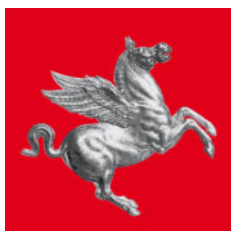


Regione
Toscana



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

PARTE SECONDA n. 32

mercoledì, 12 agosto 2026

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in quattro parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Nella **Parte Quarta** si pubblicano gli atti della Regione e degli Enti locali, la cui pubblicazione è prevista in leggi e regolamenti statali e regionali, aventi natura gestionale e contenenti dati personali, ed i provvedimenti di approvazione della graduatorie relative ai procedimenti di cui all'articolo 5 bis, comma 1, lettere a) e b) della L.R. 23/2007.

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
SUPPLEMENTI	11
SEZIONE I	12
CONSIGLIO REGIONALE	
- Mozioni	13
MOZIONE APPROVATA IN COMMISSIONE 3 agosto 2026, n. 94	
In merito al riconoscimento e il sostegno dei caregiver familiari e per la revisione della normativa nazionale in materia.	
.	13
MOZIONE 28 luglio 2026, n. 133	
In merito alla convocazione di un Tavolo ministeriale afferente alla situazione di crisi che investe il comparto delle telecomunicazioni e dei call center, con particolare attenzione alle dinamiche occupazionali dell'azienda Konecta Italia con sede a Livorno.	
.	16
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	
- Decreti	18
DECRETO 6 agosto 2026, n. 189	
Conferenza regionale per la ricerca e l'innovazione. Ricostituzione.	
.	18
DECRETO 6 agosto 2026, n. 190	
Comitato tecnico scientifico dell'Organismo toscano per il governo clinico. Ricostituzione.	
.	22
DECRETO 6 agosto 2026, n. 191	
Accordo di Programma per la realizzazione, nell'ambito dell'azione 5.1.1 e della sub-azione 2.1.1.2 del PR FESR 2021-27, delle operazioni della Strategia territoriale in aree urbane "Vivere il territorio: un nuovo modo di abitare" dei Comuni di Monteroni d'Arbia, Rapolano Terme e Castellina in Chianti, approvato con DPGR n. 244 del 16 dicembre 2025. Delega a presiedere la seduta del Collegio di Vigilanza convocata per il giorno 1 settembre 2026.	
.	26
GIUNTA REGIONALE	
- Deliberazioni	28

DELIBERAZIONE 3 agosto 2026, n. 958	
L.R. 3/94. APPROVAZIONE DEI PIANI DEL CERVO NEI COMPENSORI A.C.A.T.E.R. OCCIDENTALE, CENTRALE E ORIENTALE DELLA TOSCANA PER L'ANNATA VENATORIA 2026-2027 E INTEGRAZIONI ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 854/2026.	
.....	28
DELIBERAZIONE 3 agosto 2026, n. 959	
Stagione venatoria 2026/2027. Apertura anticipata del prelievo delle specie storno, piccione e tortora dal collare.	
.....	39
DELIBERAZIONE 3 agosto 2026, n. 960	
Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale n. 190 del 24 febbraio 2025 "Disciplina degli esami di abilitazione e dei corsi in materia faunistico venatoria previsti dalla normativa regionale".	
.....	43
DELIBERAZIONE 3 agosto 2026, n. 965	
Articolo 1-sexies del Decreto Legge n. 239/2003, convertito in Legge 290/2003 - Rilascio Intesa per autorizzazione alla costruzione ed esercizio del "Allacciamento entra-esce alla C.P. Careggi di e-distribuzione dalla linea 132 kV n. F66 Rifredi RT - S. Donato RT ed Compibbi RT", nel Comune di Firenze, Città Metropolitana di Firenze.	
.....	61
DELIBERAZIONE 3 agosto 2026, n. 968	
Legge regionale n. 11/2021 come modificata dalla legge regionale n. 61/2025 - Contributi regionali a favore dei Comuni volti alla realizzazione di interventi destinati a parcheggi pubblici - Approvazione elementi essenziali.	
.....	67
DELIBERAZIONE 3 agosto 2026, n. 970	
Modifica al Programma triennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2026/2028 delle strutture della Giunta Regionale approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 204 del 02.03.2026 - Art. 7, commi 8 e 9 dell'Allegato I.5 "Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi. Obblighi informativi e di pubblicità del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei Contratti Pubblici".	
.....	76
DELIBERAZIONE 3 agosto 2026, n. 971	
Approvazione di un nuovo "Accordo tra Pubbliche Amministrazioni in tema di formazione presso gli istituti penitenziari della Regione Toscana" e di un nuovo "Accordo tra Pubbliche Amministrazioni in tema di formazione da destinare agli utenti della giustizia minorile della Regione Toscana".	
.....	96

DELIBERAZIONE 3 agosto 2026, n. 972	
Modifica alla D.G.R. n. 176/2023 relativa al Regolamento sulle modalità di funzionamento e attività della Commissione Istituzionale Prezzi e dei Comitati Tecnici operanti ai fini dell'elaborazione e dell'aggiornamento del Prezzario dei Lavori della Toscana.	
.....	110
DELIBERAZIONE 3 agosto 2026, n. 986	
FSE+ 2021/2027 Attività 2.f.3 - Elementi essenziali per l'adozione dell'Avviso pubblico per progetti di alta formazione e ricerca-azione che prevedono l'attivazione di contratti per tecnologia a tempo determinato (Bando AFR anno 2026).	
.....	117
DELIBERAZIONE 3 agosto 2026, n. 989	
Applicazione articolo 8, comma 1 lettera c), della Legge Regionale 18 dicembre 2017 n.73. Riduzione della resa produttiva di vino a DOCG Brunello di Montalcino per la vendemmia 2026.	
.....	129
DELIBERAZIONE 3 agosto 2026, n. 990	
Applicazione articolo 8, comma 1 lettera c), della Legge Regionale 18 dicembre 2017 n.73. Riduzione della resa produttiva di vino a DOCG Chianti per la vendemmia 2026.	
.....	134
DELIBERAZIONE 3 agosto 2026, n. 991	
Applicazione articolo 8, comma 1 lettera c), della Legge Regionale 18 dicembre 2017 n.73. Riduzione della resa produttiva di vino a DOCG Chianti Classico per la vendemmia 2026.	
.....	140
DELIBERAZIONE 3 agosto 2026, n. 992	
Applicazione articolo 8, comma 1 della Legge Regionale 18 dicembre 2017 n.73. Riduzione della resa produttiva di vino Toscana IGT per la vendemmia 2026.	
.....	146
DELIBERAZIONE 3 agosto 2026, n. 993	
Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico naturale dei prodotti della vendemmia 2026 destinati a diventare vini, vini a Indicazione Geografica Protetta (IGP) e vini a Denominazione di Origine Protetta (DOP).	
.....	150
DELIBERAZIONE 3 agosto 2026, n. 994	
Regolamento (UE) n. 1143/2024 art.24 - Richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione "Sant'Anti-mo" Doc. Espressione di parere favorevole.	
.....	157
DELIBERAZIONE 3 agosto 2026, n. 999	
"Legge regionale n. 44/2025. Governance della rete pediatrica regionale. Revoca della d.g.r. 707 del 2016".	
.....	161

DELIBERAZIONE 3 agosto 2026, n. 1002

Accordo di collaborazione tra la Regione Toscana e l'Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica per il Master universitario di II livello in "Malattie Rare" con riserva di posti per il personale delle Aziende e degli Enti del SSR e/o della Rete Regionale Malattie Rare. Prenotazione risorse.

..... 171

DELIBERAZIONE 3 agosto 2026, n. 1013

Approvazione schema del Protocollo di intesa per la realizzazione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, e in particolare per la programmazione, la costituzione e il funzionamento dei poli per l'infanzia di cui al decreto legislativo n. 65 del 13 aprile 2017.

..... 181

GIUNTA REGIONALE

- Dirigenza-Decreti 203

Direzione Valutazioni Ambientali e Autorità di Audit - Settore VIA 203

DECRETO 4 agosto 2026, n. 17520 - certificato il 4 agosto 2026

Verifica assoggettabilità ex decreto legislativo 152/2006, articolo 19 e legge regionale 10/2010, articolo 48. Progetto di modifica dell'impianto esistente di gestione di rifiuti non pericolosi e attività di prima lavorazione di inerti naturali da cava, ubicato in Località Ceriolo, Comune di Castiglion Fiorentino (AR); proponente e gestore: Effe 5 Costruzioni S.r.l. Provvedimento conclusivo.

..... 203

Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale - Settore Assistenza Ospedaliera, Qualità e Reti Cliniche 216

DECRETO 3 agosto 2026, n. 17549 - certificato il 4 agosto 2026

Cancellazione dall'elenco regionale di cui all'art. 76 quinquies della l.r. 40/2005 dell'associazione Confraternita Misericordia di Castagno d'Andrea.

..... 216

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore 219

DECRETO 4 agosto 2026, n. 17561 - certificato il 5 agosto 2026

Finanziamento attività di manutenzione straordinaria e interventi di difesa del suolo sul reticolo idrografico realizzati ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. 36/2023 (accordi quadro) - Genio Civile Valdarno Superiore - Lotto 1 - Sedi di Firenze ed Empoli - Perizia Attuativa n. 1 - Demolizione ponte in Loc. La Soterina lungo il Torrente Bosso nel Comune di Borgo San Lorenzo - CUP: D81J24000250002, CIG derivato: BC55BAA3F7 - Decreto di occupazione temporanea area di cantiere Art. 49 DPR 327/2001.

..... 219

Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale 219

DECRETO 3 agosto 2026, n. 17605 - certificato il 5 agosto 2026 Assetto posizioni di elevata qualificazione della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale ex CCNL 16/112022. Revisioni.	225
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile	
DECRETO 5 agosto 2026, n. 17708 - certificato il 6 agosto 2026 Parziale riassetto delle strutture della Direzione Difesa del suolo e Protezione civile.	232
DIREZIONE BENI, ISTITUZIONI E ATTIVITA' CULTURALI	
DECRETO 5 agosto 2026, n. 17716 - certificato il 6 agosto 2026 Parziale riassetto Direzione Beni, Istituzioni e Attività culturali.	242
Direzione Competitività Territoriale della Toscana e Autorità di Gestione	
DECRETO 5 agosto 2026, n. 17717 - certificato il 6 agosto 2026 Incarichi responsabili di settore della Direzione Competitività Territoriale della Toscana e Autorità di Gestione ai sensi dell'articolo 17 della L.R. 8 gennaio 2009, n. 1. Rimodulazione tecnica di alcuni settori.	250
Direzione Valutazioni Ambientali e Autorità di Audit - Settore VIA	
DECRETO 5 agosto 2026, n. 17735 - certificato il 6 agosto 2026 Art. 19 del d.lgs. 152/2006 ed art. 48 della L.R. 10/2010. Verifica di assoggettabilità a VIA relativa al progetto di "Impianto agrivoltaico avanzato denominato "Grosseto" di potenza pari a 20,81 MWp e relative opere di connessione ricadenti nel Comune di Grosseto (GR)." Proponente: IREN GREEN GENERATION TECH S.r.l. Provvedimento conclusivo.	257
ALTRI ENTI	274
AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE	
Aggiornamento delle fasce fluviali e delle zone a rischio di esondazione dei fiumi Paglia, Chiani ed affluenti.	274
AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE	
Comunicato relativo all'adozione della deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n.64 del 21 luglio 2026 relativa all'estensione della durata di applicazione delle disposizioni di cui alla deliberazione n.40 del 28 marzo 2024, adottate, ai sensi degli articoli 65, commi 7 e 8, e 67, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006 e relative al "Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica (PAI dissesti)", approvato con d.p.c.m. 29 gennaio 2026.	276

Comunicato relativo all'avvio della consultazione e osservazione su proposte di riesame e modifica locale della mappa di pericolosità dei comuni di San Gimignano (SI) e Montemignaiolo (AR) ai sensi dell'art. 15, comma 2 della disciplina del Piano di bacino stralcio Assetto idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica del distretto dell'Appennino Settentrionale (PAI Dissesti) approvato con dpcm 29 gennaio 2026.

277

CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO

"INTERVENTI DI RIPRISTINO ARGINE SINISTRO FIUME BISENZIO TRA IL PONTE VECCHIO DI CAPALLE E LA VIA BARBERINESE"- ID GLP 1634 RIF. 13_1_1588 - Codice regionale: D2023ENOV0089 - CUP C88H25001250007. AVVISO DI PROPOSTA DI VARIANTE URBANISTICA.

278

SEZIONE II 280

ATTI DEGLI ENTI LOCALI

- Deliberazioni 281

COMUNE DI GROSSETO

DELIBERAZIONE 13 luglio 2026, n. 64

"Approvazione della variante al RU per la modifica della destinazione urbanistica di un'area in Località Madonnino a Braccagni, ai sensi dell'art. 19 della LRT 65/2014".

281

ATTI DEGLI ENTI LOCALI

- Avvisi 283

COMUNE DI BAGNO A RIPOLI (Firenze)

Avviso di deposito in libera visione al pubblico della deliberazione Consiglio Comunale n. 84 del 30 luglio 2026 avente ad oggetto: Variante alle NTA del Piano Operativo - Adozione ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014.

283

COMUNE DI CAPANNOLI (Pisa)

Variante n. 1 al piano attuativo di iniziativa privata dell'Ambito Unitario di Progetto "Le attività produttive" A.U.P. 2.2, S.P. 26 - Santo Pietro Belvedere, Capannoli. Avviso di adozione.

284

COMUNE DI FOLLONICA (Grosseto)

VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO "IPPODROMO" PER LA MODIFICA DELL'ART 55 COMMA 7 DELLE NTA AI SENSI DELL'ART. 252-TER COMMA A) DELLA LRT 65/2014 - APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 19 LRT 65/2014.

285

COMUNE DI LATERINA PERGINE VALDARNO (Arezzo)

PIANO OPERATIVO COMUNALE ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 19 L.R.T. 65/2014 E ART. 8 DELLA L.R.T. 10/2010.

286

COMUNE DI MASSAROSA (Lucca)	
Avviso di deposito e pubblicazione della delibera di Consiglio Comunale del 30.07.2026 n. 59 "IV Variante di Manutenzione - Variante anticipatrice al Piano Operativo in conformità al Piano Strut- turale adottato con Deliberazione n. 82 del 27.12.2025 redatta ai sensi dell'art 252 ter della L.R. 65/2014 -APPROVAZIONE- ".	
.	287
COMUNE DI MONTALCINO (Siena)	
Avviso di approvazione con Delibera di Consiglio Comunale ai sensi del comma 4 dell'art. 111 e dell'art. 74 della L.R. 65/2014 del P.A.P.M.A.A./P.A. n. 379/2022 presentato dall'azienda SIRO PACENTI DI PACENTI GIANCARLO (pratica SUAP n. 324- 2022).	
.	288
AVVISO DI ADOZIONE PAPMAA/PA N. 395/2023 PRESENTATO DALL'AZIENDA AGRICOLA UCCELLIERA DI ANDREA CORTONESI.	
.	290
COMUNE DI MONTE ARGENTARIO (Grosseto)	
APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DIRUTA DI VIA DELL'ASILO IN PORTO SANTO STEFANO COMPORTAN- TE DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ, CON CON- TESTUALE ADOZIONE DI VARIANTE AL REGOLAMEN- TO URBANISTICO, AI SENSI DELL'ART. 34 DELLA L.R. TOSCANA N. 65/2014 PER L'APPOSIZIONE DEL VINCO- LO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO - CUP D17B26000000004.	
.	291
COMUNE DI MONTEMURLO (Prato)	
PIANO DI RECUPERO DEL COMPLESSO EDILIZIO DENOMINA- TO VILLA SAN CARLO, SCHEDA AT1_19 - UMI 2. ADO- ZIONE.	
.	292
Piano di Recupero di porzione di ex edificio colonico siti in Via Oglio.	
.	293
COMUNE DI PALAIA (Pisa)	
PIANO OPERATIVO COMUNALE ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 19 DELLA L.R n. 65/2014.	
.	294
COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE (Pistoia)	
Avviso di adozione del Piano Operativo del Comune di Pieve a Nievole, ai sensi della L.R. 65/2014 e s.m.i. con relativa Valutazione Ambientale Strategica ai sensi della L.R. 10/2010 e s.m.i.	
.	295
Avviso di adozione del Piano Strutturale del Comune di Pieve a Nievole, ai sensi della L.R. 65/2014 e s.m.i. con relativa Valutazione Ambientale Strategica ai sensi della L.R. 10/2010 e s.m.i.	
.	296
COMUNE DI PONTE BUGGIANESE (Pistoia)	

Variante n. 1 al piano operativo comunale ai sensi dell'art. 32 della l.r. 65/2014 e s.m.i. del Comune di Ponte Buggianese.	297
COMUNE DI PONTREMOLI (Massa Carrara)	
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 30 luglio 2026: Variante semplificata al piano operativo comunale - Adozione ai sensi dell'art. 32 della L.R. 65/2014 (Variante n. 7).	298
COMUNE DI REGGELLO (Firenze)	
PRESA D'ATTO DELL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO "SP86 KM 13+100- INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEI DISSESTI FRANOSI NELLA FRAZIONE DI TOSI" (CUP B17H25000180003) - CON CONTESTUALE VARIANTE AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA AI SENSI DELL'ART. 34 DELLA L.R.65/2014.	299
ADOZIONE PIANO ATTUATIVO SCHEDA NORMA DENOMINATA AT8 AREA DI TRASFORMAZIONE AT8 RELATIVA AI TERRENI POSTI IN REGGELLO, LOCALITÀ RUOTA AL MANDÒ - VIA SANTANNA DI STAZZEMA, CON DESTINAZIONE PRODUTTIVA.	300
COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA (Firenze)	
VARIANTE SEMPLIFICATA AL PIANO STRUTTURALE E PROCEDIMENTO DI CONFORMAZIONE AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE AI SENSI DELL'ART. 21 DELLA DISCIPLINA DEL PIT/PPR - .	301
COMUNE DI SANSEPOLCRO (Arezzo)	
VARIANTE NORMATIVA PER LA CONFERMA DEGLI OBIETTIVI ED ATTUAZIONE DELLE AREE DI RIQUALIFICAZIONE NELLE MORE DELLA REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO - Presa d'atto di mancate osservazioni alla Delibera di Adozione di C.C. n. 21 del 29/04/2026. Approvazione.	302
COMUNE DI SCANSANO (Grosseto)	
Piano Operativo con contestuale Variante al Piano Strutturale. Adozione ai sensi dell'art.19 della L.R. 65/2014 e Presa d'atto del Rapporto Ambientale ai sensi dell'art. 24 della LR10/10.	303
COMUNE DI SIENA	
PIANO REGIONALE CAVE (PRC) ADEMPIMENTI. ADEGUAMENTO MEDIANTE VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE E OPERATIVO CON CONTESTUALE APPROVAZIONE DEI PROGETTI DI COLTIVAZIONE DELLE CAVE "RONDINELLA" E "RONDINELLA-FERRAIOLO" AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 4 E 9 DELLA L.R.T. 35/2015, ARTT. 21, 22 E 23 DELLA DISCIPLINA DEL PRC E DELL'ART.35 DELLA L.R.T. 65/2014.	304

COMUNE DI VAIANO (Prato)	
VARIANTE SEMPLIFICATA AL VIGENTE REGOLAMENTO URBANISTICO MEDIANTE APPROVAZIONE DEL PFTE "INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA DELL'EX AREA INDUSTRIALE DAINELLI CON MESSA IN SICUREZZA FOS- SO TRESCELLERE".	
.	305
UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA (Grosseto)	
Approvazione del Piano Strutturale Intercomunale dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana ai sensi dell'art. 23 comma 10 della L.R. n. 65/2014.	
.	307
UNIONE DI COMUNI MONTANA LUNIGIANA (Massa Carrara)	
Adozione Piano Operativo Intercomunale Unione di Comuni Montana Lunigiana ai sensi degli artt.19 e 23 della LR n.65 del 10/11/2014 e s.m.i. e dell'art. 25 della L.R. 10/2010 e s.m.i.	
.	308
COMUNE DI CASCIANA TERME LARI (Pisa)	
AVVISO DI ADOZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 111 DELLA L.R.T. 65/2014 e SS.MM.II. - PIANO ATTUATIVO IN ZONA DM3 "AREA A PREVALENTE CARATTERE COMMERCIALE/PRODUTTIVO DI PERIGNANO" COMPARTO Tu_C.cop5, UBICATO IN FRAZ. PERIGNANO - VIA SICILIA.	
.	309

SUPPLEMENTI

Supplemento n. 185 al B.U. n. 32 del 12/08/2026

GIUNTA REGIONALE - Dirigenza-Decreti

REGIONE TOSCANA - Direzione Organizzazione, Personale, Gestione e Sicurezza Sedi di Lavoro - Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane

DECRETO del 31 luglio 2026, n. 17403

"Modello delle competenze e sistema dei profili professionali" della Giunta regionale approvato con D.D. n. 15710 del 9 Luglio 2024 e sss.mm.ii: manutenzione straordinaria.

Supplemento n. 186 al B.U. n. 32 del 12/08/2026

GIUNTA REGIONALE - Deliberazioni

REGIONE TOSCANA

DELIBERAZIONE del 3 agosto 2026, n. 966

Approvazione Linee di indirizzo regionali per la definizione delle strategie, le azioni, le attività di monitoraggio, studio e ricerca per la tutela della costa - Masterplan della costa 2026.

Supplemento n. 187 al B.U. n. 32 del 12/08/2026

GIUNTA REGIONALE - Deliberazioni

DELIBERAZIONE del 3 agosto 2026, n. 976

DSU - Approvazione budget 2026/28 dell'Azienda DSU.

SEZIONE I





REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Terza Commissione
Sanità e politiche sociali

Mozione: n. 94 approvata nella seduta del 3 agosto 2026

Oggetto: in merito al riconoscimento e il sostegno dei caregiver familiari e per la revisione della normativa nazionale in materia.

La Terza Commissione consiliare

Premesso che:

la Costituzione della Repubblica Italiana, agli artt. 2, 3, 32 e 38, riconosce e tutela i diritti inviolabili della persona, la salute come diritto fondamentale e il dovere della Repubblica di garantire assistenza sociale;

la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con Legge 18/2009, promuove il diritto alla vita indipendente e all'inclusione sociale, riconoscendo implicitamente il ruolo dei caregiver;

la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea sancisce il diritto delle persone con disabilità all'autonomia e alla piena partecipazione alla vita sociale;

Considerato che:

la Legge 205/2017 ha introdotto una prima definizione di caregiver familiare e istituito un fondo nazionale, tuttavia ancora insufficiente a garantire tutele effettive;

il sistema dei servizi socio-sanitari regionali, incluso quello della Regione Toscana, si regge in larga parte sull'attività quotidiana e non retribuita dei caregiver familiari;

la Regione Toscana, anche recentemente, ha compiuto passi significativi nel riconoscimento del ruolo dei caregiver familiari, attraverso l'approvazione di una normativa regionale dedicata, l'attivazione di misure di sostegno economico e l'implementazione di servizi di supporto e ascolto, confermandosi tra le realtà più avanzate a livello nazionale sul tema;

tali interventi, pur rilevanti, si collocano entro i limiti delle competenze regionali e non possono sostituire una cornice normativa nazionale organica e strutturale, in grado di garantire diritti uniformi su tutto il territorio nazionale;

permane infatti una forte disomogeneità tra le regioni e una carenza di tutele fondamentali, in particolare sul piano previdenziale, lavorativo ed economico, che solo un intervento statale può colmare in modo efficace e duraturo;



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Terza Commissione
Sanità e politiche sociali

tali figure svolgono un ruolo essenziale di assistenza continuativa, spesso sostitutivo dei servizi pubblici, senza adeguato riconoscimento giuridico, economico e previdenziale;

il sistema dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS) vincola gli enti territoriali a garantire interventi idonei a sostenere la permanenza a domicilio delle persone non autosufficienti e a supportare concretamente i nuclei familiari coinvolti nell'assistenza;

Preso atto che:

è attualmente in discussione a livello nazionale una proposta di legge promossa dalla Ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli;

numeroso associazioni di caregiver familiari hanno espresso forte preoccupazione circa l'insufficienza delle misure previste, ritenute non adeguate a garantire diritti e tutele concrete;

Ritenuto che:

il riconoscimento pieno del ruolo dei caregiver familiari rappresenti una priorità sociale e civile;

la Regione Toscana debba assumere un ruolo attivo nel promuovere politiche di sostegno alla domiciliarità, alla non autosufficienza e alle reti familiari di cura;

sia necessario intervenire sia sul piano regionale sia su quello nazionale per colmare le attuali lacune normative;

richiamato il principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione, in forza del quale le istituzioni pubbliche devono sostenere e valorizzare l'azione delle famiglie e delle reti di cura informali, evitando che il carico assistenziale ricada esclusivamente sui caregiver familiari;

Tutto ciò premesso e considerato;

impegna
il Presidente della Giunta regionale e la Giunta regionale della Toscana:

1. A farsi promotrice presso il Governo e il Parlamento della revisione della normativa nazionale in materia di caregiver familiari, al fine di garantire un riconoscimento giuridico pieno e tutele economiche, previdenziali e assistenziali adeguate, uniformi sull'intero territorio nazionale;
2. A sollecitare il rafforzamento delle misure nazionali attualmente in discussione, affinché risultino idonee a rispondere ai bisogni dei caregiver familiari e a colmare le attuali lacune di tutela;
3. A proseguire e rafforzare, nell'ambito delle competenze regionali, le politiche di sostegno alla domiciliarità e alla non autosufficienza, anche attraverso il consolidamento dei servizi territoriali e delle misure a favore dei caregiver familiari.



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Terza Commissione
Sanità e politiche sociali

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

IL PRESIDENTE

Andrea Vannucci



REGIONE TOSCANA Consiglio Regionale

MOZIONE n. 133 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 28 luglio 2026.

OGGETTO: In merito alla convocazione di un Tavolo ministeriale afferente alla situazione di crisi che investe il comparto delle telecomunicazioni e dei call center, con particolare attenzione alle dinamiche occupazionali dell'azienda Konecta Italia con sede a Livorno.

Il Consiglio regionale

Premesso che Konecta Italia è un'azienda appartenente ad una società multinazionale che da oltre 25 anni opera nel settore BPO e Customer Management con oltre 109.000 dipendenti che gestiscono interazioni in oltre 40 lingue in 28 paesi nel mondo con un fatturato globale di euro 2 miliardi;

Ricordato che:

- Konecta Italia, attiva nel settore dei servizi di contact center e customer care, ha la sede principale ubicata a Corsico, mentre la società si articola su altri 26 siti, di cui uno a Livorno, per un totale di 9.500 dipendenti occupati nelle attività di assistenza clienti in *outsourcing*;
- nel 2024 il fatturato conseguito dall'azienda è stato pari a euro 319.233.696, l'utile è ammontato a euro 2.698.756, mentre il costo del personale ha inciso per euro 232.402.372.

Evidenziato che, nello specifico, la sede di Livorno:

- occupa 76 dipendenti, nella quasi totalità lavoratrici, in telelavoro presso una sede di coworking;
- la sede labronica lavora per il servizio clienti di rete fissa privati "Tim 187" con funzioni di attività di risposta a richieste di natura amministrativa e commerciale.

Considerato che:

- da alcuni mesi risulta aperta una vertenza nazionale che vede coinvolti numerosi siti produttivi della società in oggetto in conseguenza della strategia assunta da parte di TIM (soggetto a partecipazione pubblica) volta a contenere i costi di gestione mediante la riduzione o il taglio dei volumi delle attività connesse al servizio clienti "187", pur a fronte di bollette che includono tutti i servizi, risposte commerciali comprese;
- la situazione sopra rappresentata, oltre a produrre un evidente danno alla clientela indotta a desistere dall'ottenere le risposte di cui necessita a causa di fonia di attesa ("dissuasori") prolungate nel tempo, sta producendo effetti negativi sotto il profilo occupazionale in varie sedi presenti sul territorio nazionale determinando, di conseguenza, il ricorso ad ammortizzatori sociali, la possibilità di esuberi strutturali e di chiusure di sedi operative.

Considerato che per quanto afferisce al sito di Livorno:

- questo lavora esclusivamente per TIM, come detto, occupa attualmente 76 dipendenti, in prevalenza donne intorno ai 55 anni di età e spesso unica fonte di reddito, con contratti part-time (in regime di solidarietà all'80% fino alla fine del 2026 a seguito di accordo di solidarietà stipulato ad aprile 2026) a 20 ore settimanali lavorando totalmente da remoto;
- l'azienda al fine di fronteggiare la situazione, oltre allo strumento dell'ammortizzatore sociale, ha ritenuto di utilizzare gli esodi incentivati che hanno ridotto il personale dagli iniziali 161 lavoratori agli attuali 76;
- alla situazione generale sopra rappresentata va a sommarsi la strategia aziendale che, a differenza di altre sedi, per Livorno non prevede l'attivazione di nuove commesse.

Ricordato che:

- nei giorni 13 e 14 maggio 2026, i lavoratori di Konecta di Livorno, mettevano in atto un presidio davanti al Comune ed alla Prefettura di Livorno, dove il Prefetto convocava un tavolo istituzionale con la presenza di Regione Toscana, Comune di Livorno, rappresentanti dell'azienda e organizzazioni sindacali;
- in tale sede la Regione Toscana, nel fornire pieno sostegno alla vertenza, confermava la volontà di gestire questa fase mediante tutti gli strumenti in suo possesso, quali gli ammortizzatori sociali e le politiche attive volte a favorire, mediante lo stanziamento di risorse, corsi per l'acquisizione di nuove competenze professionali in un settore in rapida trasformazione.

Rilevato che nel corso del medesimo incontro in Prefettura, emergeva con chiarezza come il settore delle telecomunicazioni stia vivendo da alcuni anni una crisi occupazionale derivante da una competizione tra aziende basata su ribasso delle tariffe, dumping contrattuale e crescente automazione basata sull'uso dell'intelligenza artificiale, in molti casi in assenza di monitoraggio degli effetti prodotti dall'innovazione tecnologica e dell'IA sul lavoro e dei necessari percorsi di riqualificazione professionale del personale;

Rilevato, altresì, che in data 27 maggio 2026 a Livorno si svolgeva un incontro sulla vertenza Konecta richiesto dall'Unità di crisi della Regione Toscana tra la Regione Toscana, le amministrazioni comunali di Livorno e Collesalveti, le organizzazioni sindacali (RSU e segreterie provinciali Slc-Cgil, Fisl-Cisl e Uilcom-Uil) e l'azienda, nel corso del quale emergeva la decisione assunta da parte di TIM di ridurre il volume del servizio clienti "187" (al momento unica commessa gestita da Konecta a Livorno) dal 20 per cento al 10 per cento, già a partire dal prossimo mese di luglio;

Considerato che pur a fronte della evidente crisi in cui versa il settore dei call center e dei conseguenti rischi per la continuità produttiva dei siti interessati, in primo luogo Livorno dove non può essere sufficiente la sola dichiarazione dell'azienda che comunica di essersi attivata per la ricerca di nuove commesse, e sui livelli occupazionali dei territori coinvolti, il Governo non risulta avere provveduto ad una nuova convocazione del Tavolo ministeriale sul comparto delle telecomunicazioni e dei call center presso il Ministero dell'Impresa e del made in Italy che veda la partecipazione delle regioni interessate, delle parti sociali, della proprietà di Konecta e di TIM;

Preso atto che, a seguito del citato incontro svoltosi a Livorno il 27 maggio u.s., la Regione Toscana ha formalmente richiesto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy una nuova convocazione del Tavolo ministeriale sul comparto delle telecomunicazioni e dei call center, anche con riferimento alla crisi aziendale che interessa Konecta Italia e il sito di Livorno, al fine di promuovere un confronto urgente volto ad individuare soluzioni idonee a scongiurare il peggioramento della situazione occupazionale e a tutelare le lavoratrici e i lavoratori coinvolti;

Impegna
la Giunta regionale

ad attivarsi nei confronti del Governo affinché sia assicurata, anche dando seguito alle iniziative istituzionali già assunte, la tempestiva convocazione presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy di un tavolo nazionale sul comparto delle telecomunicazioni e dei call center, con il coinvolgimento delle regioni interessate, delle parti sociali, della proprietà di Konecta Italia e di TIM, al fine di affrontare in modo organico la crisi che investe il settore, verificare i possibili percorsi di tutela occupazionale e favorire soluzioni idonee a garantire la continuità produttiva dei siti coinvolti, con particolare attenzione alla situazione della sede livornese di Konecta Italia.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007

LA PRESIDENTE
Stefania Saccardi



REGIONE TOSCANA

Decreto del presidente della Giunta Regionale	N° 189 del 06 agosto 2026

Oggetto:

Conferenza regionale per la ricerca e l'innovazione. Ricostituzione.

Dipartimento Proponente: DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Struttura Proponente: **DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°0

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 27 aprile 2009 n. 20 "Disposizioni in materia di ricerca e innovazione." ed in particolare l'articolo 4, che istituisce la Conferenza regionale per la ricerca e l'innovazione, prevedendone una durata pari alla legislatura regionale e stabilendone, al comma 3, la seguente composizione:

“ 3. La Conferenza è composta da:

- a) il presidente della Giunta regionale, o l'assessore delegato;
- b) il presidente del Consiglio delle autonomie locali;
- c) il presidente di Unioncamere Toscana o un suo delegato;
- d) i rettori delle università della Toscana ed i direttori delle scuole superiori di alta formazione;
- e) il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) o suo delegato;
- f) cinque rappresentanti dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere c) e d), individuati con provvedimento della Giunta regionale;
- g) il direttore generale competente in materia di politiche per la ricerca;
- h) cinque rappresentanti delle associazioni datoriali e dei lavoratori delle imprese di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e), individuati dalla Giunta regionale, con proprio provvedimento, fra le organizzazioni più rappresentative a livello regionale.”;

Visti i commi 5, 6 e 7 del citato articolo 4 della legge regionale 27 aprile 2009 n. 20, secondo i quali "la Conferenza è nominata con le procedure di cui alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione)", "rimane in carica per la durata della legislatura" ed ai suoi componenti "non viene corrisposta alcuna indennità di presenza o di carica".

Considerato, altresì che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettere c) e d), della legge regionale 27 aprile 2009 n. 20, i soggetti richiamati dal sopracitato articolo 4, comma 3, lett. f), della legge medesima sono "gli enti di ricerca ed i soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca" e "i parchi scientifici e tecnologici e gli altri soggetti che operano nel campo della diffusione e del trasferimento della conoscenza e dei risultati della ricerca";

Considerato, altresì che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera e), della legge regionale 27 aprile 2009 n. 20, i soggetti richiamati dal sopracitato articolo 4, comma 3, lett. h), della legge regionale medesima, sono, "le imprese pubbliche e private che svolgono o sono destinatarie di attività di ricerca";

Vista la Delibera della Giunta regionale n. 518 del 27 aprile 2026, con la quale sono stati individuati, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lett. c) e d) della L.R. 20/2009, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), Toscana Life Sciences (TLS), il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi per l'economia agraria (CREA), l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) e l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), quali rappresentanti di cui all'articolo 4, comma 3, lett. f) e, ai sensi del 3 comma 2, lett. e), della L.R. 20/2009, CISPES Confservizi Toscana, Confederazione generale dell'industria italiana (CONFINDUSTRIA), Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA), Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL) e Confederazione italiana sindacati dei lavoratori (CISL), quali rappresentanti di cui all'articolo 4, comma 3, lett. h), della legge regionale 27 aprile 2009 n. 20;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008 n. 5 "Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione", ed in particolare:

- l'art. 2, comma 2, lett. d), in forza del quale la nomina della Conferenza regionale per la ricerca e l'innovazione è di competenza degli organi di governo della regione, in quanto organismo tecnico;

- l'art 2, comma 5, ai sensi del quale *“Tutte le nomine e designazioni di competenza degli organi di governo sono effettuate dal Presidente della Giunta regionale”*;
- l'articolo 1, comma 1-bis, lettera c), in forza del quale alla nomina dei soggetti di cui all'art. 4, comma 3, lett. a), b), c), d), e) e g) della legge regionale n. 20/2009, in quanto effettuata in ragione dell'ufficio ricoperto, non si applicano le disposizioni della medesima legge;
- l'articolo 7, comma 1, lett. a) secondo il quale le nomine dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, lett. f) ed h), in quanto relative ad organismo disciplinato esclusivamente dalla normativa regionale e conseguenti a designazioni vincolanti espresse dai soggetti aventi titolo, non devono essere precedute dalla presentazione di candidature a seguito di avviso pubblico;
- l'articolo 19, comma 2), in base al quale *“gli atti di nomina o designazione contestuale di due o più componenti, di competenza del Consiglio regionale o degli organi di governo, contengono un numero pari di nominativi di entrambi i generi. Nel caso di un numero dispari di soggetti da nominare, il genere meno rappresentato può essere, rispetto all'altro, inferiore di una sola unità”*;
- l'articolo 18, comma 1, in base al quale gli incarichi per i quali la legge prevede una durata coincidente con quella della legislatura regionale scadono il centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale;

Considerato che il mandato della Conferenza regionale per la ricerca e l'innovazione nominata con proprio decreto n. 150 del 11 giugno 2021, è giunto a termine in seguito alle ultime elezioni amministrative, e ritenuto quindi di procedere alla ricostituzione dell'organismo;

Vista la nota del 14 luglio 2026, integrata con successiva nota del 15 luglio 2026, con le quali la Direzione “Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro” :

- ha trasmesso i nominativi dei membri designati dai soggetti aventi titolo per la nomina nella Conferenza regionale per la ricerca e l'innovazione, unitamente alla documentazione necessaria alla nomina;
- attestata l'impossibilità di rispettare il principio della parità di genere di cui all'articolo 19, comma 2, della citata l.r. 5/2008, in quanto gli organismi aventi titolo hanno designato prevalentemente soggetti di genere maschile;

Preso atto delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con le quali i designati, oltre ad accettare l'incarico, attestano, in ottemperanza a quanto disposto dalla legge regionale 8 febbraio 2008 n. 5, il possesso dei requisiti richiesti per la nomina in questione e l'assenza di cause ostative alla stessa;

Rilevato che i soggetti designati risultano in regola con le limitazioni per l'esercizio degli incarichi di cui all'art. 13 della l.r. 5/2008;

Preso atto che per l'incarico di cui al presente provvedimento non è prevista l'erogazione di alcun compenso;

Visto l'art.34 dello Statuto della Regione Toscana;

DECRETA

1. di ricostituire la Conferenza regionale per la ricerca e l'innovazione, del quale sono membri di diritto:
 - il Presidente della Giunta regionale o l'assessore delegato;
 - il Presidente del Consiglio delle autonomie locali;
 - il Presidente di Unioncamere Toscana o un suo delegato;
 - i rettori delle università della Toscana ed i direttori delle scuole superiori di alta formazione;

- il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) o suo delegato;
 - il direttore competente in materia di politiche della ricerca;
2. di nominare quali componenti della Conferenza regionale per la ricerca e l'innovazione:
- **Alessandra Retico**, quale rappresentante dell'Istituto Nazionale di fisica nucleare - INFN;
 - **Andrea Frosini**, quale rappresentante di Toscana Life Sciences - TLS;
 - **Lucia Tudini**, quale rappresentante del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA;
 - **Luciano Zuccarello**, quale rappresentante dell'Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV;
 - **Simone Esposito**, quale rappresentante dell'Istituto Nazionale di astrofisica - INAF;
 - **Matteo Conti**, quale rappresentante di CISPEL - Confservizi Toscana;
 - **Silvia Ramondetta**, quale rappresentante di CONFINDUSTRIA - Confederazione generale dell'industria italiana;
 - **Francesco Oppedisano**, quale rappresentante di CNA - Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa;
 - **Fabio Berni**, quale rappresentante di CGIL - Confederazione generale italiana del lavoro;
 - **Oreste Sorace**, quale rappresentante di CISL - Confederazione italiana sindacati dei lavoratori;
3. La Conferenza così costituita avrà durata coincidente con la legislatura regionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale 27 aprile 2009 n. 20, e dell'articolo 18 della legge regionale n. 5/2008.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della stessa legge.

Il Direttore generale
Paolo Pantuliano

Il Presidente
Eugenio Giani



REGIONE TOSCANA

Decreto del presidente della Giunta Regionale	N° 190 del 06 agosto 2026

Oggetto:

Comitato tecnico scientifico dell'Organismo toscano per il governo clinico. Ricostituzione.

Dipartimento Proponente: DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Struttura Proponente: **DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°0

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” ed in particolare l’articolo 49 bis che istituisce l’Organismo toscano per il governo clinico presso la direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, prevedendo, al comma 4, che i componenti restino in carica per la durata della legislatura regionale;

Visto l’articolo 49 ter della citata legge regionale n. 40/2005 che prevede la seguente articolazione funzionale dell’Organismo toscano per il governo clinico:

- a) Coordinatore;
- b) Ufficio di coordinamento;
- c) Comitato tecnico scientifico.

Visto l’articolo 49 sexies della citata legge regionale n. 40/2005 che, nel disciplinare il Comitato tecnico scientifico, ne prevede, al primo comma, la seguente composizione:

“1. Il Comitato tecnico scientifico è costituito da:

- a) sedici medici, di cui un odontoiatra, rappresentativi anche della medicina generale e della pediatria di libera scelta, esperti nelle discipline maggiormente coinvolte nel governo clinico, con esclusione, di norma, delle professionalità già presenti negli organismi di governo clinico di cui all’articolo 43;*
- b) dodici rappresentanti delle altre professioni sanitarie esperti, appartenenti alle professioni presenti nel servizio sanitario regionale, maggiormente coinvolte nel governo clinico;*
- c) tre medici e tre infermieri, designati dai rettori delle università degli studi toscane;*
- d) i componenti dell’Ufficio di coordinamento, di cui all’articolo 49 quinquies;*
- e) nove membri designati dal Consiglio regionale, di cui sei medici e tre rappresentanti delle altre professioni sanitarie.*

2. I componenti di cui al comma 1, lettere a), b) ed e), sono scelti tra esperti con dimostrata esperienza professionale e organizzativa nel servizio sanitario regionale o responsabilità nazionali o regionali in società scientifiche tenendo conto delle diverse professionalità presenti nelle tre aree vaste; il Presidente della Giunta regionale procede alla nomina del Comitato tecnico scientifico non appena sia possibile nominare la maggioranza dei componenti.”

Visto l’articolo 143 bis della citata legge regionale n. 40/2005 in forza del quale:

- all’organismo in oggetto non si applicano le disposizioni della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);
- l’organismo in oggetto, per il quale è prevista una durata coincidente con quella della legislatura regionale, scade il centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale;

Considerato che la precedente nomina del Comitato tecnico scientifico dell’Organismo toscano per il governo clinico, effettuata con proprio Decreto n. 9 del 12 gennaio 2023, è giunta a scadenza;

Vista la nota del 21 luglio 2026, integrata con successive note del 28 luglio 2026 e del 31 luglio 2026, della Direzione “Sanità, welfare e coesione sociale” nella quale, ai fini della nomina del Comitato tecnico scientifico dell’Organismo toscano per il governo clinico, vengono proposti i nominativi di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 49 sexies della l.r. 40/2005 e trasmesse le designazioni, da parte dei soggetti aventi titolo, dei componenti di cui alle lettere c) della stessa norma;

Considerato che ai sensi dell'articolo 49 sexies, secondo comma, della citata legge regionale n. 40/2005 *"il Presidente della Giunta regionale procede alla nomina del Comitato tecnico scientifico non appena sia possibile nominare la maggioranza dei componenti"*;

Preso atto delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'articolo 47 d.p.r. 445/2000, con le quali i soggetti proposti per la nomina, oltre ad accettare l'incarico attestano il possesso dei requisiti richiesti per la nomina in questione e l'assenza di cause ostative alla stessa;

Rilevato che per il Prof. Michele Emdin (Professore ordinario presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa), per il Prof. Andrea Fagiolini (Professore ordinario presso l'Università di Siena) e per il Prof. Felice Petraglia (Professore ordinario presso L'Università degli Studi di Firenze) sono stati assolti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente e dalla disciplina interna dell'ente di appartenenza per il conferimento di incarichi extraimpiego;

Preso atto che per l'incarico di cui al presente provvedimento non è prevista l'erogazione di alcun compenso;

Visto l'articolo 34 dello Statuto regionale;

D E C R E T A

1. di ricostituire il Comitato tecnico scientifico dell'Organismo toscano per il governo clinico, del quale fanno parte di diritto, ai sensi dell'art. 49 sexies, comma 1, lett. d) della l.r. 40/2005, i componenti dell'Ufficio di coordinamento, di cui all'articolo 49 quinquies della medesima legge regionale;

2. di nominare quali componenti del suddetto Comitato:

- ai sensi dell'art. 49 sexies, comma 1, lettera a) della l.r. 40/2005:

Dr. Niccolò **Biancalani**;
Dr.ssa Gianna **Camiciottoli**;
Dr. Pietro Claudio **Dattolo**;
Prof. Michele **Emdin**;
Prof. Andrea **Fagiolini**;
Dr. Luciano **Gabbani**;
Dr. Luca **Lillo**;
Dr. Massimo **Martelloni**;
Dr. Stefano **Michelagnoli**;
Dr. Pasquale **Palumbo**;
Dr. Giuseppe **Pepe**;
Dr. Adriano **Peris**;
Prof. Felice **Petraglia**;
Dr. Rosario **Spina**;
Dr.ssa Rosanna **Sciumbata**;
Dr.ssa Sonia **Toni**;

- ai sensi dell'art. 49 sexies, comma 1, lettera b) della l.r. 40/2005:

Dr.ssa Cristiana **Baggiani**;
Dr. Michele **Cecchi**;

Dr.ssa Rosaria **Cianelli**;
 Dr.ssa Catia **Donnini**;
 Dr.ssa Maria Antonietta **Gulino**;
 Dr. Enrico **Loretti**;
 Dr.ssa Federica **Marchetti**;
 Dr.ssa Giovanna Maria **Mereu**;
 Dr.ssa Maria Grazia **Orsi**;
 Dr.ssa Elisabetta **Pelo**;
 Dr.ssa Chiara **Salvestrini**;
 Dr. Paolo **Zoppi**;

- ai sensi dell'art. 49 sexies, comma 1, lettera c) della l.r. 40/2005:
 Prof. Edoardo **Mannucci**, designato dall'Università degli studi di Firenze;
 Dr.ssa Laura **Rasero**, designata dall'Università degli studi di Firenze;
 Prof. Angelo **Gemignani**, designato dall'Università degli studi di Pisa;
 Prof.ssa Lara **Conti**, designata dall'Università degli studi di Pisa;
 Prof. Sabino **Scolletta**, designato dall'Università degli studi di Siena;
 Dr. Davide **Lastrucci**, designato dall'Università degli studi di Siena;

3. di rinviare a successivi atti l'integrazione del Comitato tecnico scientifico dell'Organismo toscano per il governo clinico con i membri designati dal Consiglio regionale di cui all'articolo 49 bis, primo comma lett. e) della Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40;

4. Il Comitato, così costituito, ha durata coincidente con la legislatura regionale, ai sensi dell'articolo 49 bis della legge regionale n. 40/2005.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della stessa legge.

Il Direttore generale
 PAOLO PANTULIANO

Il Presidente
 EUGENIO GIANI



REGIONE TOSCANA

Decreto del presidente della Giunta Regionale	N° 191 del 06 agosto 2026

Oggetto:

Accordo di Programma per la realizzazione, nell'ambito dell'azione 5.1.1 e della sub-azione 2.1.1.2 del PR FESR 2021-27, delle operazioni della Strategia territoriale in aree urbane "Vivere il territorio: un nuovo modo di abitare" dei Comuni di Monteroni d'Arbia, Rapolano Terme e Castellina in Chianti, approvato con DPGR n. 244 del 16 dicembre 2025. Delega a presiedere la seduta del Collegio di Vigilanza convocata per il giorno 1 settembre 2026.

Dipartimento Proponente: DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Struttura Proponente: **DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°0

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'Accordo di Programma per la realizzazione, nell'ambito dell'azione 5.1.1 e della sub-azione 2.1.1.2 del PR FESR 2021-27, delle operazioni della Strategia territoriale in aree urbane "Vivere il territorio: un nuovo modo di abitare" dei Comuni di Monteroni d'Arbia, Rapolano Terme e Castellina in Chianti, approvato con DPGR n. 244 del 16 dicembre 2025;

Visto in particolare l'articolo 11 di tale Accordo che istituisce un Collegio di Vigilanza sull'attuazione dell'Accordo stesso, prevedendo che sia composto, fra gli altri, dal Presidente della Giunta regionale, che lo presiede;

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), ed in particolare l'articolo 34-octies, commi 3- 4, in base al quale il Collegio di Vigilanza degli Accordi di programma è presieduto dal Presidente della Giunta regionale, il quale può delegare l'esercizio delle proprie funzioni a un assessore e, in caso di impedimento di quest'ultimo, al dirigente regionale competente per materia;

Preso atto che è stata convocata una seduta del Collegio di Vigilanza previsto dal sopracitato Accordo di programma per il giorno 1 settembre 2026 e considerato che in tale data il Presidente della Giunta regionale sarà impossibilitato a partecipare a causa di altri impegni istituzionali;

Visto il proprio precedente decreto n. 219 del 20 novembre 2025, con il quale sono stati nominati la Vicepresidente e gli altri componenti della Giunta regionale, con l'assegnazione dei rispettivi incarichi;

Visti i propri precedenti decreti n. 223 del 25 novembre 2025, n. 239 del 9 dicembre 2025 e n. 259 del 31 dicembre 2025, con i quali è stato ridefinito il quadro completo delle competenze assegnate al Presidente e ai componenti della Giunta regionale;

Ritenuto, quindi, opportuno delegare l'Assessore regionale alle infrastrutture, al trasporto pubblico, all'urbanistica e al governo del territorio, Filippo Boni, a presiedere la seduta del Collegio di Vigilanza previsto dall'accordo suddetto, convocata per il giorno 1 settembre 2026;

DECRETA

L'Assessore regionale alle infrastrutture, al trasporto pubblico, all'urbanistica e al governo del territorio, Filippo Boni, è delegato a presiedere la seduta del Collegio di Vigilanza previsto dall'Accordo di Programma per la realizzazione, nell'ambito dell'azione 5.1.1 e della sub-azione 2.1.1.2 del PR FESR 2021-27, delle operazioni della Strategia territoriale in aree urbane "Vivere il territorio: un nuovo modo di abitare" dei Comuni di Monteroni d'Arbia, Rapolano Terme e Castellina in Chianti, approvato con DPGR n. 244 del 16 dicembre 2025, convocata per il giorno 1 settembre 2026.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Direttore Generale
PAOLO PANTULIANO

Il Presidente
EUGENIO GIANI



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 03/08/2026 (punto N 5)

Delibera N 958 del 03/08/2026

Proponente

EUGENIO GIANI
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Marco FERRETTI

Direttore Roberto SCALACCI

Oggetto:

L.R. 3/94. APPROVAZIONE DEI PIANI DEL CERVO NEI COMPRENSORI A.C.A.T.E.R. OCCIDENTALE, CENTRALE E ORIENTALE DELLA TOSCANA PER L'ANNATA VENATORIA 2026-2027 E INTEGRAZIONI ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 854/2026

Presenti

Eugenio GIANI	Bintou Mia DIOP	Filippo BONI
Cristina MANETTI	Leonardo MARRAS	Monia MONNI
Alessandra NARDINI		

Assenti

David BARONTINI Alberto LENZI

ALLEGATI N°3

ALLEGATI

Denominazione	Pubblicazione	Riferimento
A_	Si	ALLEGATO A
B_	Si	ALLEGATO B
C_	Si	ALLEGATO C

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Allegati n. 3

A_ ALLEGATO A
0925c8876f3b71260953f3afc6f7a325b0560bf17630023dd1835687eb0a4364

B_ ALLEGATO B
901a300d427ae195fc0d94bd28e006f06f51a623de918cde3f27de0fb3ca1085

C_ ALLEGATO C
144e00a340bccfd706a82c35d5b0e74915e40e048a3914f9f6b577f589095df

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

Visto l’articolo 11-quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” che recita:

“Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.”;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in particolare l’art. 7 bis, comma 1 e 28 bis;

Vista la legge regionale Toscana 10 giugno 2002, n. 20 “Calendario venatorio e modifiche alla legge 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed in particolare l’articolo 7, comma 6 che recita:” Nel rispetto delle indicazioni contenute, nel piano faunistico venatorio, la Giunta regionale approva, previo parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), piani di abbattimento in forma selettiva di ungulati distinti per sesso e classi di età ed indicanti il periodo di prelievo nel rispetto della normativa vigente.”;

Visto il Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 36/R del 3 novembre 2022 (Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 – Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”) ed in particolare il Capo IV “Gestione faunistico venatoria del cervo appenninico”, articoli 78-85;

Vista la pubblicazione dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) “Linee guida per la gestione degli ungulati cervidi e bovidi” n. 91/2013;

Visto l’articolo 6 bis, comma 2, lett. i) della l.r. 3/1994, che definisce le finalità della gestione degli ungulati nelle aree vocate e non vocate;

Vista la proposta di Programma annuale operativo, di cui all’art. 82 del sopra richiamato D.P.G.R. 36/R del 3 novembre 2022, per la specie cervo nel comprensorio Acater Occidentale, per la parte relativa alla Regione Toscana, per l’annata venatoria 2026-2027, redatta dalla Commissione tecnica di cui all’art. 81 dello stesso regolamento;

Vista la proposta di Programma annuale operativo, di cui all’art. 82 del sopra richiamato D.P.G.R. 36/R/2022, per la specie cervo nel comprensorio Acater Centrale, per la parte relativa alla Regione Toscana, per l’annata venatoria 2026-2027, redatta dalla Commissione tecnica di cui all’art. 81 dello stesso regolamento;

Vista la proposta di Programma annuale operativo, di cui all’art. 82 del sopra richiamato D.P.G.R. 36/R/2022, per la specie cervo nel comprensorio Acater Orientale, per la parte relativa alla Regione Toscana, per l’annata venatoria 2026-2027, redatta dalla Commissione tecnica di cui all’art. 81 dello stesso regolamento;

Considerato che le suddette proposte di Programma operativo contengono, tra l'altro, le proposte di prelievo annuale 2026-2027 della specie cervo (numero di animali suddivisi per classe di sesso e di età) per ciascun Comprensorio e per ciascuna unità di gestione (Distretti di caccia di selezione e Aziende venatorie);

Considerato che le suddette proposte sono state inviate, alla Regione Emilia Romagna, agli ATC competenti territorialmente e al Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, per l'Acater Orientale, al Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano per l'Acater occidentale, senza ricevere osservazioni;

Rilevato che ai sensi dell'articolo 7, comma 6 della l.r. 20/2002, la Giunta regionale approva, previo parere dell'ISPRA, piani di abbattimento in forma selettiva di ungulati distinti per sesso e classi di età ed indicanti il periodo di prelievo;

Considerato che con nota del 3 luglio 2026 di cui al prot. n. 05868 sono state inviate a ISPRA le citate proposte di programma operativo per i comprensori Acater Orientale, Centrale e Occidentale contenenti i piani di prelievo e i calendari di caccia per la specie cervo in ciascuno dei suddetti comprensori, al fine di acquisire il parere;

Visto il parere di ISPRA di cui al prot. n. 0607617 del 28/07/2026 agli atti del Settore, favorevole ai quantitativi e alla strutturazione dei piani di prelievo proposti e contenente condizioni per i tempi di prelievo;

Considerato che nel suddetto parere l'Istituto condiziona l'aumento dei tempi di prelievo, richiesti dalla Regione Toscana con la sopra citata nota 3 luglio 2026 prot. n. 05868 per le aree "a gestione non conservativa o parzialmente conservativa" alle sole aree a gestione non conservativa, nelle quali si verifichi l'effettiva sussistenza di rischio per incidenti stradali e danni considerevoli alle colture;

Considerato che, come chiaramente indicato nella richiesta di parere, le aree "a gestione non conservativa o parzialmente conservativa" rappresentano in realtà una unica classe di UdG, indicate nei PAO e caratterizzate da estesa diffusione di colture di reddito suscettibili di alto danneggiamento (olivete, vivai, vigneti, ecc.) e che in esse si presentano condizioni di alto rischio per la circolazione stradale, per la presenza di numerose vie di comunicazione con elevato traffico veicolare ed aree urbanizzate;

Considerato quanto in merito indicato dagli articoli 78 e 79 del DPGR 36/R/2022 relativamente alla finalità di conservazione delle popolazioni di cervo ACATER, come pure alla possibilità di estendere i tempi di prelievo nelle aree di maggior rischio di danno, fermo restando il piano annuale complessivo previsto per il comprensorio ACATER, con l'unico scopo di agire in modo da prevenire i danni e gli incidenti stradali delle aree più sensibili a tali problematiche, prelevando in esse con tempi più dilazionati e nei periodi più sensibili per tali danni, una parte dei capi previsti nel comprensorio, mantenendo le finalità conservative della gestione;

Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di mantenere i tempi di prelievo di cui alla proposta inviata ad ISPRA;

Considerate le proposte di prelievo per il Comprensorio Occidentale, contenute nell'allegato A) al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerate le proposte di prelievo per il Comprensorio Centrale, contenute nell'allegato B) al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerate le proposte di prelievo per il Comprensorio Orientale, contenute nell'allegato C) al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Dato atto che nei suddetti allegati ciascuna unità di gestione è caratterizzata dalla vocazionalità prevista nel portale regionale dedicato Toscaccia, rispetto alle due categorie "area vocata" e "area non vocata" ai sensi della suddivisione relativa alla vigente pianificazione regionale;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 632 del 27.06.2016 riguardante le modalità di svolgimento relativa alle giornate di caccia di selezione in ambito settimanale, e ritenendo che il piano di cui al presente atto rappresenti analoghe modalità di attuazione;

Considerato quanto previsto all'art. 21, comma 1 lett. m) dalla L. 157/92 che prevede la possibilità di esercitare la caccia di selezione agli Ungulati anche su terreno coperto da neve;

Considerato che ai sensi di quanto previsto nelle delibere annuali di approvazione del calendario venatorio approvate a partire dall'anno 2016, il tesserino venatorio regionale è sempre disponibile per i cacciatori toscani, durante i periodi di prelievo sulla specie, sia nella forma cartacea sia nella forma digitale con l'utilizzo della App TosCaccia;

Ritenuto pertanto che il tesserino venatorio regionale, cartaceo o digitale, assolve alle necessità previste all'art. 6 bis della l.r. 10 giugno 2002, n. 20;

Ritenuto opportuno, al fine di massimizzare i risultati di prelievo, dare facoltà agli ATC di provvedere alla applicazione del prelievo "a scalare" sui capi previsti nei piani approvati con il presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art. 28 bis, comma 6 della l.r. 3/94;

Ritenuto opportuno delegare il dirigente della competente struttura ad adottare eventuali modifiche al piano di prelievo, necessarie per correggere meri errori materiali relativi alla concreta quantificazione dei capi prelevabili, nel rispetto delle motivazioni tecniche che hanno portato all'approvazione del presente piano;

Vista la l.r. 3/1995 "Norme sull'attività di tassidermia e di imbalsamazione" ed in particolare l'art. 10 inerente l'apposizione dei contrassegni ai trofei dei capi abbattuti;

Ritenuto che il contrassegno, consegnato al cacciatore dal titolare di ciascuna Unità di Gestione per essere apposto al capo abbattuto, riportante le indicazioni per risalire alla data e circostanze del prelievo, possa costituire il contrassegno di cui al predetto art. 10 della l.r. 3/1995 atto alla legittimazione del possesso del trofeo del suddetto capo, se assieme ad esso conservato;

Vista la DGR n. 854 del 20.07.2026 che ha approvato i piani di prelievo del muflone in Regione Toscana per l'annata 2026-2027;

Considerato che, per mero errore materiale non è stato inserito nell'allegato A della predetta delibera il piano di prelievo del muflone della AFV Olli (AFV_SI_32) per un totale di 6 capi (1 maschio adulto, un maschio giovane, due femmine e due agnelli);

Ritenuto di approvare la proposta di piano di prelievo del muflone nella AFV Olli per le classi ed i quantitativi sopra citati;

Vista la DGR n. 853 del 20.07.2026 che ha approvato i piani di prelievo del daino in Regione Toscana per l'annata 2026-2027;

Considerato che è giunta in ritardo per l'approvazione nella suddetta delibera la proposta del piano di prelievo del daino nell'UdG "DCS_MS_02 DISTRETTO 2 - ZRV BAGNONE CORLAGA - ZRV L'OLIVETO DI CAPRIO MS13" per un totale di 24 capi (4 palanconi, 3 balestroni, 3 fusoni, 10 femmine, 4 piccoli);

Ritenuto di approvare la proposta di piano di prelievo del daino nell'UdG "DCS_MS_02 DISTRETTO 2 - ZRV BAGNONE CORLAGA - ZRV L'OLIVETO DI CAPRIO MS13" per le classi ed i quantitativi sopra citati;

Vista la DGR n. 630 del 25.05.2026 che ha approvato i piani di prelievo del capriolo in Regione Toscana per l'annata 2026-2027;

Considerato che è giunta in ritardo per l'approvazione nella suddetta delibera la proposta del piano di prelievo del capriolo nell'UdG "AFV_SI_46 S.ANGELO IN COLLE SI03" per un totale di 7 capi (1 maschio adulto, 1 maschio giovane, 3 femmine e 2 piccoli);

Ritenuto di approvare la proposta di piano di prelievo del capriolo nell'UdG "AFV_SI_46 S.ANGELO IN COLLE SI03" per le classi ed i quantitativi sopra citati;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri al carico del bilancio regionale;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di approvare il piano di prelievo del cervo nelle aree vocate e a gestione parzialmente conservativa per l'anno 2026-2027 del Comprensorio Acater Occidentale di cui all'allegato A), facente parte integrante e sostanziale del presente atto, redatto ai sensi dell' art. 82 del D.P.G.R. 36/R/2022, per i quantitativi e per la struttura del prelievo annuale (classi di sesso e di età) relativamente alle singole unità di gestione del Comprensorio di gestione del cervo Appenninico denominato Acater Occidentale, per la parte relativa alla Regione Toscana;

2. di approvare il piano di prelievo del cervo nelle aree vocate e a gestione parzialmente conservativa per l'anno 2026-2027 del Comprensorio Acater Centrale di cui all'allegato B), facente parte integrante e sostanziale del presente atto, redatto ai sensi dell'art. 82 del D.P.G.R. 36/R/2022, per i quantitativi e per la struttura del prelievo annuale (classi di sesso e di età) relativamente alle singole unità di gestione del Comprensorio di gestione del cervo Appenninico denominato Acater Centrale, per la parte relativa alla Regione Toscana;

3. di approvare il piano di prelievo del cervo nelle aree vocate e a gestione parzialmente conservativa per l'anno 2026-2027 del Comprensorio Acater Orientale di cui all'allegato C), facente parte integrante e sostanziale del presente atto, redatto ai sensi dell' art. 82 del D.P.G.R. 36/R/2022, per i quantitativi e per la struttura del prelievo annuale (classi di sesso e di età) relativamente alle singole unità di gestione del Comprensorio di gestione del cervo Appenninico denominato Acater Orientale, per la parte relativa alla Regione Toscana;

4. di disporre che i Piani di prelievo di cui al presente atto abbiano validità sino al 15 marzo 2027;

5. di stabilire che, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, il calendario venatorio delle aree vocate e delle aree non vocate ("a gestione non conservativa o parzialmente conservativa") di cui al presente atto, distinto per classi di sesso e di età, sia il seguente:

AREE Vocate

Classe di sesso e di età	Periodo
maschi adulti (classi III-IV)	dal 1° ottobre 2026 al 15 febbraio 2027
maschi sub-adulti (classe II)	dal 1° ottobre 2026 al 15 marzo 2027
maschi giovani (classe I)	dal 1° ottobre 2026 al 15 marzo 2027
femmine adulte (classi II e sup.), femmine giovani (classe I) e piccoli di entrambi i sessi (classi 0)	dal 1° gennaio 2027 al 15 marzo 2027

AREE A GESTIONE NON CONSERVATIVA/PARZIALMENTE CONSERVATIVA

Classe di sesso e di età	Periodo
maschi adulti (classi III-IV)	dal 15 agosto al 15 settembre 2026 e dal 1° ottobre 2026 al 15 febbraio 2027
maschi sub-adulti (classe II)	dal 15 agosto al 15 settembre 2026 e dal 1° ottobre 2026 al 15 marzo 2027
maschi giovani (classe I)	dal 15 agosto al 15 settembre 2026 e dal 1° ottobre 2026 al 15 marzo 2027
femmine adulte (classi II e sup.), femmine giovani (classe I) e piccoli di entrambi i sessi (classi 0)	dal 15 agosto al 15 settembre 2026 e dal 1° ottobre 2026 al 15 marzo 2027

6. di stabilire che per l'attuazione dei piani di prelievo della specie cervo nei comprensori Acater Occidentale, Acater Centrale e Acater Orientale, di cui al presente atto:

- si applichino le modalità indicate nella delibera n. 632/2016 e che pertanto, la caccia di selezione sia esercitabile, nei periodi sopra indicati, per cinque giorni alla settimana con esclusione del martedì e del venerdì;

- le giornate di caccia, assieme alle altre informazioni circa l'attività di prelievo e i capi abbattuti, debbono essere annotate utilizzando i sistemi di registrazione telefonica/telematica/cartacea in uso presso gli ATC e le Aziende Faunistiche, che sostituiscono a tutti gli effetti la compilazione del tesserino per la caccia di selezione di cui all'art. 6 bis della l.r. 20/2002;

- che nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio, i prelievi e le giornate di caccia debbono essere annotati anche nel tesserino venatorio, cartaceo o digitale, di cui all'articolo 6 della l.r. 20/2002;

- si applichi l'articolo 21, comma 1, lett. m) dalla legge 157/1992 che prevede la possibilità di esercitare la caccia di selezione agli ungulati anche su terreno coperto da neve;

- gli ATC possono disporre la modalità di assegnazione "a scalare" dei capi previsti nei Piani per i Distretti di propria competenza, nei modi indicati all'art. 28 bis, comma 6 della l.r. 3/1994;

- che, considerata la mobilità della specie e fermi restando i quantitativi approvati per gli istituti faunistici privati, i capi complessivi previsti nei piani di prelievo per ciascun sub-Comprensorio provinciale, possano essere distribuiti dagli ATC competenti:

- a) tra i distretti vocati nei limiti massimi previsti dal piano di prelievo per ciascuna classe di sesso e di età del sub-Comprensorio;

- b) dalle aree vocate a quelle non vocate, secondo le necessità connesse alla realizzazione degli obiettivi prioritari di salvaguardia delle coltivazioni agro-forestali e di prevenzione dei sinistri stradali, nei limiti massimi previsti dal piano di prelievo per ciascuna classe di sesso e di età del sub-Comprensorio;

- che siano comunque poste in essere da parte degli ATC e dei titolari di UdG forme di gestione del prelievo che tendano a concentrarlo soprattutto nelle aree più interessate dai danni alle coltivazioni;

- che i prelievi effettuati dentro le aree non vocate concorrano comunque alla realizzazione del

piano di prelievo assegnato per ciascuna Comprensorio;

7. di disporre altresì che i titolari di ciascuna UdG inseriscano mensilmente nel Portale regionale TosCaccia gli esiti dei prelievi effettuati;

8. di stabilire che il contrassegno di abbattimento di ciascun capo, qualora conservato assieme al trofeo del medesimo, costituisce il requisito per la legittima conservazione del trofeo;

9. di approvare, per quanto espresso in premessa, il piano di prelievo del muflone della AFV OLLI (AFV_SI_37) per un totale di 6 capi (1 maschio adulto, 1 maschio giovane, 2 femmine e 2 agnelli), rimandando relativamente ai tempi e modi di realizzazione a quanto stabilito dalla DGR n. 854/2026;

10. di approvare, per quanto espresso in premessa, il piano di prelievo del daino nell'UdG "DCS_MS_02 DISTRETTO 2 - ZRV BAGNONE CORLAGA - ZRV L'OLIVETO DI CAPRIO MS13" per un totale di 24 capi (4 palanconi, 3 balestroni, 3 fusoni, 10 femmine, 4 piccoli);

11. di approvare, per quanto espresso in premessa, il piano di prelievo del capriolo nell'UdG "AFV_SI_46 S.ANGELO IN COLLE SI03" per un totale di 7 capi (1 maschio adulto, 1 maschio giovane, 3 femmine e 2 piccoli);

12. di delegare il dirigente della competente struttura ad adottare modifiche ai piani di prelievo necessarie alla correzione di eventuali errori materiali relativi alla concreta quantificazione dei capi prelevabili, nel rispetto delle motivazioni tecniche che hanno portato all'approvazione del presente atto.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile
MARCO FERRETTI

Il Direttore
ROBERTO SCALACCI

plans_20260731193453

Codice	Nome	Nome ATC	Acater	Tipa	Specie	Area vocazione vocale	AUS	Piano - M ADULTO M	Piano - M SUBADULTO S	Piano - M FUSIONE	Piano - F FEMMINE	Piano - PICOLO (MHT)	Piano - N totale capi in gestione
DOS LU 01 DISTRETTO 01		LU12	ACATER COMPRESORIO OCCIDENTALE	DISTRETTO	CERVU	AREA VOCATA	9331	1	2	1	7	5	15
DOS LU 02 DISTRETTO 02		LU12	ACATER COMPRESORIO OCCIDENTALE	DISTRETTO	CERVU	AREA VOCATA	7232	1	1	1	7	5	15
DOS LU 03 DISTRETTO 03 - ZAV AI VENTI		LU12	ACATER COMPRESORIO OCCIDENTALE	DISTRETTO	CERVU	AREA VOCATA	5652	1	1	1	8	5	15
DOS LU 04 DISTRETTO 04		LU12	ACATER COMPRESORIO OCCIDENTALE	DISTRETTO	CERVU	AREA VOCATA	7050	1	1	1	5	4	12
DOS LU 05 DISTRETTO 05		LU12	ACATER COMPRESORIO OCCIDENTALE	DISTRETTO	CERVU	AREA VOCATA	11979	1	1	1	3	2	7
DOS LU 06 DISTRETTO 06 - ZAV UELLI - ZAV FUBBANO		LU12	ACATER COMPRESORIO OCCIDENTALE	DISTRETTO	CERVU	AREA VOCATA	12946	1	1	1	2	2	7
DOS LU 07 DISTRETTO 07		LU12	ACATER COMPRESORIO OCCIDENTALE	DISTRETTO	CERVU	AREA VOCATA	9393	1	1	1	1	2	5
MFV LU 01 MONTE PRINESE		LU12	ACATER COMPRESORIO OCCIDENTALE - DGLU11	AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA	CERVU	AREA VOCATA	3954.85	1	0	0	1	1	3

Página 1

Página 3



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 03/08/2026 (punto N 6)

Delibera N 959 del 03/08/2026

Proponente

EUGENIO GIANI
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Marco FERRETTI

Direttore Roberto SCALACCI

Oggetto:

Stagione venatoria 2026-2027. Apertura anticipata del prelievo delle specie storno, piccione e tortora dal collare.

Presenti

Eugenio GIANI	Bintou Mia DIOP	Filippo BONI
Cristina MANETTI	Leonardo MARRAS	Monia MONNI
Alessandra NARDINI		

Assenti

David BARONTINI	Alberto LENZI

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);

Visto il Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 36/R del 3 novembre 2022 (Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 – Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);

Vista la legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 relativa al calendario venatorio regionale e in particolare l’articolo 8, comma 1, della l.r. 20/2002 che stabilisce che la Giunta regionale può consentire, nel primo giorno utile di settembre e nella domenica successiva l’apertura anticipata della caccia, esclusivamente da appostamento, ad alcune specie ornitiche e che nella stessa delibera sono individuati gli orari di caccia, le modalità e i territori ove questa può essere svolta, nel rispetto dell’arco temporale di cui all’articolo 18, comma 2 della l. 157/1992;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 679 dell’8 giugno 2026 relativa all’approvazione del Calendario venatorio regionale 2026-2027;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 677 del 08 giugno 2026 “L. 157/92 art. 19 bis e L.R. 3/94 art. 37 quater autorizzazione caccia in deroga della specie piccione (*Columba livia* forma domestica) su tutto il territorio regionale” che prevede la possibilità di effettuare il prelievo in deroga nelle giornate di apertura anticipata della caccia alla specie piccione;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 678 del 08 giugno 2026 “L. 157/92 art. 19 bis e L.R. 3/94 art. 37 quater autorizzazione caccia in deroga della specie Tortora dal collare (*Streptotelia decaocto*) su tutto il territorio regionale” che prevede la possibilità di effettuare il prelievo in deroga nelle giornate di apertura anticipata della caccia alla specie tortora dal collare;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 751 del 22 giugno 2026 “L.157/92 art.19 bis e L.R. 3/94 art.37 quater – Autorizzazione caccia in deroga della specie Sturno (*Sturnus vulgaris*) su tutto il territorio regionale”, che prevede la possibilità di effettuare il prelievo nelle giornate di apertura anticipata della caccia alla specie sturno;

Visto il parere di ISPRA prot. n. 20296 del 15 aprile 2026 relativo alla d.g.r. n. 751/2026 favorevole alla apertura anticipata della specie sturno agli atti del settore competente;

Vista la prescrizione contenuta nel parere di ISPRA relativa ai tempi per il prelievo delle specie piccione e tortora dal collare (di cui al prot. n. 332855 del 29 aprile 2026 come integrato con parere prot. n. 33956 del 17 giugno 2026) agli atti del settore competente;

Ritenuto necessario confermare il prelievo venatorio nei giorni di apertura anticipata della caccia alla specie tortora dal collare orientale, in quanto, ad inizio settembre, sono presenti colture agrarie danneggiabili dalla specie (come ad esempio le oleoproteaginose in fase di maturazione) ed in quanto il personale abilitato al prelievo venatorio ha una formazione adeguata per distinguere la specie tortora dal collare orientale dalla specie tortora selvatica;

Ritenuto necessario confermare il prelievo venatorio nei giorni di apertura anticipata della caccia alla specie piccione, in quanto, ad inizio settembre, sono presenti colture agrarie danneggiabili dalla specie

(come ad esempio le oleoproteaginose in fase di maturazione) ed in quanto il personale abilitato al prelievo venatorio ha una formazione adeguata per distinguere la specie piccione dalla specie tortora selvatica;

Ritenuto opportuno, considerate le caratteristiche delle specie storno, piccione, tortora dal collare consentire in apertura anticipata nei giorni mercoledì 2 settembre e domenica 6 settembre 2026:

- 1) il prelievo in deroga della specie piccione alle condizioni e con le modalità di cui alla sopra citata d.g.r. n. 677/2026;
- 2) il prelievo in deroga della specie tortora dal collare alle condizioni e con le modalità di cui alla sopra citata d.g.r. n. 678/2026;
- 3) il prelievo in deroga della specie storno alle condizioni e con le modalità di cui alla sopra citata d.g.r. n. 751/2026;

Rilevato che a partire dalla stagione venatoria 2017-2018 è stata attivata la nuova App (applicazione per smartphone) Toscaccia, il tesserino venatorio digitale che si affianca e può sostituire quello cartaceo;

Considerato che per quanto previsto dalle sopra citate deliberazioni il prelievo venatorio in deroga delle specie storno, piccione, tortora dal collare può essere svolto esclusivamente da cacciatori che utilizzano la App Toscaccia;

Considerato che è consentito prelevare per un singolo cacciatore, rispettando le modalità previste nelle suddette deliberazioni, nelle stesse giornate e negli stessi luoghi sia il piccione, sia la tortora dal collare che lo storno;

Considerato che i cacciatori con residenza anagrafica fuori Regione sono in possesso del solo tesserino cartaceo rilasciato dalla propria regione di residenza anagrafica e pertanto agli stessi non può essere consentito di esercitare il prelievo alle specie piccione, tortora dal collare e storno nella giornata di apertura anticipata;

Richiamata la delibera della Giunta regionale del 16 giugno 2008, n. 454 "D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e tutela del Territorio e del Mare – Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) - Attuazione", ed in particolare l'allegato "A" che vieta in tutte le ZPS l'effettuazione della apertura anticipata dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1) di consentire il prelievo in deroga della specie piccione (*Columba livia* forma domestica) il giorno mercoledì 2 settembre ed il giorno domenica 6 settembre 2026 alle condizioni e con le modalità di cui alla sopra citata d.g.r. n. 677/2026;

2) di consentire il prelievo in deroga della specie tortora dal collare (*Streptotelia decaocto*) il giorno mercoledì 2 settembre ed il giorno domenica 6 settembre 2026 alle condizioni e con le modalità di cui alla sopra citata d.g.r. n. 678/2026;

3) di consentire il prelievo in deroga della specie storno (*Sturnus vulgaris*) il giorno mercoledì 2 settembre ed il giorno domenica 6 settembre 2026 alle condizioni e con le modalità di cui alla sopra citata d.g.r. n. 751/2026;

4) di precisare, in particolare, che nelle suddette giornate di apertura anticipata:

a) il carniere massimo giornaliero per la specie storno è di venti capi per cacciatore nel rispetto del

limite stagionale di prelievo di 20.000 capi a livello regionale;

b) il carniere massimo giornaliero per la specie piccione è di venti capi per cacciatore nel rispetto del limite stagionale di prelievo di 20.000 capi a livello regionale;

c) il carniere massimo giornaliero per la specie tortora dal collare è di dieci capi per cacciatore nel rispetto del limite stagionale di prelievo di 10.000 capi a livello regionale;

d) i capi di storno (*Sturnus vulgaris*) prelevati devono essere segnati subito dopo il recupero nell'apposita sezione dedicata ai prelievi in deroga del tesserino venatorio regionale digitale;

e) i capi di piccione (*Columba livia* forma domestica) prelevati devono essere segnati subito dopo il recupero nell'apposita sezione dedicata ai prelievi in deroga del tesserino venatorio regionale digitale;

f) i capi di tortora dal collare (*Streptotelia decaocto*) prelevati devono essere segnati subito dopo il recupero nell'apposita sezione dedicata ai prelievi in deroga del tesserino venatorio regionale digitale;

g) il prelievo in deroga delle specie sopra richiamate è consentito dalle ore 6:00 alle ore 19:00 (ora legale);

h) il prelievo in deroga delle specie sopra richiamate non è consentito all'interno delle Zone di protezione speciale (ZPS) e nelle ulteriori aree specificatamente indicate nel calendario venatorio 2026-2027 di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 679 dell'8 giugno 2026;

i) relativamente al territorio a caccia programmata il prelievo in deroga delle specie sopra richiamate è consentito nel solo ATC di residenza venatoria;

5) di stabilire che per il prelievo in deroga delle specie piccione (*Columba livia* forma domestica) e tortora dal collare (*Streptotelia decaocto*) è obbligatorio l'utilizzo tesserino venatorio regionale digitale (APP Toscaccia);

6) di stabilire che per il prelievo in deroga delle specie storno (*Sturnus vulgaris*) è obbligatorio l'utilizzo tesserino venatorio regionale digitale (APP Toscaccia);

7) di stabilire che il prelievo in deroga delle specie storno, piccione e tortora dal collare è consentito ai soli cacciatori residenti anagraficamente in Regione Toscana.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.

Il Segretario della Giunta

Il Dirigente Responsabile
Marco Ferretti

Il Direttore
Roberto Scalacci



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 03/08/2026 (punto N 7)

Delibera N 960 del 03/08/2026

Proponente

EUGENIO GIANI
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Marco FERRETTI

Direttore Roberto SCALACCI

Oggetto:

Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale n. 190 del 24 febbraio 2025 "Disciplina degli esami di abilitazione e dei corsi in materia faunistico venatoria previsti dalla normativa regionale

Presenti

Eugenio GIANI	Bintou Mia DIOP	Filippo BONI
Cristina MANETTI	Leonardo MARRAS	Monia MONNI
Alessandra NARDINI		

Assenti

David BARONTINI	Alberto LENZI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	ALLEGATO A

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Allegati n. 1

A

ALLEGATO A

00eefc5fb1af0b1e6682b05539ed5320859527915040f4f5a3b39d136397fd0c

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);

Visto in particolare l’articolo 29 della suddetta legge che al comma 2 prevede che con deliberazione della Giunta regionale sono definite la composizione, l’articolazione territoriale e le regole di funzionamento delle commissioni di esame per l’abilitazione all’esercizio venatorio e al comma 6 stabilisce che il regolamento indica i contenuti e le modalità di svolgimento dell’esame per l’abilitazione all’esercizio venatorio e degli altri esami di abilitazione previsti dalla legge;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 novembre 2022 n. 36/R di attuazione della sopra citata legge ed in particolare l’articolo 94, comma 1;

Vista la deliberazione n. 190 del 24 febbraio 2025 “DPGR 36/R/2022. Modifica alla DGR 83/2023 relativa alla disciplina degli esami di abilitazione e dei corsi in materia faunistico-venatoria previsti dalla normativa regionale” ed in particolare l’allegato A, Sezione IV, articolo 11 bis “Corsi per operatori grandi carnivori (art. 94 del d.p.g.r. 36/R/2022)”;

Vista la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1237 del 17 giugno 2025 che modifica la direttiva 92/43/CEE Habitat del Consiglio per quanto riguarda lo status di protezione del lupo (*Canis lupus*), con la quale è stata adottata la modifica degli allegati IV e V della Direttiva 92/43/CEE, spostando la specie lupo (*Canis lupus*) dall’elenco delle “Specie che richiedono una protezione rigorosa” (Allegato IV) all’elenco delle “Specie animali e vegetali di interesse comunitario il cui prelievo nella natura ed il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione” (Allegato V), allineando la Direttiva habitat alla Convenzione di Berna già modificata in data 3 dicembre 2024;

Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 6 novembre 2025 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2026, con il quale sono stati modificati gli allegati D ed E del d.p.r. 357/1997 (normativa che recepisce le indicazioni della Direttiva Habitat nel territorio italiano), recependo la modifica degli allegati IV e V operata dalla sopra richiamata Direttiva 1237/2025;

Vista la legge 17 marzo 2026 n. 36 “Legge di Delegazione europea 2025” in cui all’articolo 7, comma 2 prevede di “apportare alla normativa vigente e, in particolare, al regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, nonché alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2025/1237”;

Vista la legge 12 settembre 2025 n. 131 (Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane) che riguardo alla specie lupo, all’articolo 13, comma 2, 3° capoverso, riporta: “All’interno di un quadro di conservazione nazionale ai sensi della direttiva 92/43/CEE, con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è definito annualmente, su base regionale o delle province autonome, il tasso massimo di prelievi tale da non pregiudicare il

mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente della specie *Canis lupus* al quale fare riferimento ai fini delle autorizzazioni di cui agli articoli 14 e 16 della direttiva 92/43/CEE. Il decreto di cui al periodo precedente è emanato entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 31 marzo di ciascun anno.”;

Visto il “Programma dei corsi per l’abilitazione di operatori per il monitoraggio e coadiutori per la gestione del lupo” redatto da ISPRA e trasmesso con nota prot. n. 0816805 del 17 ottobre 2025;

Dato atto che il decreto di cui all’articolo 13 della legge sopra citata non è stato ancora emanato;

Ritenuto necessario, tuttavia, alla luce dell’evoluzione della normativa europea e nazionale sopra citata, aggiornare la disciplina dei corsi per operatore grandi carnivori prevista dall’articolo 11 bis dell’allegato A alla d.g.r. n. 190/2025 sopra citata, nel rispetto del “Programma dei corsi per l’abilitazione di operatori per il monitoraggio e coadiutori per la gestione del lupo”;

Considerato inoltre necessario, alla luce dell’esperienza maturata negli anni durante lo svolgimento degli esami di abilitazione venatoria e selezione, prevedere, agli articoli 5, 9 e 10 dell’allegato A della d.g.r. n. 190/2025 che nel caso di assenza giustificata alla prova scritta od orale, il candidato possa richiedere successivamente di poter svolgere la/le prova/e, anche in altra sede territoriale, in funzione della programmazione annuale delle prove pubblicate sul sito web della Regione Toscana e che tali richieste di rinvio sono valide fino al 31 dicembre di ciascun anno;

Ritenuto quindi necessario modificare la deliberazione di Giunta regionale n. 190 del 24 febbraio 2025 “Disciplina degli esami di abilitazione e dei corsi in materia faunistico venatoria previsti dalla normativa regionale”, sostituendo l’allegato A con l’allegato A alla presente deliberazione contenente le modifiche agli articoli sopra citati;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di modificare la deliberazione di Giunta regionale n. 190 del 24 febbraio 2025 “Disciplina degli esami di abilitazione e dei corsi in materia faunistico venatoria previsti dalla normativa regionale”, sostituendo l’allegato A con l’allegato A alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le modifiche agli articoli 5, 9, 10 e 11 bis.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile
MARCO FERRETTI

Il Direttore
ROBERTO SCALACCI

ALLEGATO A

Disciplina degli esami di abilitazione e dei corsi in materia faunistico venatoria previsti dalla normativa regionale

Sezione I

Composizione, articolazione territoriale e funzionamento delle commissioni d'esame per il conseguimento della abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo 29, comma 1 e 2 e delle abilitazioni per la caccia agli ungulati di cui all'articolo 28 quater della l.r. 3/1994

Art. 1

Composizione, articolazione territoriale e funzionamento delle commissioni d'esame per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 29, comma 2, all'articolo 28 quater, comma 3 della l.r. 3/1994

1. Per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio venatorio di cui all'articolo 29, comma 2 e per le abilitazioni alla caccia agli ungulati di cui all'articolo 28 quater, comma 3 della l.r. 3/1994 è istituita una commissione d'esame per ciascuno delle seguenti tre aree territoriali: Firenze-Prato-Pistoia, Massa Carrara-Lucca-Pisa-Livorno, Siena-Arezzo-Grosseto.
2. Ogni commissione è composta da sette membri effettivi e sette supplenti scelti tra il personale regionale esperto nelle materie oggetto degli esami ed è presieduta da un dipendente inquadrato nella categoria D. Nella commissione d'esame può essere nominato personale della Polizia Provinciale/Polizia della Città Metropolitana di Firenze in di cui alla l.r. 70/2019 articolo 1, comma 2 lett. d). Le funzioni di segretario sono svolte da un membro della commissione.
3. La commissione è nominata ai sensi dell'articolo 7, comma 1 lettera k bis) della l.r. 1/2009.
4. La commissione è validamente costituita quando alla prova d'esame sono presenti tre membri compreso il presidente, ad esclusione della prova orale per l'abilitazione all'esercizio venatorio durante la quale devono essere presenti almeno cinque membri compreso il presidente.
5. La commissione è convocata dal presidente mediante e-mail.
6. La Regione organizza una sessione d'esame almeno una volta l'anno sia per abilitazione all'esercizio venatorio che per la caccia agli ungulati. La Regione per l'abilitazione all'esercizio venatorio assicura l'inizio di almeno una sessione di esame entro il 30 aprile di ogni anno come previsto dall'articolo 89 comma 5 del d.p.g.r. 36/R/2022.

Sezione II

Esami di abilitazione all'esercizio venatorio di cui agli articoli 86, 87, 88, 89 e 92 del d.p.g.r. 36/R/2022

Art. 2

Presentazione delle domande per gli esami di abilitazione all'esercizio venatorio (articolo 86 d.p.g.r. 36/R/2022)

1. La domanda di partecipazione agli esami di abilitazione all'esercizio venatorio è indirizzata alla competente struttura della Giunta regionale utilizzando il modulo scaricabile dal sito web della Regione

toscana, compilato in ogni sua parte, ove si indica la sede territoriale regionale in cui sostenere l'esame che di norma dovrebbe coincidere con quella di residenza anagrafica/domicilio. Alla domanda deve essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità.

2. Possono essere ammessi all'esame i cittadini che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data di presentazione della domanda e che siano residenti anagraficamente o domiciliati in Toscana.

3. Per partecipare all'esame di abilitazione all'esercizio venatorio il candidato, al momento della convocazione alla prova scritta, deve presentare alla Commissione fotocopia del certificato medico di idoneità (certificato anamnestico) in corso di validità.

4. La domanda è recapitata per posta raccomandata A.R. o per posta certificata (PEC) oppure presentata a mano presso la sede territoriale di riferimento. In caso di invio con modalità digitale l'originale della domanda dovrà essere presentato alla prova scritta, insieme alla marca da bollo necessaria. In caso di invio mediante posta raccomandata deve essere specificato sulla busta: "contiene istanza di ammissione all'esame per le abilitazioni venatorie", negli altri casi di invio l'oggetto deve sempre riportare: "contiene istanza di ammissione all'esame per le abilitazioni venatorie".

5. Sono accettate tutte le domande pervenute entro la data stabilita per ciascuna sessione sul sito web regionale. Le domande pervenute successivamente a tale data sono considerate valide per la sessione successiva.

6. Non è considerata accoglibile la domanda presentata su modulistica diversa da quella approvata dalla competente struttura della Giunta regionale e presente sul sito web della Regione.

Art. 3

Comunicazione della data e della sede degli esami (articolo 88 del d.p.g.r. 36/R/2022)

1. Le date, gli orari e i luoghi di esame sono comunicate esclusivamente mediante pubblicazione sul sito web della Regione, almeno quindici giorni prima della data dell'esame. Nella stessa giornata, a seconda delle domande pervenute, possono essere fissati più turni di esame (mattina e pomeriggio).

2. Il richiedente non può cambiare l'orario e il giorno a cui è stato convocato se non per validi motivi e previo accordo con la commissione.

3. In caso di ritardo del candidato è a insindacabile giudizio della commissione ammetterlo in un turno successivo da quello per il quale è stato convocato.

Art. 4

Materie di esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio (articolo 87 comma 1 del d.p.g.r. 36/R/2022)

1. Le materie d'esame per l'abilitazione venatoria ai sensi dell'articolo 87, comma 1 del d.p.g.r. 36/R/2022 sono le seguenti:

- a) legislazione venatoria;
- b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili su schede iconografiche approvate dalla competente struttura della Giunta regionale;
- c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
- d) tutela della natura e principi di salvaguardia delle coltivazioni agricole;
- e) norme di pronto soccorso e comportamento di sicurezza nell'esercizio venatorio;
- f) norme per la caccia al cinghiale in braccata.

Art. 5

Modalità di svolgimento degli esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio (articolo 89 e 92 del d.p.g.r. 36/R/2022)

1. L'esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio si articola in una prova scritta a quiz a risposta multipla e in una prova orale con prova pratica sulle materie di cui all'articolo 4, comma 1 lettere b) e c). Le domande della prova scritta sono venticinque e per ogni domanda sono previste tre risposte possibili, di cui due errate e una corretta. La domanda priva di risposta è considerata errore. Sono ammessi al massimo cinque errori; con sei o più errori su venticinque domande il candidato non risulta abilitato. Per lo svolgimento della prova scritta sono previsti trenta minuti. E' ammessa la correzione della risposta data erroneamente scrivendo NO accanto alla risposta errata e segnando poi la risposta ritenuta esatta.
2. I quiz sono scelti dalla commissione d'esame estraendoli a sorte tra quelli approvati con decreto della competente struttura della Giunta regionale.
3. Il superamento della sola prova scritta e l'esito negativo della prima prova orale consente al candidato di sostenere solo una seconda prova orale, senza ripresentare la domanda.
4. Le prove di esame scritte ed orali/pratiche vengono svolte nella sede dove viene presentata la domanda. La commissione su richiesta del candidato può valutare l'opportunità di consentire lo svolgimento delle prove in altra sede.
5. I candidati che non si presentano alla prova scritta degli esami di abilitazione devono ripresentare una nuova domanda, salvo che l'assenza sia stata debitamente giustificata prima del giorno della convocazione.
6. Ai candidati convocati all'esame orale è concesso di rinviare la prova ad una sessione successiva una sola volta, comunicando preventivamente la propria impossibilità di partecipare alla sessione di esame programmata. In mancanza della suddetta comunicazione l'assenza del candidato è considerata come prova non superata.
7. La seconda prova orale può essere sostenuta non prima di quindici giorni dalla prima prova orale non superata.
8. In caso di esito negativo (prova scritta e seconda prova orale) dell'esame il candidato può ripresentare domanda non prima di trenta giorni dalla data dell'ultima prova sostenuta.
9. Gli esiti degli esami sono resi noti entro quindici giorni successivi alla prova per mezzo di affissione presso le sedi territoriali regionali dove si sono svolte le prove o tramite pubblicazione sul sito web della Regione toscana del solo elenco dei candidati idonei. L'attestato di abilitazione è ritirato dai soggetti abilitati presso la sede di svolgimento dell'esame non prima di trenta giorni dal giorno dell'esame stesso. Il ritiro dell'attestato può essere oggetto di delega.
10. Nel caso di assenza giustificata alla prova scritta od orale, spetta al candidato richiedere successivamente di poter svolgere la/le prova/e, anche in altra sede territoriale, in funzione della programmazione annuale delle prove pubblicate sul sito web della Regione toscana. Le richieste di rinvio sono valide fino al 31 dicembre di ciascun anno.

Sezione III

Esami di abilitazione alla caccia agli ungulati (articoli 86, 87, 88, 90, 91 e 92 del d.p.g.r. 36/R/2022)

Art. 6

Presentazione delle domande per gli esami di prelievo selettivo degli ungulati (articolo 86 del d.p.g.r. 36/R/2022)

1. La domanda di partecipazione agli esami di abilitazione al prelievo selettivo degli ungulati è indirizzata alla competente struttura della Giunta regionale in modalità telematica tramite il portale RT Caccia, ove si indica la sede territoriale regionale in cui sostenere l'esame che di norma dovrebbe coincidere con quella di residenza anagrafica/residenza venatoria. L'attestazione del superamento della

prova pratica di tiro non è richiesta se il cacciatore è già iscritto all'albo regionale toscano dei cacciatori di selezione nel portale RT Caccia per altre specie.

2. Possono essere ammessi all'esame i cittadini che abbiano il possesso della licenza di porto di fucile per uso di caccia, residenti anagraficamente in Toscana, oppure che abbiano la residenza venatoria in un ATC toscano da almeno un anno.

3. La prova pratica di tiro consiste nello svolgimento di una prova di maneggio dell'arma e di tiro effettuata presso una sede del Tiro a Segno Nazionale alla presenza di un Istruttore di Tiro che rilascia specifica certificazione. La prova di tiro, effettuata utilizzando una carabina munita di ottica dei calibri consentiti per il prelievo selettivo, è superata se almeno quattro colpi su cinque sparati da una distanza di cento metri risultano entro un cerchio di quindici centimetri di diametro preso come bersaglio di riferimento. Il colpo tangente alla riga, che indica il cerchio di quindici centimetri di diametro, è comunque considerato valido.

4. Sono accettate tutte le domande pervenute entro la data stabilita per ciascuna sessione sul sito web regionale. Le domande pervenute successivamente a tale data sono considerate valide per la sessione successiva.

5. Non è considerata accoglibile la domanda presentata in maniera difforme da quanto previsto al comma 1 del presente articolo.

Art. 7

Comunicazione della data e della sede degli esami (articolo 88 del d.p.g.r. 36/R/2022)

1. Le date, gli orari e i luoghi di esame sono comunicate esclusivamente mediante pubblicazione sul sito web della Regione, almeno quindici giorni prima della data dell'esame. Nella stessa giornata, a seconda delle domande pervenute, possono essere fissati più turni di esame (mattina e pomeriggio).

2. Il richiedente non può cambiare l'orario e il giorno a cui è stato convocato se non per validi motivi e previo accordo con la commissione.

3. In caso di ritardo del candidato è a insindacabile giudizio della commissione ammetterlo in un turno successivo da quello per il quale è stato convocato.

Art. 8

Materie di esame per l'abilitazione all'esercizio della caccia di selezione agli ungulati (articolo 87 comma 2 del d.p.g.r. 36/R/2022)

1. Le materie d'esame per l'esercizio della caccia di selezione agli ungulati sono le seguenti:

- a) caratteristiche delle specie ungulate;
- b) concetti di ecologia applicata;
- c) principi e metodi generali per la stima quantitativa delle popolazioni sulla base delle specifiche linee guida regionali;
- d) riqualificazione ambientale e faunistica;
- e) ecologia;
- f) criteri per il riconoscimento in natura (sesso e classi di età) sulla base delle specifiche linee guida regionali;
- g) monitoraggio;
- h) pianificazione del prelievo;
- i) ispezione dei capi abbattuti;
- l) tecniche di prelievo e balistica;
- m) recupero dei capi feriti con i cani da traccia;
- n) trattamento dei capi abbattuti;
- o) normativa di riferimento.

2. Gli argomenti di cui alle lettere g), h) e l) del comma 1, debbono contenere riferimenti alle tecniche di stima delle popolazioni sulla base delle specifiche linee guida regionali, alle procedure per il controllo faunistico e alla sicurezza delle attività di prelievo con arma lunga da sparo.

Art. 9

Modalità di svolgimento degli esami per l'abilitazione al prelievo selettivo dei cervidi e bovidi
(articolo 90 e 92 del d.p.g.r. 36/R/2022)

1. In conformità con linee guida dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), l'esame per l'abilitazione al prelievo selettivo dei cervidi e bovidi si articola in una prova scritta e una prova orale nelle materie di cui all'articolo 8. La prova scritta è a quiz a risposta multipla.
2. Durante la prova orale per ciascuna specie, deve essere dimostrata la capacità del candidato di riconoscere specie, sesso e classe di età delle specie per cui è stata superata la prova scritta.
3. La prova scritta dell'esame per l'abilitazione al prelievo selettivo del capriolo, consiste in venti quiz di carattere generale e cinque per la specie capriolo. Per ogni domanda sono previste tre risposte possibili, di cui due errate e una corretta. La domanda priva di risposta è considerata errore. E' ammessa la correzione della risposta data erroneamente scrivendo NO accanto alla risposta errata e segnando poi la risposta ritenuta esatta. Sono ammessi un massimo di cinque errori; con sei o più errori la prova non è superata. Per lo svolgimento della prova scritta sono concessi trenta minuti.
4. Il superamento dell'esame di abilitazione alla specie capriolo è obbligatorio per conseguire l'abilitazione al daino al muflone e al cervo.
5. Per i cacciatori già abilitati al prelievo selettivo del capriolo, l'abilitazione per daino o muflone è conseguita con il superamento di un esame semplificato comprendente una prova scritta che consiste in cinque domande per specie con massimo un errore e della prova orale per ciascuna specie. Per lo svolgimento della prova scritta sono previsti quindici minuti.
6. La prova scritta per l'abilitazione al prelievo selettivo del cervo, fermo restando l'obbligo del possesso di abilitazione al capriolo, consiste in un quiz a risposta multipla su venticinque domande specifiche per la specie. Per ogni domanda sono previste tre risposte possibili, di cui due errate e una corretta. La domanda priva di risposta è considerata errore. Sono ammessi un massimo di cinque errori; con sei errori o più errori il candidato non è abilitato. Nel corso della prova scritta è ammessa la correzione della risposta data erroneamente scrivendo NO accanto alla risposta errata e segnando poi la risposta ritenuta esatta. Per lo svolgimento della prova scritta sono concessi trenta minuti.
7. Il superamento della sola prova scritta e l'esito negativo della prima prova orale consente al candidato di sostenere solo una seconda prova orale, senza ripresentare la domanda.
8. Le prove di esame vengono svolte nella sede dove viene presentata la domanda. La commissione su richiesta del candidato può valutare l'opportunità di consentire lo svolgimento delle prove in altra sede.
9. I candidati che non si presentano alla prova scritta degli esami devono ripresentare una nuova domanda, salvo che l'assenza sia stata debitamente giustificata prima del giorno della convocazione.
10. Ai candidati convocati all'esame orale è concesso di rinviare la prova ad una sessione successiva una sola volta, comunicando preventivamente la propria impossibilità di partecipare alla sessione di esame programmata. In mancanza della suddetta comunicazione l'assenza del candidato è considerata come prova non superata.
11. La seconda prova orale può essere sostenuta non prima di quindici giorni dalla prima prova orale non superata.
12. In caso di esito negativo (prova scritta e seconda prova orale) dell'esame il candidato può ripresentare domanda non prima di trenta giorni dalla data dell'ultima prova sostenuta.

13. Gli esiti degli esami sono resi noti entro quindici giorni successivi alla prova per mezzo di affissione presso le sedi territoriali regionali dove si sono svolte le prove o tramite pubblicazione sul sito web della Regione toscana e del solo elenco dei candidati risultati idonei.

14. L'attestato di abilitazione è ritirato dai soggetti abilitati presso la sede di svolgimento dell'esame non prima di trenta giorni dal giorno dell'esame stesso. Il ritiro dell'attestato può essere oggetto di delega.

15. Ferma restando la prova di tiro di cui all'articolo 6, comma 3, il cacciatore che vuole svolgere il prelievo selettivo mediante l'arco, deve superare una ulteriore prova di tiro certificata da un istruttore abilitato. La prova di tiro si svolge sul campo ad una distanza non inferiore a metri trenta per il compound e metri venti per l'arco tradizionale. La prova è ritenuta valida con il risultato di quattro frecce su cinque in bersaglio di venti centimetri di diametro.

16. Nel caso di assenza giustificata alla prova scritta od orale, spetta al candidato richiedere successivamente di poter svolgere la/le prova/e, anche in altra sede territoriale, in funzione della programmazione annuale delle prove pubblicate sul sito web della Regione toscana. Le richieste di rinvio sono valide fino al 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 10

Modalità di svolgimento degli esami di abilitazione al prelievo selettivo del cinghiale (articolo 91 e 92 del d.p.g.r. 36/R/2022)

1. Per l'esame di abilitazione al prelievo selettivo del cinghiale la prova scritta verte su dieci quiz nelle materie dell'articolo 5. Per ogni domanda sono previste tre risposte possibili, di cui due errate e una corretta. Sono ammessi al massimo due errori complessivi; con tre o più errori sulle dieci domande il candidato non risulta abilitato. La domanda priva di risposta è considerata errore. E' ammessa la correzione della risposta data erroneamente scrivendo NO accanto alla risposta errata e segnando poi la risposta ritenuta esatta. Per lo svolgimento della prova scritta sono previsti quindici minuti.

2. Salvo quanto previsto ai commi 4 e 5 del presente articolo, per l'accesso all'esame di abilitazione è necessario aver partecipato ad un corso di tre ore con frequenza obbligatoria organizzato dagli ATC o dalle Associazioni venatorie, agricole e ambientali e aver superato la prova di tiro di cui all'articolo 6, comma 3.

3. I corsi di cui al comma 2 sono autorizzati dalla Regione su richiesta dell'ATC o delle Associazioni venatorie, agricole e ambientali, che provvedono a comunicare alla Regione con un preavviso di dieci giorni lavorativi rispetto all'inizio del corso, la sede, le date, gli orari, l'elenco dei partecipanti, i docenti, le modalità di controllo delle presenze dei partecipanti. Alla fine del corso è comunicato alla Regione l'elenco dei partecipanti che possono accedere al successivo esame.

4. Per il rilascio dell'abilitazione ai cacciatori già abilitati al controllo del cinghiale ai sensi dell'articolo 37 l.r. 3/1994 in possesso di apposita abilitazione rilasciata dalle Province/Regione e/o iscritti al registro regionale per la caccia al cinghiale in forma collettiva sono richieste solo una prova scritta e una prova di tiro da svolgersi con le modalità di cui all'articolo 6, comma 3.

5. Per il rilascio dell'abilitazione ai cacciatori già abilitati al prelievo selettivo di cervidi e bovidi è richiesta solo la prova scritta.

6. L'abilitazione acquisita è valida su tutto il territorio regionale, comprendente sia le aree vocate che le aree non vocate alla specie.

7. Le prove di esame vengono svolte nella sede dove viene presentata la domanda. La commissione su richiesta del candidato può valutare l'opportunità di consentire lo svolgimento delle prove in altra sede.

8. I candidati che non si presentano alla prova di esame devono ripresentare una nuova domanda, salvo che l'assenza sia stata debitamente giustificata prima del giorno della convocazione.

9. In caso di esito negativo dell'esame il candidato può ripresentare domanda non prima di trenta giorni dalla data dell'ultima prova sostenuta.

10. Gli esiti degli esami sono resi noti entro quindici giorni successivi alla prova per mezzo di affissione presso le sedi territoriali regionali dove si sono svolte le prove o tramite pubblicazione sul sito web della Regione toscana e del solo elenco dei candidati risultati idonei.

11. L'attestato di abilitazione è ritirato dai soggetti abilitati presso la sede di svolgimento dell'esame non prima di trenta giorni dal giorno dell'esame stesso. Il ritiro dell'attestato può essere oggetto di delega.

12. Ferma restando la prova di tiro di cui all'articolo 6, comma 4, il cacciatore che vuole svolgere il prelievo selettivo mediante l'arco, deve superare una ulteriore prova di tiro certificata da un istruttore abilitato. La prova di tiro si svolge sul campo ad una distanza non inferiore a metri trenta per il compound e metri venti per l'arco tradizionale. La prova è ritenuta valida con il risultato di quattro frecce su cinque in bersaglio di venti centimetri di diametro.

13. I corsi di cui al presente articolo possono essere svolti in modalità "videoconferenza" secondo le indicazioni previste nel nulla-osta rilasciato dalla competente struttura della Giunta regionale.

14. Nel caso di assenza giustificata alla prova scritta od orale, spetta al candidato richiedere successivamente di poter svolgere la/le prova/e, anche in altra sede territoriale, in funzione della programmazione annuale delle prove pubblicate sul sito web della Regione toscana. Le richieste di rinvio sono valide fino al 31 dicembre di ciascun anno.

Sezione IV

Contenuto dei corsi, modalità di iscrizione e rilascio delle abilitazioni a conduttore di cane da traccia, a conduttore di cane da limiere, per monitoraggio della beccaccia con cane da ferma, e per il controllo ai sensi dell'articolo 37 l.r. 3/1994. (articoli 93 e 94 del d.p.g.r. 36/R/2022)

Art. 11

Corsi per l'abilitazione a conduttore di cane da traccia e a conduttore di cane limiere, corsi per il monitoraggio della beccaccia con cane da ferma articolo 94 del d.p.g.r. 36/R/2022)

1. Le abilitazioni di cui al presente articolo si ottengono partecipando al cento per cento delle ore dei corsi, comprese le esercitazioni pratiche e superando la verifica finale di apprendimento alla quale può presenziare un funzionario regionale facente parte della Commissione di esame.

2. La competente struttura della Giunta regionale organizza i corsi avvalendosi delle associazioni venatorie, dell'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI), e della Federazione italiana discipline armi sportive da caccia (FIDASC). Per i corsi di abilitazione al controllo della fauna selvatica la competente struttura della Giunta regionale può avvalersi delle associazioni venatorie, ambientaliste, agricole e istituti scientifici o organismi pubblici. I corsi devono essere tenuti da personale docente di comprovata esperienza sull'argomento.

3. Gli organizzatori, al fine di ottenere il nulla-osta allo svolgimento dei corsi, comunicano via PEC alla competente struttura della Giunta regionale il programma, le date, gli orari, i luoghi e i docenti incaricati con almeno dieci giorni di preavviso, indicando la sede territoriale di riferimento.

4. Per partecipare ai corsi di cui al comma 1 è necessario il possesso della licenza di porto di fucile per uso di caccia, essere residenti anagraficamente in Toscana oppure avere la residenza venatoria in un ATC toscano da almeno un anno.

5. Le istanze di partecipazione ai corsi devono essere presentate al soggetto organizzatore del corso, utilizzando la modulistica predisposta dalla competente struttura della Giunta regionale.

6. L'organizzatore del corso trasmette alla competente struttura della giunta regionale gli esiti e verbali relativi ai corsi effettuati, gli elenchi dei cacciatori che hanno superato i test di apprendimento finali e gli originali delle istanze.

7. I corsi di cui al presente articolo possono essere svolti in modalità "videoconferenza" secondo le indicazioni previste nel nulla-osta rilasciato dalla competente struttura della Giunta regionale, ad esclusione delle prove pratiche previste agli articoli 12 e 13.

Art. 11 bis

Corsi per la formazione degli operatori grandi carnivori (articolo 94 del d.p.g.r. 36/R/2022)

1. I corsi hanno lo scopo di formare operatori per effettuare le attività di monitoraggio dei grandi carnivori, di sopralluogo in caso di criticità segnalate dai cittadini, di interventi di dissuasione e di prelievo ai sensi della normativa vigente.

2. I corsi sono organizzati dalla competente struttura della Giunta regionale anche avvalendosi delle associazioni venatorie, ambientaliste, agricole e di istituti scientifici pubblici, previo nulla-osta. I corsi sono tenuti dal personale della Task Force Lupo di cui alla decisione n. 41/2021 della Giunta regionale. Ulteriori docenti sono individuati dalla competente struttura della Giunta regionale, previa valutazione dei curricula e previa partecipazione ad uno specifico percorso formativo organizzato dalla Task Force Lupo.

3. Gli organizzatori, al fine di ottenere il nulla-osta allo svolgimento dei corsi, comunicano via PEC alla competente struttura della Giunta regionale il programma, le date, gli orari, i luoghi e i docenti incaricati con almeno trenta giorni di anticipo.

4. Ai corsi è ammessa anche la partecipazione, in qualità di uditori, del personale dei Corpi di Polizia Provinciale e della Città metropolitana di Firenze, dei Corpi di Polizia Municipale, del personale dei Comandi unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri e dei Comandi di vigilanza dei Parchi nazionali e regionali.

5. Il numero massimo dei partecipanti per ciascun corso è di venticinque persone esclusivamente in presenza. Per la definizione dei partecipanti ammessi a ciascun corso, nel caso di un numero di domande superiore ai posti disponibili, saranno ammessi prioritariamente i candidati in possesso di almeno uno o più dei seguenti requisiti: abilitazione a GGVV, attestato di partecipazione ad operazioni di monitoraggio volontario dei grandi carnivori organizzati da Province/Regioni, abilitazione al prelievo selettivo, titolare o dipendente di azienda zootecnica di ovi-caprini o bovini.

6. Il corso si articola in un minimo di diciotto ore di lezione teorico-pratica, svolte in presenza, e comprensive della verifica finale di apprendimento. Per essere ammessi alla verifica finale di apprendimento è obbligatoria la frequenza al cento per cento delle ore del corso.

7. Le materie oggetto del corso sono le seguenti:

- a) introduzione alla figura di operatore grandi carnivori: ruoli e principi di comunicazione;
- b) il ruolo dei grandi carnivori negli ecosistemi e la coesistenza con l'uomo: Nord America ed Europa a confronto;
- c) tassonomia, genetica, biologia, eco-etologia;
- d) distribuzione: focus sull'Italia e la Toscana;
- e) ciclo biologico, organizzazione sociale, dinamica di popolazione;
- f) ecologia trofica e relazione tra grandi carnivori ed ungulati selvatici;
- g) genetica ed ibridazione;
- h) tecniche di monitoraggio: piano di monitoraggio nazionale e focus sulla esperienza della Toscana;
- i) conflitti tra grandi carnivori ed attività umane: impatto sulla zootecnia, le predazioni sui cani, il recente fenomeno dei soggetti peri-urbani;

- l) normative in materia di protezione e gestione dei grandi carnivori: il quadro europeo e quello nazionale;
 - m) tecniche di dissuasione/prelievo;
 - n) esercitazioni pratiche: riconoscimento classi di sesso e di età, valutazione dei segnali di ibridazione, strumentazione per la dissuasione/prelievo.
8. Le istanze di partecipazione ai corsi devono essere presentate al soggetto organizzatore del corso, utilizzando la modulistica predisposta dalla competente struttura della Giunta regionale.
9. Il materiale didattico per lo svolgimento dei corsi è fornito dalla competente struttura della Giunta regionale.
10. L'organizzatore del corso trasmette alla competente struttura della Giunta regionale gli esiti e i verbali relativi al corso effettuato.

Art.12

Corsi di abilitazione a conduttore di cane da traccia (articolo 94 del d.p.g.r. 36/R/2022)

1. Il corso di preparazione per l'abilitazione a conduttore di cane da traccia è svolto sul territorio della Regione da personale docente di comprovata esperienza sull'argomento e si articola in un minimo di dodici ore di lezione teorico-pratica, comprensive della verifica di apprendimento. La frequenza al corso è obbligatoria.
2. Le materie oggetto del corso sono:
 Parte generale:
 - a) cenni di biologia;
 - b) ecologia ed anatomia delle diverse specie di ungulati;
 - c) servizio di recupero nella gestione degli ungulati;
 Parte speciale:
 - a) origine, caratteristiche ed utilizzo delle diverse razze canine;
 - b) educazione di base ed al lavoro del cane da traccia;
 - c) nozioni di balistica terminale e reazione al colpo del selvatico;
 - d) lavoro su traccia artificiale: preparazione, tecniche e verifica del lavoro;
 - e) requisiti, motivazioni, attrezzatura del conduttore.
 Parte normativa:
 - a) normativa regionale di riferimento;
 - b) organizzazione del servizio di recupero degli ungulati feriti.
 Esercitazione pratica: valutazione dell'anschluss (luogo esatto dove il selvatico è stato colpito).

Art. 13

Corsi di abilitazione a conduttore di cane da limiere (articolo 94 del d.p.g.r. 36/R/2022)

1. Il corso di preparazione per l'abilitazione a conduttore di cane da limiere è svolto sul territorio della Regione da personale docente di comprovata esperienza sull'argomento e si articola in un minimo di dodici ore di lezione teorico-pratica, comprensive della verifica di apprendimento.
2. Le materie oggetto del corso sono:
 Parte generale:
 - a) cenni di biologia ed ecologia delle diverse specie di ungulati;
 - b) origine, vantaggi e limiti della tecnica di caccia della girata.
 Parte speciale:
 - a) origine, caratteristiche ed utilizzo delle diverse razze canine;
 - b) educazione di base ed al lavoro del cane da limiere;

- c) le diverse fasi della girata: tracciatura, disposizione delle poste, forzatura dei cinghiali;
- d) requisiti, motivazioni, attrezzatura del conduttore .

Parte normativa:

- a) normativa regionale di riferimento;
- b) norme di sicurezza.

Esercitazione pratica:

- a) valutazione del territorio per la scelta delle aree di girata;
- b) valutazione dell'età del cinghiale in base alla dentatura.

Art. 14

Corsi di abilitazione per monitoraggio della beccaccia con cane da ferma (articolo 94 del d.p.g.r. 36/R/2022)

1. Il corso di preparazione per l'abilitazione al monitoraggio della beccaccia con cane da ferma è svolto sul territorio della Regione e si articola in un minimo di dieci ore di lezione teorico-pratica, comprensive della verifica finale di apprendimento alla quale può presenziare un funzionario regionale facente parte della Commissione d'esame di abilitazione all'esercizio venatorio. Il corso deve essere conforme al parere di ISPRA.

2. Le materie oggetto del corso sono:

Parte generale (biologia ed ecologia della specie).

Sistematica e distribuzione geografica; popolazioni e DNA; status della specie; morfologia generale; piumaggio e muta; apparato digerente; sensi e modi di comunicazione; ecologia della specie; habitat; area vitale; alimentazione; fattori limitanti; fenologia delle migrazioni e svernamento; indici di presenza; struttura e dinamica delle popolazioni; riconoscimento dei sessi e dell'età.

Parte speciale (gestione della specie).

- a) normativa: convenzioni internazionali, direttive europee, norme nazionali e della Regione toscana, piani nazionali, documenti tecnici nazionali e regionali;
- b) gestione dell'habitat: conservazione e miglioramento degli habitat, ruolo delle aree protette;
- c) gestione venatoria: tipologie di caccia in Europa e entità dei prelievi; turismo venatorio; calendari venatori e caccia programmata; prelievo potenziale e prelievo massimo sostenibile; protocolli ondate di gelo; etica venatoria e approccio alla caccia alla beccaccia; utilizzo del cane, strumentazione e addestramento;
- c) metodi di monitoraggio: inanellamento, telemetria, indici di abbondanza (ICA e IKA), raccolta e analisi di campioni biologici, raccolta delle ali dei capi abbattuti secondo le specifiche indicazioni regionali;
- d) monitoraggio con il cane da ferma: progetto Interregionale, abilitazione del conduttore e del cane, protocollo di monitoraggio della Regione toscana, procedura regionale toscana per la raccolta ed analisi delle informazioni attraverso l'applicazione indicata dalla Regione toscana.

Art. 15

Iscrizione e svolgimento del corso per l'abilitazione al controllo della fauna selvatica (articolo 93 del d.p.g.r. 36/R/2022)

1. Le abilitazioni di cui al presente articolo si ottengono partecipando al cento per cento delle ore dei corsi, comprese le esercitazioni pratiche e superando la verifica finale di apprendimento alla quale può presenziare un funzionario regionale facente parte della Commissione d'esame di abilitazione all'esercizio venatorio.

2. La competente struttura della Giunta regionale organizza i corsi avvalendosi delle associazioni venatorie, ambientaliste, agricole e istituti scientifici o organismi pubblici. Il corso deve essere tenuto da personale docente di comprovata esperienza sull'argomento.
3. Gli organizzatori, al fine di ottenere il nulla-osta allo svolgimento dei corsi, comunicano via PEC alla competente struttura della Giunta regionale il programma, le date, gli orari, i luoghi e i docenti incaricati con almeno dieci giorni di preavviso, indicando la sede territoriale di riferimento.
4. Per partecipare ai corsi di cui al comma 1 è necessario il possesso della licenza di porto di fucile per uso di caccia, essere residenti anagraficamente in Toscana oppure avere la residenza venatoria in un ATC toscano da almeno un anno.
5. Per frequentare i corsi per l'abilitazione al controllo della specie cinghiale non è necessario essere iscritti nel registro di cui all'articolo 28 quater della l.r. 3/1994. In ottemperanza all'Ordinanza n. 3/2024 del Presidente della Giunta regionale "Misure di prevenzione, controllo ed eradicazione della peste suina africana" sono ammessi a partecipare ai corsi di abilitazione al controllo della specie cinghiale anche i cacciatori non residenti anagraficamente in Toscana iscritti ad un ATC toscano da almeno un anno come "ulteriore ATC".
6. Le istanze di partecipazione ai corsi devono essere presentate al soggetto organizzatore del corso, utilizzando la modulistica predisposta dalla competente struttura della Giunta regionale.
7. L'organizzatore del corso trasmette alla competente struttura della giunta regionale gli esiti e verbali relativi ai corsi effettuati, gli elenchi dei cacciatori che hanno superato i test di apprendimento finali e gli originali delle istanze.

Art. 16

Corsi di abilitazione al controllo ai sensi dell'articolo 37 l.r. 3/1994 (articolo 93 del d.p.g.r. 36/R/2022)

1. Il corso di preparazione per l'abilitazione al controllo ai sensi dell'articolo 37 l.r. 3/1994 è svolto sul territorio della Regione da personale docente di comprovata esperienza sull'argomento e prevede i seguenti moduli:

Modulo	Specie	Durata minima del corso
A	Colombo di città (<i>Columba livia forma domestica</i>), Tortora orientale dal collare (<i>Streptopelia decaocto</i>), Storno (<i>Sturnus vulgaris</i>)	6 ore
B	Volpe (<i>Vulpes vulpes</i>), Minilepre (<i>Sylvilagus floridanus</i>), Coniglio selvatico (<i>Oryctolagus cuniculus</i>), Corvidi, Nutria (<i>Myocastor coypus</i>), Cinghiale (<i>Sus scrofa</i>)	6 ore
C	Procione del Nord America (<i>Procyon lotor</i>), Scoiattolo grigio (<i>Sciurus carolinensis</i>), Oca egiziana (<i>Alopochen aegyptiaca</i>), Ibis sacro (<i>Threskiornis aethiopicus</i>), Parrocchetto dal collare (<i>Psittacula krameri</i>), Cormorano (<i>Phalacrocorax carbo</i>).	6 ore

I moduli A e B devono essere attivati congiuntamente. Il modulo C può essere attivato in maniera autonoma dai moduli A e B. La frequenza al corso è obbligatoria.

2. Le materie oggetto del corso sono le seguenti:

Parte generale:

- a) sistematica, morfologia, eco-etologia, distribuzione e status delle specie in Italia;

- b) ecosistema, habitat, catene alimentari, struttura e dinamica di popolazione, fattori limitanti, incremento utile annuo, capacità portante dell'ambiente, densità biotica e agroforestale;
- c) principi e metodi generali per la stima quantitativa delle popolazioni;
- d) censimenti e stime relative di abbondanza, metodi diretti e indiretti, modalità di applicazione a casi concreti;

e) riqualificazione ambientale e faunistica;

f) interventi di miglioramento ambientale.

Parte speciale (per ogni specie):

- a) segni di presenza, alimentazione, interazione con le attività economiche, prede, predatori e competitori, danni agro-forestali, misure di prevenzione del danno, metodi ecologici, piani di controllo;
- b) comportamento sociale, ciclo biologico annuale, biologia riproduttiva e dinamica di popolazione, determinazione della struttura e della consistenza delle popolazioni;
- c) determinazione dell'età dei soggetti abbattuti;

d) metodi di controllo diretto, organizzazione del prelievo, strumenti ottici, armi e munizioni, norme di sicurezza;

e) balistica: nozioni fondamentali, balistica terminale, reazioni al tiro, valutazione e verifica degli effetti del tiro;

f) trattamento dei capi abbattuti: redazione delle schede di abbattimento, misure biometriche, prelievi di organi e tessuti per indagini biologiche e sanitarie.

Parte normativa:

a) normativa regionale di riferimento con particolare riferimento alle procedure di intervento;

b) norme di comportamento e sicurezza per il prelievo in forma collettiva e in forma singola;

c) procedure per l'attivazione e lo svolgimento delle attività di controllo faunistico sulla base degli specifici atti regionali.

3. Per lo svolgimento dei corsi di abilitazione delle specie comprese nel Modulo C deve essere utilizzato il materiale didattico fornito dalla competente struttura della Giunta regionale.

4. I corsi di cui al presente articolo possono prevedere moduli integrativi per i cacciatori già in possesso di abilitazioni al controllo solo per alcune delle specie di cui al comma 3 (Modulo A e Modulo B), con lo svolgimento di almeno due ore di corso per ciascuna specie.

5. I corsi di cui al presente articolo possono essere integrati con ulteriori specie per le quali si ravvisino esigenze di controllo faunistico attraverso gli specifici piani di controllo approvati dalla Giunta regionale.

6. I corsi di cui al presente articolo possono essere frequentati, per le necessità formative, dai soggetti di cui all'articolo 51 della l.r. 3/1994, a cui siano affidati i compiti di svolgimento o coordinamento degli interventi.

Sezione V

Corsi per la sicurezza (articolo 73 comma 1 lett. c) del d.p.g.r. 36/R/2022), equipollenze (articolo 73 comma 4, art. 75, comma 2 e articolo 94, comma 4 del d.p.g.r. 36/R/2022) e abilitazioni cinofile (articolo 94, comma 1 del d.p.g.r. 36/R/2022)

Art. 17

Corsi di formazione e specializzazione relativi alle norme di comportamento e di sicurezza per la caccia al cinghiale in braccata e in girata (articolo 73, comma 1 lett. c) del d.p.g.r. 36/R/2022)

1. I corsi di cui al presente articolo sono organizzati dalle associazioni venatorie che provvedono a rilasciare specifico attestato di frequenza.

2. Il corso è svolto sul territorio della Regione da personale docente di comprovata esperienza sull'argomento e si articola in tre ore di lezione . La frequenza al corso è obbligatoria.
3. Gli organizzatori comunicano via PEC alla competente struttura della Giunta regionale il programma, le date, gli orari, i luoghi e i docenti incaricati con almeno dieci giorni di preavviso, indicando la sede territoriale di riferimento.
4. Il programma del corso prevede le seguenti materie:
 - a) conoscenza delle armi delle munizioni e principali concetti di balistica;
 - b) principali rischi connessi all'uso delle armi da caccia;
 - c) uso corretto delle armi durante l'attività venatoria;
 - d) regole di comportamento durante la caccia al cinghiale in braccata e girata;
 - e) considerazioni sulla sicurezza durante le azioni di caccia;
 - f) prevenzione degli incidenti di caccia.
5. I corsi di cui al presente articolo possono essere svolti in modalità "videoconferenza" secondo le indicazioni previste nel nulla-osta rilasciato dalla competente struttura della Giunta regionale.

Art. 18

Equipollenze (articolo 73, comma 4, articolo 75, comma 2 e art. 94, comma 4 del d.p.g.r. 36/R/2022)
articolo

1. La competente struttura della Giunta regionale può riconoscere su richiesta dell'interessato, mediante specifico atto, l'equipollenza alle abilitazioni rilasciate esclusivamente da altre regioni o province:
 - a) al prelievo selettivo degli ungulati;
 - b) a conduttore di cane da traccia;
 - c) a conduttore di cane limiere;
 - d) al monitoratore della beccaccia con cane da ferma;
 - e) alla caccia al cinghiale in forma collettiva;
 - f) al controllo del cinghiale ai sensi dell'articolo 37 della l.r. 3/1994 (articolo 19 l. 157/92), limitatamente a quanto previsto dall'Ordinanza n. 3/2024 del Presidente della Giunta regionale "Misure di prevenzione, controllo ed eradicazione della peste suina africana".
2. L'equipollenza è concessa previa verifica dei percorsi abilitativi e delle prove d'esame sostenute dal richiedente.
3. Per il riconoscimento dell'equipollenza alla caccia agli ungulati il richiedente deve allegare alla domanda:
 - a) attestazione di avvenuta abilitazione alla caccia agli ungulati, per ciascuna specie e tipologia, rilasciata solo ed esclusivamente dalle Regioni o dalle Province, dalla quale risulti che le prove abilitative sono state svolte secondo quanto indicato nelle Linee Guida Ungulati Ispra 2013 (punto 7.2, pag. 186) e valutate da commissioni che prevedano la presenza di almeno un dipendente delle Regioni o delle Province del settore competente. Non sono riconosciuti attestati abilitativi rilasciati da altri soggetti anche se incaricati o riconosciuti da regioni o province. Nel caso del cervo, tali attestazioni devono indicare che è stato svolto un percorso formativo e un esame specifico relativo al cervo;
 - b) nel caso del prelievo selettivo, l'attestato della prova di tiro, svolta secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, ottenuta nell'ultimo anno solare. L'attestazione del superamento della prova pratica di tiro non è richiesta se il cacciatore è già iscritto al registro regionale toscano dei cacciatori di selezione nel portale RT Caccia per altre specie.

Art. 19

Abilitazioni cinofile (art. 94, comma 1 del d.p.g.r. 36/R/2022)

1. Le abilitazioni relative ai cani impiegati per conseguire le qualifiche di cane da traccia, di cane limiere e di cane da ferma abilitato al monitoraggio della beccaccia sono rilasciate dall'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) attraverso le specifiche prove di lavoro organizzate dai soggetti di cui all'art. 11, comma 2 in presenza dei giudici indicati da ENCI.
2. ENCI provvede alla registrazione dell'esito delle prove e delle specifiche certificazioni.



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 03/08/2026 (punto N 14)

Delibera N 965 del 03/08/2026

Proponente

DAVID BARONTINI
DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Giancarlo CAPPELLI

Direttore Andrea RAFANELLI

Oggetto:

Articolo 1-sexies del Decreto Legge n. 239/2003, convertito in Legge 290/2003 - Rilascio Intesa per autorizzazione alla costruzione ed esercizio del "Allacciamento entra-esci alla C.P. Careggi di e-distribuzione dalla linea 132 kV n. F66 Rifredi RT - S. Donato RT cd Compiobbi RT", nel Comune di Firenze, Città Metropolitana di Firenze.

Presenti

Eugenio GIANI	Bintou Mia DIOP	David BARONTINI
Filippo BONI	Alberto LENZI	Cristina MANETTI
Leonardo MARRAS	Monia MONNI	Alessandra NARDINI

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione

DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 1 sexies del Decreto Legge (D.L.) 29/08/2003 n. 239 "Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica", convertito in legge 27/10/2003 n. 290, per cui la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti a un'autorizzazione unica del competente ministero, comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, previa intesa con la Regione o le Regioni interessate;

Vista la legge 23/08/2004 n. 239 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia";

Visti:

- il D.L. 01/03/2021 n. 22 convertito con legge n. 55/2021, relativamente al trasferimento di competenze tra il Ministero dello Sviluppo Economico e l'istituto Ministero della Transizione Ecologica;
- il D.L. 11/11/2022 n. 173, convertito con legge n. 204/2022, per effetto del quale il Ministero della Transizione Ecologica ha assunto la denominazione di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.);

Vista la legge regionale (l.r.) 24/02/2005 n. 39 "Disposizioni in materia di energia";

Visti il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 18/04/1994 n. 383 e la l.r. 10/11/2014 n. 65 in materia di governo del territorio e s.m.i.;

Vista la l.r. 08/01/2009 n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale";

Premesso che:

- la Società Terna S.p.A. ha presentato al M.A.S.E. in data 19 luglio 2024, con nota prot. P20240079267, istanza per la costruzione e l'esercizio del "Allacciamento entra-esce alla C.P. Careggi di e- Distribuzione dalla Linea 132 kV n. F66 Rifredi RT – S. Donato RT cd Compiobbi RT", nel Comune di Firenze, Città Metropolitana di Firenze;
- il M.A.S.E., a seguito della verifica dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, con nota prot. n. 208314 del 14/11/2024 (prot. regionale n. 0597367 del 15/11/2024) ha comunicato formalmente l'avvio del procedimento e indetto la Conferenza di Servizi in forma semplificata, fornendo contestualmente a tutte le Amministrazioni/Enti e Società interessate dal procedimento, le informazioni in ordine all'accesso telematico al relativo progetto;
- il progetto in questione, come riportato nella comunicazione di avvio del procedimento del M.A.S.E. di cui al punto precedente, non è soggetto a procedura di "valutazione di impatto ambientale" né a "verifica di assoggettabilità a VIA", ai sensi del Decreto Legislativo (D.Lgs.) n. 152/2006 art. 6, comma 6 e comma 7. Allo stesso modo il proponente ha dichiarato di non ritenere necessaria la presentazione della richiesta di valutazione preliminare (prescreening) ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D.Lgs. citato;
- Con nota prot. n. 16792 del 22/11/2024 (prot. regionale n. 0614827 del 25/11/2024) il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio e i Progetti Internazionali, ha chiesto a questa Regione di pronunciarsi in merito all'accertamento della conformità/non conformità dell'opera proposta in relazione alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti nel Comune interessato;

Preso atto che, come risulta dalla documentazione in istanza:

- e-distribuzione S.p.A. ha richiesto a Terna S.p.A. una connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per la nuova Cabina Primaria (C.P.) di distribuzione dell'energia elettrica denominata "C.P. Careggi";
- la soluzione tecnica proposta da Terna prevede la connessione della C.P. Careggi alla RTN mediante la realizzazione di un collegamento in entra-esce sulla linea a 132 kV "Rifredi RT – S. Donato RT cd Compibbi RT" n. F66;
- è prevista la demolizione del tratto della succitata linea aerea esistente tra due nuovi sostegni (8a e 14a, aventi funzione di transizione tra cavo aereo e interrato) per una lunghezza di 0,65 km, con eliminazione di 4 sostegni (8-10-12-14). Saranno quindi realizzati un tratto di cavo interrato dal sostegno 8a a C.P. Careggi (a 132 kV per circa 0,38 km, interrato), nonché un tratto di cavo interrato da C.P. Careggi al sostegno 14a (a 132 kV per circa 1,2 km): la lunghezza complessiva dei nuovi cavi interrati è di circa 1,6 km;
- al riguardo saranno eseguite le seguenti attività: realizzazione dei due nuovi tralicci con i relativi armamenti, traslazione dei conduttori sui nuovi sostegni, realizzazione delle trincee dei cavi interrati, stendimento dei cavi interrati e realizzazione loro terminazioni, collaudo dei nuovi collegamenti;

Richiamato che con decreto dirigenziale n. 18407 del 08/08/2024 questa Regione ha rilasciato autorizzazione unica ad E-distribuzione, ai sensi della l.r. n. 39/2005, alla costruzione e all'esercizio della nuova C.P. Careggi nel Comune di Firenze, di cui l'intervento chiesto da Terna costituisce il necessario allacciamento alla RTN dell'energia elettrica;

Preso atto della sentenza pubblicata il 10/10/2025 con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione prima) respinge il ricorso proposto per l'annullamento, previa sospensione, del decreto dirigenziale n. 18407/2024 di cui al precedente capoverso;

Preso atto, inoltre, della sentenza pubblicata il 20/05/2026 con cui il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta) respinge l'appello proposto per la riforma della sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione prima) di cui al precedente capoverso;

Dato atto che:

- con nota prot. n. 0619581 del 27/11/2024 del Settore "Autorizzazioni e Fondi Comunitari in Materia di Energia" di questa Regione (ufficio referente per l'Intesa di cui al D.L. n. 239/2003), si richiedeva al Comune e alla Provincia interessati:
 - a) di esprimersi in merito all'accertamento di conformità urbanistica, ricordando che, nel caso di non conformità, l'autorizzazione in oggetto, laddove rilasciata, avrebbe costituito variante automatica;
 - b) di esprimere le proprie determinazioni complessive in merito al progetto, compreso il parere sull'eventuale (laddove necessaria) variante e il parere generale in merito al progetto da parte degli enti locali, previsto dall'art. 4 della l.r. n. 39/2005 ai fini della predisposizione dell'atto di Intesa regionale;
- il Comune di Firenze - Direzione Ambiente con nota prot. n. 410964 del 04/12/2024, trasmessa anche al M.A.S.E. ed alla Società Terna (prot. regionale n. 0633270 del 05/12/2024) richiedeva integrazioni documentali e, a seguito dell'acquisizione della documentazione integrativa, con successiva nota prot. n. 12555 del 13/01/2026 (prot. regionale n. 0020569 del 13/01/2026), la Direzione Urbanistica dello stesso Comune ha trasmesso al M.A.S.E. e a questa Regione i pareri di competenza, comunicando infine che *"non rileva difformità rispetto agli strumenti urbanistici vigenti per la soluzione progettuale presentata"*, nonché allegando i seguenti contributi finali degli uffici comunali:
 - a) Direzione Infrastrutture di Viabilità e Mobilità - Servizio Viabilità, prot. comunale n. 424911 del 13.12.2024;
 - b) Direzione Infrastrutture di Viabilità e Mobilità - Servizio Programmazione mobilità e piste ciclabili, prot. comunale n. 442283 del 30.12.2024;
 - c) Direzione Ambiente - Servizio Sostenibilità, Valutazione Ambientale, Geologia e Bonifiche, prot. comunale n. 81504 del 24.02.2025;
 - d) Direzione Ambiente - Servizio Rifiuti, Igiene Pubblica, Ambientale e del Territorio, prot.

comunale n. 116644 del 18.03.2025;

e) verbale della seduta di Commissione per il Paesaggio del 09.12.2024 con espressione di parere favorevole;

- non sono pervenuti riscontri e osservazioni dalla Città Metropolitana di Firenze ai fini dell'Intesa per l'autorizzazione del progetto in questione;
- con nota prot. n. 0051031 del 26/01/2026 del Settore "Autorizzazioni e Fondi Comunitari in Materia di Energia" di questa Regione, è stato fornito riscontro al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti circa l'esito di Conformità Urbanistica per l'opera in questione;

Considerato che, con la nota prot. regionale n. 0020569 del 13/01/2026, il Comune di Firenze, oltre ad esprimere parere favorevole sulla conformità urbanistica dell'opera, trasmette le seguenti valutazioni:

- a) da parte della Direzione Infrastrutture di Viabilità e Mobilità - Servizio Viabilità, parere favorevole con prescrizioni tecniche sull'esecuzione lavori;
- b) da parte della Direzione Infrastrutture di Viabilità e Mobilità - Servizio Programmazione mobilità e piste ciclabili, parere favorevole con prescrizioni sugli adempimenti da seguire per la fase di esecuzione dei lavori;
- c) parere finale da parte della Direzione Ambiente - Servizio Sostenibilità, Valutazione Ambientale, Geologia e Bonifiche, la quale, visionata la documentazione di Terna, richiama al riguardo che *"Le indagini geognostiche e sismiche necessarie al fine di ottemperare a quanto prescritto all'art. 83 commi 5.1 e 7 e all'art.85 comma 4.4, in relazione rispettivamente alla fattibilità geologica e sismica dell'intervento e a quanto richiesto dal DM 17.01.2018 e dal DPGR 1/R/2022 paragrafo 3 dell'allegato 1, al fine di definire un modello geotecnico sitospecifico del sottosuolo e determinare l'amplificazione sismica, risultano invece rinviate alla fase di progettazione esecutiva"*;
- d) parere finale della Direzione Ambiente - Servizio Rifiuti, Igiene Pubblica, Ambientale e del Territorio, con la quale, per gli aspetti di acustica si prende atto della *"dichiarazione per cui i valori acustici relativi alla rumorosità ambientale attuale sono dello stesso ordine di grandezza, quando non superiori, dei valori indicati per una linea a 132 kV"*. Mentre, sotto il profilo dell'elettromagnetismo a tutela dei residenti della città di Firenze e del rispetto dei limiti normativi, si richiede la trasmissione della documentazione prodotta in istruttoria e si rimanda in conclusione alle valutazioni dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT);
- e) parere favorevole della Commissione per il Paesaggio come da verbale trasmesso della seduta di del 09/12/2024;

Visto che:

- il M.A.S.E. con nota prot. n. 2084 del 08/01/2026 (prot. regionale n. 0014508 del 12/01/2026), ha comunicato il "preavviso di chiusura della Conferenza di Servizi", mettendo a disposizione tramite link le integrazioni pervenute dal proponente nonché segnalando che decorso infruttuosamente il termine di 15 giorni dalla data del sollecito, avrebbe proceduto all'acquisizione delle determinazioni di competenza degli enti e amministrazioni che non avessero trasmesso i pareri di propria competenza, in regime di "silenzio-assenso", disponendo la conclusione del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- con nota prot. n. 54183 del 11/03/2026 (prot. regionale n. 0210847 del 11/03/2026), il M.A.S.E. ha comunicato la chiusura positiva del procedimento con una serie di prescrizioni, richiedendo l'espressione dell'Intesa da parte della Regione Toscana;

Visto che nella nota 11/03/2026 di chiusura positiva del procedimento il M.A.S.E.:

- dà atto dei contributi acquisiti nella conferenza di servizi statale dagli enti e organismi coinvolti;
- richiama anche i contributi, già citati sopra, pervenuti dal Comune di Firenze;
- dà atto di aver già provveduto a trasmettere al Comune la documentazione in materia di elettromagnetismo prodotta nel corso dell'istruttoria statale e richiesta dallo stesso Comune con

la nota prot. comunale n. 116644 del 18/03/2025;

- richiama l'istruttoria condotta in materia di elettromagnetismo, i pareri pervenuti da ARPAT, e in particolare il parere finale di ARPAT nota prot. 05600 del 26/01/2026, che conclude come segue: *“Le valutazioni svolte dal proponente risultano non esaustive ai fini di verificare l'impatto magnetico prevedibile dell'opera di progetto nonché affette da incertezza e imprecisioni di stima, come evidenziato nell'analisi proposta in questo contributo. Sulla base delle informazioni fornite nella stessa documentazione, risultano inoltre possibili superamenti del valore limite di esposizione (ex DPCM 08/07/2003) in alcune aree attraversate dall'elettrodotto in esame” e, di conseguenza, “per avere garanzia di conformità del progetto alla normativa di tutela della popolazione dai campi elettromagnetici alla frequenza di rete (L 36/2001 e relativo DPCM 08/07/2000), è necessario che l'opera rispetti determinate condizioni ambientali, che proponiamo di seguito:*
 - *per le linee in AT, siano attuati interventi di mitigazione e contenimento del campo magnetico in corrispondenza della buca giunti e nei suoi tratti limitrofi, nel tratto in affiancamento agli orti sociali in via Dazzi, nei tratti di risalita sui tralicci fino ad un'altezza di 5 m nonché in corrispondenza del punto di confluenza delle cinque linee in MT con le due linee in AT (punto B in figura 1) e nei tratti limitrofi a tale punto;*
 - *ai fini di verificare l'efficacia della schermatura nonché l'effettivo livello di campo magnetico prodotto dalle linee elettriche, al termine dei lavori sia eseguito un monitoraggio di tutte le tratte schermate e di quelle non schermate posate sotto le aree frequentabili dalla popolazione in genere (marciapiede, area di sosta, ecc.); i valori di campo misurati siano poi estrapolati ai valori progettuali di tutte le linee, al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al DPCM 08/07/2003 ed in particolare dell'obiettivo di qualità di 3 μ T per il parco della Villa “La Quietè” e per l'intera area degli orti sociali in via Dazzi;*
 - *gli esiti del suddetto monitoraggio post operam siano inviati all'autorità competente, indicando inoltre gli ulteriori eventuali interventi di mitigazione che si rendessero necessari nel caso di accertamento di non conformità al DPCM 08/07/2003”;*
- precisa che ARPAT, nella nota prot. 05600 del 26/01/2026, ha raccomandato anche di valutare *“la possibilità di estendere le schermature ad ulteriori tratti, in particolare a quelli posati sotto marciapiedi o altre aree frequentabili dalla popolazione in genere, dove il campo risulti sensibilmente superiore a 10 μ T”;*
- dà atto che *“con nota prot. P20260013275 del 30/01/2026, indirizzata anche ad ARPAT ed al Comune di Firenze, il Proponente ha informato questa Amministrazione di prendere atto delle prescrizioni formulate da ARPAT e, come conseguenza, di recepire quanto indicato nel suddetto parere”;*

Richiamato che gli assensi di cui all'art. 120 del Regio Decreto n. 1775/1933 nonché quelli previsti da successiva legislazione sono demandati al procedimento unico del M.A.S.E., il quale al riguardo, con la nota del 11/03/2026 sopradetta ha chiuso positivamente la Conferenza di Servizi decisoria semplificata, richiedendo contestualmente l'Intesa alla Regione Toscana;

Ritenuto pertanto, per quanto sopra premesso e considerato, tenendo conto della necessità del rispetto dei termini di chiusura dell'iter autorizzativo già richiamati dal M.A.S.E.:

- di rilasciare l'Intesa, ai sensi del D.L. n. 239/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 290/2003 e s.m.i., necessaria ai fini dell'autorizzazione statale alla costruzione ed esercizio dell'intervento in progetto;
- di richiamare nell'Intesa le richieste formulate da ARPAT, di cui alla sua nota del 26/01/2026 sopracitata, nonché le prescrizioni contenute nei contributi finali trasmessi dal Comune di Firenze, che il soggetto autorizzato dovrà provvedere a riscontrare nella fase successiva all'autorizzazione statale;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di esprimere l'Intesa di cui all'art. 1-sexies del D.L. n. 239/2003, convertito dalla legge n. 290/2003, ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica, prevista dalle stesse disposizioni, inerente l'istanza di cui alle premesse, presentata dalla società Terna S.p.A. ed avente ad oggetto la costruzione ed esercizio del "Allacciamento entra-esce alla C.P. Careggi di e- Distribuzione dalla Linea 132 kV n. F66 Rifredi RT – S. Donato RT cd Compibbi RT", nel Comune di Firenze, Città Metropolitana di Firenze;
2. di richiamare le prescrizioni dettate da ARPAT con la sua nota prot. 05600 del 26/01/2026, nonché le prescrizioni dettate dal Comune di Firenze con la sua nota prot. 12555 del 13/01/2026, contenente l'insieme delle istruttorie degli uffici comunali coinvolti, prescrizioni da riscontrarsi successivamente al rilascio dell'autorizzazione;
3. di dare atto che l'Intesa espressa conferma anche l'accertamento, già anticipato con nota regionale prot. n. 0051031 del 26/01/2026, della conformità delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi, adempimento già previsto dall'art. 81 del DPR n. 616/1977 e dal DPR n. 383/1994;
4. di dare atto che l'Intesa è espressa sulla documentazione e gli elaborati progettuali che, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, lett. a) della Legge n. 241/1990 in ordine all'accesso telematico alle informazioni, risultano scaricabili dal link attivato dal M.A.S.E. con nota prot. regionale n. 0597367 del 15/11/2024, e successiva nota M.A.S.E prot. regionale n. 0014508 del 12/01/2026 per gli ulteriori documenti integrativi predisposti dal proponente. Resta fermo che, nell'eventualità di ulteriore modifica progettuale dell'istanza in oggetto, dovrà essere richiesta conferma della presente Intesa;
5. di fare salvo l'obbligo, da parte di Terna S.p.A., di acquisizione di ogni altro nulla osta o parere previsto dalle norme, nonché del rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica;
6. di trasmettere la presente deliberazione al M.A.S.E. per i successivi adempimenti di competenza e, per opportuna conoscenza, al Comune di Firenze ed alla Città Metropolitana di Firenze.

Il presente atto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della legge regionale n. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art.18 della legge regionale n. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL DIRIGENTE
GIANCARLO CAPPELLI

IL DIRETTORE
ANDREA RAFANELLI



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 03/08/2026 (punto N 19)

Delibera N 968 del 03/08/2026

Proponente

FILIPPO BONI

DIREZIONE URBANISTICA E SOSTENIBILITA'

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Enrico VIGNAROLI

Direttore Aldo IANNIELLO

Oggetto:

Legge regionale n. 11/2021 come modificata dalla legge regionale n. 61/2025 - Contributi regionali a favore dei Comuni volti alla realizzazione di interventi destinati a parcheggi pubblici - Approvazione elementi essenziali

Presenti

Eugenio GIANI

Bintou Mia DIOP

David BARONTINI

Filippo BONI

Alberto LENZI

Cristina MANETTI

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Elementi essenziali

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE URBANISTICA E SOSTENIBILITA'

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013

Allegati n. 1

A Elementi essenziali
365a1ba23244a12d9f650ff460abcc66d0861d9c700ce6ee65acf4f40f6346cd

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo”* ed in particolare l’articolo 12 ai sensi del quale *“la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”*;

Visto l’articolo 2, comma 2, lettere b) e d) della legge regionale 8 gennaio 2009, n.1 *“Testo Unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”* ai sensi delle quali agli organi di direzione politica spettano *“la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi”* e *“la definizione delle priorità, dei piani e delle direttive generali per l’azione amministrativa e per la gestione”*;

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 *“Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008”*;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025 approvato con risoluzione del Consiglio regionale n. 239 del 27 luglio 2023;

Visto il Programma di Governo della Regione Toscana 2025-2030, approvato con risoluzione del Consiglio regionale del 19 novembre 2025, n. 1;

Vista la deliberazione 31 luglio 2025 n. 74, con la quale il Consiglio regionale ha approvato il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2026;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 18 dicembre 2025, n. 89 (Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale “DEFR” 2026) con particolare riferimento al Progetto Regionale 9 *“Governo del Territorio e del Paesaggio”*;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 8 luglio 2026, n. 47 con cui è stata approvata l’Integrazione alla Nota di aggiornamento al DEFR 2026;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 *“Legge urbanistica”*;

Vista la legge 24 marzo 1989, n. 122 *“Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale”*;

Visto il decreto del Ministro per i Lavori pubblici di concerto con il Ministro per l’Interno 2 aprile 1968, n. 1444 *“Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art.17 della L. 6 agosto 1967, n. 765”*;

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 *“Norme per il governo del territorio”*;

Richiamato il Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2024 sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869;

Richiamata la decisione di Giunta regionale n. 4/2014 *“Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l’erogazione di finanziamenti”*;

Vista la legge regionale 5 Marzo 2021 n. 11 “*Misure a sostegno della realizzazione di parcheggi al fine di favorire il decongestionamento dei centri urbani e migliorare la mobilità, nell’ambito di azioni di riqualificazione urbana*” con la quale la Regione, nell’ambito della riqualificazione delle aree urbane, delle aree a vocazione turistica e per il miglioramento della qualità degli insediamenti, promuove la realizzazione di parcheggi al fine di favorire il decongestionamento urbano e la riqualificazione delle aree caratterizzate da rilevante densità insediativa, anche di natura stagionale, disciplinando contestualmente i criteri per l’attribuzione di contributi volti alla realizzazione di interventi destinati a parcheggi;

Richiamato l’art. 2 *ter* della legge regionale 5 marzo 2021, n. 11 che stabilisce che, a decorrere dal 2027, contributi sono concessi sulla base di specifico avviso pubblico, da attivarsi nell’annualità 2026, per concorrere al rimborso dei soli oneri di ammortamento corrispondenti all’importo delle stesse rate di ammortamento, per l’intera durata dei mutui contratti dai comuni e, comunque, per un periodo non superiore a venti anni e che i predetti contributi sono versati dalla Regione fino all’importo massimo annuo di euro 500.000,00 per l’anno 2027 e di euro 1.000.000,00 per ciascuna annualità dal 2028 al 2046;

Richiamati gli artt. 3 e 4 della legge regionale 5 marzo 2021, n.11, che disciplinano rispettivamente i requisiti per l’accesso ai contributi ed i criteri per l’assegnazione degli stessi;

Visto che in base a quanto previsto dall’art. 2 comma 5 della predetta legge regionale la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità operative per l’attuazione della presente legge e la tempistica del bando, nonché le modalità di comunicazione preventiva ai soggetti di cui all’art. 2 comma 1 e i casi di revoca del contributo in caso di inadempimento dei Comuni;

Richiamato altresì l’art. 4 comma 2 della medesima legge regionale che stabilisce che la Giunta regionale, mediante la deliberazione di cui all’art. 2, può definire ulteriori criteri specifici con riferimento alla densità urbana o a particolari situazioni di criticità, di congestionamento urbano e di inquinamento acustico e atmosferico;

Vista la legge regionale 4 febbraio 2025 n. 11 “*Valorizzazione della Toscana Diffusa*”, che all’art. 2 co. 5 prevede la possibilità di un sistema di premialità e priorità da attuarsi nel rispetto della normativa vigente per favorire lo sviluppo integrato e inclusivo della Toscana diffusa;

Visti pertanto gli “*elementi essenziali*” per l’assegnazione ai Comuni di contributi volti alla realizzazione di interventi destinati a parcheggi pubblici, di cui all’allegato A al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, previsti dalla citata decisione di Giunta regionale n. 4/2014 e che dovranno essere recepiti nell’Avviso per la selezione delle richieste di contributo;

Ritenuto di demandare la definizione delle disposizioni procedurali a specifico provvedimento della competente Direzione Urbanistica e sostenibilità, Settore PNRR, FESR, Economia e Urbanistica e, in particolare, di stabilire che i soggetti di cui all’art. 2 comma 1 della legge regionale n. 11/2021 verranno informati tramite PEC dell’approvazione del presente atto deliberativo e che il bando sarà emanato entro 60 giorni dall’approvazione della presente deliberazione;

Rilevato che l’importo attualmente disponibile sul capitolo n. 34358 (tipo stanziamento competenza pura) per l’erogazione dei contributi per la realizzazione di interventi destinati a parcheggi pubblici, ammonta per gli anni 2027-2046 complessivamente a euro 19.500.000,00, con un massimale previsto di spesa per ciascuna annualità pari ad euro 1.000.000,00 e dato, altresì, atto che per le medesime annualità (dal 2027 al 2046) ai sensi dell’articolo 6 bis, comma 1 della legge regionale n. 11/2021 si fa fronte con le successive leggi di bilancio;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2025, n. 63 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028);

Vista la deliberazione di Giunta regionale del 19/01/2026, n. 8 di approvazione del Documento Tecnico

di Accompagnamento al bilancio di previsione 2026-2028 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028;

Richiamata la delibera di Giunta regionale 21 marzo 2022 n. 309 *“Approvazione degli Indirizzi per i controlli sulle opere pubbliche in aggiornamento di quanto approvato con d.g.r. n. 889/2020”*;

Visto il parere del CD espresso nella seduta del 23/7/2026;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di approvare, in attuazione della legge regionale n. 11/2021 *“Misure a sostegno della realizzazione di parcheggi al fine di favorire il decongestionamento dei centri urbani e migliorare la mobilità, nell'ambito di azioni di riqualificazione urbana”* così come modificata dalla legge regionale n. 61/2025, ai sensi della citata decisione di Giunta regionale n. 4/2014, l'allegato A *“Elementi essenziali per l'assegnazione di contributi regionali a favore dei Comuni volti alla realizzazione di interventi destinati a parcheggi pubblici”*, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di demandare la definizione delle disposizioni procedurali a specifico provvedimento della competente Direzione Urbanistica e sostenibilità, Settore PNRR, FESR, Economia e Urbanistica;

3. di prevedere quale dotazione finanziaria dell'avviso di cui al precedente punto n. 1, quale contributo regionale da destinare ai Comuni, la somma complessiva massima di euro 19.500.000,00 per le annualità dal 2027 al 2046, prevedendone al contempo un massimale annuo pari ad euro 1.000.000,00 che risulta disponibile a valere sul capitolo 34358 (tipo stanziamento competenza pura) del bilancio di previsione 2026/2028 e sul corrispondente capitolo dei bilanci successivi, ai sensi di quanto disposto all'articolo 6 *ter*, comma 1 della legge regionale n. 11/2021 secondo la seguente articolazione per annualità:

- per l'annualità 2027: euro 500.000,00
- per ciascuna delle annualità dal 2028 al 2046: euro 1.000.000,00 annui;

4. di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni, nonché delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia;

5. di utilizzare, in caso di interventi posti a pari merito nella graduatoria derivante dall'avviso pubblico conseguente all'approvazione del presente atto, come criterio di attribuzione delle risorse il parametro relativo al numero di abitanti, risultanti dall'ultima rilevazione ISTAT disponibile, procedendo con ordine in favore dei comuni con il minor numero di abitanti;

6. di dare mandato alla Direzione Urbanistica e sostenibilità, Settore PNRR, FESR, Economia e Urbanistica per la successiva predisposizione degli atti conseguenti all'approvazione della presente deliberazione e per quelli necessari per l'impegno delle risorse regionali.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 *ter*, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente
ENRICO VIGNAROLI

Il Direttore
ALDO IANNIELLO

Allegato A**Elementi essenziali per l'assegnazione di contributi regionali
a favore dei Comuni volti alla realizzazione di interventi destinati a parcheggi
pubblici****1. Descrizione della finalità dell'intervento**

La finalità del presente intervento consiste nella promozione e nel rafforzamento di misure di sostegno ai comuni che realizzino nuovi parcheggi pubblici al fine di favorire il decongestionamento urbano e migliorare la mobilità nell'ambito di azioni di riqualificazione urbana delle aree urbane caratterizzate da rilevante densità insediativa.

2. Individuazione dei beneficiari e definizione dei requisiti

I beneficiari sono i comuni toscani.

3. Indicazioni della tipologia di finanziamento e del valore massimo dell'agevolazione

Ciascun comune può presentare un'unica domanda di contributo relativa ad un progetto, riferibile anche a più aree di intervento, identificato mediante specifico CUP.

La Regione eroga, a favore dei comuni, contributi fino a copertura delle rate di ammortamento dei mutui ancora da contrarre alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 11/2021, così come modificata dalla legge regionale n. 61/2025, pubblicata sul BURT n. 79 del 31.12.2025, Parte I, finalizzati alla realizzazione di nuovi parcheggi pubblici.

A decorrere dal 2027, la Regione eroga, a favore dei comuni, contributi concessi sulla base di specifico avviso pubblico, da attivarsi nella annualità 2026, per concorrere al rimborso della sola quota capitale della rata di ammortamento del contratto di mutuo, per l'intera durata dei mutui contratti dai comuni e, comunque, per un periodo non superiore a venti anni, coincidente con l'annualità 2046.

Il contributo massimo erogabile nel periodo di riferimento non potrà superare i 2.000.000,00 euro per ogni progetto identificato con singolo CUP.

La Regione versa i contributi fino ad un importo complessivo annuo di euro 500.000,00 per l'anno 2027 e di euro 1.000.000,00 per ciascuna annualità dal 2028 al 2046.

Il tasso di interesse per il mutuo non potrà essere superiore a quello previsto dalla determina del MEF/Dipartimento del Tesoro del 27.10.2025 che fissa le condizioni di tasso massimo per i mutui degli enti locali, pena inammissibilità della domanda di contributo.

4. Indicazione della tipologia degli interventi finanziabili

Sono finanziabili gli interventi relativi alla realizzazione di nuovi parcheggi pubblici e di tutte le opere strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento stesso.

5. Requisiti di ammissibilità

Per accedere ai contributi i comuni sono tenuti, ai fini dell'ammissibilità delle domande, a produrre la seguente documentazione al momento della presentazione dell'istanza:

1. Progetto di fattibilità tecnica – economica dell'intervento ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. n. 36/2023 *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”* approvato (livello minimo richiesto).
2. Schema di contratto di mutuo da contrarre con Cassa Depositi e Prestiti o altro istituto finanziario, in coerenza con la determina del MEF/Dipartimento del Tesoro del 27.10.2025, il quale fissa le condizioni di tasso massimo per i mutui degli enti locali.
3. Attestazione della piena disponibilità dell'area sulla quale verrà realizzato il parcheggio (titolarità di diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento ai sensi del codice civile).

I progetti presentati non devono aver beneficiato o beneficiare di altre misure comunitarie, nazionali e regionali aventi le medesime finalità.

Le richieste di contributo devono riferirsi al finanziamento di opere pubbliche conformi con gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale e urbanistica.

6. Criteri di valutazione e premialità

La valutazione delle proposte ammissibili sarà effettuata da apposito nucleo tecnico di valutazione, costituito con atto della competente struttura regionale.

Il nucleo ha la facoltà di richiedere chiarimenti ed integrazioni sulle proposte presentate.

La graduatoria sarà formulata a seguito di opportuna verifica e valutazione delle proposte presentate, sulla base di tutti gli elementi e contenuti rispondenti agli obiettivi indicati nel presente atto e secondo i criteri di seguito specificati.

Criteri di valutazione e premialità	
<i>Criteri di valutazione</i>	<i>Max 60 punti</i>
1. Maggiore capacità del progetto di favorire l'intermodalità con il sistema di mobilità pubblica, con il sistema di mobilità dolce o entrambi anche ai fini della promozione del turismo sostenibile sotto il profilo ambientale e sociale.	<i>(max 15 punti)</i>
2. Maggiore capacità del progetto di soddisfare esigenze di ambito sovracomunale.	<i>(max 15 punti)</i>
3. Maggiore capacità del progetto di favorire l'adeguamento a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro per i Lavori pubblici di concerto con il Ministro per l'Interno 2 aprile 1968, n.1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della l. 6 agosto 1967, n. 765), in ordine alla dotazione minima di aree per parcheggio.	<i>(max 10 punti)</i>
4. Progetti che comportano la riqualificazione o il recupero del patrimonio edilizio esistente di pertinenza al nuovo parcheggio.	<i>(max 5 punti)</i>
5. Stato di avanzamento del progetto di realizzazione dell'intervento o immediata cantierabilità dello stesso, con affidamento dei lavori per la realizzazione dell'opera entro ventiquattro mesi decorrenti dalla data di impegno delle risorse a favore del Comune.	<i>(max 10 punti)</i>
6. Sostenibilità gestionale dei risultati degli interventi, con particolare riferimento alla minimizzazione dei costi di manutenzione, al fine di assicurarne la pubblica utilità tramite l'alto livello di fruibilità dell'intervento.	<i>(max 5 punti)</i>
<i>Criteri di premialità</i>	<i>Max 40 punti</i>
1. Previsione di spazi dedicati allo sharing o previsione di zone di sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, ai sensi dell'art. 188 bis del codice della strada.	<i>(5 punti)</i>
2. Interventi ricadenti nei Comuni di cui alla d.g.r. n. 228 del 06.03.2023 "L.R. 9/2010 "Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente. Nuova identificazione delle aree di superamento e dei Comuni soggetti all'adozione dei PAC ai sensi della l.r. 9/2010, aggiornamento delle situazioni a rischio di inquinamento atmosferico, criteri per l'attivazione dei provvedimenti, modalità di gestione e aggiornamento delle linee guida per la predisposizione dei PAC. Revoca DGR 1182/2015, DGR 814/2016".	<i>(5 punti)</i>
3. Soluzioni ecologicamente compatibili tra una o più delle seguenti: illuminazione pubblica a led/lampioni fotovoltaici; utilizzo di asfalto drenante, distributori pubblici di acqua potabile all'interno del parcheggio.	<i>(5 punti)</i>
4. Previsione di sistemi integrati, di smart parking, tecnologie ICT.	<i>(3 punti)</i>
5. Comuni rientranti nella Toscana diffusa (legge regionale 11 del 4 febbraio 2025 e deliberazione del Consiglio regionale 10 del 12 marzo 2025)	<i>(7 punti)</i>

6. Realizzazione di opere di arredo urbano di supporto (verde pubblico, panchine, sedute e accessori) e di altre opere di urbanizzazione collegate all'intervento, finalizzate a migliorarne la connessione e fruizione.	(3 punti)
7. Interventi in comuni dotati di strumento di pianificazione (piano operativo) approvato.	(5 punti)
8. Parcheggi a servizio di infrastrutture deputate all'erogazione di servizi pubblici generali (a titolo indicativo e non esaustivo scuola, sanità, giustizia, servizi alla persona).	(3 punti)
9. Parcheggi connessi ad opere finanziate con il PNRR.	(4 punti)

7. Quadro finanziario

Per l'attuazione di quanto previsto dalla legge regionale n. 11/2021, così come modificata dalla legge regionale n. 61/2025 è autorizzata la spesa massima di euro 19.500.000,00 complessiva per le annualità dal 2027 al 2046, prevedendone al contempo un massimale annuo pari ad euro 500.000,00 per l'anno 2027 e di euro 1.000.000,00 per ciascuna annualità dal 2028 al 2046, che risulta disponibile a valere sul capitolo n. 34358 (tipo stanziamento competenza pura) del bilancio di previsione 2026/2028 e sul corrispondente capitolo dei bilanci successivi ai sensi di quanto disposto all'articolo 6 ter, comma 1 della l.r. 11/2021 secondo la seguente articolazione per annualità:

-per l'annualità 2027: euro 500.000,00

-per ciascuna delle annualità dal 2028 al 2046: euro 1.000.000,00 annui.

8. Revoca del contributo

Si procederà alla revoca del contributo in tutti i casi di recesso e/o risoluzione del contratto di mutuo oggetto del contributo previsti dall'art. 1456 del c.c., nonché dalla specifica disciplina contrattuale ed in ogni altro caso previsto dalla legge.

9. Struttura competente e responsabile del procedimento

La struttura regionale competente è il Settore PNRR, FESR, Economia e Urbanistica della Regione Toscana, via di Novoli 26, Firenze.

Il Responsabile del presente procedimento ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 241/90 è il Dirigente del Settore Enrico Vignaroli; domicilio digitale regionetoscana@postacert.toscana.it, email: parcheggi@regione.toscana.it.



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 03/08/2026 (punto N 22)

Delibera

N 970

del 03/08/2026

Proponente

ALBERTO LENZI

DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Ivana MALVASO

Direttore Paolo PANTULIANO

Oggetto:

Modifica al Programma triennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2026/2028 delle strutture della Giunta Regionale approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 204 del 02.03.2026 - Art. 7, commi 8 e 9 dell'Allegato I.5 "Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi. Obblighi informativi e di pubblicità del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei Contratti Pubblici"

Presenti

Eugenio GIANI

Bintou Mia DIOP

David BARONTINI

Filippo BONI

Alberto LENZI

Cristina MANETTI

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

ALLEGATI N°2

ALLEGATI

Denominazione	Pubblicazione	Riferimento
A	Si	Allegato A
B	Si	Allegato B

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione
DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegati n. 2

<i>A</i>	<i>Allegato A</i> 6dace7fbb63c411fd1a7c0ca2cdee09d3d6259257fc92246866f482bad8da0dd
<i>B</i>	<i>Allegato B</i> 326911a86148ba2f1d53b6ac4c5dd8d0ab558d39b0dce464339192c58162d186

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 37 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, nel quale si dispone che le stazioni appaltanti adottano il programma triennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali e che tali programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;

VISTO, in particolare, il comma 6 dell'art. 37 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 ove è previsto che: "Con l'allegato I.5 sono definiti:

- a) gli schemi tipo, gli ordini di priorità degli interventi, comprensivi del completamento delle opere incompiute e dell'effettuazione dei lavori programmati e non avviati, e la specificazione delle fonti di finanziamento;
- b) le condizioni che consentono di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;
- c) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono delegare le attività."

VISTO, in particolare l'art. 6 dell'Allegato I.5 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 che disciplina i contenuti e l'ordine di priorità del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi;

VISTA la Legge regionale 30 aprile 2024, n. 15, avente ad oggetto "Disposizioni organizzative per le procedure di gara. Modifiche alla l.r. 38/2007";

RICHIAMATO il comma 3 dell'art. 37 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 che prevede che *"il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1 lettera b)"*, ovvero euro 140.000,00;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 204 del 02.03.2026 con la quale è stato approvato il Programma Triennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2026/2028 delle strutture della Giunta Regionale;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 7, commi 8 e 9 dell'Allegato I.5 al D.Lgs. n. 36/2023 il programma triennale degli acquisti di beni e servizi è modificabile nel corso dell'anno;

TENUTO CONTO che successivamente all'adozione della Delibera di Giunta Regionale n. 204 del 02.03.2026 si è presentata la necessità da parte degli Uffici della Giunta Regionale di effettuare aggiunte, cancellazioni e modifiche di acquisti di beni e servizi, riconducibili ai casi previsti dall'art. 7 dell'Allegato I.5 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36;

VALUTATO quindi di dover procedere alla modifica del Programma triennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2026/2028 delle strutture della Giunta Regionale;

PROVVEDUTO con lettera del Settore Contratti del 29.05.2026, pubblicata sulla intranet ed inviata tramite mail list, a richiedere ai Direttori delle Direzioni ed ai Dirigenti responsabili delle strutture competenti della Giunta Regionale, la segnalazione entro il 19.06.2026 degli appalti di forniture e servizi per i quali è previsto l'affidamento nel corso del triennio 2026/2028, attraverso le apposite funzionalità del sistema informativo sui contratti pubblici *"SITAT – Programmazione Lavori, Servizi e Forniture"*, mediante la compilazione dello schema-tipo previsto dall'Allegato I.5 all'art. 6 comma 2 e costituito dalle schede-tipo G (*"Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma"*), H (*"Elenco degli acquisti del programma"*);

PROVVEDUTO, con la medesima lettera di cui al precedente capoverso, a richiedere la segnalazione di nuove iniziative di acquisto di beni e servizi e di modifiche al Piano delle iniziative di acquisto di beni e servizi per gli anni 2026/2028 della Giunta Regionale destinate alle strutture della Giunta attraverso la sottoscrizione di Accordi Quadro, sulla base della scheda “Allegato 1” allegata alla sopra citata lettera;

DATO ATTO che la programmazione regionale dei contratti di beni e servizi ed il suo aggiornamento, rientra tra le competenze del Titolare di Incarico di Elevata Qualificazione “Consulenza contrattuale per gli appalti di forniture e servizi ed adempimenti previsti dalla normativa in materia di appalti pubblici”, il quale è individuato dall’Amministrazione Regionale referente per la redazione del Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, così come previsto dal comma 13, dell’art. 6 dell’Allegato I.5 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, ed ai sensi dell’art. 3 comma 14 dell’allegato medesimo, provvede all’attività di coordinamento delle proposte pervenute sul sistema informatico dai RUP e alla pubblicazione del Programma medesimo e del suo aggiornamento;

VISTE le segnalazioni pervenute dai Settori regionali, relative ad aggiunte, cancellazioni e modifiche di acquisti di forniture e servizi ai fini dell’aggiornamento del programma triennale di beni e servizi per il periodo 2026/2028;

DATO ATTO che sulla base delle suddette segnalazioni la struttura competente in materia di contratti della Giunta Regionale ha provveduto a redigere lo schema dell’aggiornamento del Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2026/2028 della Giunta Regionale, allegato alla presente delibera sotto la lettera “A”;

PRESO ATTO che la spesa programmata, in relazione agli acquisti segnalati, per i quali l’avvio della procedura è previsto nella prima annualità, risulta coerente rispetto agli stanziamenti del bilancio di previsione 2026/2028, tenuto conto altresì delle seguenti precisazioni:

- laddove la spesa relativa ai contratti programmati derivi da risorse vincolate in corso di acquisizione al bilancio, le stesse risulteranno disponibili solo successivamente all’esecutività della relativa variazione di bilancio in via amministrativa;
- laddove la spesa relativa ai contratti programmati derivi da avanzo vincolato, relativo a somme non impegnate nell’esercizio 2025 le stesse risulteranno impegnabili a condizione che siano riportate sulla competenza 2026 ai sensi dell’art. 42 comma 5 D.lgs 118/2011 nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1 commi 897, 898, e 899 della Legge n. 145/2018 concernenti l’entità dell’avanzo complessivamente applicabile al bilancio di previsione;
- laddove la disponibilità risulti su capitoli di fondi a destinazione vincolata, sarà attivato, ove necessario, il Fondo Pluriennale Vincolato;

CONSIDERATO che per gli accordi quadro l’operatività degli stessi è rinviata a successivi contratti attuativi, che saranno a loro volta oggetto di successiva programmazione;

VISTA la L.R. n. 63 del 29.12.2025 pubblicata sul BURT n. 79, parte prima, del 31.12.2025 con cui il Consiglio regionale ha approvato il Bilancio di previsione finanziario 2026/2028;

VISTA la D.G.R. n. 8 del 19.01.2026 con cui la Giunta Regionale ha approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2026/2028 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2026/2028;

DATO ATTO della presenza all’interno del programma di n. 2 procedure che verranno effettuate da Regione Toscana – Giunta Regionale per iniziative di acquisto di beni e servizi destinate alle strutture della Giunta Regionale attraverso la sottoscrizione di accordi quadro, come da Piano delle iniziative di

acquisto di forniture e servizi per gli anni 2026/2028 della Giunta Regionale destinate alle strutture della Giunta attraverso la sottoscrizione di accordi quadro, allegato al presente atto sotto la lettera "B";

DATO ATTO che, come previsto dal comma 7 dell'art. 7, dell'Allegato I.5 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, eventuali procedure di appalto di forniture e servizi possono essere avviate anche prima dell'approvazione dell'aggiornamento del Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2026/2028 da parte della Giunta Regionale, con adeguata motivazione, purché già presenti nel programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2026/2028;

DATO ATTO altresì che, come previsto dal comma 9, primo capoverso dell'art. 7 dell'Allegato I.5 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, un servizio o una fornitura non inseriti nell'elenco annuale possono essere realizzati quando siano resi necessari da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari e pertanto può essere avviata la relativa procedura di acquisto anche anticipatamente all'avvio della procedura finalizzata al successivo comunque necessario aggiornamento del programma;

DATO ATTO che, con successive Delibere di Giunta si potrà procedere all'aggiornamento della Programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi 2026/2028, conseguente a cancellazione di acquisti già previsti nel programma o ad aggiunte di nuovi acquisti sulla base anche delle priorità che saranno individuate nel corso dell'attuazione del programma da parte delle strutture della Giunta Regionale;

PRESO ATTO che l'art. 7, comma 2, della L.R. 30.04.2024 n. 15 prevede la trasmissione del programma al Consiglio Regionale;

VISTO il parere favorevole del Comitato di Direzione espresso nella seduta del 16 luglio 2026;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

- di approvare, ai sensi dell'art. 37 e dell'Allegato I.5 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, l'aggiornamento del Programma triennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2026/2028, che si compone delle nuove schede G ("Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma"), H ("Elenco degli acquisti del programma") ed al mantenimento della scheda I ("Elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente programma triennale e non riproposti e non avviati"), così come redatta con Delibera di Giunta n. 204 del 02.03.2026, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A" a formarne parte integrante e sostanziale;

- di dare atto che la spesa programmata nel suddetto Programma, in relazione agli acquisti di forniture e servizi segnalati, per i quali l'avvio della procedura è previsto nella prima annualità, risulta coerente rispetto agli stanziamenti del bilancio di previsione 2026/2028, tenuto conto altresì delle seguenti precisazioni:

- laddove la spesa relativa ai contratti programmati derivi da risorse vincolate in corso di acquisizione al bilancio, le stesse risulteranno disponibili solo successivamente all'esecutività della relativa variazione di bilancio in via amministrativa;

- laddove la spesa relativa ai contratti programmati derivi da avanzo vincolato, relativo a somme non impegnate nell'esercizio 2025, le stesse risulteranno impegnabili a condizione che siano riportate sulla competenza 2026, ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D.Lgs. 118/2011 nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1 commi 897, 898 e 899 della Legge 145/2018 concernenti l'entità dell'avanzo complessivamente applicabile al bilancio di previsione;

- laddove la disponibilità risulti su capitoli di fondi a destinazione vincolata, sarà attivato o variato, ove necessario, il Fondo Pluriennale Vincolato;

- di consentire che, come previsto dal comma 7 dell'art. 7, dell'Allegato I.5 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, eventuali procedure di appalto di forniture e servizi possono essere avviate anche prima dell'approvazione dell'aggiornamento del Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2026/2028 da parte della Giunta Regionale, con adeguata motivazione, purché già presenti nel programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2026/2028;

- di consentire, come previsto dal comma 9, primo capoverso, dell'art. 7 dell'Allegato I.5 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, che un servizio o una fornitura non inseriti nell'elenco annuale possono essere realizzati quando siano resi necessari da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari e pertanto può essere avviata la relativa procedura di acquisto anche anticipatamente all'avvio della procedura finalizzata al successivo comunque necessario aggiornamento del programma;

- di stabilire che, con successive Delibere di Giunta si potrà procedere all'aggiornamento della Programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi 2026/2028, conseguente a cancellazioni di acquisti già previsti nel programma o ad aggiunte di nuovi acquisti sulla base anche delle priorità che saranno individuate nel corso dell'attuazione del programma da parte delle strutture della Giunta Regionale;

- di approvare altresì, sulla base di quanto previsto nella parte narrativa di questo stesso atto, il Piano delle iniziative di acquisto di beni e servizi per gli anni 2026/2028 della Giunta Regionale destinate alle strutture della Giunta attraverso la sottoscrizione di accordi quadro, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 204 del 02.03.2026, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "B" a formarne parte integrante e sostanziale;

- di pubblicare il programma triennale degli acquisti di beni e servizi presso i siti informatici previsti dall'art. 37 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, così come precisato dalla Delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023;

- di incaricare l'Ufficio di Segreteria della Giunta Regionale di trasmettere la presente Deliberazione al Consiglio Regionale, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della L.R. 30.04.2024 n. 15;

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile
IVANA MALVASO

Il Direttore Generale
PAOLO PANTULIANO

ALLEGATO A**AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER GLI ANNI 2026/2028**

**SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2026/2028 DELL'AMMINISTRAZIONE
REGIONE TOSCANA**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	4,783,752.64	2,475,500.80	400,000.00	7,659,253.44
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	300,000.00	300,000.00	300,000.00	900,000.00
stanziamenti di bilancio	33,613,577.48	70,129,761.92	66,331,048.08	170,074,387.48
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	219.60	0.00	219.60
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altro	195,000.00	780,000.00	280,000.00	1,255,000.00
totale	38,892,330.12	73,685,482.32	67,311,048.08	179,888,860.52

Il referente del programma

RAMANUCCI MASSIMO

Note:

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda H. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

[illegible]

[illegible]

Codice Unico Intervento - CUI (2)	Anno di inizio attività di gestione di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 112/2017	Codice CUP (3)	Acquisto di beni e servizi, appalto di lavori, prestazione di servizi, forniture e servizi (Tabella A.1) (4)	CUI Intervento (5)	Lotto (6)	Modalità di esecuzione (7)	Indirizzo (8)	CUP (9)	Descrizione dell'intervento (10)	Livello di priorità (11)	Responsabile unico del Progetto (12)	Durata del contratto (13)	L'acquisto è relativo a nuovi affidamenti di cui al comma 1-bis del D.Lgs. n. 112/2017 (14)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (15)							CENTRALE DI COMMITTEENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI (16)		Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (14)	Acquisto aggiunto e variato a seguito di modifica programma (17) (Tabella A.2)
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(18)		codice AUSA	denominazione		
														Importo	Tipologia (Tabella A.1)									
00000000000000000001	2026		1		No	FFSL	Servizi	00000000-0	Procedura aperta per la fornitura di servizi di pulizia	1	Calabri Marco	48	No	0,00	400.000,00	400.000,00	800.000,00	1.600.000,00	0,00					
00000000000000000002	2026		1		No	FFSL	Servizi	00000000-0	Procedura aperta per la fornitura di servizi di pulizia	2	ZANONINI ALBERTO	36	No	12.444,00	84.620,00	84.620,00	74.664,00	256.348,00	0,00					
00000000000000000003	2026		1		No	FFSL	Servizi	10000000-0	Procedura aperta per la fornitura di servizi di pulizia	2	Calabri Marco	48	No	36.600,00	122.000,00	122.000,00	207.400,00	486.000,00	0,00	539681003	Consp SpA			
00000000000000000004	2026		1		No	FFSL	Servizi	00000000-0	Procedura aperta per la fornitura di servizi di pulizia	2	Calabri Marco	36	No	247.600,00	346.400,00	346.400,00	196.400,00	1.136.800,00	0,00	0000181011	Regione Toscana - Soggetto Aggregatore			
00000000000000000005	2026		1		No	FFSL	Servizi	10000000-0	Procedura aperta per la fornitura di servizi di pulizia	48	DELL'ARDENNELLI ANDREA	48	No	762.884,31	892.088,37	892.088,37	0,00	2.487.061,05	0,00					
00000000000000000006	2026		1		No	FFSL	Servizi	10000000-0	Procedura aperta per la fornitura di servizi di pulizia	48	DELL'ARDENNELLI ANDREA	48	No	694.700,00	650.000,00	650.000,00	494.500,00	1.979.400,00	0,00	0000181011	Regione Toscana - Soggetto Aggregatore			
00000000000000000007	2026		1		No	FFSL	Servizi	10000000-0	Procedura aperta per la fornitura di servizi di pulizia	9	MONELLI FABRIZIO	9	No	500.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,00					
00000000000000000008	2026		1		No	FFSL	Servizi	00000000-0	Procedura aperta per la fornitura di servizi di pulizia	48	Calabri Marco	48	No	0,00	100.000,00	150.000,00	300.000,00	550.000,00	0,00					
00000000000000000009	2026		1		No	FFSL	Servizi	00000000-0	Procedura aperta per la fornitura di servizi di pulizia	2	GURGLI MARIALUISA	36	Si	14.444,45	86.666,66	86.666,67	72.222,22	260.000,00	0,00	0000226120	CONSP SpA a socio unico			
00000000000000000010	2026		1		No	FFSL	Servizi	10000000-0	Procedura aperta per la fornitura di servizi di pulizia	48	Calabri Marco	48	No	0,00	150.000,00	150.000,00	900.000,00	600.000,00	0,00					
00000000000000000011	2026		1		No	FFSL	Servizi	00000000-0	Procedura aperta per la fornitura di servizi di pulizia	2	Calabri Marco	36	No	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	780.000,00	0,00					
00000000000000000012	2026		1		No	FFSL	Servizi	00000000-0	Procedura aperta per la fornitura di servizi di pulizia	2	GURGLI MARIALUISA	36	Si	140.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0000226120	CONSP SPA			
00000000000000000013	2026		1		No	FFSL	Servizi	10000000-0	Procedura aperta per la fornitura di servizi di pulizia	2	Calabri Marco	36	No	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.050.000,00	0,00	0000226120	CONSP SpA a socio unico			
00000000000000000014	2026		1		No	FFSL	Servizi	00000000-0	Procedura aperta per la fornitura di servizi di pulizia	1	GURGLI MARIALUISA	36	Si	62.597,50	224.039,56	250.390,00	187.792,50	724.819,56	0,00					
00000000000000000015	2026		1		No	FFSL	Servizi	10000000-0	Procedura aperta per la fornitura di servizi di pulizia	2	DELL'ARDENNELLI ANDREA	36	No	2.171.249,43	4.712.327,84	4.712.327,84	1.775.181,20	13.371.086,31	0,00	0000226120	CONSP SPA A SOCIO UNICO			
00000000000000000016	2026		1		No	FFSL	Servizi	10000000-0	Procedura aperta per la fornitura di servizi di pulizia	2	BORELLI LEONARDO	9	No	854.000,00	0,00	0,00	0,00	854.000,00	0,00	0000181011	Regione Toscana - Soggetto Aggregatore			
00000000000000000017	2026		1		No	FFSL	Servizi	00000000-0	Procedura aperta per la fornitura di servizi di pulizia	2	CASTELLANI LAURA	120	No	1.563.917,00	5.500.000,00	5.500.000,00	51.236.083,00	63.800.000,00	0,00					
00000000000000000018	2026		1		No	FFSL	Servizi	00000000-0	Procedura aperta per la fornitura di servizi di pulizia	3	Calabri Marco	36	No	0,00	60.000,00	100.000,00	150.000,00	310.000,00	0,00					
00000000000000000019	2026		1		No	FFSL	Servizi	00000000-0	Procedura aperta per la fornitura di servizi di pulizia	2	Calabri Marco	36	Si	0,00	50.000,00	50.000,00	80.000,00	180.000,00	0,00	0000181011	Regione Toscana in qualità di Soggetto Aggregatore			
00000000000000000020	2026		1		No	FFSL	Servizi	10000000-0	Procedura aperta per la fornitura di servizi di pulizia	1	VARRONE GIANLUCA	48	No	36.600,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00	292.800,00	0,00					

Codice Unico Identificativo (CUI)	Anno di attuazione del piano di gestione di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 112/2017	Codice CUP (2)	Acquisto di beni e servizi, in esecuzione del contratto di appalto di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 112/2017	CUP lavoro o attività di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 112/2017	Lotto	Sede	CUP (3)	Sede	CUP (4)	Sede	CUP (5)	Sede	CUP (6)	Sede	CUP (7)	Sede	CUP (8)	Sede	CUP (9)	Sede	CUP (10)	Sede	CUP (11)	Sede	CUP (12)	Sede	CUP (13)	Sede	CUP (14)	Sede	CUP (15)	Sede	CUP (16)	Sede	CUP (17)	Sede	CUP (18)	Sede	CUP (19)	Sede	CUP (20)	Sede	CUP (21)	Sede	CUP (22)	Sede	CUP (23)	Sede	CUP (24)	Sede	CUP (25)	Sede	CUP (26)	Sede	CUP (27)	Sede	CUP (28)	Sede	CUP (29)	Sede	CUP (30)	Sede	CUP (31)	Sede	CUP (32)	Sede	CUP (33)	Sede	CUP (34)	Sede	CUP (35)	Sede	CUP (36)	Sede	CUP (37)	Sede	CUP (38)	Sede	CUP (39)	Sede	CUP (40)	Sede	CUP (41)	Sede	CUP (42)	Sede	CUP (43)	Sede	CUP (44)	Sede	CUP (45)	Sede	CUP (46)	Sede	CUP (47)	Sede	CUP (48)	Sede	CUP (49)	Sede	CUP (50)	Sede	CUP (51)	Sede	CUP (52)	Sede	CUP (53)	Sede	CUP (54)	Sede	CUP (55)	Sede	CUP (56)	Sede	CUP (57)	Sede	CUP (58)	Sede	CUP (59)	Sede	CUP (60)	Sede	CUP (61)	Sede	CUP (62)	Sede	CUP (63)	Sede	CUP (64)	Sede	CUP (65)	Sede	CUP (66)	Sede	CUP (67)	Sede	CUP (68)	Sede	CUP (69)	Sede	CUP (70)	Sede	CUP (71)	Sede	CUP (72)	Sede	CUP (73)	Sede	CUP (74)	Sede	CUP (75)	Sede	CUP (76)	Sede	CUP (77)	Sede	CUP (78)	Sede	CUP (79)	Sede	CUP (80)	Sede	CUP (81)	Sede	CUP (82)	Sede	CUP (83)	Sede	CUP (84)	Sede	CUP (85)	Sede	CUP (86)	Sede	CUP (87)	Sede	CUP (88)	Sede	CUP (89)	Sede	CUP (90)	Sede	CUP (91)	Sede	CUP (92)	Sede	CUP (93)	Sede	CUP (94)	Sede	CUP (95)	Sede	CUP (96)	Sede	CUP (97)	Sede	CUP (98)	Sede	CUP (99)	Sede	CUP (100)	Sede	CUP (101)	Sede	CUP (102)	Sede	CUP (103)	Sede	CUP (104)	Sede	CUP (105)	Sede	CUP (106)	Sede	CUP (107)	Sede	CUP (108)	Sede	CUP (109)	Sede	CUP (110)	Sede	CUP (111)	Sede	CUP (112)	Sede	CUP (113)	Sede	CUP (114)	Sede	CUP (115)	Sede	CUP (116)	Sede	CUP (117)	Sede	CUP (118)	Sede	CUP (119)	Sede	CUP (120)	Sede	CUP (121)	Sede	CUP (122)	Sede	CUP (123)	Sede	CUP (124)	Sede	CUP (125)	Sede	CUP (126)	Sede	CUP (127)	Sede	CUP (128)	Sede	CUP (129)	Sede	CUP (130)	Sede	CUP (131)	Sede	CUP (132)	Sede	CUP (133)	Sede	CUP (134)	Sede	CUP (135)	Sede	CUP (136)	Sede	CUP (137)	Sede	CUP (138)	Sede	CUP (139)	Sede	CUP (140)	Sede	CUP (141)	Sede	CUP (142)	Sede	CUP (143)	Sede	CUP (144)	Sede	CUP (145)	Sede	CUP (146)	Sede	CUP (147)	Sede	CUP (148)	Sede	CUP (149)	Sede	CUP (150)	Sede	CUP (151)	Sede	CUP (152)	Sede	CUP (153)	Sede	CUP (154)	Sede	CUP (155)	Sede	CUP (156)	Sede	CUP (157)	Sede	CUP (158)	Sede	CUP (159)	Sede	CUP (160)	Sede	CUP (161)	Sede	CUP (162)	Sede	CUP (163)	Sede	CUP (164)	Sede	CUP (165)	Sede	CUP (166)	Sede	CUP (167)	Sede	CUP (168)	Sede	CUP (169)	Sede	CUP (170)	Sede	CUP (171)	Sede	CUP (172)	Sede	CUP (173)	Sede	CUP (174)	Sede	CUP (175)	Sede	CUP (176)	Sede	CUP (177)	Sede	CUP (178)	Sede	CUP (179)	Sede	CUP (180)	Sede	CUP (181)	Sede	CUP (182)	Sede	CUP (183)	Sede	CUP (184)	Sede	CUP (185)	Sede	CUP (186)	Sede	CUP (187)	Sede	CUP (188)	Sede	CUP (189)	Sede	CUP (190)	Sede	CUP (191)	Sede	CUP (192)	Sede	CUP (193)	Sede	CUP (194)	Sede	CUP (195)	Sede	CUP (196)	Sede	CUP (197)	Sede	CUP (198)	Sede	CUP (199)	Sede	CUP (200)	Sede	CUP (201)	Sede	CUP (202)	Sede	CUP (203)	Sede	CUP (204)	Sede	CUP (205)	Sede	CUP (206)	Sede	CUP (207)	Sede	CUP (208)	Sede	CUP (209)	Sede	CUP (210)	Sede	CUP (211)	Sede	CUP (212)	Sede	CUP (213)	Sede	CUP (214)	Sede	CUP (215)	Sede	CUP (216)	Sede	CUP (217)	Sede	CUP (218)	Sede	CUP (219)	Sede	CUP (220)	Sede	CUP (221)	Sede	CUP (222)	Sede	CUP (223)	Sede	CUP (224)	Sede	CUP (225)	Sede	CUP (226)	Sede	CUP (227)	Sede	CUP (228)	Sede	CUP (229)	Sede	CUP (230)	Sede	CUP (231)	Sede	CUP (232)	Sede	CUP (233)	Sede	CUP (234)	Sede	CUP (235)	Sede	CUP (236)	Sede	CUP (237)	Sede	CUP (238)	Sede	CUP (239)	Sede	CUP (240)	Sede	CUP (241)	Sede	CUP (242)	Sede	CUP (243)	Sede	CUP (244)	Sede	CUP (245)	Sede	CUP (246)	Sede	CUP (247)	Sede	CUP (248)	Sede	CUP (249)	Sede	CUP (250)	Sede	CUP (251)	Sede	CUP (252)	Sede	CUP (253)	Sede	CUP (254)	Sede	CUP (255)	Sede	CUP (256)	Sede	CUP (257)	Sede	CUP (258)	Sede	CUP (259)	Sede	CUP (260)	Sede	CUP (261)	Sede	CUP (262)	Sede	CUP (263)	Sede	CUP (264)	Sede	CUP (265)	Sede	CUP (266)	Sede	CUP (267)	Sede	CUP (268)	Sede	CUP (269)	Sede	CUP (270)	Sede	CUP (271)	Sede	CUP (272)	Sede	CUP (273)	Sede	CUP (274)	Sede	CUP (275)	Sede	CUP (276)	Sede	CUP (277)	Sede	CUP (278)	Sede	CUP (279)	Sede	CUP (280)	Sede	CUP (281)	Sede	CUP (282)	Sede	CUP (283)	Sede	CUP (284)	Sede	CUP (285)	Sede	CUP (286)	Sede	CUP (287)	Sede	CUP (288)	Sede	CUP (289)	Sede	CUP (290)	Sede	CUP (291)	Sede	CUP (292)	Sede	CUP (293)	Sede	CUP (294)	Sede	CUP (295)	Sede	CUP (296)	Sede	CUP (297)	Sede	CUP (298)	Sede	CUP (299)	Sede	CUP (300)	Sede	CUP (301)	Sede	CUP (302)	Sede	CUP (303)	Sede	CUP (304)	Sede	CUP (305)	Sede	CUP (306)	Sede	CUP (307)	Sede	CUP (308)	Sede	CUP (309)	Sede	CUP (310)	Sede	CUP (311)	Sede	CUP (312)	Sede	CUP (313)	Sede	CUP (314)	Sede	CUP (315)	Sede	CUP (316)	Sede	CUP (317)	Sede	CUP (318)	Sede	CUP (319)	Sede	CUP (320)	Sede	CUP (321)	Sede	CUP (322)	Sede	CUP (323)	Sede	CUP (324)	Sede	CUP (325)	Sede	CUP (326)	Sede	CUP (327)	Sede	CUP (328)	Sede	CUP (329)	Sede	CUP (330)	Sede	CUP (331)	Sede	CUP (332)	Sede	CUP (333)	Sede	CUP (334)	Sede	CUP (335)	Sede	CUP (336)	Sede	CUP (337)	Sede	CUP (338)	Sede	CUP (339)	Sede	CUP (340)	Sede	CUP (341)	Sede	CUP (342)	Sede	CUP (343)	Sede	CUP (344)	Sede	CUP (345)	Sede	CUP (346)	Sede	CUP (347)	Sede	CUP (348)	Sede	CUP (349)	Sede	CUP (350)	Sede	CUP (351)	Sede	CUP (352)	Sede	CUP (353)	Sede	CUP (354)	Sede	CUP (355)	Sede	CUP (356)	Sede	CUP (357)	Sede	CUP (358)	Sede	CUP (359)	Sede	CUP (360)	Sede	CUP (361)	Sede	CUP (362)	Sede	CUP (363)	Sede	CUP (364)	Sede	CUP (365)	Sede	CUP (366)	Sede	CUP (367)	Sede	CUP (368)	Sede	CUP (369)	Sede	CUP (370)	Sede	CUP (371)	Sede	CUP (372)	Sede	CUP (373)	Sede	CUP (374)	Sede	CUP (375)	Sede	CUP (376)	Sede	CUP (377)	Sede	CUP (378)	Sede	CUP (379)	Sede	CUP (380)	Sede	CUP (381)	Sede	CUP (382)	Sede	CUP (383)	Sede	CUP (384)	Sede	CUP (385)	Sede	CUP (386)	Sede	CUP (387)	Sede	CUP (388)	Sede	CUP (389)	Sede	CUP (390)	Sede	CUP (391)	Sede	CUP (392)	Sede	CUP (393)	Sede	CUP (394)	Sede	CUP (395)	Sede	CUP (396)	Sede	CUP (397)	Sede	CUP (398)	Sede	CUP (399)	Sede	CUP (400)	Sede	CUP (401)	Sede	CUP (402)	Sede	CUP (403)	Sede	CUP (404)	Sede	CUP (405)	Sede	CUP (406)	Sede	CUP (407)	Sede	CUP (408)	Sede	CUP (409)	Sede	CUP (410)	Sede	CUP (411)	Sede	CUP (412)	Sede	CUP (413)	Sede	CUP (414)	Sede	CUP (415)	Sede	CUP (416)	Sede	CUP (417)	Sede	CUP (418)	Sede	CUP (419)	Sede	CUP (420)	Sede	CUP (421)	Sede	CUP (422)	Sede	CUP (423)	Sede	CUP (424)	Sede	CUP (425)	Sede	CUP (426)	Sede	CUP (427)	Sede	CUP (428)	Sede	CUP (429)	Sede	CUP (430)	Sede	CUP (431)	Sede	CUP (432)	Sede	CUP (433)	Sede	CUP (434)	Sede	CUP (435)	Sede	CUP (436)	Sede	CUP (437)	Sede	CUP (438)	Sede	CUP (439)	Sede	CUP (440)	Sede	CUP (441)	Sede	CUP (442)	Sede	CUP (443)	Sede	CUP (444)	Sede	CUP (445)	Sede	CUP (446)	Sede	CUP (447)	Sede	CUP (448)	Sede	CUP (449)	Sede	CUP (450)	Sede	CUP (451)	Sede	CUP (452)	Sede	CUP (453)	Sede	CUP (454)	Sede	CUP (455)	Sede	CUP (456)	Sede	CUP (457)	Sede	CUP (458)	Sede	CUP (459)	Sede	CUP (460)	Sede	CUP (461)	Sede	CUP (462)	Sede	CUP (463)	Sede	CUP (464)	Sede	CUP (465)	Sede	CUP (466)	Sede	CUP (467)	Sede	CUP (468)	Sede	CUP (469)	Sede	CUP (470)	Sede	CUP (471)	Sede	CUP (472)	Sede	CUP (473)	Sede	CUP (474)	Sede	CUP (475)	Sede	CUP (476)	Sede	CUP (477)	Sede	CUP (478)	Sede	CUP (479)	Sede	CUP (480)	Sede	CUP (481)	Sede	CUP (482)	Sede	CUP (483)	Sede	CUP (484)	Sede	CUP (485)	Sede	CUP (486)	Sede	CUP (487)	Sede	CUP (488)	Sede	CUP (489)	Sede	CUP (490)	Sede	CUP (491)	Sede	CUP (492)	Sede	CUP (493)	Sede	CUP (494)	Sede	CUP (495)	Sede	CUP (496)	Sede	CUP (497)	Sede	CUP (498)	Sede	CUP (499)	Sede	CUP (500)	Sede	CUP (501)	Sede	CUP (502)	Sede	CUP (503)	Sede	CUP (504)	Sede	CUP (505)	Sede	CUP (506)	Sede	CUP (507)	Sede	CUP (508)	Sede	CUP (509)	Sede	CUP (510)	Sede	CUP (511)	Sede	CUP (512)	Sede	CUP (513)	Sede	CUP (514)

Codice Unico Intervento - CUP/ID	Codice CUP (2)	Acquisto, noleggio o altro tipo di contratto di locazione di un bene e di altri servizi correlati, per la realizzazione di opere, lavori, servizi, forniture, materiali e altro (Tabella H.2)	Codice CUP (3) relativo all'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e conservazione, di adeguamento e di miglioramento (Tabella H.2)	Lavoro	Servizio (5)	Autore	Autore (6)	Autore (7)	Autore (8)	Autore (9)	Autore (10)	Autore (11)	Autore (12)	Autore (13)	Autore (14)	Autore (15)	Autore (16)	Autore (17)	Autore (18)	Autore (19)	Autore (20)	Autore (21)	Autore (22)	Autore (23)	Autore (24)	Autore (25)	Autore (26)	Autore (27)	Autore (28)	Autore (29)	Autore (30)	Autore (31)	Autore (32)	Autore (33)	Autore (34)	Autore (35)	Autore (36)	Autore (37)	Autore (38)	Autore (39)	Autore (40)	Autore (41)	Autore (42)	Autore (43)	Autore (44)	Autore (45)	Autore (46)	Autore (47)	Autore (48)	Autore (49)	Autore (50)	Autore (51)	Autore (52)	Autore (53)	Autore (54)	Autore (55)	Autore (56)	Autore (57)	Autore (58)	Autore (59)	Autore (60)	Autore (61)	Autore (62)	Autore (63)	Autore (64)	Autore (65)	Autore (66)	Autore (67)	Autore (68)	Autore (69)	Autore (70)	Autore (71)	Autore (72)	Autore (73)	Autore (74)	Autore (75)	Autore (76)	Autore (77)	Autore (78)	Autore (79)	Autore (80)	Autore (81)	Autore (82)	Autore (83)	Autore (84)	Autore (85)	Autore (86)	Autore (87)	Autore (88)	Autore (89)	Autore (90)	Autore (91)	Autore (92)	Autore (93)	Autore (94)	Autore (95)	Autore (96)	Autore (97)	Autore (98)	Autore (99)	Autore (100)	Autore (101)	Autore (102)	Autore (103)	Autore (104)	Autore (105)	Autore (106)	Autore (107)	Autore (108)	Autore (109)	Autore (110)	Autore (111)	Autore (112)	Autore (113)	Autore (114)	Autore (115)	Autore (116)	Autore (117)	Autore (118)	Autore (119)	Autore (120)	Autore (121)	Autore (122)	Autore (123)	Autore (124)	Autore (125)	Autore (126)	Autore (127)	Autore (128)	Autore (129)	Autore (130)	Autore (131)	Autore (132)	Autore (133)	Autore (134)	Autore (135)	Autore (136)	Autore (137)	Autore (138)	Autore (139)	Autore (140)	Autore (141)	Autore (142)	Autore (143)	Autore (144)	Autore (145)	Autore (146)	Autore (147)	Autore (148)	Autore (149)	Autore (150)	Autore (151)	Autore (152)	Autore (153)	Autore (154)	Autore (155)	Autore (156)	Autore (157)	Autore (158)	Autore (159)	Autore (160)	Autore (161)	Autore (162)	Autore (163)	Autore (164)	Autore (165)	Autore (166)	Autore (167)	Autore (168)	Autore (169)	Autore (170)	Autore (171)	Autore (172)	Autore (173)	Autore (174)	Autore (175)	Autore (176)	Autore (177)	Autore (178)	Autore (179)	Autore (180)	Autore (181)	Autore (182)	Autore (183)	Autore (184)	Autore (185)	Autore (186)	Autore (187)	Autore (188)	Autore (189)	Autore (190)	Autore (191)	Autore (192)	Autore (193)	Autore (194)	Autore (195)	Autore (196)	Autore (197)	Autore (198)	Autore (199)	Autore (200)	Autore (201)	Autore (202)	Autore (203)	Autore (204)	Autore (205)	Autore (206)	Autore (207)	Autore (208)	Autore (209)	Autore (210)	Autore (211)	Autore (212)	Autore (213)	Autore (214)	Autore (215)	Autore (216)	Autore (217)	Autore (218)	Autore (219)	Autore (220)	Autore (221)	Autore (222)	Autore (223)	Autore (224)	Autore (225)	Autore (226)	Autore (227)	Autore (228)	Autore (229)	Autore (230)	Autore (231)	Autore (232)	Autore (233)	Autore (234)	Autore (235)	Autore (236)	Autore (237)	Autore (238)	Autore (239)	Autore (240)	Autore (241)	Autore (242)	Autore (243)	Autore (244)	Autore (245)	Autore (246)	Autore (247)	Autore (248)	Autore (249)	Autore (250)	Autore (251)	Autore (252)	Autore (253)	Autore (254)	Autore (255)	Autore (256)	Autore (257)	Autore (258)	Autore (259)	Autore (260)	Autore (261)	Autore (262)	Autore (263)	Autore (264)	Autore (265)	Autore (266)	Autore (267)	Autore (268)	Autore (269)	Autore (270)	Autore (271)	Autore (272)	Autore (273)	Autore (274)	Autore (275)	Autore (276)	Autore (277)	Autore (278)	Autore (279)	Autore (280)	Autore (281)	Autore (282)	Autore (283)	Autore (284)	Autore (285)	Autore (286)	Autore (287)	Autore (288)	Autore (289)	Autore (290)	Autore (291)	Autore (292)	Autore (293)	Autore (294)	Autore (295)	Autore (296)	Autore (297)	Autore (298)	Autore (299)	Autore (300)	Autore (301)	Autore (302)	Autore (303)	Autore (304)	Autore (305)	Autore (306)	Autore (307)	Autore (308)	Autore (309)	Autore (310)	Autore (311)	Autore (312)	Autore (313)	Autore (314)	Autore (315)	Autore (316)	Autore (317)	Autore (318)	Autore (319)	Autore (320)	Autore (321)	Autore (322)	Autore (323)	Autore (324)	Autore (325)	Autore (326)	Autore (327)	Autore (328)	Autore (329)	Autore (330)	Autore (331)	Autore (332)	Autore (333)	Autore (334)	Autore (335)	Autore (336)	Autore (337)	Autore (338)	Autore (339)	Autore (340)	Autore (341)	Autore (342)	Autore (343)	Autore (344)	Autore (345)	Autore (346)	Autore (347)	Autore (348)	Autore (349)	Autore (350)	Autore (351)	Autore (352)	Autore (353)	Autore (354)	Autore (355)	Autore (356)	Autore (357)	Autore (358)	Autore (359)	Autore (360)	Autore (361)	Autore (362)	Autore (363)	Autore (364)	Autore (365)	Autore (366)	Autore (367)	Autore (368)	Autore (369)	Autore (370)	Autore (371)	Autore (372)	Autore (373)	Autore (374)	Autore (375)	Autore (376)	Autore (377)	Autore (378)	Autore (379)	Autore (380)	Autore (381)	Autore (382)	Autore (383)	Autore (384)	Autore (385)	Autore (386)	Autore (387)	Autore (388)	Autore (389)	Autore (390)	Autore (391)	Autore (392)	Autore (393)	Autore (394)	Autore (395)	Autore (396)	Autore (397)	Autore (398)	Autore (399)	Autore (400)	Autore (401)	Autore (402)	Autore (403)	Autore (404)	Autore (405)	Autore (406)	Autore (407)	Autore (408)	Autore (409)	Autore (410)	Autore (411)	Autore (412)	Autore (413)	Autore (414)	Autore (415)	Autore (416)	Autore (417)	Autore (418)	Autore (419)	Autore (420)	Autore (421)	Autore (422)	Autore (423)	Autore (424)	Autore (425)	Autore (426)	Autore (427)	Autore (428)	Autore (429)	Autore (430)	Autore (431)	Autore (432)	Autore (433)	Autore (434)	Autore (435)	Autore (436)	Autore (437)	Autore (438)	Autore (439)	Autore (440)	Autore (441)	Autore (442)	Autore (443)	Autore (444)	Autore (445)	Autore (446)	Autore (447)	Autore (448)	Autore (449)	Autore (450)	Autore (451)	Autore (452)	Autore (453)	Autore (454)	Autore (455)	Autore (456)	Autore (457)	Autore (458)	Autore (459)	Autore (460)	Autore (461)	Autore (462)	Autore (463)	Autore (464)	Autore (465)	Autore (466)	Autore (467)	Autore (468)	Autore (469)	Autore (470)	Autore (471)	Autore (472)	Autore (473)	Autore (474)	Autore (475)	Autore (476)	Autore (477)	Autore (478)	Autore (479)	Autore (480)	Autore (481)	Autore (482)	Autore (483)	Autore (484)	Autore (485)	Autore (486)	Autore (487)	Autore (488)	Autore (489)	Autore (490)	Autore (491)	Autore (492)	Autore (493)	Autore (494)	Autore (495)	Autore (496)	Autore (497)	Autore (498)	Autore (499)	Autore (500)	Autore (501)	Autore (502)	Autore (503)	Autore (504)	Autore (505)	Autore (506)	Autore (507)	Autore (508)	Autore (509)	Autore (510)	Autore (511)	Autore (512)	Autore (513)	Autore (514)	Autore (515)	Autore (516)	Autore (517)	Autore (518)	Autore (519)	Autore (520)	Autore (521)	Autore (522)	Autore (523)	Autore (524)	Autore (525)	Autore (526)	Autore (527)	Autore (528)	Autore (529)	Autore (530)	Autore (531)	Autore (532)	Autore (533)	Autore (534)	Autore (535)	Autore (536)	Autore (537)	Autore (538)	Autore (539)	Autore (540)	Autore (541)	Autore (542)	Autore (543)	Autore (544)	Autore (545)	Autore (546)	Autore (547)	Autore (548)	Autore (549)	Autore (550)	Autore (551)	Autore (552)	Autore (553)	Autore (554)	Autore (555)	Autore (556)	Autore (557)	Autore (558)	Autore (559)	Autore (560)	Autore (561)	Autore (562)	Autore (563)	Autore (564)	Autore (565)	Autore (566)	Autore (567)	Autore (568)	Autore (569)	Autore (570)	Autore (571)	Autore (572)	Autore (573)	Autore (574)	Autore (575)	Autore (576)	Autore (577)	Autore (578)	Autore (579)	Autore (580)	Autore (581)	Autore (582)	Autore (583)	Autore (584)	Autore (585)	Autore (586)	Autore (587)	Autore (588)	Autore (589)	Autore (590)	Autore (591)	Autore (592)	Autore (593)	Autore (594)	Autore (595)	Autore (596)	Autore (597)	Autore (598)	Autore (599)	Autore (600)	Autore (601)	Autore (602)	Autore (603)	Autore (604)	Autore (605)	Autore (606)	Autore (607)	Autore (608)	Autore (609)	Autore (610)	Autore (611)	Autore (612)	Autore (613)	Autore (614)	Autore (615)	Autore (616)	Autore (617)	Autore (618)	Autore (619)	Autore (620)	Autore (621)	Autore (622)	Autore (623)	Autore (624)	Autore (625)	Autore (626)	Autore (627)	Autore (628)	Autore (629)	Autore (630)	Autore (631)	Autore (632)	Autore (633)	Autore (634)	Autore (635)	Autore (636)	Autore (637)	Autore (638)	Autore (639)	Autore (640)	Autore (641)	Autore (642)	Autore (643)	Autore (644)	Autore (645)	Autore (646)	Autore (647)	Autore (648)	Autore (649)	Autore (650)	Autore (651)	Autore (652)	Autore (653)	Autore (654)	Autore (655)	Autore (656)	Autore (657)	Autore (658)	Autore (659)	Autore (660)	Autore (661)	Autore (662)	Autore (663)	Autore (664)	Autore (665)	Autore (666)	Autore (667)	Autore (668)	Autore (669)	Autore (670)	Autore (671)	Autore (672)	Autore (673)	Autore (674)	Autore (675)	Autore (676)	Autore (677)	Autore (678)	Autore (679)	Autore (680)	Autore (681)	Autore (682)	Autore (683)	Autore (684)	Autore (685)	Autore (686)	Autore (687)	Autore (688)	Autore (689)	Autore (690)	Autore (691)	Autore (692)	Autore (693)	Autore (694)	Autore (695)	Autore (696)	Autore (697)	Autore (698)	Autore (699)	Autore (700)	Autore (701)	Autore (702)	Autore (703)	Autore (704)	Autore (705)	Autore (706)	Autore (707)	Autore (708)	Autore (709)	Autore (710)	Autore (711)	Autore (712)	Autore (713)	Autore (714)	Autore (715)	Autore (716)	Autore (717)	Autore (718)	Autore (719)	Autore (720)	Autore (721)	Autore (722)	Autore (723)	Autore (724)	Autore (725)	Autore (726)	Autore (727)	Autore (728)	Autore (729)	Autore (730)	Autore (731)	Autore (732)	Autore (733)	Autore (734)	Autore (735)	Autore (736)	Autore (737)	Autore (738)	Autore (739)	Autore (740)	Autore (741)	Autore (742)	Autore (743)	Autore (744)	Autore (745)	Autore (746)	Autore (747)	Autore (748)	Autore (749)	Autore (750)	Autore (751)	Autore (752)	Autore (753)	Autore (754)	Autore (755)	Autore (756)	Autore (757)	Autore (758)	Autore (759)	Autore (760)	Autore (761)	Autore (762)	Autore (763)	Autore (764)	Autore (765)	Autore (766)	Autore (767)	Autore (768)	Autore (769)	Autore (770)	Autore (771)	Autore (772)	Autore (773)	Autore (774)	Autore (775)	Autore (776)	Autore (777)	Autore (778)	Autore (779)	Autore (780)	Autore (781)	Autore (782)	Autore (783)	Autore (784)	Autore (785)	Autore (786)	Autore (787)	Autore (788)	Autore (789)	Autore (790)	Autore (791)	Autore (792)	Autore (793)	Autore (794)	Autore (795)	Autore (796)	Autore (797)	Autore (798)	Autore (799)	Autore (800)	Autore (801)	Autore (802)	Autore (803)	Autore (804)	Autore (805)	Autore (806)	Autore (807)	Autore (808)	Autore (809)	Autore (810)	Autore (811)	Autore (812)	Autore (813)	Autore (814)	Autore (815)	Autore (816)	Autore (817)	Autore (818)	Autore (819)	Autore (820)	Autore (821)	Autore (822)	Autore (823)	Autore (824)	Autore (825)	Autore (826)	Autore (827)	Autore (828)	Autore (829)	Autore (830)	Autore (831)	Autore (832)	Autore (833)	Autore (834)	Autore (835)	Autore (836)	Autore (837)	Autore (838)	Autore (839)	Autore (840)	Autore (841)	Autore (842)	Autore (843)	Autore (844)	Autore (845)	Autore (846)	Autore (847)	Autore (848)	Autore (849)	Autore (850)	Autore (851)	Autore (852)	Autore (853)	Autore (854)	Autore (855)	Autore (856)	Autore (857)	Autore (858)	Autore (859)	Autore (860)	Autore (861)	Autore (862)	Autore (863)	Autore (864)	Autore (865)	Autore (866)	Autore (867)	Autore (868)	Autore (869)	Autore (870)	Autore (871)	Autore (872)	Autore (873)	Autore (874)	Autore (875)	Autore (876)	Autore (877)	Autore (878)	Autore (879)	Autore (880)	Autore (881)	Autore (882)	Autore (883)	Autore (884)	Autore (88

[illegible]

Codice Unico Intervento - CUI (2)	Anno di avvio delle attività di gestione (3)	Codice CUP (2)	Acquisto (comprensivo dell'importo complessivo di cui al punto 4 di cui all'aggiunzione preventivi e di partecipazione al finanziamento) (4) - Tabella A.2 (4)	CUI lavoro o area di intervento (5) - Tabella A.2 (5)	Lotto (6) - Tabella A.2 (6)	Anno di avvio delle attività di gestione (3)	Sede (7)	CUP (8)	Sezione (9)	Livello di priorità (10) - Tabella A.2 (10)	Responsabile Unico del Progetto (11)	Durata del contratto (12)	L'acquisto è relativo a nuovi affidamenti di carattere di essere (13)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)					CENTRALE DI COMMITTEENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI		Codice di Gara (20)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (21) - Tabella A.2 (21)		
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato(20)				codice AUSA	denominazione
																			Ingresso	Tipologia (Tabella A.2)				
Regione Toscana																								
P00000000000000000000	2026		1		No	0702	00000000000000000000			1	Calabri Marco	12	No	207.400,00	0,00	0,00	0,00	207.400,00	0,00	0000226100	CONSP Spa a socio unico			
00000000000000000000	2026		1		No	0702	00000000000000000000			1	VANNICINI GIANLUCA	4	No	535.580,00	0,00	0,00	0,00	535.580,00	0,00	0000226100	CONSP Spa a socio unico			
00000000000000000000	2026		1		No	0702	00000000000000000000			2	Calabri Marco	36	No	255.000,00	496.000,00	521.000,00	1.042.000,00	2.314.000,00	0,00	0000181811	Regione Toscana in qualità di soggetto aggregatore			
00000000000000000000	2026		1		No	0702	00000000000000000000			1	Calabri Marco	36	No	125.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	625.000,00	0,00					
00000000000000000000	2027		1		Si	0702	00000000000000000000			2	VIGINI FRANCESCO	48	No	0,00	696.779,17	696.779,17	1.293.558,33	2.787.116,97	0,00	0000181811	Regione Toscana - Soggetto Aggregatore			
00000000000000000000	2027		1		Si	0702	00000000000000000000			2	VIGINI FRANCESCO	72	Si	0,00	1.001.035,54	9.401.288,28	16.005.405,98	26.407.729,80	0,00	0000181811	Regione Toscana - Soggetto Aggregatore			
00000000000000000000	2027		1		No	0702	00000000000000000000			1	MAZZONI MICHELE	12	No	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00					
00000000000000000000	2027		1		No	0702	00000000000000000000			2	PAPIANI SERGIO	36	No	0,00	690.000,00	720.000,00	720.000,00	1.150.000,00	0,00					
P00000000000000000000	2027		1		No	0702	00000000000000000000			2	VIGINI FRANCESCO	48	Si	0,00	70.000,00	70.000,00	140.000,00	260.000,00	0,00	0000181811	Regione Toscana - Soggetto Aggregatore			
00000000000000000000	2027		1		No	0702	00000000000000000000			1	PAPIANI SERGIO	36	No	0,00	600.000,00	1.200.000,00	2.400.000,00	4.200.000,00	0,00					
00000000000000000000	2027		1		Si	0702	00000000000000000000			2	VIGINI FRANCESCO	48	Si	0,00	219,60	0,00	0,00	219,60	0,00					
00000000000000000000	2027	00000000000000000000	1		No	0702	00000000000000000000			1	MAZZONI MICHELE	36	No	0,00	202.119,84	202.119,84	269.493,12	673.732,80	0,00					
00000000000000000000	2027	00000000000000000000	1		No	0702	00000000000000000000			1	MAZZONI MICHELE	40	No	0,00	203.480,20	203.480,20	271.306,93	678.267,33	0,00					
00000000000000000000	2027	00000000000000000000	1		No	0702	00000000000000000000			1	MAZZONI MICHELE	36	No	0,00	69.086,16	69.086,16	71.179,68	209.352,00	0,00					
00000000000000000000	2027		1		No	0702	00000000000000000000			2	Calabri Marco	48	No	0,00	0,00	360.000,00	1.140.000,00	1.540.000,00	0,00					
00000000000000000000	2027		1		No	0702	00000000000000000000			1	GUGLI MARIALISA	36	Si	0,00	33.303,62	196.621,72	364.139,85	595.865,15	0,00					
00000000000000000000	2027		1		No	0702	00000000000000000000			2	Calabri Marco	24	No	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0000181811	Regione Toscana - Soggetto Aggregatore			

Codice unico intervento (CUI)	Attività nella quale si prevede l'acquisto di beni e servizi (Tabella N.20a)	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella N.20a)	CUI lavoro o servizio, nel cui importo complessivo è ricompreso l'acquisto (3)	Lotto assegnato (4)	Settore programmatico di appartenenza (Codice NUTS)	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella N.2)	Responsabile tecnico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovi affidamenti di carattere di continuità di essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (12)						CENTRALE DI COMMITTEENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI	Codice di Gara (CIG) dell'eventuale accordo quadro o convenzione (14)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (Tabella N.2)			
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)				codice ALISA	denominazione	
																			Importo						Tipologia (Tabella N.2)
														36.892.355,12 (13)	75.045.482,32 (13)	67.311.546,08 (13)	361.359.618,39 (13)	941.205.476,91 (13)	1.800.000,00 (13)						

NOTE:

(1) Codice intervento = sega settore (P=forniture; S=servizi) + di amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre

(2) Indica il CUI (CUI 000 000 000 000 000)

(3) Compilare la nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in questo caso presente

(4) Indica se tutti i fornitori sono in definizione di cui all'art.2 comma 1 lettera a) dell'allegato 1 al codice

(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore P=CPV+05 o 48; S=CPV+48

(6) Indica la banca di priorità di cui all'articolo 10 del codice

(7) Nome e cognome del responsabile unico del progetto

(8) Servizi e forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo

(9) Importo complessivo al netto dell'articolo 6, comma 5 dell'allegato 15 al codice, ivi inclusa le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità

(10) Importo del capitale privato come parte parte dell'importo complessivo

(11) Dati delegati per i sei acquisti ricompresi nella prima annualità (CPV articolo 6 dell'allegato 15 al codice)

(12) Indica se l'acquisto è stato modificato o è stato modificato a seguito di modifica in corso (civile) o servizio dell'art.7 comma 8 e 9 dell'allegato 15 al codice. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compare solo in caso di modifica del programma

(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

(14) Riporta il Codice CIG dell'accordo quadro o della convenzione alla quale si intende eventualmente aderire qualora lo stesso sia già disponibile e se ne sia verificata la capienza

Tabella N.1

1. prima massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella N.20a

1. Fornitura di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella N.2

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b) allegato 15 al codice
2. modifica ex art.7 comma 9 lettera c) allegato 15 al codice
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d) allegato 15 al codice
4. modifica ex art.7 comma 9 lettera e) allegato 15 al codice
5. modifica ex art.7 comma 9 lettera f) allegato 15 al codice

Tabella N.20b

1. no
2. si
3. sì, CUI non ancora attribuito
4. sì, interventi o acquisti diversi

Il referente del programma

RAMANUCCI MASSIMO

**SCHEDA I: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2026/2028 DELL'AMMINISTRAZIONE
REGIONE TOSCANA**

**ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'acquisto	Importo acquisto	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
S01386030488202300242		Affidamento servizi Agenzia Ansa	232,040.00	1	La stazione appaltante ha ritenuto di non procedere alla acquisizione del servizio oggetto di programmazione in quanto la tipologia e l'importo del servizio non erano più rispondenti all'obiettivo da perseguire
S01386030488202400082		Aggiornamento PFTE e progettazione esecutiva della Ciclovia Puccini - lotto 2	241,127.31	2	La tipologia e l'importo del servizio non sono più rispondenti all'obiettivo da perseguire
S01386030488202500019	D16J20001450003	Servizio di manutenzione biennale del parco e del giardino storico della villa medicea di Careggi relativo ai vialetti, essenze prative e fino al piccolo fusto	220,000.00	1	gli interventi da realizzarsi hanno corrispettivo economico minore rispetto alle previsioni di spesa
S01386030488202400021		Acquisto licenza Mobile e Device Management e relativa manutenzione	180,000.00	1	A seguito di successiva indagine di mercato l'acquisto da realizzarsi ha avuto un corrispettivo economico minore rispetto alle previsioni di spesa
S01386030488202500081	D19I24000330003	Servizio di organizzazione, coordinamento e gestione operativa dell'iniziativa "Giovani in tour"	305,000.00	2	Per la migliore realizzazione degli obiettivi relativi all'acquisto si è ritenuto opportuno optare per un'adversa procedura

Il referente del programma
RAMANUCCI MASSIMO

Note

(1) breve descrizione dei motivi

ALLEGATO B

AGGIORNAMENTO AL PIANO DELLE INIZIATIVE DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER GLI ANNI 2026/2028 DELLA GIUNTA REGIONALE DESTINATE ALLE STRUTTURE DELLA GIUNTA ATTRAVERSO LA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDI QUADRO

Anno 2026 – 2027 – 2028	Nome iniziativa	REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE opera tramite:	RUP	Data (mm/aa) avvio procedura	Durata iniziativa (mesi)	Strumento	Lotto (SI / NO)	Valore totale iniziativa (in euro senza IVA)
2026	Servizio di consulenza specialistica in materia giuslavoristica ai fini dell'applicazione di quanto contenuto del D.Lgs. 36/2023	Settore Amministrazione del personale e del patrimonio	Marialuisa Guigli	Ottobre 2026	48	Accordo Quadro	NO	400.000,00
2026	Servizio di assistenza tecnica per attività di gestione e monitoraggio dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo Plus della Regione Toscana (lotto 1) e Servizio di esame dei rendiconti di spesa e controlli in loco relativi al Fondo Sociale Europeo Plus della Regione Toscana (lotto 2)	Settore Autorità di Gestione del POR FSE	Elena Calistri	Dicembre 2026	48	Accordo Quadro	SI	7.000.000,00



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 03/08/2026 (punto N 23)

Delibera

N 971

del 03/08/2026

Proponente

ALBERTO LENZI

DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Gabriele GRONDONI

Direttore Francesca GIOVANI

Oggetto:

Approvazione di un nuovo "Accordo tra Pubbliche Amministrazioni in tema di formazione presso gli istituti penitenziari della Regione Toscana" e di un nuovo "Accordo tra Pubbliche Amministrazioni in tema di formazione da destinare agli utenti della giustizia minorile della Regione Toscana"

Presenti

Eugenio GIANI

Bintou Mia DIOP

David BARONTINI

Filippo BONI

Alberto LENZI

Cristina MANETTI

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

ALLEGATI N°2

ALLEGATI

Denominazione	Pubblicazione	Riferimento
A	Si	Nuovo Accordo tra PPAA in tema di formazione presso gli istituti penitenziari della Regione Toscana
B	Si	Nuovo Accordo tra PPAA in tema di formazione da destinare agli utenti della giustizia minorile della Regione Toscana

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 23 comma 1 lettera d Dlgs 33/2013

Allegati n. 2

- A* *Nuovo Accordo tra PPAA in tema di formazione presso gli istituti penitenziari della Regione Toscana*
2e77bd35a027634b582df3a153c3787cd4768f62f93a62b94fdf3b86fca61094
- B* *Nuovo Accordo tra PPAA in tema di formazione da destinare agli utenti della giustizia minorile della Regione Toscana*
683dd556704e704b03becbb6a4f142a958dec323c75abed2bb0ab2b60d209c7e

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”;

Visto il Regolamento di esecuzione della sopra richiamata L. R. 32/2002 emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R;

Visto l’Accordo tra Pubbliche Amministrazioni in tema di formazione presso gli istituti penitenziari della Regione Toscana e l’Accordo tra Pubbliche Amministrazioni in tema di formazione da destinare agli utenti della giustizia minorile della Regione Toscana approvati con Delibera di Giunta Regionale n. 715 del 20 giugno 2022, giunti a naturale scadenza con il termine della scorsa legislatura;

Visto l’apprezzamento per i risultati ottenuti in termini di collaborazione tra gli Enti coinvolti e di funzione positiva dei processi formativi per persone in esecuzione penale, anche giovani;

Ritenuto essenziale proseguire a rendere effettivo anche per le persone in esecuzione penale il principio dell’apprendimento permanente lungo tutto l’arco della vita, offrendo loro percorsi di formazione che consentono di acquisire e, nei limiti della normativa, riconoscere conoscenze e capacità utili a facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel periodo successivo allo stato di conclusione della pena, per garantire loro una effettiva integrazione sociale in contrasto alla povertà e alla recidiva;

Visto il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2026, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 74 del 31 luglio 2025 e della relativa Nota di aggiornamento approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 89 del 18 dicembre 2025 nell’ambito del quale la Regione Toscana promuove iniziative di inclusione lavorativa e sociale rivolte a categorie fragili anche nell’ambito del sistema della giustizia, attraverso differenti attività tra cui la formazione professionale;

Visto il Programma di governo 2025-2030, approvato con Risoluzione del Consiglio regionale n. 1 del 19 novembre 2025 e il Programma regionale di sviluppo (PRS) 2021-2025, approvato con Risoluzione del Consiglio regionale n. 239 del 27 luglio 2023;

Ritenuto opportuno dare continuità alle iniziative di carattere formativo destinate a persone in esecuzione penale, anche presso istituti minorili, promuovendo una collaborazione sinergica tra le Pubbliche Amministrazioni competenti in materia di giustizia, istruzione e formazione professionale;

Visto l’Allegato A “Accordo tra Pubbliche Amministrazioni in tema di formazione presso gli istituti penitenziari della Regione Toscana” e l’Allegato B “Accordo tra Pubbliche Amministrazioni in tema di formazione da destinare agli utenti della giustizia minorile della Regione Toscana”, entrambi parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che entrambi gli Accordi sono finalizzati a proseguire e rafforzare la collaborazione reciproca nella realizzazione degli interventi di formazione professionale per l’inserimento e reinserimento lavorativo di minori, giovani (18-25 anni) e adulti in esecuzione penale;

Dato atto che il contenuto degli Accordi definisce impegni di natura istituzionale delle parti che non comportano nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio regionale e che l’attuazione degli specifici interventi previsti da entrambi gli Accordi è prevista nel quadro delle risorse nazionali e di quelle

derivanti dalla programmazione europea 2021-2027 e destinate alla Regione Toscana per finalità compatibili con quelle sopra indicate;

Considerato che l'argomento risulta iscritto all'ordine del giorno della seduta della Commissione regionale permanente tripartita, di cui all'art. 23 della Legge Regionale 32/2002, tenutasi l'8 luglio 2026;

Visto il parere favorevole del CD nella seduta del 23 luglio 2026;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l' "Accordo tra Pubbliche Amministrazioni in tema di formazione presso gli istituti penitenziari della Regione Toscana" e l' "Accordo tra Pubbliche Amministrazioni in tema di formazione da destinare agli utenti della giustizia minorile della Regione Toscana", di cui rispettivamente all'Allegato A e all'Allegato B, entrambi parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile
GABRIELE GRONDONI

La Direttrice
FRANCESCA GIOVANI

Allegato A**ACCORDO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IN TEMA DI FORMAZIONE
PRESSO GLI ISTITUTI PENITENZIARI
DELLA REGIONE TOSCANA**

TRA

la Regione Toscana, con sede in Firenze, Piazza Duomo n. 10, rappresentata da domiciliato/a presso la Regione Toscana, Piazza Duomo n. 10, 50122 Firenze;

l'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI), con sede in Firenze, Via Vittorio Emanuele II 62/64, rappresentata da domiciliato/a presso

l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana (USRT), con sede in Firenze, via Mannelli 113, rappresentato da, domiciliato/a presso

la Rete Toscana dei Centri Provinciali di Istruzione per gli Adulti (CPIA), con sede in, rappresentata da domiciliato/a presso

e

il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria Toscana (PRAP), con sede a Firenze in Via Bolognese, 84 rappresentato da domiciliato/a presso

Considerato che:

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- la popolazione detenuta negli Istituti penitenziari necessita di strumenti ed azioni atti a favorire l'autonomia, la responsabilità, la socializzazione e l'integrazione, anche attraverso l'implementazione di percorsi di formazione volti all'acquisizione ed al recupero delle capacità relazionali e professionali, indispensabili a ricostruire una propria identità sociale;
- la popolazione detenuta, con le sue specificità, quali età, genere, appartenenza sociale, culturale, aspirazioni, interessi ed esperienze, non rappresenta un universo omogeneo, ma un'eterogeneità di individui che, come tale, necessita di interventi formativi diversificati, flessibili e personalizzati, nonché di metodologie didattiche capaci di valorizzare ogni singola persona, affinché quest'ultima possa percepirne l'immediata utilità, anche attraverso una concreta ed esperibile capitalizzazione delle competenze acquisite, nella prospettiva, non solo del successo formativo, quanto delle reali prospettive e possibilità lavorative future;
- le azioni finalizzate al recupero e al reinserimento dei detenuti sono ritenute dalle parti del presente documento di grande valenza sociale e formativa, in quanto rispondono alla loro funzione istituzionale di garanzia e sviluppo della coesione sociale e costituiscono altresì un investimento di promozione dell'inclusione occupazionale, allo scopo di ridurre criticità e costi alle comunità di appartenenza causati dalle recidive;

- la Regione Toscana promuove, ai sensi della Legge Regionale 26 luglio 2002 n. 32 lo sviluppo dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento, della formazione professionale e dell'occupazione, al fine di costruire un sistema regionale integrato che garantisca, in coerenza con le strategie dell'Unione europea per lo sviluppo delle risorse umane, la piena realizzazione della libertà individuale e dell'integrazione sociale, nonché il diritto all'orientamento e all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita quale fondamento necessario per il diritto allo studio e il diritto al lavoro;

- la Regione Toscana promuove iniziative di inclusione lavorativa e sociale rivolte a categorie fragili anche nell'ambito del sistema della giustizia, attraverso differenti attività tra cui la formazione professionale, nell'ambito del Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2026, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 74 del 31 luglio 2025 e della relativa Nota di aggiornamento approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 89 del 18 dicembre 2025;

- la Regione Toscana intende promuovere le iniziative oggetto del presente accordo in maniera coerente con la politica e le azioni che da anni sta portando avanti in tema di prevenzione e contrasto delle discriminazioni e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità;

Visto il Protocollo di intesa tra il Ministero dell'Istruzione e del Merito e il Ministero della Giustizia del 27 novembre 2023 avente ad oggetto la “prosecuzione del programma speciale per l'istruzione e la formazione negli istituti penitenziari e nei servizi minorili della giustizia”;

In continuità con l'Accordo tra Pubbliche Amministrazioni in tema di formazione presso gli istituti penitenziari della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 715 del 20 giugno 2022 e con gli interventi formativi da questo promossi;

Visto il buon esito dei progetti finanziati, in attuazione del suddetto Accordo, negli Istituti penitenziari presenti sul territorio regionale, con cui sono state realizzate attività di formazione per oltre 800 soggetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

si conviene e si sottoscrive, fra gli Enti interessati, il seguente Accordo:

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

ART. 2 – FINALITÀ

L'Accordo viene stipulato nell'ambito degli interessi istituzionali degli Enti partecipanti per proseguire e rafforzare la collaborazione reciproca nella realizzazione degli interventi di formazione professionale, anche a carattere individualizzato, a favore dei detenuti degli Istituti penitenziari presenti in Toscana al fine di facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel periodo successivo allo stato di detenzione.

In particolare, gli interventi saranno finalizzati alla realizzazione di percorsi formativi per l'inserimento e reinserimento lavorativo.

ART. 3 – TAVOLO TECNICO INTER-ISTITUZIONALE

Per le finalità del presente Accordo viene costituito un tavolo tecnico inter-istituzionale, composto da almeno un rappresentante per ciascuna delle parti firmatarie e coordinato dalla Responsabile della Direzione “Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro” o da un suo delegato.

Alle riunioni del tavolo tecnico possono di volta in volta essere invitati esperti, anche esterni, su tematiche che richiedano un approfondimento specifico. Alle riunioni che hanno finalità di verifica delle attività svolte viene invitato, in qualità di osservatore, il Garante regionale dei Diritti dei Detenuti.

Il tavolo tecnico è convocato almeno una volta ogni dodici mesi, con i seguenti principali compiti:

- programmazione di interventi di formazione professionale, nell’ambito delineato dal successivo articolo 4;
- promozione degli interventi di formazione professionale programmati;
- monitoraggio dei suddetti interventi;
- esame delle criticità emerse e formulazione di proposte per il loro superamento al fine di un continuo miglioramento dell’attività di programmazione di cui al successivo articolo 4.

ART. 4 – PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ E IMPEGNI DEI SOGGETTI

La Regione, entro il limite delle risorse rese disponibili sul bilancio regionale e sulla base della Nota di aggiornamento al DEFR 2026, programma gli interventi di formazione professionale destinati ai detenuti, finalizzati, di norma, al rilascio di attestazioni previste dal Repertorio Regionale delle Figure Professionali e dal Repertorio Regionale della Formazione Regolamentata.

La Regione programma, altresì, percorsi formativi finalizzati all’acquisizione di competenze e/o conoscenze e/o capacità a completamento delle attività di individuazione e validazione (IVC) rivolte ai detenuti nell’ambito di tali servizi previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 988/2019.

La Regione programma i suddetti interventi, di natura corsuale e/o a domanda individuale, in linea con la Nota di aggiornamento al DEFR 2026, attraverso l’emanazione di specifici avvisi pubblici, nell’ambito delle risorse finanziarie che saranno destinate per l’attuazione di tali interventi, definendo i soggetti erogatori più adeguati per la tipologia di utenti e le modalità di erogazione e rendicontazione dell’attività formativa.

Compatibilmente con le regole relative alle risorse che saranno messe in campo e con l’entità delle stesse, la programmazione degli interventi formativi terrà conto della necessità di operare una preventiva selezione in funzione dei vari fattori, e soprattutto del fattore tempo, essendo evidente che la formazione di una persona con una prospettiva di lungo periodo debba avere una strutturazione diversa rispetto a quella di una persona che ha un fine pena prossimo o che è in attesa di giudizio. Tenendo conto dei suindicati vincoli, gli interventi formativi dovranno essere programmati e gestiti in una logica di stretta relazione con i servizi regionali per l’impiego e soprattutto con il mondo del lavoro e delle imprese, al fine di garantire il pieno reinserimento sociale e lavorativo delle persone detenute.

La Regione Toscana, inoltre, mette a disposizione dei percorsi formativi attivati secondo il presente accordo:

- le risorse didattiche e i servizi del sistema regionale di web learning (TRIO) con le modalità che saranno definite per ciascun percorso;
- i poli di teleformazione esistenti presso gli Istituti penitenziari di Porto Azzurro, S. Gimignano e Pisa, ciascuno dotato di un *tutor* nonché della necessaria infrastruttura informatica (10 postazioni) e di rete per il collegamento a TRIO.

Il PRAP individua e invia alla Regione, di norma entro una settimana prima del tavolo tecnico tra i soggetti aderenti all’Accordo, su base annuale, i dati relativi al numero e alla tipologia dei detenuti coinvolti, alle caratteristiche degli stessi e al fabbisogno formativo espresso, ai locali messi a

disposizione e alle sedi di svolgimento degli interventi. Il PRAP attua, per i fini di cui sopra, il coordinamento con gli Istituti Penitenziari, le Case di reclusione e le Case Circondariali, di seguito indicati come Istituti penitenziari, ubicati nel territorio regionale della Toscana, ponendosi come soggetto che rappresenta collettivamente gli Istituti penitenziari toscani.

ARTI, attraverso i Centri per l'Impiego territorialmente competenti, collabora con il PRAP alla rilevazione del fabbisogno formativo dei detenuti coinvolti e realizza attività di informazione, orientamento alla scelta del percorso formativo, individuazione e validazione delle competenze attraverso colloqui di orientamento e gestione iscrizione all'elenco anagrafico. Al termine delle attività formative, collabora alla realizzazione di percorsi di accompagnamento al lavoro, per i detenuti che ne faranno richiesta presso i Centri per l'Impiego territorialmente competenti.

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana tiene informati i soggetti aderenti al tavolo tecnico sulle iniziative di istruzione attivate presso gli Istituti Penitenziari toscani, al fine di consentire un coordinamento tra l'istruzione e la formazione.

La Rete Toscana dei CPIA, avvalendosi delle risorse finanziarie stanziata dalla Regione e compatibilmente con le risorse umane e organizzative disponibili e con lo svolgimento della propria attività istituzionale, organizzano le seguenti attività di propria competenza:

- percorsi di alfabetizzazione per l'apprendimento della lingua italiana pari almeno al livello A2 del QCER rivolti ai detenuti stranieri;
- percorsi di recupero e consolidamento delle competenze di base connesse all'obbligo d'istruzione relative alle attività e agli insegnamenti generali comuni a tutti gli indirizzi degli istituti professionali e dei tecnici;
- attività educative e formative volte allo sviluppo da parte dei giovani e degli adulti delle competenze chiave dell'apprendimento permanente ovvero quella combinazione di conoscenze, abilità e competenze appropriate al contesto e necessarie per la realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione.

ART. 5 – MONITORAGGIO

Il tavolo tecnico monitora periodicamente gli interventi programmati, verificandone lo stato di attuazione e i risultati raggiunti, attraverso l'analisi della documentazione dei due semestri precedenti, ove possibile.

Le parti si impegnano nella costruzione di un sistema di monitoraggio che permetta di verificare, per i soggetti coinvolti, gli interventi formativi svolti e le conseguenti esperienze di inserimento lavorativo realizzate.

ART. 6 – DIFFUSIONE

I sottoscrittori si impegnano a dare adeguata diffusione del presente Accordo, al fine di informare la società civile dell'iniziativa intrapresa, nonché degli esiti degli interventi realizzati.

ART. 7 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Qualora le attività susseguenti al presente Accordo comportino il trattamento di dati personali, le parti vi provvederanno in qualità di autonomi titolari, trattando i dati strettamente adeguati, pertinenti e limitati unicamente per le finalità di cui al precedente art. 2, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dati personali, ivi compreso quanto previsto in merito all'adozione delle misure di sicurezza adeguate. Il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela dei diritti degli interessati nel rispetto delle normative in materia di privacy.

ART. 8 – ONERI

Gli interventi formativi in attuazione del presente Accordo a favore dei detenuti degli Istituti Penitenziari presenti in Toscana saranno realizzati dalla Regione Toscana prioritariamente a valere sulle risorse della programmazione europea 2021-2027, come da Decisione della Giunta Regionale Toscana n. 38 del 26 luglio 2021.

ART. 9 – DURATA

Il presente Accordo, con decorrenza dalla data di sua sottoscrizione, ha validità sino al termine della legislatura.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Regione Toscana _____

Per l'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego _____

Per l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana _____

Per la Rete Toscana dei Centri Provinciali di Istruzione per gli Adulti _____

Per il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria Toscana _____

Allegato B**ACCORDO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IN TEMA DI FORMAZIONE DA
DESTINARE AGLI UTENTI DELLA GIUSTIZIA MINORILE
DELLA REGIONE TOSCANA**

TRA

La Regione Toscana, con sede in Firenze, piazza Duomo n. 10, rappresentata da domiciliato/a presso la Regione Toscana, Piazza Duomo n.10, 50122 Firenze;

L'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI), con sede in Firenze, Via Vittorio Emanuele II 62/64, rappresentata da domiciliato/a presso;

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana (USRT), con sede in Firenze, via Mannelli 113, rappresentato da, domiciliato/a presso

La Rete Toscana dei Centri Provinciali di Istruzione per gli Adulti (CPIA), con sede in, rappresentata da, domiciliato/a presso

e

Il Centro per la Giustizia Minorile per la Toscana e l'Umbria (CGM) con sede in Firenze, via Bolognese 86, rappresentato da, domiciliato/a presso

Considerato che:

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- i giovani ristretti presso gli Istituti Penali Minorili toscani sono ad alto turn over, nella maggioranza dei casi le permanenze variano da qualche settimana ad alcuni mesi e sono poche le fattispecie detentive di lunga durata che consentono la frequenza di un intero percorso di studi e che, pertanto, potrebbero portare a conclusione le attività formative professionali anche a seguito di un eventuale cambio di misura - da eseguire all'esterno - o a fine della pena;
- i ragazzi in esecuzione di misure penali esterne (art. 22 DPR 448/88 - Collocamento in Comunità, art. 28 DPR 448/88 - Sospensione del processo e messa alla prova, art. 2 D.Lgs. 121/2018 – misure penali di Comunità) necessitano di supporto al fine di intercettare eventuali sinergie con il territorio per favorire l'inserimento lavorativo presso le realtà imprenditoriali presenti sul territorio regionale, così da garantire una effettiva integrazione sociale, in un'ottica di contrasto alla povertà ed alla recidiva;
- i minorenni/giovani adulti - in carico alla Giustizia Minorile fino al compimento dei 25 anni di età (Legge n. 117/2014) - presentano caratteristiche eterogenee, essendo diversi per età e per fabbisogni formativi/educativi;

- le azioni finalizzate al recupero e al reinserimento dei giovani che entrano nel circuito penale (area penale interna ed area penale esterna) sono ritenute dalle parti firmatarie del presente documento di grande valenza sociale e formativa, in quanto rispondono alla loro funzione istituzionale di garanzia e di sviluppo della coesione sociale e costituiscono altresì un investimento di promozione dell'inclusione occupazionale, allo scopo di ridurre criticità e costi sociali alle comunità di appartenenza causati dalle recidive;
- il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), delle legge 28 marzo 2003, n. 53" interviene sull'obbligo scolastico sancito dalla Costituzione e sull'obbligo formativo ridefinendoli ed ampliandoli come diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione;
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e in particolare l'art. 1, commi 622, 623, 624, 632, la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente e il successivo DM n. 139/2007 concernente l'obbligo d'istruzione hanno introdotto il nuovo obbligo di istruzione: l'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età; inoltre, l'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore;
- la Regione Toscana promuove, ai sensi della Legge Regionale 26 luglio 2002 n. 32 lo sviluppo dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento, della formazione professionale e dell'occupazione, al fine di costruire un sistema regionale integrato che garantisca, in coerenza con le strategie dell'Unione europea per lo sviluppo delle risorse umane, la piena realizzazione della libertà individuale e dell'integrazione sociale, nonché il diritto all'orientamento e all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita quale fondamento necessario per il diritto allo studio e il diritto al lavoro;
- la Regione Toscana promuove iniziative di inclusione lavorativa e sociale rivolte a categorie fragili anche nell'ambito del sistema della giustizia, attraverso differenti attività tra cui la formazione professionale, nell'ambito del Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2026, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 74 del 31 luglio 2025 e della relativa Nota di aggiornamento approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 89 del 18 dicembre 2025;
- la Regione Toscana intende promuovere le iniziative oggetto del presente accordo in maniera coerente con la politica e le azioni che da anni sta portando avanti in tema di prevenzione e contrasto delle discriminazioni e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità;

Visto il Protocollo di intesa tra il Ministero dell'Istruzione e del Merito e il Ministero della Giustizia del 27 novembre 2023 avente ad oggetto la "prosecuzione del programma speciale per l'istruzione e la formazione negli istituti penitenziari e nei servizi minorili della giustizia";

In continuità con l'Accordo tra Pubbliche Amministrazioni in tema di formazione da destinare agli utenti della giustizia minorile della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 715 del 20 giugno 2022 e con gli interventi formativi da questo promossi;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

si conviene e si sottoscrive, fra gli Enti interessati, il seguente Accordo:

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

ART. 2 – FINALITÀ

L'Accordo viene stipulato nell'ambito degli interessi istituzionali degli Enti partecipanti per proseguire e rafforzare la collaborazione reciproca nella realizzazione degli interventi di formazione professionale, anche a carattere individualizzato, a favore dei giovani detenuti degli Istituti Penali minorili presenti in Toscana, al fine di facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel periodo successivo allo stato di detenzione, e dei ragazzi in esecuzione di misure penali esterne. In particolare, gli interventi saranno finalizzati alla realizzazione di percorsi formativi per l'inserimento e reinserimento lavorativo di minorenni e giovani adulti.

ART. 3 – TAVOLO TECNICO INTER-ISTITUZIONALE

Per le finalità del presente Accordo viene costituito un tavolo tecnico inter-istituzionale, composto da almeno un rappresentante per ciascuna delle parti firmatarie e coordinato dalla Responsabile della Direzione "Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro" o da un suo delegato.

Alle riunioni del tavolo tecnico possono di volta in volta essere invitati esperti, anche esterni, su tematiche che richiedano un approfondimento specifico. Alle riunioni che hanno finalità di verifica delle attività svolte viene invitato, in qualità di osservatore, il Garante regionale dei Diritti dei Detenuti.

Il tavolo tecnico è convocato almeno una volta ogni dodici mesi, con i seguenti principali compiti:

- programmazione di interventi di formazione professionale, nell'ambito delineato dal successivo articolo 4;
- promozione degli interventi di formazione professionale programmati;
- monitoraggio dei suddetti interventi;
- esame delle criticità emerse e formulazione di proposte per il loro superamento, al fine di un continuo miglioramento dell'attività di programmazione di cui al successivo articolo 4.

ART. 4 - PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ E IMPEGNI DEI SOGGETTI

La Regione, entro il limite delle risorse rese disponibili sul bilancio regionale e sulla base della Nota di aggiornamento al DEFR 2026, programma gli interventi di formazione professionale destinati ai soggetti di cui al presente Accordo, finalizzati, di norma, al rilascio di attestazioni previste dal Repertorio Regionale delle Figure Professionali e dal Repertorio Regionale della Formazione Regolamentata.

La Regione programma, altresì, percorsi formativi finalizzati all'acquisizione di competenze e/o conoscenze e/o capacità a completamento delle attività di individuazione e validazione (IVC) rivolte ai detenuti nell'ambito di tali servizi previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 988/2019.

La Regione programma i suddetti interventi, di norma di natura corsuale, in linea con la Nota di aggiornamento al DEFR 2026, attraverso l'emanazione di specifici avvisi pubblici, nell'ambito delle risorse finanziarie che saranno destinate per l'attuazione di tali interventi, definendo i soggetti erogatori più adeguati per la tipologia di utenti e le modalità di erogazione e rendicontazione dell'attività formativa.

La Regione Toscana, inoltre, mette a disposizione dei percorsi formativi attivati secondo il presente accordo le risorse didattiche e i servizi del sistema regionale di web learning (TRIO) con le modalità che saranno definite per ciascun percorso.

Il Centro per la Giustizia Minorile per la Toscana e l'Umbria individua e invia alla Regione, di norma entro una settimana prima del Tavolo tecnico tra i soggetti aderenti all'Accordo, i dati relativi al numero e alla tipologia dei soggetti coinvolti, le caratteristiche degli stessi e il fabbisogno formativo espresso, i locali messi a disposizione, le sedi di svolgimento degli interventi nonché il numero e la tipologia di detenuti prossimi alla dimissione (per eventuale cambio di misura – da eseguire all'esterno - o per fine della pena).

ARTI, attraverso i Centri per l'Impiego territorialmente competenti, collabora con il Centro per la Giustizia Minorile per la Toscana e l'Umbria alla rilevazione del fabbisogno formativo dei minorenni e giovani adulti coinvolti e realizza attività di informazione e orientamento alla scelta del percorso formativo e gestione iscrizione all'elenco anagrafico. Al termine delle attività formative, collabora alla realizzazione di percorsi di accompagnamento al lavoro, validazione delle competenze, inserimento in programmi nazionali o regionali riservati ai giovani.

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana tiene informati i soggetti aderenti al tavolo tecnico sulle iniziative di istruzione attivate presso gli Istituti Penali per i Minorenni della Toscana, al fine di consentire un coordinamento tra l'istruzione e la formazione.

La Rete Toscana dei CPIA, avvalendosi delle risorse finanziarie stanziare dalla Regione, compatibilmente con le risorse umane e organizzative disponibili e con lo svolgimento della propria attività istituzionale, organizzano le seguenti attività di propria competenza:

- percorsi di alfabetizzazione per l'apprendimento della lingua italiana pari almeno al livello A2 del QCER rivolti ai soggetti stranieri;
- percorsi di recupero e consolidamento delle competenze di base connesse all'obbligo d'istruzione relative alle attività e agli insegnamenti generali comuni a tutti gli indirizzi degli istituti professionali e dei tecnici;
- attività educative e formative volte allo sviluppo da parte dei giovani e degli adulti delle competenze chiave dell'apprendimento permanente ovvero quella combinazione di conoscenze, abilità e competenze appropriate al contesto e necessarie per la realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione.

ART. 5 – MONITORAGGIO

Il tavolo tecnico monitora periodicamente gli interventi programmati, verificandone lo stato di attuazione e i risultati raggiunti, attraverso l'analisi della documentazione dei due semestri precedenti.

Le parti si impegnano nella costruzione di un sistema di monitoraggio che permetta di verificare, per i soggetti coinvolti, gli interventi formativi svolti e le conseguenti esperienze di inserimento lavorativo e sociale realizzate.

ART. 6 – DIFFUSIONE

I sottoscrittori si impegnano a dare adeguata diffusione del presente Accordo, al fine di informare la società civile dell'iniziativa intrapresa, nonché degli esiti degli interventi realizzati.

ART. 7 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Qualora le attività susseguenti al presente Accordo comportino il trattamento di dati personali, le parti vi provvederanno in qualità di autonomi titolari, trattando i dati strettamente adeguati, pertinenti e limitati unicamente per le finalità di cui al precedente art. 2, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dati personali, ivi compreso quanto previsto in merito all'adozione delle misure di sicurezza adeguate. Il trattamento dei dati personali

sarà improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela dei diritti degli interessati nel rispetto delle normative in materia di privacy.

ART. 8 – ONERI

Gli interventi di formazione in attuazione del presente Accordo a favore dei detenuti degli Istituti Penali per i Minorenni presenti in Toscana e dei minorenni/giovani adulti in esecuzione di misure penali esterne saranno realizzati dalla Regione Toscana prioritariamente a valere sulle risorse della programmazione europea 2021-2027, come da Decisione della Giunta Regionale Toscana n. 38 del 26 luglio 2021.

ART. 9 – DURATA

Il presente Accordo, con decorrenza dalla data di sua sottoscrizione, ha validità sino al termine della legislatura.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Regione Toscana _____

Per l'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego _____

Per l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana _____

Per la Rete Toscana dei Centri Provinciali di Istruzione per gli Adulti _____

Per il Centro per la Giustizia Minorile per la Toscana e l'Umbria _____



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 03/08/2026 (punto N 24)

Delibera N 972 del 03/08/2026

Proponente

ALBERTO LENZI

DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Ivana MALVASO

Direttore Paolo PANTULIANO

Oggetto:

Modifica alla D.G.R. n. 176/2023 relativa al Regolamento sulle modalità di funzionamento e attività della Commissione Istituzionale Prezzi e dei Comitati Tecnici operanti ai fini dell'elaborazione e dell'aggiornamento del Prezzario dei Lavori della Toscana

Presenti

Eugenio GIANI

Bintou Mia DIOP

David BARONTINI

Filippo BONI

Alberto LENZI

Cristina MANETTI

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Regolamento sulle modalità di funzionamento e attività della Commissione Istituzionale Prezzi e dei Comitati Tecnici

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegati n. 1

*A Regolamento sulle modalità di funzionamento e attività della Commissione
Istituzionale Prezzi e dei Comitati Tecnici
43316877f5f721a6a1344e004f213fcd7031029e7a0896beae3f6f6d378f5a40*

Delibera

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

1. gli artt. 17 comma 3bis, 41 comma 13 del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e successive modificazioni (Codice dei Contratti pubblici) e l'Allegato I.3 e I.14 al suddetto Decreto che disciplinano l'utilizzo dei Prezzari regionali, il loro aggiornamento annuale e la loro validità;

2. l'articolo 12 della Legge regionale 13 luglio 2007 n. 38, come modificata dalla Legge regionale 14 settembre 2022 n. 30, recante "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro", nella parte in cui istituisce, al comma 5 bis, la Commissione istituzionale prezzi (CIP) della Toscana, rimettendo alla Giunta regionale, con deliberazione, la disciplina delle attività e delle modalità di funzionamento della CIP, anche mediante Comitati Tecnici di cui fanno parte gli stessi membri della CIP o loro delegati;

RICHIAMATA la delibera n. 176 del 27 febbraio 2023 con la quale la Giunta regionale, in attuazione di quanto previsto dalla Legge regionale 14 settembre 2022 n.30, ha approvato il "Regolamento sulle modalità di funzionamento e attività della Commissione Istituzionale Prezzi e dei Comitati Tecnici operanti ai fini dell'elaborazione e dell'aggiornamento del Prezzario dei Lavori della Toscana";

TENUTO CONTO che il suddetto Regolamento è stato approvato in costanza del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e di Decreti Ministeriali oggi non più in vigore e che tale normativa è sostituita dal nuovo Codice dei Contratti pubblici e dal relativo Allegato I.14;

CONSIDERATO che a seguito dell'operatività della Commissione Istituzionale Prezzi e dei Comitati Tecnici (CT) è emersa l'esigenza di apportare delle modifiche al suddetto Regolamento al fine di migliorare il funzionamento dei CT;

TENUTO CONTO dell'istruttoria compiuta dall'ufficio Prezzario dei Lavori del Settore Contratti;

RITENUTO pertanto di modificare il sopracitato Regolamento al fine di adeguarne i contenuti alla normativa in vigore e prevedere modalità di composizione e funzionamento dei CT che ne garantiscano una più efficace operatività;

DATO ATTO che le modifiche sono state condivise nella Commissione Istituzionale Prezzi;

RITENUTO di modificare la deliberazione di Giunta regionale n. 176 del del 27 febbraio 2023 sostituendo l'allegato A con l'allegato A alla presente deliberazione "Regolamento sulle modalità di funzionamento e attività della Commissione Istituzionale Prezzi e dei Comitati Tecnici operanti ai fini dell'elaborazione e dell'aggiornamento del Prezzario dei Lavori della Toscana";

PRESO ATTO del parere positivo del CD espresso nella seduta del 30 luglio 2026;

A voti unanimi

DELIBERA

1) di modificare, per le motivazioni espresse nella parte narrativa, la deliberazione di Giunta regionale n. 176 del 27 febbraio 2023 sostituendo l'allegato A con l'allegato A alla presente deliberazione "Regolamento sulle modalità di funzionamento e attività della Commissione

Istituzionale Prezzi e dei Comitati Tecnici operanti ai fini dell'elaborazione e dell'aggiornamento del Prezzario dei Lavori della Toscana”;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r.23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Segretario della Giunta

La Dirigente Responsabile
Ivana Malvaso

Il Direttore Generale
Paolo Pantuliano

REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE ISTITUZIONALE PREZZI E DEI COMITATI TECNICI OPERANTI AI FINI DELL'ELABORAZIONE E DELL'AGGIORNAMENTO DEL PREZZARIO DEI LAVORI DELLA TOSCANA

Premessa

La legge regionale n. 38/2007, come modificata dalla legge n. 30/2022 "Normativa regionale in materia di appalti pubblici, sicurezza e regolarità del lavoro" all'art 12 affida all'Osservatorio dei Contratti pubblici della Regione Toscana l'elaborazione di un prezzo di riferimento per le stazioni appaltanti ed a supporto degli operatori e della qualificazione dell'intero sistema. Il prezzo, elaborato nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici) e dell'Allegato I.14, costituisce la base di riferimento per la elaborazione dei capitolati e per la definizione degli importi posti a base di appalto, nonché per le valutazioni relative all'anomalia delle offerte. In particolare con il nuovo comma 5bis del medesimo articolo è stato previsto che "Ai fini dell'aggiornamento del Prezzo di cui al comma 1, è istituita la Commissione Istituzionale Prezzi (CIP) della Toscana, competente per l'intero territorio regionale con funzioni consultive e di supporto. La Giunta regionale, con deliberazione, disciplina le attività e le modalità di funzionamento della CIP, anche mediante comitati tecnici (CT) di cui fanno parte gli stessi membri della CIP o loro delegati in possesso di competenze specifiche in materia".

Contesto: Il Prezzo è articolato in ambiti territoriali, attualmente corrispondenti alle dieci province toscane del territorio, e contiene l'elenco delle voci delle lavorazioni, dei prodotti, delle attrezzature e delle risorse umane loro componenti, con i relativi prezzi.

Il Prezzo è aggiornato annualmente e a tale scopo la Regione Toscana avvia periodicamente la rilevazione dei prezzi dei prodotti e delle attrezzature mentre il costo del lavoro è determinato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.

I dati di costo ottenuti dalla rilevazione sono raccolti sulla piattaforma web denominata "Easy".

Articolo 1 – Compiti della CIP

La CIP, nella persona dei singoli membri, ha i seguenti compiti :

1. propone l'inserimento nel Prezzo, anche su richiesta dei Comitati tecnici, di nuovi prodotti e attrezzature, con la relativa descrizione, e di nuove lavorazioni, con le relative analisi. Le analisi sono comunque elaborate unitariamente in termini di ambito regionale. Nelle proposte la CIP si attiene a quanto previsto dalle normative vigenti, in merito alle specifiche tecniche dei prodotti.
2. rileva eventuali errori di:
 - 2.a. descrizione delle voci di lavorazione
 - 2.b. tempi sia delle risorse umane e delle attrezzature
 - 2.c. quantità dei prodotti delle analisi
3. propone l'aggiornamento tecnico e normativo degli articoli presenti nel Prezzo, anche con riferimento ai parametri qualitativi e alle unità di misura, predisponendo eventuali note esplicative, attenendosi alle norme vigenti, anche ai fini del loro inserimento all'interno della Nota metodologica e/o della Guida delle Lavorazioni, allegati al Prezzo stesso.

La CIP ha accesso, anche fini della loro successiva approvazione, ai dati di prezzo aggregati derivanti dalla rilevazione di mercato effettuata da Regione Toscana. L'accesso è realizzato attraverso la piattaforma web gestionale del Prezzo (Easy). La piattaforma garantisce l'anonimato degli operatori economici che forniscono i prezzi (Informatori).

Articolo 2 – Compiti del Presidente e del Segretario

La CIP è convocata e presieduta dal Dirigente responsabile del settore competente o da suo delegato che ha

il compito di regolare la discussione tra i rappresentanti di interessi contrapposti .

La CIP nomina tra i suoi membri due vicepresidenti, uno di parte pubblica e uno di parte privata..

Le sedute, in caso di assenza del Presidente, possono essere svolte alla presenza di entrambi i vicepresidenti.

Il ruolo di Segretario è svolto da un funzionario dell'Osservatorio regionale. Il Segretario fa da supporto al Presidente nello svolgimento delle sedute della CIP, tiene i contatti con i suoi componenti e redige il verbale.

Il Segretario verbalizzante non assume poteri accertatori e controllori autonomi, limitandosi a verbalizzare quanto rilevato, fatto rilevare e riferito dai componenti la Commissione.

Al fine di garantire la massima trasparenza delle sedute, è facoltà di ogni componente fare verbalizzare la propria proposta o qualsiasi altra considerazione in merito agli argomenti in oggetto di discussione.

La bozza di verbale è inviata ai componenti che, entro cinque giorni, possono richiedere di apportare modifiche. Trascorso tale termine, il verbale è considerato definitivo.

Il Segretario provvede quindi all'acquisizione della firma sul verbale da parte del Presidente al fine del suo successivo invio a tutti i membri di Commissione e una sua versione sintetica – priva di nominativi e di dati sensibili – può essere pubblicata sul sito di servizio della Regione Toscana.

I verbali sono archiviati telematicamente a cura del Segretario.

In relazione all'ordine del giorno, alle sedute possono partecipare esperti e altri soggetti competenti per materia, invitati dal Presidente, anche su proposta dei membri della CIP. A detti soggetti non è riconosciuto diritto di voto.

Articolo 3 – Composizione e compiti dei CT

La CIP può avvalersi del contributo dei Comitati tecnici, costituiti per specifiche tematiche e composti da esperti designati dagli stessi membri della CIP o dai loro delegati. I CT vengono costituiti su proposta dell'ufficio Prezzario o su proposta della CIP, nel rispetto delle esigenze e dell'organizzazione dell'Ufficio competente. A seguito della costituzione del CT e della richiesta di individuazione dei componenti, la mancata designazione degli stessi, nel termine previsto, implica, al fine di consentirne l'avvio della attività, il non interesse a partecipare al CT. Resta comunque facoltà del membro della CIP, di manifestare successivamente il proprio interesse e procedere alla nomina del delegato, previa comunicazione al coordinatore/coordinatrice del CT. I CT, oltre al coordinatore/coordinatrice, devono essere composti da un numero rappresentativo e preferibilmente pari di membri di parte pubblica e di parte privata

I CT hanno gli stessi compiti dei membri della CIP limitatamente alle tematiche di competenza e hanno accesso, anche fini della loro successiva approvazione, ai dati di prezzo aggregati, derivanti dalla rilevazione di mercato effettuata da Regione Toscana. L'accesso è realizzato attraverso la piattaforma web gestionale del Prezzario (Easy). La piattaforma garantisce l'anonimato degli operatori economici che forniscono i prezzi (Informatori).

Ogni Comitato Tecnico è coordinato da un/a dipendente dell'Ufficio Prezzario il/la quale tuttavia, in base ad esigenze organizzative, può essere sostituito/a da altro dipendente dell'ufficio stesso, per una o più sedute dei CT.

È fatto divieto ai dipendenti pubblici di partecipare ai CT in qualità di esperti designati da soggetti privati.

Articolo 4 -Funzionamento della CIP e dei CT

Le riunioni della CIP e dei CT, tenute di norma tramite videoconferenza, possono essere tenute anche presso le sedi di Regione Toscana.

La CIP opera validamente in caso di presenza di almeno la metà dei rappresentanti dei soggetti pubblici e di almeno la metà dei rappresentanti dei soggetti privati oltre al Presidente o ai due Vicepresidenti.

I CT operano validamente in presenza della metà del totale dei componenti oltre al coordinatore/coordinatrice.

In caso di tre assenze consecutive di un componente del CT, tale situazione verrà segnalata al rispettivo delegato della CIP affinché ne valuti l'eventuale sostituzione.

I soggetti esterni alla CIP possono, previa autorizzazione del Presidente, intervenire alle riunioni come invitati.

I soggetti esterni ai CT possono, previa autorizzazione dei rispettivi coordinatori/coordinatrici, intervenire alle riunioni come invitati.

La CIP si riunisce sulla base di un calendario di massima proposto dal Presidente e concordato con i componenti.

I CT si riuniscono sulla base di un calendario di massima proposto dai rispettivi coordinatori e concordato con i componenti.

Nel corso dell'anno i membri della CIP e dei CT possono comunque proporre, motivandole, eventuali variazioni di calendario e di luogo che si rendano necessarie per il verificarsi di circostanze impreviste di carattere operativo. Tali variazioni vanno comunicate al Segretario che ne darà notizia a tutti i componenti con congruo anticipo.

Articolo 5 – Divieto di divulgazione dati ed informazioni

È fatto divieto di divulgare informazioni o dati costituenti elementi istruttori acquisiti ai fini dell'aggiornamento e/o dell'implementazione e/o della pubblicazione del Prezzario.

I componenti dei CT e i soggetti esterni invitati non possono divulgare i documenti elaborati e condivisi nel corso delle riunioni.

I componenti della CIP e dei CT, i loro delegati ed eventuali uditori, sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui all'art 2 comma 3 del D.P.R n. 62 del 16 Aprile 2013, pena la revoca della nomina.

La riproduzione a titolo oneroso del Prezzario pubblicato è consentita soltanto qualora sia strumentale e accessoria rispetto ad una prestazione di servizi prevalente.

Articolo 6 - Coordinamento delle attività

Regione Toscana, attraverso l'ufficio del Prezzario, provvede al coordinamento delle attività della CIP e dei CT, in modo da assicurare l'ordinato svolgimento del calendario delle attività. Assicura altresì il coordinamento nei contenuti del Prezzario con le indicazioni del MIT e di ITACA provvedendo al tempestivo adeguamento dello stesso.



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 03/08/2026 (punto N 40)

Delibera N 986 del 03/08/2026

Proponente

CRISTINA MANETTI

DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Lorenzo BACCI

Direttore Francesca GIOVANI

Oggetto:

FSE+ 2021/2027 Attività 2.f.3 - Elementi essenziali per l'adozione dell'Avviso pubblico per progetti di alta formazione e ricerca-azione che prevedono l'attivazione di contratti per tecnologo a tempo determinato (Bando AFR anno 2026)

Presenti

Eugenio GIANI

Bintou Mia DIOP

David BARONTINI

Filippo BONI

Alberto LENZI

Cristina MANETTI

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Elementi essenziali

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013

Allegati n. 1

A Elementi essenziali
77155e0cd920cdcde51649a780eadbe53e2655014178b4218b814c64e5a33952

LA GIUNTA REGIONALE

Visto Regolamento (UE) n. 2093/2020 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;

Visto il Regolamento (UE) 1057/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;

Visto il Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, in particolare l'articolo 23, par.4;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 del 15 luglio 2022 che approva l'Accordo di Partenariato con la Repubblica Italiana CCI 2021IT16FFPA001, relativo al ciclo di programmazione 2021-2027

Visto il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) oltre a disposizioni sul partenariato per gli Accordi di partenariato e i programmi sostenuti dai Fondi SIE;

Visto il Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Richiamata la Decisione della Commissione n. 6089 del 19/08/2022 che approva il programma regionale "PR Toscana FSE+ 2021-2027", per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Toscana in Italia;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1016 del 12 settembre 2022 con la quale è stato preso atto del testo del Programma Regionale FSE+ 2021-2027 così come approvato dalla Commissione Europea con la sopra citata Decisione;

Vista la Decisione della Commissione n. 4745 del 1 luglio 2024 che approva la riprogrammazione del programma regionale "PR Toscana FSE+ 2021-2027";

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 818 del 15 luglio 2024 avente ad oggetto Regolamento (UE) 1060/2021 - Presa d'atto della Decisione della Commissione C(2024) n. 4745 del 1 luglio 2024 che approva la riprogrammazione del Programma Regionale FSE+ 2021 - 2027 della Regione Toscana;

Vista la Delibera della Giunta regionale n. 261 del 3 marzo 2025 Regolamento (UE) 2021/1060 – Approvazione della proposta di riprogrammazione del Programma Regionale Fondo Sociale Europeo plus 2021/2027 CCI 2021IT05SFPR01, con la quale si approva la proposta di riprogrammazione del Programma Regionale FSE+ 2021 – 2027 della Regione Toscana;

Vista la Decisione della Commissione n. 3679 del 3 giugno 2025 recante modifica della decisione di esecuzione C(2022) 6089 che approva il programma "PR Toscana FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Toscana in Italia;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n.803 del 16 giugno 2025 di presa d'atto della Decisione della Commissione C(2025) n. 3679 del 3 giugno 2025 che approva la riprogrammazione del Programma Regionale FSE+ 2021 – 2027 della Regione Toscana;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 122 del 20/02/2023 e ss.mm.ii. con la quale è stato approvato il Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del Programma Regionale FSE+ 2021-2027;

Visti i Criteri di Selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo nella programmazione 2021-2027 approvati dal Comitato di Sorveglianza il 18/11/2022 e ss.mm.ii;

Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 2 del 19/06/2023 e ss.mm.ii., che approva il Sistema di Gestione e Controllo del PR FSE 2021/27;

Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 07/04/2014 con la quale sono state approvate le “Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti”;

Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 9 febbraio 2026 che approva il “Approvazione del cronoprogramma 2026-28 dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi europei”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 610 del 05/06/2023 e ss.mm.ii. che approva il “Regolamento (UE) 2021/1060 – PR FSE+ 2021-2027. Manuale per i beneficiari – Disposizioni per la gestione degli interventi oggetto di sovvenzioni a valere sul PR FSE+ 2021-2027”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 595 del 20/05/2024 “Regolamento (UE) 2021/1060 - PR FSE+ 2021-2027. Approvazione schema tipo di avviso per il finanziamento di attività in concessione a valere sul PR FSE Toscana + 2021-2027”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 507 del 15/05/2023 “Regolamento (UE) 2021/1060 – PR FSE+ 2021-2027. Approvazione documento riepilogativo sulle Opzioni di Costo Semplificate utilizzabili nel Programma Regionale del Fondo Sociale Europeo” e ss.mm.ii. che definisce le modalità di rendicontazione applicabili ed in particolare i costi unitari standard ai sensi dell’articolo 53 del Reg. UE 2021/1060 e le relative metodologie;

Visti gli articoli 63-64 del Regolamento (UE) 2021/1060 e dell’articolo 16 del Regolamento (UE) 2021/1057 in materia di ammissibilità delle spese;

Visto il Programma di Governo 2025-2030, approvato con Risoluzione del Consiglio regionale n. 1 del 19 novembre 2025;

Vista la Risoluzione del Consiglio regionale n. 239 del 27 luglio 2023 che approva il Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025;

Visto il Documento di economia e finanza regionale 2026 (DEFR 2026), approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 74 del 31 luglio 2025;

Vista la Nota di aggiornamento al DEFR 2026 (NADEFR 2026), approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 89 del 18 dicembre 2025, come aggiornata dalla Deliberazione del Consiglio regionale n.47 dell'8 luglio 2026 (Integrazione alla NADEFR 2026);

Visto l'art. 56 del Regolamento (UE) 1060/2021 che prevede un tasso forfettario fino al 40% dei costi diretti per il personale a copertura degli altri costi del progetto;

Visto il DPR 10 marzo 2025, n. 66 - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE)2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027;

Visto il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito in L. n.58/2019, che prevede, per i soggetti di cui all'art. 35, specifici obblighi di pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, nei propri siti internet o analoghi portali digitali e nella nota integrativa al bilancio di esercizio e nell'eventuale consolidato;

Visti la Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro." e ss.mm.ii. e il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R e ss.mm.ii., recante "Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32";

Vista la Legge Regionale 27 aprile 2009, n. 20 "Disposizioni in materia di ricerca e innovazione";

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1321 del 28/11/2022 "Strategia regionale di specializzazione intelligente (S3) per il periodo di programmazione UE 2021-2027. Versione definitiva";

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 35 del 26/01/2026 "Strategia di specializzazione intelligente 2021-2027. Piano di Lavoro 2026-2027";

Vista la Legge 240/2010 che disciplina l'organizzazione delle università, il reclutamento del personale accademico e lo stato giuridico dei docenti.

Dato atto che, nell'ambito del PR Toscana FSE+ 2021/27, è ricompresa nella Priorità 2, l'attività 2.f.3 "Percorsi di alta formazione e ricerca-azione (AFR)";

Ritenuto quindi di approvare con il presente atto gli elementi essenziali per l'adozione dell'Avviso pubblico per progetti di alta formazione e ricerca-azione che prevedono l'attivazione di contratti per tecnologo a tempo determinato (Bando AFR anno 2026);

Ritenuto di destinare complessivi euro 1.850.000,00 per il finanziamento dei progetti presentati sull'avviso di cui al punto precedente a valere sulle risorse del PR Toscana FSE+ 2021/2027, Priorità 2, Attività PAD 2.f.3;

Considerato pertanto che la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dell'avviso di cui sopra, a valere sui capitoli del PR FSE+ 2021/27 (64006/64007/64008 trasferimenti ad

amministrazioni locali e 64009/64010/64011 trasferimenti ad amministrazioni centrali), risulta assicurata a valere sul bilancio di previsione 2026/2028, secondo l'articolazione che segue:

- bilancio finanziario 2026/28 – **annualità 2027** - euro 1.560.000,00

- cap. 64006 (Ue - stanziamento puro): euro 346.620,62
- cap. 64007 (Stato – stanziamento puro): euro 363.951,65
- cap. 64008 (RT - stanziamento puro): euro 155.979,27
- cap. 64009 (Ue - stanziamento puro): euro 277.379,39
- cap. 64010 (Stato – stanziamento puro): euro 291.248,35
- cap. 64011 (RT - stanziamento puro): euro 124.820,72

- bilancio finanziario 2026/28 – **annualità 2028** – euro 290.000,00

- cap. 64006 (Ue - stanziamento puro): euro 58.671,45
- cap. 64007 (Stato – stanziamento puro): euro 61.605,03
- cap. 64008 (RT - stanziamento puro): euro 26.402,13
- cap. 64009 (Ue - stanziamento puro): euro 57.328,56
- cap. 64010 (Stato – stanziamento puro): euro 60.194,98
- cap. 64011 (RT - stanziamento puro): euro 25.797,85

Dato atto che i relativi impegni saranno assunti con decreto dirigenziale in esito all'approvazione della graduatoria di merito;

Vista la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili;

Vista la Legge Regionale n. 63 del 29/12/2025 con la quale si approva il Bilancio di Previsione 2026-2028;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 8 del 19/01/2026 con cui viene approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2026-2028 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028;

Sentito il CD in data 30/07/2026;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare per le motivazioni espresse in narrativa, gli elementi essenziali per l'adozione dell'Avviso pubblico per progetti di alta formazione e ricerca-azione che prevedono l'attivazione di contratti per tecnologia a tempo determinato (Bando AFR anno 2026);
2. di destinare all'attuazione dell'avviso di cui al punto precedente complessivi euro 1.850.000,00, a valere sul PR FSE+ 2021/2027, Priorità 2, Attività PAD 2.f.3, dando atto che la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dell'avviso di cui sopra e dall'applicazione delle disposizioni di cui alla DGR n.610/2023 e ss.mm.ii., a valere sulle terne di capitoli del PR FSE+ 2021/27 (64006/64007/64008 trasferimenti ad amministrazioni locali e 64009/64010/64011 trasferimenti ad amministrazioni centrali), risulta interamente attualmente assicurata a valere sul bilancio di previsione 2026/2028, secondo l'articolazione che segue:

- bilancio finanziario 2026/28 – **annualità 2027** - euro 1.560.000,00

- cap. 64006 (Ue - stanziamento puro): euro 346.620,62
- cap. 64007 (Stato – stanziamento puro): euro 363.951,65
- cap. 64008 (RT - stanziamento puro): euro 155.979,27
- cap. 64009 (Ue - stanziamento puro): euro 277.379,39
- cap. 64010 (Stato – stanziamento puro): euro 291.248,35
- cap. 64011 (RT - stanziamento puro): euro 124.820,72

- bilancio finanziario 2026/28 – **annualità 2028** – euro 290.000,00

- cap. 64006 (Ue - stanziamento puro): euro 58.671,45
- cap. 64007 (Stato – stanziamento puro): euro 61.605,03
- cap. 64008 (RT - stanziamento puro): euro 26.402,13
- cap. 64009 (Ue - stanziamento puro): euro 57.328,56
- cap. 64010 (Stato – stanziamento puro): euro 60.194,98
- cap. 64011 (RT - stanziamento puro): euro 25.797,85

3. di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni e delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia;
4. di dare mandato al Dirigente responsabile per materia di adottare, in coerenza con gli elementi essenziali approvati con la presente deliberazione, il successivo Avviso pubblico.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della LR 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima LR 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile
Lorenzo Bacci

La Direttrice
Francesca Giovani



Allegato A

Elementi essenziali per l'adozione dell'
AVVISO PUBBLICO PER PROGETTI DI ALTA FORMAZIONE E
RICERCA-AZIONE CHE PREVEDONO L'ATTIVAZIONE DI
CONTRATTI PER TECNOLOGO A TEMPO DETERMINATO
(Bando AFR anno 2026)

Premessa e finalità generali dell'intervento

La Regione Toscana intende rafforzare l'integrazione tra il sistema delle università e dei centri di ricerca toscani e il sistema produttivo regionale, promuovendone al contempo la proiezione internazionale, sia nell'ambito delle collaborazioni scientifiche sia nelle relazioni con il mondo delle imprese. A tal fine, sostiene progetti di pratica professionale e specializzazione avanzata, realizzati attraverso percorsi di ricerca-azione, nel cui ambito finanzia contratti a tempo determinato per tecnologi della ricerca.

Tali percorsi di alta formazione e ricerca-azione (AFR) sono finalizzati alla formazione specialistica e allo sviluppo di competenze applicative di livello avanzato, per le figure professionali operanti nei settori del trasferimento tecnologico e della conoscenza, della valorizzazione dei risultati della ricerca e dell'internazionalizzazione delle attività di ricerca e innovazione. Tali professionalità, particolarmente richieste dal mercato del lavoro regionale, potranno operare non soltanto presso università e organismi di ricerca, ma anche all'interno delle principali strutture di raccordo tra il sistema della ricerca e quello produttivo (quali ad es. laboratori di ricerca pubblico-privati, parchi scientifici e tecnologici, l'Ufficio Regionale di Trasferimento Tecnologico (URTT), l'Associazione TOUR4EU).

Il presente avviso è pertanto finalizzato allo sviluppo e alla specializzazione di profili professionali avanzati nei campi del trasferimento di tecnologie e competenze, della valorizzazione della ricerca e della sua internazionalizzazione, attraverso la partecipazione a progetti promossi da università e centri di ricerca e orientati alla realizzazione di specifici risultati e prodotti funzionali allo sviluppo delle attività di terza missione.

I progetti dovranno prevedere l'integrazione tra periodi di approfondimento specialistico ed esperienze applicative in contesti operativi qualificati. Tale approccio consentirà ai partecipanti di acquisire competenze avanzate, approfondire la conoscenza di modelli organizzativi e pratiche di eccellenza e sviluppare relazioni professionali utili alla realizzazione delle attività progettuali e al successivo inserimento nel mercato del lavoro.

Attraverso il presente intervento, la Regione Toscana intende:

- favorire l'occupazione di laureati e giovani ricercatori in ambiti strategici per lo sviluppo del sistema regionale della ricerca e dell'innovazione;
- rafforzare il trasferimento di competenze, conoscenze e tecnologie dal sistema della ricerca al sistema produttivo e sociale, consolidando i rapporti tra università, centri di ricerca, imprese e servizi;
- sostenere la protezione, la valorizzazione e la diffusione dei risultati della ricerca, promuovendone l'utilizzo da parte delle imprese, delle pubbliche amministrazioni e degli altri attori del territorio regionale;
- promuovere la partecipazione a reti nazionali e internazionali di collaborazione e favorire lo sviluppo di progettualità competitive nell'ambito dei programmi europei e internazionali per la ricerca, l'innovazione e l'alta formazione.

La specializzazione di figure professionali dedicate alla terza missione rappresenta uno strumento essenziale per accrescere la capacità delle università e degli organismi di ricerca di contribuire allo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio regionale. In tale prospettiva, le attività di trasferimento tecnologico, valorizzazione della ricerca, diffusione della conoscenza e collaborazione con il sistema produttivo assumono un ruolo centrale nel rafforzamento dell'ecosistema regionale dell'innovazione.

Le attività di networking con istituzioni di ricerca, organismi di alta formazione e imprese nazionali e internazionali costituiscono un elemento trasversale e qualificante delle attività di terza missione. La dimensione internazionale risulta infatti imprescindibile per la valorizzazione della proprietà intellettuale, la definizione di accordi di licensing, la costruzione di partenariati per la partecipazione ai programmi europei, l'elaborazione di strategie di sviluppo tecnologico e la promozione di processi di innovazione aperta.

Per tali ragioni, e in considerazione del fatto che molte delle esperienze più avanzate in materia di trasferimento tecnologico e valorizzazione della ricerca sono sviluppate presso istituzioni nazionali e internazionali di eccellenza, si ritiene opportuno che i progetti AFR prevedano periodi di approfondimento specialistico presso istituzioni localizzate all'estero e/o nelle regioni italiane maggiormente avanzate sotto il profilo dell'innovazione e della ricerca.

L'intervento si inserisce nell'ambito del Progetto Regionale "Città universitarie e sistema regionale della ricerca" (PR 13) ed è parte integrante del Progetto "Giovanisi" (PR 20), il programma della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani, previsto dal Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR).

Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti (beneficiari)

Le domande di finanziamento potranno essere presentate da Università statali pubbliche, Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale e soggetti equiparati per legge e Enti di ricerca pubblici nazionali.

Al fine della presentazione della domanda tali soggetti (soggetti proponenti) dovranno obbligatoriamente istituire un partenariato con almeno un altro soggetto (partner di progetto) fra quelli elencati al capoverso precedente.

Con il termine partner di progetto si intendono tutti soggetti che hanno interesse ai risultati del progetto. Possono essere individuati fra Università pubbliche, Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale e soggetti equiparati per legge, Enti di ricerca pubblici nazionali, diversi dal soggetto proponente e, eventualmente, e da tutte quelle istituzioni che si candidano ad ospitare i destinatari dell'intervento per il periodo di ricerca-azione. Tali soggetti dovranno avere sede legale oppure operativa in Toscana alla data di presentazione del progetto.

Fra i partner di progetto diversi dal soggetto proponente almeno uno dovrà essere individuato fra le tipologie di istituzioni elencate al primo capoverso del presente paragrafo. La presentazione del progetto spetterà al solo soggetto proponente che avrà la facoltà di presentare più progetti differenti anche con lo stesso partenariato. Il soggetto proponente presenterà tante domande quanti sono i progetti che intende proporre.

Se il medesimo soggetto presenta più domande esso dovrà garantire omogeneità organizzativa nei rapporti con Regione Toscana indicando per tutti i progetti proposti il medesimo referente amministrativo.

Il partenariato potrà essere formalizzato mediante la stipula di una convenzione oppure di un ATS.

Destinatari

Possono accedere ai contratti per tecnologo coloro che, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande da parte del soggetto proponente, sono in possesso di un diploma di laurea magistrale/specialistica o di laurea vecchio ordinamento (o titolo estero equivalente) con particolare qualificazione professionale in relazione alla tipologia di attività prevista o di un dottorato di ricerca.

I destinatari dei contratti devono essere selezionati dal soggetto attuatore attraverso bandi pubblici, fra i candidati in possesso dei requisiti sopra indicati, senza limiti di nazionalità e nel rispetto delle priorità trasversali della parità di genere e delle pari opportunità previste dal PR Toscana FSE+ 2021/2027 e di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di assunzioni di tecnologi a tempo determinato e dai regolamenti interni degli stessi soggetti proponenti.

Struttura del bando

L'avviso prevede la realizzazione di progetti che prevedono l'attivazione di contratti per tecnologo a tempo determinato della durata di 18 mesi.

Ciascun progetto potrà prevedere l'attivazione al più di un contratto per tecnologo a tempo determinato per ciascuna delle Università, Istituzioni di istruzione universitaria e/o Enti pubblici di ricerca aderenti al partenariato.

I progetti dovranno proporre attività finalizzate alla realizzazione di uno o più *deliverables* di interesse ai fini della terza missione su una o più delle tematiche di seguito elencate e/o altre tematiche ad esse strettamente collegate:

- brevettazione e licensing;
- marketing delle tecnologie, negoziazione delle licenze e contrattualistica per la valorizzazione della ricerca;
- comunicazione e marketing delle strutture di ricerca, delle loro competenze, dei loro laboratori, dimostratori, incubatori, ecc;
- animazione tecnologica, supporto all'innovazione e scouting dei fabbisogni d'innovazione di imprese e altre istituzioni operanti in Toscana, ricerca di partner anche a scala nazionale e internazionale;
- technological assessment e technological scanning;
- technological forecasting (esplorazione e identificazione delle tecnologie emergenti a scala globale nel medio-lungo termine rilevanti per il sistema regionale);
- attività di incubazione, pre-incubazione e promozione di spin-off e start-up e analoghe esperienze di supporto alla creazione di nuove imprese collegate all'ambito universitario;
- internazionalizzazione e rapporti di cooperazione internazionale nell'ambito dell'alta formazione, della ricerca e del trasferimento tecnologico;

- europa-progettazione (tecniche e metodologie per partecipare con successo ai bandi europei e internazionali in tema di ricerca);
- animazione tecnologica e supporto all'innovazione in ambito culturale: promozione di tecnologie e metodologie per migliorare l'accessibilità al patrimonio culturale, per la sua valorizzazione e per l'audience development degli istituti culturali.

Le attività proposte potranno, inoltre, essere attinenti alle missioni strategiche degli ambiti applicativi e/o alle sotto-articolazioni delle priorità tecnologiche della Smart Specialization Strategy Regionale (S3).¹

Per questa tipologia di progetti nel formulario di progetto dovrà essere indicata la missione strategica degli ambiti applicativi e la sotto-articolazione delle priorità tecnologiche della S3 Regionale a cui le attività del progetto si riferiscono *in modo prevalente*.

Il contributo delle attività proposte all'implementazione della Strategia di specializzazione intelligente definita dalla Regione (S3) sarà oggetto di attribuzione di punteggio aggiuntivo in fase di valutazione dei progetti.

Ciascun progetto presentato dovrà prevedere:

- un periodo di ricerca-azione che potrà variare da un minimo di 15 a un massimo di 17 mesi da svolgersi presso uno o più dei seguenti soggetti (soggetti ospitanti) con sede operativa in Toscana:
 - a) liaison office, uffici ricerca, uffici legali e altre strutture organizzative competenti in materia di protezione, valorizzazione e trasferimento della ricerca delle Università, degli Enti di Ricerca operanti in Toscana e di Consorzi fra Università e fra enti pubblici di ricerca;
 - b) Ufficio Regionale di Trasferimento Tecnologico (URTT)²;
 - c) Distretti Tecnologici³;
 - d) Centri di Competenza regionali⁴;
 - e) altri centri di ricerca pubblici e privati;
 - f) Incubatori di impresa (escluse le imprese incubate);
 - g) altri enti pubblici distinti dai soggetti proponenti operanti nell'ambito del trasferimento tecnologico, della valorizzazione e dell'internazionalizzazione della ricerca.

Con riferimento a questo periodo il progetto dovrà indicare il soggetto ospitante (o i soggetti ospitanti) e l'elenco delle attività da svolgere con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere.

- un periodo di approfondimento specialistico funzionale all'acquisizione di ulteriori conoscenze e competenze necessarie per lo svolgimento dell'attività di ricerca-azione, che potrà variare da un minimo di 1 a un massimo di 3 mesi, anche non continuativi, e potrà essere coperto con:
 - a) la frequenza di corsi specialistici di alta formazione (già esistenti nell'offerta formativa dell'ente che li eroga o strutturati ex novo ad personam) presso Università, centri di Ricerca e/o istituzioni formative di riconosciuta valenza internazionale in altre regioni italiane o all'estero o presso il soggetto proponente o i partner;
 - b) la partecipazione a convegni e seminari;
 - c) periodi di stage e internship presso istituzioni di altre regioni italiane e all'estero e/o presso soggetti privati di altre regioni italiane ed estere con provata esperienza nelle attività oggetto di specializzazione.

Con riferimento a questo periodo il progetto dovrà indicare per quanto più dettagliatamente possibile i programmi dei corsi specialistici e le strutture che li erogano, i programmi dei seminari e/o dei convegni e i soggetti che li organizzano, i programmi di attività di stage e/o internship e i soggetti che li ospiteranno.

I progetti, che prevedono la partecipazione di più destinatari e quindi l'attivazione di più contratti, dovranno prevedere piani individuali di percorso similari quanto a:

- durata dei periodi di ricerca-azione e periodo di approfondimento specialistico;
- temi di approfondimento specialistico;
- deliverables.

Potranno differire, invece, per quanto riguarda il soggetto ospitante il periodo di ricerca-azione e la tipologia di approfondimento specialistico proposta.

Ciascun destinatario dovrà essere seguito per tutta la durata del progetto da un *referente scientifico di progetto* nominato dal soggetto attuatore e per il periodo di ricerca-azione anche da un *referente* nominato dal soggetto ospitante, incaricato di presidiare il corretto svolgimento delle attività previste presso la sede di ricerca-azione.

Se il progetto prevede più soggetti ospitanti il periodo di ricerca-azione, tra tutti i referenti nominati, dovrà essere individuato un referente con funzioni di coordinamento per l'intero gruppo.

¹Cfr DGR n. 1321 del 28 novembre 2022 (Strategia regionale di specializzazione intelligente (S3) per il periodo di programmazione UE 2021-2027. Versione definitiva) e DGR n. 35 del 26 gennaio 2026 (Strategia di specializzazione intelligente 2021-2027. Piano di Lavoro 2026-2027).

²Cfr DGR 168/2019 e dgr 850/2019.

³Cfr. DGR 566/2014, 789/2014, 1125/2015, 1160/2015 e s.m.i.

⁴C3T - Centro di Competenza in Cybersecurity Toscano e Centro di Competenze 5G e Tecnologie Innovative.

Dotazione finanziaria e spese ammissibili

Per l'attuazione dell'intervento è disponibile la cifra complessiva di Euro 1.850.00,00 a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo Plus 2021/2027 (FSE+ 21/27).

I progetti ammissibili saranno ordinati in una graduatoria unica e finanziati, in ordine di graduatoria, sino a concorrenza dei fondi messi a bando.

La Regione Toscana si riserva di scorrere la graduatoria nell'eventualità in cui si rendano disponibili ulteriori risorse previa delibera di Giunta.

La spesa ammissibile e rendicontabile è individuata secondo la metodologia definita "staff + 40%", come indicata e disciplinata al par. B 2.1 della Delibera di Giunta Regionale n. 610/2023 e ss.mm.ii., ed è rappresentata da:

1. il costo diretto sostenuto per il contratto da tecnologo a tempo determinato;
2. una quota di costi indiretti forfettari pari al 10%.

Le voci di costo del PED a cui dovranno essere imputate le spese di cui sopra sono

- a) B - 2.4.13 Borse di studio, contratti/assegni/incarichi di ricerca
- b) E - Altri costi diretti e indiretti

La rendicontazione dei costi da parte del soggetto attuatore avviene *a costi reali* per la voce B - 2.4.13 seguendo le indicazioni fornite dal MANUALE PER I BENEFICIARI - Disposizioni per la gestione degli interventi oggetto di sovvenzioni a valere sul PR FSE+ 2021-2027 (DGR n. 610/2023 e ss.mm.ii.) e secondo quanto comunicato dal Settore Diritto allo studio universitario e sostegno alla ricerca della Regione Toscana, mentre la voce E *si alimenta automaticamente* per la quota forfettaria precedentemente indicata.

I contratti attivati dovranno coprire l'intera durata dei progetti ed il loro valore dovrà essere commisurato all'importo annuo onnicomprensivo per l'ente (importo lordo amministrazione) corrispondente all'attivazione di un contratto per tecnologo a tempo determinato di importo non superiore a 60.000,00 euro.

I contratti risultano inoltre incompatibili con:

- la titolarità di assegni e altri contratti di ricerca presso Università, pubbliche o private, o Enti pubblici di ricerca;
- borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere;
- qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato esercitato presso soggetti pubblici o privati.

Nel caso in cui la destinataria/il destinatario siano titolari di una delle fattispecie contrattuali indicate al punto precedente, dovranno rinunciare *prima* dell'accettazione del nuovo contratto.

Infine, tali contratti non risultano compatibili con la frequenza a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, e comportano il collocamento in aspettativa senza compenso per il/la dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.

Procedura di selezione

Le domande sono considerate ammissibili se presentate da soggetti ammissibili, coerenti con quanto disposto nell'avviso, pervenute entro i termini e le modalità indicate, presentate sugli appositi formulari e complete di tutti i documenti richiesti e sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente (o suo delegato).

L'istruttoria di ammissibilità è svolta dal Settore Diritto allo studio universitario e sostegno alla ricerca.

La Regione Toscana si riserva di richiedere chiarimenti/integrazioni su elementi che impattano sull'ammissibilità dei progetti ed in questo caso i termini per la chiusura della fase istruttoria saranno prorogati ai sensi dell'art. 14 della LR 40/2009.

I progetti ammissibili saranno sottoposti a successiva valutazione tecnica.

La valutazione è effettuata da un "nucleo di valutazione" nominato con decreto del dirigente responsabile del Settore Diritto allo studio universitario e sostegno alla ricerca (da ora in avanti Settore) che ne precisa composizione, funzioni e modalità di funzionamento.

I progetti sono valutati sulla base dei seguenti criteri e punteggi:

Criterio	Sottocriterio	Punteggio
Qualità e coerenza progettuale	1. Coerenza fra l'articolazione in fasi/attività del progetto, la loro durata e organizzazione, e le caratteristiche del progetto e dei deliverable da produrre; 2. Sussidiarietà, ovvero integrazione con iniziative e/o attività poste in essere dal partenariato; 3. Coerenza tra attività didattiche ed attività di work experience a completamento dei percorsi; 4. Coerenza degli obiettivi di approfondimento specialistico e progettuali con quanto previsto in avviso;	50 punti
Innovazione/ risultati attesi/ sostenibilità/ trasferibilità	1. Innovatività rispetto all'esistente (ad esempio: obiettivi formativi, settore di riferimento, procedure-metodologie-strumenti di attuazione modalità organizzative, modalità di coinvolgimento di stakeholder esterni, ecc.); 2. Risultati attesi in termini di efficacia potenziale ovvero di credibilità degli impatti dichiarati dall'ente proponente in termini di impatto sulle attività di trasferimento e di terza missione; 3. Sostenibilità dell'operazione in riferimento agli strumenti per dare continuità nel tempo all'operazione, ai suoi risultati e alle sue metodologie di attuazione;	30 punti
Soggetti coinvolti	1. Ampiezza e qualità del partenariato: numero dei soggetti costituiti in ATS o aderenti alla convenzione, quadro organizzativo del partenariato e rete di relazioni; 2. Esperienza maturata dai soggetti attuatori nell'ambito della tipologia di intervento proposta o in esperienze affini; 3. Adeguatezza delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dai soggetti attuatori per la realizzazione del progetto.	15 punti
Priorità	1. Coerenza del progetto con le priorità tecnologiche e le missioni strategiche della strategia di specializzazione intelligente definita dalla Regione (S3).	5 punti
TOTALE		100 punti

Il punteggio massimo conseguibile è pari a 100 punti.

I progetti sono finanziabili se raggiungono un punteggio di almeno 65/100.

In caso di parità di punteggio è data precedenza ai progetti che nell'ordine:

1. prevedano un periodo di approfondimento specialistico più lungo presso università o enti pubblici di ricerca esterni al partenariato proponente;
2. prevedano che almeno il 15% del periodo di ricerca-azione sia svolto presso l'Ufficio Regionale di Trasferimento Tecnologico;
3. prevedano che almeno il 10% del periodo di ricerca-azione sia realizzato presso distretti e/o poli tecnologici e/o centri di competenza.

Al termine della valutazione da parte del nucleo viene predisposta la graduatoria dei progetti.

Le graduatorie dei progetti sono adottate con decreto del dirigente responsabile del Settore entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.

Trattamento dei dati personali

In ottemperanza a quanto stabilito dal regolamento UE 2016/679, (GDPR) rispetto al trattamento di dati personali, i rapporti tra i soggetti coinvolti saranno regolati nella convenzione dal Data Protection Agreement come tra Titolari Autonomi di cui all'Allegato 2 del Decreto Dirigenziale 387/2023.



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 03/08/2026 (punto N 44)

Delibera N 989 del 03/08/2026

Proponente

LEONARDO MARRAS
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Gennaro GILIBERTI

Direttore Roberto SCALACCI

Oggetto:

Applicazione articolo 8, comma 1 lettera c), della Legge Regionale 18 dicembre 2017 n.73.
Riduzione della resa produttiva di vino a DOCG Brunello di Montalcino per la vendemmia 2026

Presenti

Eugenio GIANI	Bintou Mia DIOP	David BARONTINI
Filippo BONI	Alberto LENZI	Cristina MANETTI
Leonardo MARRAS	Monia MONNI	Alessandra NARDINI

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (Ue) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto in particolare l'articolo 22 del Regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 che istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle caratteristiche tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra-periferiche dell'Unione;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;

Vista la Legge 12 dicembre 2016, n. 238 "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino";

Visto, in particolare, l'articolo 39, comma 2 della citata Legge n. 238/2016 nel quale è stabilito che le Regioni possono ridurre la resa massima di vino classificabile come vino a denominazione di origine ed eventualmente la resa massima di uva ad ettaro e la relativa resa di trasformazione in vino, per conseguire l'equilibrio di mercato, su proposta dei Consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria, stabilire la destinazione del prodotto oggetto di riduzione;

Considerato altresì che, ai sensi del citato articolo 39, comma 2 della Legge n. 238/2016, le Regioni possono consentire ai produttori di ottemperare alla riduzione della resa massima classificabile anche mediante il declassamento di quantitativi di vino della medesima denominazione o tipologia giacente in azienda, prodotti nelle tre annate precedenti;

Vista la legge regionale 13 dicembre 2017 n. 73, avente per oggetto "Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo";

Visto in particolare l'articolo 8, comma 1, lettera c) della sopracitata Legge Regionale in cui si dispone che la Giunta Regionale, su proposta dei Consorzi di tutela e sentite le organizzazioni

professionali, per conseguire l'equilibrio di mercato, può ridurre la resa massima di vino di una determinata denominazione ed eventualmente la resa massima di uva ad ettaro, e la relativa resa di trasformazione in vino, stabilendo la destinazione del prodotto oggetto di riduzione; può essere consentito ai produttori di ottemperare a tale riduzione della resa anche mediante declassamento di quantitativi di vino della medesima denominazione o tipologia giacenti in azienda, prodotti nelle tre annate precedenti;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale 30 gennaio 2023, n. 59 avente per oggetto "Modificazioni ed integrazioni alla Deliberazione Giunta regionale 5 febbraio 2018 n.103 "Legge regionale 13 dicembre 2017, n.73. Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo. Definizione delle modalità tecnico operative dei procedimenti per la gestione del potenziale viticolo", ed in particolare il punto 17.1 dell'allegato A, in cui si dà attuazione dell'articolo 8, comma 1 della Legge Regionale 73/2017 sopra citata;

Vista la deliberazione Giunta Regionale n. 104 del 9 febbraio 2026 "Legge regionale 13 dicembre 2017, n. 73 - Disciplina dell'iscrizione dei vigneti nello schedario viticolo ai fini della idoneità alla rivendicazione dei vini a DOCG Brunello di Montalcino", con la quale è stata disciplinata la rivendicazione delle produzioni dei vini a denominazione di origine controllata e garantita Brunello di Montalcino, assegnando numero 2.099,9691 (duemilanovantanove/9691) ettari di superficie rivendicabile da destinare alla denominazione Brunello di Montalcino, mantenendo così l'ammontare della quota di superficie rivendicabile approvata con la precedente delibera;

Vista la richiesta presentata tramite pec protocollo n. 0486936 del 19/06/2026 dal Consorzio avente a oggetto "Applicazione art. 39 punto 2 della Legge n. 238/2016 e della legge regionale 73/2017 (articolo 8), art. 6 del DM del 18 luglio 2018 e DGR 59/2023 (punto 17.1)" con la quale si richiede:

a) di lasciare invariata la quantità massima di uva rivendicabile come vino Brunello di Montalcino a DOCG, pari a 80 quintali ad ettaro (come previsto al punto 4.6 del disciplinare di produzione), per il primo ettaro di vigneto rivendicato dalle singole Unità Tecnico Economiche (UTE) e condotto alla data del 30 aprile 2026;

b) che, per le superfici rivendicate come vino Brunello di Montalcino DOCG oltre il primo ettaro di vigneto, la quantità massima di uva rivendicabile venga ridotta da 80 quintali a ettaro a 70 quintali a ettaro e che la quantità di uva, pari ad un massimo di 10 quintali ad ettaro, derivante dalla riduzione della resa possa essere destinata alla produzione del vino Rosso di Montalcino DOC o Sant'Antimo DOC;

c) di disporre che sia possibile ottemperare alla riduzione della resa di cui alla precedente lettera b), anche mediante il declassamento di un corrispondente quantitativo di vino classificato come vino atto a divenire DOCG Brunello di Montalcino prodotto nelle tre annate precedenti (2023, 2024 e 2025), giacente in azienda; in tal caso la riduzione equivale a 6,8 ettolitri di vino Brunello di Montalcino DOCG per ogni 10 quintali di riduzione della resa, tale riduzione non potrà essere destinata alla produzione del vino Rosso di Montalcino DOC o Sant'Antimo DOC;

d) di disporre che la riduzione della resa di cui alle precedenti lettere b) e c), non si applichi ai vigneti destinati alla produzione del vino Brunello di Montalcino DOCG con la menzione "Vigna" o "Vigneto", definita al punto 4.7 del disciplinare di produzione;

e) di disporre che l'esubero di produzione di cui all'articolo 35, comma 1, lettera d) della Legge 238/2016, (il cosiddetto "supero"), calcolato sulla resa del vino Brunello di Montalcino DOCG fissata dal disciplinare di produzione pari a 80 quintali di uva ad ettaro, non possa essere destinata alla produzione di vino Rosso di Montalcino DOC o Sant'Antimo DOC;

Preso atto che il Settore ha effettuato l'istruttoria tecnica dell'istanza sopra richiamata ai sensi del punto 17.1 dell'allegato A alla deliberazione Giunta Regionale n. 59/2023 sopra citata;

Vista l'analisi presentata nella Relazione consuntiva trasmessa dal Consorzio rispetto alle giacenze, al numero di contrassegni di Stato consegnati, che rappresenta un indicatore diretto dell'immissione di prodotto sul mercato, alle operazioni di declassamento e riclassificazione, ai prezzi delle uve destinate alla produzione di vino Brunello di Montalcino e ai prezzi del vino Brunello di Montalcino sfuso;

Preso atto che, sulla base di quanto contenuto nella suddetta Relazione, le politiche di regolamentazione dell'offerta, e in modo particolare la modulazione delle rese ad ettaro, anche alla luce dello scenario macroeconomico globale che manifesta elementi di delicatezza strutturale legati a tensioni geopolitiche intermittenti e a riasseti logistici sui mercati esteri, si configurano come il principale strumento per allineare i flussi di produzione alle reali dinamiche della domanda della DOCG Brunello di Montalcino;

Considerato pertanto che la suddetta analisi conferma la necessità di mantenere le misure di regolamentazione delle rese per la vendemmia 2026 che rappresenta uno strumento utile per la gestione della produzione in funzione delle dinamiche di mercato;

Ritenuta condivisibile l'iniziativa intrapresa dal Consorzio in quanto induce i produttori ad una maggiore autoregolamentazione della produzione e ad una maggiore consapevolezza nella gestione delle proprie vigne, al fine di mantenere l'equilibrio di mercato tra domanda ed offerta oggi esistente;

Rilevato che il Settore, nel corso della propria istruttoria, ha verificato la legittimità del soggetto proponente, la completezza della documentazione trasmessa e la sua rispondenza ai requisiti e alle condizioni previste dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 8 comma 1 della citata legge regionale n.73/2017, in data 17 luglio 2026 sono state effettuate le consultazioni con le organizzazioni professionali agricole e cooperative, che hanno condiviso la proposta avanzata dal Consorzio;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato di Direzione (C.D.) nella seduta del 23 luglio 2026;
a voti unanimi

DELIBERA

1) di accogliere, sentite le organizzazioni professionali agricole di categoria, la richiesta avanzata dal Consorzio del Vino Brunello di Montalcino tramite pec protocollo n. 0486936 del 19/06/2026 ai sensi dell'articolo 39, comma 2 della Legge 12 dicembre 2016 n. 238 e dell'articolo 8 comma 1, lettera c), della Legge Regionale 73/2017, per la vendemmia 2026;

2) di disporre, per la vendemmia 2026, quanto segue:

a) di lasciare invariata la quantità massima di uva rivendicabile come vino Brunello di Montalcino DOCG, pari a 80 quintali ad ettaro (come previsto al punto 4.6 del disciplinare di produzione), per il primo ettaro di vigneto rivendicato dalle singole Unità Tecnico Economiche (UTE) e condotto alla data del 30 aprile 2026;

b) che, per le superfici rivendicate come vino Brunello di Montalcino DOCG oltre il primo ettaro di vigneto, la quantità massima di uva rivendicabile venga ridotta da 80 quintali a ettaro a 70 quintali a ettaro; la quantità di uva, pari ad un massimo di 10 quintali ad ettaro, derivante dalla riduzione della resa potrà essere destinata alla produzione del vino Rosso di Montalcino DOC o Sant'Antimo DOC;

c) di disporre che sia possibile ottemperare alla riduzione della resa di cui alla precedente lettera b), anche mediante il declassamento di un corrispondente quantitativo di vino classificato come vino atto a divenire Brunello di Montalcino DOCG prodotto nelle tre annate precedenti (2023, 2024 e 2025), giacente in azienda; in tal caso la riduzione equivalente a 6,8 ettolitri di vino Brunello di

Montalcino DOCG per ogni 10 quintali di riduzione della resa non potrà essere destinata alla produzione del vino Rosso di Montalcino DOC o Sant'Antimo DOC;

d) di disporre che la riduzione della resa di cui alle precedenti lettere b) e c), non si applichi ai vigneti destinati alla produzione del vino Brunello di Montalcino DOCG con la menzione "Vigna" o "Vigneto", definita al punto 4.7 del disciplinare di produzione;

e) di disporre che l'esubero di produzione di cui all'articolo 35, comma 1, lettera d) della Legge 238/2016, (il cosiddetto "supero"), calcolato sulla resa del vino Brunello di Montalcino DOCG fissata dal disciplinare di produzione pari a 80 quintali di uva ad ettaro, non potrà essere destinata alla produzione di vino Rosso di Montalcino DOC o Sant'Antimo DOC;

3) di incaricare il Consorzio del Vino Brunello di Montalcino di provvedere al monitoraggio delle produzioni e delle vendite in relazione alla riduzione delle rese adottata con il presente atto, e di darne compiuta informazione alla competente struttura della Giunta regionale;

4) di trasmettere il presente atto al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e alla Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile

GENNARO GILIBERTI

Il Direttore

ROBERTO SCALACCI



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 03/08/2026 (punto N 45)

Delibera N 990 del 03/08/2026

Proponente

LEONARDO MARRAS
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Gennaro GILIBERTI

Direttore Roberto SCALACCI

Oggetto:

Applicazione articolo 8, comma 1 lettera c), della Legge Regionale 18 di-cembre 2017 n.73.
Riduzione della resa produttiva di vino a DOCG Chianti per la vendemmia 2026

Presenti

Eugenio GIANI

Bintou Mia DIOP

David BARONTINI

Filippo BONI

Alberto LENZI

Cristina MANETTI

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (Ue) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto in particolare l'articolo 22 del Regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 che istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle caratteristiche tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra-periferiche dell'Unione;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;

Vista la Legge 12 dicembre 2016, n. 238 "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino";

Visto, in particolare, l'articolo 39, comma 2 della citata Legge n. 238/2016 nel quale è stabilito che le Regioni possono ridurre la resa massima di vino classificabile come vino a denominazione di origine ed eventualmente la resa massima di uva ad ettaro e la relativa resa di trasformazione in vino, per conseguire l'equilibrio di mercato, su proposta dei Consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria, stabilire la destinazione del prodotto oggetto di riduzione;

Considerato altresì che, ai sensi del citato articolo 39, comma 2 della Legge n. 238/2016, le Regioni possono consentire ai produttori di ottemperare alla riduzione della resa massima classificabile anche mediante il declassamento di quantitativi di vino della medesima denominazione o tipologia giacente in azienda, prodotti nelle tre annate precedenti;

Vista la legge regionale 13 dicembre 2017 n. 73, avente per oggetto "Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo";

Visto in particolare l'articolo 8, comma 1, lettera c) della sopracitata Legge Regionale in cui si dispone che la Giunta Regionale, su proposta dei Consorzi di tutela e sentite le organizzazioni

professionali, per conseguire l'equilibrio di mercato, può ridurre la resa massima di vino di una determinata denominazione ed eventualmente la resa massima di uva ad ettaro, e la relativa resa di trasformazione in vino, stabilendo la destinazione del prodotto oggetto di riduzione; può essere consentito ai produttori di ottemperare a tale riduzione della resa anche mediante declassamento di quantitativi di vino della medesima denominazione o tipologia giacenti in azienda, prodotti nelle tre annate precedenti;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale 30 gennaio 2023, n. 59 avente per oggetto "Modificazioni ed integrazioni alla Deliberazione Giunta regionale 5 febbraio 2018 n.103 "Legge regionale 13 dicembre 2017, n.73. Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo. Definizione delle modalità tecnico operative dei procedimenti per la gestione del potenziale viticolo", ed in particolare il punto 17.1 dell'allegato A, in cui si dà attuazione dell'articolo 8, comma 1 della Legge Regionale 73/2017 sopra citata;

Vista la comunicazione trasmessa dal Consorzio Vino Chianti al Settore "Produzioni agricole, vegetali e zootecniche, Promozione. Sostegno agli investimenti delle imprese agricole e agroalimentari" (di seguito Settore), competente in materia, (prot. n. 0524044 del 29/06/2026) e le successive integrazioni (prot. n. 0544855 del 06/07/2026 e prot. n. 0595289 del 23/07/2026), con la quale viene manifestata la volontà di richiedere la riduzione della resa produttiva di uva ad ettaro rivendicabile come vino a DOCG Chianti;

Richiamato in particolare che il Consorzio, per la vendemmia 2026, propone:

- a) di applicare la riduzione del 20% delle rese produttive di uva atta a divenire vino a DOCG Chianti, Chianti Superiore e Chianti con riferimento alle sottozone;
- b) di applicare le riduzioni di cui alla precedente lettera a) anche alle rese per ceppo di cui all'articolo 4.6 del vigente disciplinare di produzione della denominazione Chianti;
- c) che i quantitativi di uva eccedenti quelli rivendicabili dei vini a DOCG Chianti (il cosiddetto esubero di produzione di cui all'articolo 35, comma 1, lettera d) della Legge n. 238/2016), vengano calcolati sulle rese massime previste dal disciplinare di produzione dei vini a DOCG Chianti;
- d) che la quantità di uva derivante dalla riduzione delle rese di cui alle precedenti lettere a) e b) dovrà essere destinata alla produzione dei vini IGT, nel rispetto dei relativi disciplinari di produzione;
- e) che l'esubero di produzione, di cui alla precedente lettera c), dovrà essere destinato alla produzione di vino rosso;
- f) che sia possibile ottemperare alla riduzione della resa di cui alle precedenti lettere a) e b), anche mediante il declassamento di un corrispondente quantitativo di vino classificato come vino atto a divenire e/o certificato Chianti DOCG prodotto nelle tre annate precedenti (2023, 2024 e 2025), giacente in azienda;
- g) di stabilire che sia possibile ottemperare alla riduzione della resa di cui alla precedente lettera f) a partire dalla data di approvazione della presente delibera ed entro la data di scadenza per la presentazione della dichiarazione di produzione vinicola vendemmia 2026;

Preso atto che il Settore ha effettuato l'istruttoria tecnica dell'istanza sopra richiamata ai sensi del punto 17.1 dell'allegato A alla deliberazione Giunta Regionale n. 59/2023 sopra citata;

Considerato che dalla documentazione trasmessa dal Consorzio, l'analisi dei dati economici e di mercato relativi alla Denominazione evidenzia una progressiva e strutturale contrazione delle vendite, accompagnata da un rallentamento della capacità di assorbimento del mercato e da un significativo incremento delle giacenze di vino presso le imprese della filiera, e pertanto anche per

la vendemmia 2026 è necessario contenere la resa produttiva dei vini in questione, al fine di stabilizzare il mercato attraverso un riequilibrio fra domanda e offerta;

Preso atto che, sulla base di quanto contenuto nella citata documentazione, l'attuale livello delle giacenze, unitamente al perdurare della flessione dei consumi, determina una situazione di potenziale squilibrio tra offerta e domanda, con il concreto rischio di un ulteriore deprezzamento delle uve e del vino, nonché di una riduzione della redditività delle imprese vitivinicole operanti nella Denominazione;

Preso atto che dalle esperienze maturate nelle precedenti campagne vitivinicole hanno dimostrato come il contenimento temporaneo delle rese massime produttive rappresenti uno strumento efficace per favorire il riequilibrio del mercato, limitare l'accumulo delle giacenze e contribuire alla stabilizzazione dei prezzi lungo tutta la filiera;

Ritenuta condivisibile l'iniziativa intrapresa dal Consorzio in quanto induce i produttori ad una maggiore autoregolamentazione della produzione e ad una maggiore consapevolezza nella gestione delle proprie vigne, al fine di mantenere l'equilibrio di mercato tra domanda ed offerta oggi esistente;

Rilevato che il Settore, nel corso della propria istruttoria, ha verificato la legittimità del soggetto proponente, la completezza della documentazione trasmessa e la sua rispondenza ai requisiti e alle condizioni previste dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 8 comma 1 della citata legge regionale n.73/2017, in data 17 luglio 2026 sono state effettuate le consultazioni con le organizzazioni professionali agricole e cooperative, che hanno condiviso la proposta avanzata dal Consorzio;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato di Direzione (C.D.) nella seduta del 23 luglio 2026;
a voti unanimi

DELIBERA

1) di accogliere, sentite le organizzazioni professionali agricole di categoria, la richiesta avanzata dal Consorzio del Vino Chianti (pec prot. n. 0524044 del 29/06/2026 e successive integrazioni) ai sensi dell'articolo 39, comma 2 della Legge 12 dicembre 2016 n. 238 e dell'articolo 8 comma 1, lettera c), della Legge Regionale 73/2017, per la vendemmia 2026, volta ad ottenere la riduzione del 20% delle rese produttive di uva per ettaro e delle rese per ceppo, previste dall'art. 4.6 del disciplinare, dell'uva atta a divenire vino a DOCG Chianti, Chianti Superiore e Chianti con riferimento alle sottozone;

2) di stabilire, per la vendemmia 2026, i seguenti limiti produttivi:

a) Impianti con densità pari o superiore a 4.000 ceppi per ettaro

TIPOLOGIA – SOTTOZONA	PRODUZIONE UVA T/HA
Chianti	8,8
Chianti Colli Aretini	7,6
Chianti Colli Fiorentini	7,2
Chianti Colli Senesi	7,2
Chianti Colline Pisane	7,6
Chianti Montalbano	7,6
Chianti Montespertoli	7,6

Chianti Rufina	7,6
Chianti Superiore	7,6
Chianti Terre Di Vinci	7.2

b) Impianti con densità inferiore a 4.000 ceppi per ettaro

TIPOLOGIA – SOTTOZONA	PRODUZIONE UVA T/HA
Chianti	7,2
Chianti Colli Aretini	6.4
Chianti Colli Fiorentini	6.4
Chianti Colli Senesi	6.4
Chianti Colline Pisane	6.4
Chianti Montalbano	6.4
Chianti Montespertoli	6.4
Chianti Rufina	7,2
Chianti Superiore	6,0
Chianti Terre Di Vinci	6,4

c) riduzione per ceppo:

TIPOLOGIA – SOTTOZONA	PRODUZIONE UVA Kg/Ceppo
Chianti	2,4
Chianti Colli Aretini	2,4
Chianti Colli Fiorentini	2,4
Chianti Colli Senesi	2,4
Chianti Colline Pisane	2,4
Chianti Montalbano	2,4
Chianti Montespertoli	2,4
Chianti Rufina	2,4
Chianti Superiore	2,4
Chianti Terre Di Vinci	2,4

3) di stabilire che i quantitativi di uva eccedenti quelli rivendicabili come vino a DOCG Chianti (il cosiddetto esubero di produzione di cui all'articolo 35, comma 1, lettera d) della Legge 238/2016), vengano calcolati sulle rese massime previste dal disciplinare di produzione della denominazione Chianti;

4) di stabilire che la quantità di uva derivante dalla riduzione della resa di cui ai precedenti punti 2) e 3), dovrà essere destinata alla produzione di vini a IGT, purché vengano rispettati i requisiti e le condizioni previste dai relativi disciplinari di produzione;

5) di stabilire che l'esubero di produzione, calcolato nel rispetto di quanto disposto al precedente punto 3), dovrà essere destinato alla produzione di vino rosso;

6) di stabilire che sia possibile ottemperare alla riduzione della resa di cui ai precedenti punti 1) e 2), anche mediante il declassamento di un corrispondente quantitativo di vino classificato come vino atto a divenire e/o certificato Chianti DOCG, prodotto nelle tre annate precedenti (2023, 2024 e 2025), giacente in azienda;

7) di stabilire che sia possibile ottemperare alla riduzione della resa di cui alla precedente punto 6) a partire dalla data di approvazione della presente delibera ed entro la data di scadenza per la presentazione della dichiarazione di produzione vinicola vendemmia 2026;

8) di incaricare il Consorzio Vino Chianti di provvedere al monitoraggio delle produzioni e delle vendite in relazione alla riduzione delle rese adottata con il presente atto, e di darne compiuta informazione alla competente struttura della Giunta regionale;

9) di trasmettere il presente atto al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e alla Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile

GENNARO GILIBERTI

Il Direttore

ROBERTO SCALACCI



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 03/08/2026 (punto N 46)

Delibera N 991 del 03/08/2026

Proponente

LEONARDO MARRAS
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Gennaro GILIBERTI

Direttore Roberto SCALACCI

Oggetto:

Applicazione articolo 8, comma 1 lettera c), della Legge Regionale 18 dicembre 2017 n.73.
Riduzione della resa produttiva di vino a DOCG Chianti Classico per la vendemmia 2026

Presenti

Eugenio GIANI

Bintou Mia DIOP

David BARONTINI

Filippo BONI

Alberto LENZI

Cristina MANETTI

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (Ue) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto in particolare l'articolo 22 del Regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 che istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle caratteristiche tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra-periferiche dell'Unione;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli

Vista la Legge 12 dicembre 2016, n. 238 “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”;

Visto, in particolare, l’articolo 39, comma 2 della citata Legge n. 238/2016 nel quale è stabilito che le Regioni possono ridurre la resa massima di vino classificabile come vino a denominazione di origine ed eventualmente la resa massima di uva ad ettaro e la relativa resa di trasformazione in vino, per conseguire l’equilibrio di mercato, su proposta dei Consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria, stabilire la destinazione del prodotto oggetto di riduzione;

Considerato altresì che, ai sensi del citato articolo 39, comma 2 della Legge n. 238/2016, le Regioni possono consentire ai produttori di ottemperare alla riduzione della resa massima classificabile anche mediante il declassamento di quantitativi di vino della medesima denominazione o tipologia giacente in azienda, prodotti nelle tre annate precedenti;

Vista la legge regionale 13 dicembre 2017 n. 73, avente per oggetto “Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo”;

Visto in particolare l'articolo 8, comma 1, lettera c) della sopracitata Legge Regionale in cui si dispone che la Giunta Regionale, su proposta dei Consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali, per conseguire l'equilibrio di mercato, può ridurre la resa massima di vino di una determinata denominazione ed eventualmente la resa massima di uva ad ettaro, e la relativa resa di trasformazione in vino, stabilendo la destinazione del prodotto oggetto di riduzione; può essere consentito ai produttori di ottemperare a tale riduzione della resa anche mediante declassamento di quantitativi di vino della medesima denominazione o tipologia giacenti in azienda, prodotti nelle tre annate precedenti;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale 30 gennaio 2023, n. 59 avente per oggetto “Modificazioni ed integrazioni alla Deliberazione Giunta regionale 5 febbraio 2018 n.103 “Legge regionale 13 dicembre 2017, n.73. Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo. Definizione delle modalità tecnico operative dei procedimenti per la gestione del potenziale viticolo”, ed in particolare il punto 17.1 dell'allegato A, in cui si dà attuazione all'articolo 8, comma 1 della Legge Regionale 73/2017 sopra citata;

Vista la comunicazione trasmessa dal Consorzio Vino Chianti Classico (di seguito Consorzio) tramite pec, ricevuta data 30/06/2026 prot. n. 0527862 al Settore “Produzioni agricole, vegetali e zootecniche, Promozione. Sostegno agli investimenti delle imprese agricole e agroalimentari” (di seguito Settore), competente in materia, con la quale viene manifestata la volontà di richiedere, per la vendemmia 2026, la riduzione della resa produttiva di uva ad ettaro rivendicabile come vino a DOCG Chianti Classico;

Visto il verbale dell'Assemblea dei soci del Consorzio, trasmesso dal Consorzio, dal quale emerge chiaramente la volontà della maggioranza dei soci del Consorzio di riduzione della resa del vino a DOCG Chianti Classico per la vendemmia 2026;

Richiamato in particolare che il Consorzio, per la vendemmia 2026, propone:

- a) che, per le superfici rivendicate come vino a DOCG Chianti Classico, la quantità massima di uva rivendicabile venga ridotta da 75 quintali a ettaro a 65 quintali a ettaro;
- b) di disporre che sia possibile ottemperare alla riduzione della resa di cui alla precedente lettera a), anche parzialmente, mediante il declassamento di un corrispondente quantitativo di vino classificato come vino atto a divenire e/o certificato DOCG Chianti Classico prodotto nelle tre annate precedenti (2023, 2024 e 2025), giacente in azienda, in tal caso la riduzione equivale a 7 ettolitri di vino a DOCG Chianti Classico per ogni 10 quintali di riduzione della resa;
- c) di stabilire che sia possibile ottemperare alla riduzione della resa di cui alla precedente lettera b) a partire dalla data di approvazione della presente delibera ed entro la data di scadenza per la presentazione della dichiarazione di produzione vinicola vendemmia 2026;

Preso atto che il Settore ha effettuato l'istruttoria tecnica dell'istanza sopra richiamata ai sensi del punto 17.1 dell'allegato A alla deliberazione Giunta Regionale n. 59/2023 sopra citata;

Preso atto di quanto contenuto nella richiesta del Consorzio, evidenzia, altresì, che la produzione della vendemmia 2024 ha registrato livelli particolarmente elevati e che l'andamento climatico della campagna viticola 2026 lascia prevedere un potenziale produttivo significativo, tale da rendere opportuno l'impiego degli strumenti di regolazione previsti dalla normativa vigente;

Preso atto che, dai dati riportati nell'allegato alla richiesta trasmessa dal Consorzio, si evidenzia una previsione produttiva tale da esporre il mercato del vino Chianti Classico DOCG al rischio di squilibrio per la vendemmia 2026;

Considerato che il Consorzio ha motivato la richiesta sulla base dell'analisi dell'andamento delle produzioni, delle giacenze, dei quantitativi imbottigliati e delle dinamiche dei mercati di riferimento, evidenziando la necessità di adottare misure temporanee di governo dell'offerta al fine di preservare l'equilibrio del mercato della denominazione;

Considerato il permanere di un quadro di incertezza dei mercati nazionali ed internazionali, suscettibile di incidere negativamente sull'equilibrio tra offerta e domanda e sulla stabilità del mercato della denominazione;

Ritenuta condivisibile la proposta avanzata dal Consorzio, al fine di conseguire l'equilibrio di mercato nonché di migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato del vino Chianti Classico DOCG comprese le uve, al fine di garantire anche per la vendemmia 2026 il rilascio sul mercato di una quantità di vino Chianti Classico DOCG compatibile con le aspettative di stabilità;

Ritenuto inoltre che la suddetta iniziativa induce i produttori ad una maggiore autoregolamentazione della produzione e ad una maggiore consapevolezza nella gestione delle proprie vigne, al fine di mantenere l'equilibrio di mercato tra domanda ed offerta oggi esistente;

Rilevato che il Settore, nel corso della propria istruttoria, ha verificato la legittimità del soggetto proponente, la completezza della documentazione trasmessa e la sua rispondenza ai requisiti e alle condizioni previste dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 8 comma 1 della citata legge regionale n.73/2017, in data 17 luglio 2026 sono state effettuate le consultazioni con le organizzazioni professionali agricole e cooperative, che hanno condiviso la proposta avanzata dal Consorzio;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato di Direzione (C.D.) nella seduta del 23 luglio 2026;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1) di accogliere, sentite le organizzazioni professionali agricole di categoria, la richiesta avanzata dal Consorzio Vino Chianti Classico tramite pec prot. n. 0527862 del 30/06/2026 ai sensi dell'articolo 39, comma 2 della Legge 12 dicembre 2016 n. 238 e dell'articolo 8 comma 1, lettera c), della Legge Regionale 73/2017, per la vendemmia 2026;

2) di disporre, per la vendemmia 2026, quanto segue:

- a) che, per le superfici rivendicate come vino a DOCG Chianti Classico, la quantità massima di uva rivendicabile venga ridotta da 75 quintali a ettaro a 65 quintali a ettaro;
- b) che sia possibile ottemperare alla riduzione della resa di cui alla precedente lettera a), anche parzialmente, mediante il declassamento di un corrispondente quantitativo di vino

classificato come vino atto a divenire e/o certificato DOCG Chianti Classico prodotto nelle tre annate precedenti (2023, 2024 e 2025), giacente in azienda, in tal caso la riduzione equivale a 7 ettolitri di vino DOCG Chianti Classico per ogni 10 quintali di riduzione della resa;

- c) che sia possibile ottemperare alla riduzione della resa di cui alla precedente lettera b) a partire dalla data di approvazione della presente delibera ed entro la data di scadenza per la presentazione della dichiarazione di produzione vinicola vendemmia 2026;

3) di incaricare il Consorzio Vino Chianti Classico di provvedere al monitoraggio delle produzioni e delle vendite in relazione alla riduzione delle rese adottata con il presente atto, e di darne compiuta informazione alla competente struttura della Giunta regionale;

4) di trasmettere il presente atto al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e alla Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente

GENNARO GILIBERTI

Il Direttore

ROBERTO SCALACCI



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 03/08/2026 (punto N 47)

Delibera N 992 del 03/08/2026

Proponente

LEONARDO MARRAS
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Gennaro GILIBERTI

Direttore Roberto SCALACCI

Oggetto:

Applicazione articolo 8, comma 1 della Legge Regionale 18 dicembre 2017 n.73. Riduzione della resa produttiva di vino Toscana IGT per la vendemmia 2026

Presenti

Eugenio GIANI	Bintou Mia DIOP	David BARONTINI
Filippo BONI	Alberto LENZI	Cristina MANETTI
Leonardo MARRAS	Monia MONNI	Alessandra NARDINI

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (Ue) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto in particolare l'articolo 22 del Regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 che istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle caratteristiche tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli

Vista la Legge 12 dicembre 2016, n. 238 "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino" che all'articolo 39, "Gestione delle produzioni", comma 4 "consente alle regioni, in ogni caso, al fine di migliorare o stabilizzare il funzionamento dei mercati del vino, comprese le uve, i mosti da cui sono ottenuti, e per superare squilibri congiunturali, su proposta ed in attuazione delle decisioni adottate dai consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria maggiormente rappresentative e le organizzazioni professionali della regione, possono stabilire altri sistemi di regolamentazione della raccolta dell'uva e dello stoccaggio dei vini ottenuti in modo da permettere la gestione dei volumi di prodotto disponibili, compresa la destinazione degli esuberi di produzione di uva e della resa di trasformazione di uva in vino di cui all'articolo 35 della legge n. 238/2016";

Vista la legge regionale 13 dicembre 2017 n. 73, avente per oggetto "Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo" che all'articolo 8, comma 1, lettera d) della sopracitata Legge Regionale in cui dispone che la Giunta Regionale, su proposta dei Consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali, per conseguire l'equilibrio di mercato, può stabilire i sistemi di regolamentazione la raccolta dell'uva e dello stoccaggio dei vini ottenuti in modo da permettere la gestione dei volumi di prodotto disponibili di cui al richiamato articolo 39 comma 4 della Legge 238/2026;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale 30 gennaio 2023, n. 59 avente per oggetto "Modificazioni ed integrazioni alla Deliberazione Giunta regionale 5 febbraio 2018 n.103 "Legge regionale 13 dicembre 2017, n.73. Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo. Definizione delle modalità tecnico operative dei procedimenti per la gestione del potenziale viticolo", ed in particolare il punto 17.1 dell'allegato A, in cui si dà attuazione dell'articolo 8, comma 1 della Legge Regionale 73/2017 sopra citata;

Visto il Decreto Ministeriale 21 agosto 2023 recante il riconoscimento del Consorzio del Vino a indicazione geografica tipica Toscana e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la IGT "Toscano" o "Toscana".

Visto il Decreto Ministeriale 12 giugno 2026 "Integrazione del decreto 21 agosto 2023 di riconoscimento del Consorzio del Vino a indicazione geografica tipica Toscana ed attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, vigilanza, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41, comma 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la IGT "Toscano" o "Toscana";

Vista la richiesta presentata in data 29 giugno 2026 tramite pec protocollo n. 0533217 del 01/07/2026 dal Consorzio avente a oggetto "Richiesta applicazione dell'articolo 17, comma 17.1.1 lettera c) di cui alla Delibera Regione Toscana n. 59/2023 e all'articolo 39 comma 4 della legge 238/2016, per riduzione rese ad ettaro di uva per la campagna vitivinicola 2026/2027" con la quale si richiede:

- di ridurre le rese ad ettaro delle uve previste dal Disciplinare di Produzione dei vini "Toscano" o "Toscana" IGT per le tipologie Bianco, Rosso e Rosato in misura del 20%, come riportato nella seguente tabella:

Tipologia	Resa massima da disciplinare	Resa ridotta
BIANCO	170 quintali di Uva a ettaro	136 quintali di Uva a ettaro
ROSSO E ROSATO	160 quintali di Uva a ettaro	128 quintali di Uva a ettaro

Preso atto che il Settore ha effettuato l'istruttoria tecnica dell'istanza sopra richiamata ai sensi del punto 17.1 dell'allegato A alla deliberazione Giunta Regionale n. 59/2023 sopra citata;

Vista l'analisi presentata nella Relazione trasmessa dal Consorzio rispetto alle produzioni, alle giacenze, alle operazioni di destinazione degli esuberi di produzione previsti dai disciplinari di produzione delle DO della Toscana (ai sensi dell'articolo 35 comma 1 lettera d) della L. 238/2026) e di riclassificazioni delle produzioni dei vini a DO della Toscana eseguite nel corso dell'anno;

Preso atto che, sulla base di quanto indicato nella Relazione trasmessa dal Consorzio, risulta evidente come le operazioni di allocazione dei suddetti esuberi di produzione e di riclassificazione delle produzioni da parte delle diverse denominazioni toscane (DOCG e DOC) incidono in maniera significativa sulle giacenze del vino "Toscano" o "Toscana" IGT, evidenziando la necessità di attivare misure di regolamentazione delle rese per la vendemmia 2026;

Tenuto conto che con il citato Decreto Ministeriale a partire dal 12 giugno 2026 il Ministero ha attribuito al Consorzio l'incarico a svolgere le attività di cui all'articolo 41, comma 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, dando così la facoltà di definire l'attuazione delle politiche di gestione delle produzioni del vino "Toscano" o "Toscana" IGT di cui all'articolo 39 della stessa L. 238/2016 al fine di garantire per la vendemmia 2026 il rilascio sul mercato di una quantità di vino "Toscano" o "Toscana" IGT compatibile con le aspettative di stabilità;

Ritenuta condivisibile la proposta avanzata dal Consorzio, al fine di conseguire l'equilibrio di mercato nonché di migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato del vino "Toscano" o "Toscana" IGT,

Rilevato che il Settore, nel corso della propria istruttoria, ha verificato la legittimità del soggetto proponente, la completezza della documentazione trasmessa e la sua rispondenza ai requisiti e alle condizioni previste dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 8 comma 1 della citata legge regionale n.73/2017, in data 17 luglio 2026 sono state effettuate le consultazioni con le organizzazioni professionali agricole e cooperative, che hanno condiviso la proposta avanzata dal Consorzio;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato di Direzione (C.D.) nella seduta del 23 luglio 2026;
a voti unanimi

DELIBERA

1) di accogliere, sentite le organizzazioni professionali agricole di categoria, la richiesta avanzata dal Consorzio del Vino Toscana Igt tramite pec protocollo n. 0533217 del 01/07/2026 ai sensi dell'articolo 39, comma 4 della Legge 12 dicembre 2016 n. 238 e dell'articolo 8 comma 1, lettera d), della Legge Regionale 73/2017, per la vendemmia 2026;

2) di disporre, per la vendemmia 2026, la riduzione delle rese ad ettaro delle uve previste dal Disciplinare di Produzione dei vini "Toscano" o "Toscana" IGT per le tipologie Bianco, Rosso e Rosato in misura del 20%, come riportato nella seguente tabella:

Tipologia	Resa massima da disciplinare	Resa ridotta
BIANCO	170 quintali di Uva a ettaro	136 quintali di Uva a ettaro
ROSSO E ROSATO	160 quintali di Uva a ettaro	128 quintali di Uva a ettaro

3) di incaricare il Consorzio del Vino Toscana Igt di provvedere al monitoraggio delle produzioni e delle vendite in relazione alla riduzione delle rese adottata con il presente atto, e di darne compiuta informazione alla competente struttura della Giunta regionale;

4) di trasmettere il presente atto al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e alla Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile

GENNARO GILIBERTI

Il Direttore

ROBERTO SCALACCI



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 03/08/2026 (punto N 48)

Delibera N 993 del 03/08/2026

Proponente

LEONARDO MARRAS
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Gennaro GILIBERTI

Direttore Roberto SCALACCI

Oggetto:

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico naturale dei prodotti della vendemmia 2026 destinati a diventare vini, vini a Indicazione Geografica Protetta (IGP) e vini a Denominazione di Origine Protetta (DOP).

Presenti

Eugenio GIANI	Bintou Mia DIOP	David BARONTINI
Filippo BONI	Alberto LENZI	Cristina MANETTI
Leonardo MARRAS	Monia MONNI	Alessandra NARDINI

ALLEGATI N°2

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Elenco vini
B	Si	Elenco vitigni

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Allegati n. 2

A *Elenco vini*
7db1a1a21a9f347b9ba25afc6c4f03eb81a1637a2146fd92915b8b88ef873ce8

B *Elenco vitigni*
f17ace0eddf8752a504ad8aee3ec1e67a074c088c8cb938be619beced2ede933

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra-periferiche dell'Unione;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare l'articolo 80 (Pratiche enologiche e metodi di analisi) e l'allegato VIII (Pratiche enologiche di cui all'articolo 80) del sopra citato regolamento (UE) n. 1308/2013, in cui sono dettate, tra l'altro, le disposizioni in materia di arricchimento (limiti e operazioni ammesse);

Vista la lettera A dell'allegato VIII del regolamento (UE) n.1308/2013 sopra citato, che prevede, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, che gli Stati membri possano autorizzare un aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti da varietà di uve da vino classificabili in conformità dell'art. 81;

Richiamato il Regolamento delegato (UE) n. 2019/934 della Commissione del 12 marzo 2019 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV;

Vista la Legge 12 dicembre 2016, n. 238 "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino", ed in particolare l'articolo 10 comma 2, in cui viene stabilito che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, le Regioni possono autorizzare annualmente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino destinato alla produzione di vini con o senza IGP e DOP, nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico con o senza IGP e DOP (di seguito "arricchimento");

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 30 gennaio 2023, n. 59 avente per oggetto "Modificazioni ed integrazioni alla Deliberazione Giunta Regionale 5 febbraio 2018 n. 103 "Legge regionale 13 dicembre 2017, n.73. Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo. Definizione delle modalità tecnico operative dei procedimenti per la gestione del potenziale viticolo", ed in particolare il punto 23 dell'allegato A, in cui si dà attuazione all'articolo 10, comma 2 della Legge 238/2016 sopra citata;

Considerato che le operazioni di arricchimento vengono autorizzate dalle Regioni previo accertamento della sussistenza delle condizioni climatiche che ne giustificano il ricorso, e che le

Regioni devono conservare la documentazione attestante l'accertamento delle condizioni climatiche, a disposizione dei competenti organismi comunitari e nazionali;

Considerato che le operazioni di arricchimento devono essere effettuate nel limite massimo di 1,5% vol. e con le modalità previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, citata nel presente atto, fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione;

Preso atto che alla lettera B, punto 7, lettera b dell'allegato VIII del regolamento (UE) n.1308/2013 sopracitato è previsto che, in deroga alle disposizioni del punto 6 della medesima lettera B, gli stati membri possano portare il titolo alcolometrico volumico totale, dei prodotti di cui al punto 6 per la produzione dei vini a denominazione di origine, ad un livello che essi determinano;

Visto il Rapporto sull'andamento meteorologico relativo alla campagna vendemmiale 2025/2026 e sullo stato fitosanitario della vite in Toscana, di cui al punto 23.2 dell'Allegato A alla DGR 59/2023, predisposto e trasmesso tramite pec protocollo n. 0511454 del 25/06/2026 dal Settore "Servizio fitosanitario regionale" della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale, al competente Settore, evidenzia che le condizioni climatiche registrate nel periodo invernale e primaverile, caratterizzate da temperature superiori alla media storica e da precipitazioni particolarmente abbondanti nel mese di maggio, hanno favorito lo sviluppo delle principali fitopatie della vite;

Preso atto che, dal suddetto rapporto, risulta che tali condizioni hanno determinato un anticipo del germogliamento della vite e un prolungamento del periodo di suscettibilità alle malattie fungine, rendendo necessario un più lungo periodo di protezione fitosanitaria della coltura;

Considerato che la presenza della peronospora è suscettibile di determinare significative riduzioni della produzione vitivinicola sia sotto il profilo quantitativo sia qualitativo, a causa della compromissione dell'attività fotosintetica e del minore accumulo di zuccheri nelle uve;

Ritenuto che comunque l'arricchimento sia da ritenersi una pratica enologica ampiamente regolamentata a livello comunitario dal regolamento UE n.1308/2013 (Allegato VIII) e dal regolamento delegato UE n. 934/2019;

Preso atto che Organizzazioni professionali agricole e Cooperative (Cia, Confagricoltura, Legacoop e Confcooperative) e Assoenologi hanno richiesto l'adozione dell'atto per l'attivazione della pratica dell'arricchimento, al fine di non compromettere la qualità della produzione vitivinicola, e sentita l'Associazione Vini Toscani Dop e Igp (A.Vi.To) che ha espresso parere favorevole, come risulta dalla documentazione agli atti del competente Settore;

Ritenuto opportuno, in considerazione della situazione sopra descritta, autorizzare il ricorso all'arricchimento dei prodotti della vendemmia 2026, di seguito elencati:

- tutti i prodotti destinati ad essere qualificati e designati con le denominazioni di origine protette toscane (per tutte le tipologie previste dai disciplinari di produzione, anche in riferimento alle eventuali sottozone o menzioni geografiche aggiuntive)
- tutti i prodotti destinati ad essere qualificati e designati con le indicazioni geografiche protette toscane (per tutte le tipologie previste dai disciplinari di produzione, anche in riferimento alle eventuali menzioni geografiche aggiuntive)
- tutti i prodotti destinati ad essere qualificati e designati come vino;

Ritenuto altresì opportuno autorizzare il ricorso all'arricchimento sull'intero territorio regionale e per tutte le varietà di vite atte alla produzione di uva da vino idonee alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana;

Ritenuto altresì opportuno avvalersi della possibilità prevista alla lettera B, punto 7, lettera b dell'allegato VIII del regolamento (UE) n.1308/2013, fissando a 14% vol. il titolo alcolometrico volumico totale massimo dei prodotti arricchiti destinati alla produzione dei vini a DOP e IGP;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato di Direzione (C.D.) nella seduta del 23 luglio 2026;

a voti unanimi

DELIBERA

1) che, per quanto riportato in narrativa, su tutto il territorio regionale è autorizzato l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (di seguito "arricchimento") dei prodotti della vendemmia destinati a diventare vini, vini a Indicazione Geografica Protetta (IGP) e vini a Denominazione di Origine Protetta (DOP), nel limite massimo di 1,5% vol. e con le modalità previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale e nel rispetto dei disciplinari di produzione;

2) che, relativamente ai vini a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP), fatte salve eventuali misure più restrittive previste nei rispettivi disciplinari di produzione, l'arricchimento è consentito per tutti i prodotti destinati ad essere qualificati e designati con le denominazioni di origine toscane e indicazioni geografiche tipiche, dettagliate in allegato A, parte integrante del presente atto, con riferimento a tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dai disciplinari di produzione;

3) che l'arricchimento è consentito per tutte le varietà di vite atte a produrre vino idonee alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, riportate in allegato B, parte integrante del presente atto;

4) di fissare, ai sensi della lettera B punto 7, lettera b) dell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 1308/2013, a 14% vol. il titolo alcolometrico volumico totale massimo dei prodotti arricchiti destinati alla produzione dei vini a DOP e IGP;

5) che le operazioni di arricchimento devono essere effettuate secondo le modalità previste dai Regolamenti comunitari citati in premessa;

6) di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Liguria, in quanto il territorio di produzione della denominazione "Colli di Luni" ricade prevalentemente in tale Regione.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

II SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile
GENNARO GILIBERTI

Il Direttore
ROBERTO SCALACCI

Elenco dei vini a Denominazione di origine protetta e ad indicazione geografica protetta della Regione Toscana						ALLEGATO A
Vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita			Vini a Denominazione di Origine Controllata			
1	Brunello di Montalcino		1	Ansonica Costa dell'Argentario	19	Montescudaio
2	Carmignano		2	Barco Reale di Carmignano	20	Moscadello di Montalcino
3	Chianti		3	Bianco dell'Empolese	21	Orcia
4	Chianti Classico		4	Bianco di Pitigliano	22	Parrina
5	Elba Aleatico Passito o Passito Aleatico dell'Elba		5	Bolgheri	23	Pomino
6	Montecucco Sangiovese		6	Bolgheri Sassicaia	24	Rosso di Montalcino
7	Morellino di Scansano		7	Candia dei Colli Apuani	25	Rosso di Montepulciano
8	Rosso della Val di Cornia o Val di Cornia Rosso		8	Capalbio	26	San Gimignano
9	Suvereto		9	Colli dell'Etruria Centrale	27	Sant'Antimo
10	Vernaccia di San Gimignano		10	Colli di Luni	28	San Torpè
11	Vino Nobile di Montepulciano		11	Colline Lucchesi	29	Sovana
Vini ad Indicazione Geografica Tipica			12	Cortona	30	Terratico di Bibbona
1	Alta Valle della Greve		13	Elba	31	Terre di Casole
2	Colli della Toscana Centrale		14	Grance Senesi	32	Terre di Pisa
3	Costa Toscana		15	Maremma Toscana	33	Val d'Arbia
4	Montecastelli		16	Montecarlo	34	Val d'Arno di Sopra o Valdarno di Sopra
5	Toscana o Toscana		17	Montecucco	35	Valdichiana toscana
6	Val di Magra		18	Monteregio	36	Val di Cornia
					37	Valdinievole
					38	Vin Santo del Chianti
					39	Vin Santo di Carmignano
					40	Vin Santo di Montepulciano

Elenco Vitigni Allegato B	
ABRUSCO N.	MAZZESE N.
ALBANA B.	MERLESE
ALBAROLA B.	MERLOT N.
ALEATICO N.	MONDEUSE N.
ALICANTE BOUSCHET N.	MONTEPULCIANO N.
ALICANTE N.	MOSCATO BIANCO B.
ANCELOTTA N.	MOSCATO D'AMBURGO
ANSONICA B.	MOURVEDRE N.
ARINARNOA N.	MULLER THURGAU B.
BARBERA N.	NOCCHIANELLO BIANCO
BARSAGLINA N.	NOCCHIANELLO NERO
BIANCONE B.	ORPICCHIO B.
BONAMICO N.	PETIT MANSENG B.
BRACCIOLA NERA N.	PETIT VERDOT N.
CABERNET FRANC N.	PINOT BIANCO B.
CABERNET SAUVIGNON N.	PINOT GRIGIO G.
CALABRESE N.	PINOT NERO N.
CALORIA N.	POLLERA NERA N.
CANAIOLO BIANCO B.	PRUGNOLO GENTILE N.
CANAIOLO NERO N.	PUGNITELLO
CANINA NERA N.	REBO N.
CARIGNANO N.	REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO N.
CARMENERE N.	RIESLING ITALICO B.
CESANESE D'AFFILE N.	RIESLING RENANO B.
CHARDONNAY B.	ROUSSANE B.
CILIEGIOLO N.	SAGRANTINO N.
CLAIRETTE B.	SANFORTE N.
COLOMBANA NERA	SANGIOVESE N.
COLORINO N.	SAUVIGNON B.
DURELLA B.	SCHIAVA GENTILE
FIANO B.	SEMILLON B.
FOGLIA TONDA N.	SYRAH N.
GAMAY N.	TEMPRANILLO N.
GRALIMA N.	TEROLDEGO N.
GRAND NOIR N.	TRAMINER AROMATICO Rs
GRATENA N.	TREBBIANO TOSCANO B.
GRECHETTO B.	VERDEA B.
GRECO B.	VERDELLO B.
GROPPELLO DI S. STEFANO N.	VERDICCHIO BIANCO B.
GROPPELLO GENTILE N.	VERMENTINO B.
INCROCIO BRUNI 54 B.	VERMENTINO NERO N.
LAMBRUSCO MAESTRI N.	VERNACCIA DI S.GIMIGNANO B
LIVORNESE BIANCA B.	VIOGNIER B.
MALBECH N.	
MALVASIA BIANCA DI CANDIA B.	
MALVASIA BIANCA LUNGA B.	
MALVASIA ISTRIANA B.	
MALVASIA N.	
MALVASIA NERA DI BRINDISI N.	
MALVASIA NERA DI LECCE N.	
MAMMOLO N.	
MANZONI BIANCO B.	
MARCELAN N.	
MARSANNE B.	



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 03/08/2026 (punto N 49)

Delibera N 994 del 03/08/2026

Proponente

LEONARDO MARRAS
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Gennaro GILIBERTI

Direttore Roberto SCALACCI

Oggetto:

Regolamento (UE) n. 1143/2024 art.24 - Richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione "Sant'Antimo" Doc. Espressione di parere favorevole

Presenti

Eugenio GIANI	Bintou Mia DIOP	David BARONTINI
Filippo BONI	Alberto LENZI	Cristina MANETTI
Leonardo MARRAS	Monia MONNI	Alessandra NARDINI

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 entrato in vigore il 13 maggio 2024;

Visti in particolare l'articolo 10 (Fase nazionale della procedura di registrazione) e l'articolo 24 (Modifiche di un disciplinare) del citato regolamento (UE) n. 2024/1143, relativi rispettivamente alla procedura di registrazione delle indicazioni geografiche e alla procedura di modifica dei disciplinari delle stesse;

Visto il Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Vista la Legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino) ed in particolare l'articolo 36, concernente la modifica dei disciplinari di produzione, e l'articolo 32 concernente la protezione della Unione Europea e la procedura per il conferimento della protezione delle denominazioni di origine (DO) e delle indicazioni geografiche (IG);

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2021 recante "Disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016 concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione";

Visti in particolare l'articolo 5 (Documentazione da presentare - Ammissibilità della domanda), l'articolo 7 (Esame domanda di protezione da parte della regione) e l'articolo 13 (Domande di modifiche ordinarie – Art. 105 del reg. (UE) n. 1308/2013, art. 17 del Reg UE n. 33/2019 e art. 10 del Reg UE n. 34/2019) del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021;

Vista la legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura), ed in particolare l'articolo 29 che prevede l'espressione del parere da parte della Giunta Regionale sulle istanze di registrazione delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette;

Vista l'istanza di modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Sant'Antimo", inviata alla Regione Toscana dal Consorzio Vino Brunello di Montalcino (di seguito Consorzio), tramite pec prot. n. 0230705 del 18 marzo 2026, agli atti del Settore "Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione. Sostegno agli investimenti delle imprese agricole e agroalimentari" (di seguito Settore), competente in materia, comprensiva della documentazione richiesta dalla procedura nazionale di cui al citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021;

Preso atto che il Settore ha effettuato l'istruttoria tecnica dell'istanza sopra richiamata ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021 sopra citato, e che gli esiti di detta istruttoria sono riportati in un apposito verbale, agli atti del Settore medesimo;

Preso atto che la modifica del disciplinare di produzione della denominazione Sant'Antimo DOC proposta dal Consorzio riguarda principalmente i seguenti aspetti:

- introduzione della tipologia Sant'Antimo Rosato;
- ampliamento della zona di produzione del Sant'Antimo Doc che si uniforma alla zona delle altre denominazioni che ricadono nel comune di Montalcino e che afferiscono al Consorzio del Brunello di Montalcino (Brunello di Montalcino DOCG, Rosso di Montalcino DOC e Moscadello DOC);
- incremento della densità di impianto dei ceppi che passa da 3.000 a 4.000 piante per ettaro;
- introduzione della resa massima per i primi quattro anni successivi all'impianto del vigneto;
- modifica di alcuni parametri analitici dei Vin Santo come segue: "Sant'Antimo" Vin Santo e Vin Santo Riserva: (acidità da 4,5 a 4 g/l; estratto non riduttore minimo da 21 a 24 g/l); "Sant'Antimo" Vin Santo Occhio di Pernice e "Sant'Antimo" Vin Santo Occhio di Pernice riserva: titolo alcolometrico volumico svolto da 14 a 13% vol. e aumento dell'estratto ridotto da 26 a 28 g/l);
- introduzione dei tempi minimi obbligatori per l'immissione al consumo delle varie tipologie;

Rilevato che il Settore, nel corso della istruttoria, ha verificato la rispondenza dell'istanza di modifica del disciplinare ai requisiti previsti dalla normativa unionale e nazionale vigente in materia;

Preso atto che l'avviso relativo all'avvenuta presentazione della domanda di modifica dei disciplinari di produzione della denominazione "Sant'Antimo" avanzata dal Consorzio, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) n. 21 del 27.05.2026, Parte Seconda e che è stata effettuata la consultazione con la filiera vitivinicola regionale in data 17 luglio 2026, così come richiesto dal comma 1 dell'articolo 7 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021 sopra citato e che la stessa filiera si è espressa favorevolmente alla proposta di modifica avanzata dal Consorzio;

Rilevato che il Settore, nel corso dell'istruttoria, ha verificato la legittimità del soggetto proponente, il rispetto dei requisiti di rappresentatività del soggetto proponente, la completezza della documentazione trasmessa a supporto della istanza, e la sua rispondenza ai requisiti e alle condizioni previste dalla normativa unionale e nazionale di riferimento;

Ritenuto pertanto, per quanto sopra esposto, anche alla luce degli esiti dell'istruttoria tecnica svolta dal Settore, riportati nel verbale agli atti del Settore medesimo, di esprimere parere favorevole all'istanza di modifica del disciplinare del vino "Sant'Antimo" DOC;

Ritenuto altresì di incaricare il Settore di trasmettere tale istanza, unitamente al presente atto e al verbale della istruttoria tecnica svolta dal Settore medesimo, al Ministero dell'Agricoltura della Sovranità alimentare e delle foreste e per conoscenza al soggetto presentatore della richiesta di modifica;

A voti unanimi

DELIBERA

1) di prendere atto degli esiti dell'istruttoria tecnica svolta dal Settore "Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione. Sostegno agli investimenti delle imprese agricole e agroalimentari", in

merito all'istanza di modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Sant'Antimo", riportati nel verbale agli atti del Settore medesimo;

2) di esprimere parere favorevole alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Sant'Antimo", avanzata dal Consorzio di tutela Vino Brunello di Montalcino tramite pec protocollo n. 0230705 del 18 marzo 2026;

3) di incaricare il Settore "Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione. Sostegno agli investimenti delle imprese agricole e agroalimentari" di inviare il presente atto ed il verbale dell'istruttoria tecnica svolta dal medesimo Settore, al Ministero e per conoscenza al Consorzio di tutela Vino Brunello di Montalcino, in qualità di soggetto presentatore della richiesta, unitamente all'istanza di modifica del disciplinare di produzione corredata dalla documentazione presentata dal medesimo Consorzio e all'estratto del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana contenente l'avviso relativo all'avvenuta presentazione della richiesta medesima.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile
GENNARO GILIBERTI

Il Direttore
ROBERTO SCALACCI



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 03/08/2026 (punto N 54)

Delibera N 999 del 03/08/2026

Proponente

MONIA MONNI

DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Michela MAIELLI

Direttore Federico GELLI

Oggetto:

"Legge regionale n. 44/2025. Governance della rete pediatrica regionale. Revoca della d.g.r. 707 del 2016"

Presenti

Eugenio GIANI

Bintou Mia DIOP

David BARONTINI

Filippo BONI

Alberto LENZI

Cristina MANETTI

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	GOVERNANCE della rete pediatrica regionale

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

Allegati n. 1

A GOVERNANCE della rete pediatrica regionale
30f5a2732e4a8e1f0dbe3ad7ab403058e0f71ad2997c7c1edf0eb87790c811d7

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Decreto del Ministero della Salute del 2 aprile 2015, n. 70, recante “Definizione degli standard qualitativi, strutturali e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera”, il quale al punto 8 dell'Allegato 1, “Reti ospedaliere” prevede che all'interno del disegno globale della rete ospedaliera è necessaria l'articolazione delle reti per patologia e tra queste individua la “rete pediatrica” e la “rete neonatologica e punti nascita”;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40, “Disciplina del servizio sanitario regionale”, modificata dalla legge regionale 8 agosto 2025, n. 44;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2021-2025 approvato con risoluzione del Consiglio regionale n. 239 del 27 luglio 2023;

Visto il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale (PSSIR) 2024-2026 approvato con Deliberazione del Consiglio regionale 67 del 30 luglio 2025;

Considerato che la l.r. 44/2025 ha modificato gli articoli 33 bis e 33 ter della l.r. 40/2005, inserendo la definizione di rete pediatrica e disciplinando puntualmente, con il nuovo art. 33 bis.1, la struttura organizzativa della rete, articolandola in un organo con funzioni di indirizzo e governo, il Comitato Strategico, in cui sono rappresentate tutte le figure apicali della sanità toscana, un organo con funzioni propositive e di supporto tecnico, il Comitato Tecnico Organizzativo, ed un organo con funzioni consultive e partecipative, la Consulta Tecnico Scientifica;

Visto l'art. 5 della l.r. 44/2025 che ha inserito nella l.r. 40/2005 l'articolo 33 bis.3 ai sensi del quale “i rapporti tra gli organi della rete pediatrica toscana e il loro funzionamento interno, per quanto non disciplinato dall'articolo 33 bis.1, sono definiti con deliberazioni della Giunta regionale”;

Vista la d.g.r. n. 707/2016, “Rete Pediatrica Regionale. Riorganizzazione ai sensi della L.R. n. 84/2015”, che in Allegato 1 definisce la governance della rete pediatrica regionale basata su un sistema di governo, coordinamento e programmazione, che già prevede che la rete pediatrica regionale sia governata secondo tre livelli:

1. livello strategico (Comitato Strategico)
2. livello tecnico organizzativo (Comitato Tecnico Organizzativo)
3. livello tecnico scientifico (Consulta Tecnico Scientifica);

Vista la d.g.r. n. 260/2017, “Aggiornamento sistema regionale per il percorso nascita”, che ha adeguato alla luce delle novità introdotte dalla l.r. 84/2015 e dalla suddetta d.g.r. n. 707/2016 il sistema regionale di governance del percorso nascita di cui alla d.g.r. n. 381/2014;

Vista la d.g.r. n. 737/2020, “Aggiornamenti della DGR n. 892/2019 (Rete clinica regionale per il management delle gravidanze "ad alto rischio" materno e fetale) e della DGR n. 260/2017 (Sistema regionale per il percorso nascita);

Vista la d.g.r. n. 472/2025, “Approvazione della Linee di indirizzo per le reti cliniche regionali. Revoca dgr 958/2018”;

Considerato che suddetta deliberazione ha adottato le linee di indirizzo per le reti cliniche regionali, prevedendo che ogni rete clinica adotti il modello organizzativo riportato in Allegato A, potendosi discostare se giustificato sulla base di specifiche normative europee, nazionali e/o regionali o da accordi/intese della Conferenza Stato-Regioni e Province autonome che comportano una governance e un'organizzazione diversa;

Vista la d.g.r. n. 1784/2025, “Programmazione della rete ospedaliera in conformità agli standard previsti dal DM 70/2015: revoca della Delibera di Giunta Regionale n. 1120/2022”;

Considerato che suddetta deliberazione approva in allegato A la programmazione della rete ospedaliera in conformità agli standard previsti dal DM 70/2015 e riporta al paragrafo 6 anche la rete pediatrica in applicazione al citato decreto;

Considerato che le funzioni svolte dalla rete pediatrica regionale, di cui all’art. 33 bis della l.r. 40/2005, assicurano il perseguimento degli obiettivi di sicurezza, qualità, efficienze e omogeneità delle cure a cui è dedicata la costituzione delle reti cliniche secondo gli atti nazionali e regionali sopracitati;

Considerato necessario adeguare, alla luce delle novità introdotte dalla l.r. 44/2025, la governance e i ruoli della rete pediatrica regionale, così come definiti nel documento riportato in Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, per disciplinare, ai sensi dell’art. 33 bis.3 della l.r. 40/2005, i rapporti tra gli organi della rete pediatrica toscana e il loro funzionamento interno, per quanto non disciplinato dall’articolo 33 bis.1;

Ritenuto pertanto di approvare il documento riportato in l’Allegato A, “La governance della rete pediatrica regionale”;

Ritenuto di revocare la d.g.r. n. 707/2016;

Ritenuto di rimandare a successivi atti della direzione regionale competente in materia di sanità le eventuali ulteriori indicazioni attuative che si renderanno necessarie;

A voti unanimi,

DELIBERA

1. di approvare il documento “La governance della rete pediatrica regionale” riportato in l’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, per disciplinare, ai sensi dell’art. 33 bis.3 della l.r. 40/2005, introdotto dalla l.r. 44/2025, i rapporti tra gli organi della rete pediatrica toscana e il loro funzionamento interno, per quanto non disciplinato dall’articolo 33 bis.1;

2. di revocare la d.g.r. n. 707/2016;

3. di rimandare a successivi atti della direzione regionale competente in materia di sanità le eventuali ulteriori indicazioni attuative che si renderanno necessarie.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

La Dirigente Responsabile
MICHELA MAIELLI

Il Direttore
FEDERICO GELLI

ALLEGATO A**LA GOVERNANCE DELLA RETE PEDIATRICA REGIONALE****Premessa**

La Regione Toscana ha da sempre dedicato grande attenzione alle tematiche dell'area materno infantile e la rete pediatrica è oggi una realtà diffusa in tutto il territorio toscano con una articolazione della rete su diversi livelli. In particolare negli ultimi 20 anni la rete pediatrica è stata oggetto di successivi interventi che ne hanno migliorato l'organizzazione:

- con la d.g.r. n. 403/2005 è stata istituita la rete regionale della pediatria specialistica;
- con la d.g.r. n. 784/2004 si è dato l'avvio alla costituzione di una rete integrata su varie aree della pediatria specialistica prevedendo anche lo sviluppo delle alte specialità pediatriche;
- con la d.g.r. n. 298/2012 si è proceduto a riorganizzare il sistema di governance della rete pediatrica;
- il settore dell'emergenza e della gestione del trauma in rete ha visto un forte investimento con la nascita del Trauma Center Pediatrico della AOU Meyer;
- la d.g.r. n. 1017/2004, in applicazione della d.g.r. n. 570/2004, ha individuato le funzioni di coordinamento delle malattie rare, dando il via alla rete regionale delle malattie rare pediatriche;
- con la d.g.r. n. 419/2015 è stato istituito il Centro Regionale di Oncoematologia pediatrica (CROP), con lo scopo di garantire cure appropriate per le patologie oncologiche pediatriche;
- a seguito della l.r. 84/2015 che ha modificato la l.r. 40/2005, è stata delineata con la d.g.r. n. 707/2016, un nuovo modello di governance su tre livelli con un livello strategico, un livello tecnico organizzativo e un livello tecnico scientifico per i quali sono stati previsti rispettivamente i seguenti organi di governo: Comitato Strategico, Comitato Tecnico Organizzativo e Consulta Tecnico Scientifica.

Negli ultimi anni la rete pediatrica toscana ha garantito il coordinamento tra i diversi livelli di erogazione dell'assistenza, favorendo l'integrazione tra i nodi della rete e contribuendo al miglioramento dell'organizzazione complessiva dei servizi. Permangono tuttavia alcune criticità legate alla percezione dell'equità di accesso ai diversi livelli di complessità dell'offerta assistenziale.

Gli interventi realizzati hanno contribuito a migliorare la presa in carico e la gestione delle patologie croniche in età pediatrica, che rappresentano uno degli ambiti prioritari su cui orientare le politiche di salute per l'infanzia e l'adolescenza. Ciò ha comportato un progressivo ridisegno dell'assistenza, attraverso la strutturazione di modelli integrati ospedale-territorio fondati sulla complementarità e sulla sussidiarietà delle risposte assistenziali.

La promozione di un'organizzazione a rete ha quindi rappresentato un elemento strategico per incrementare l'efficacia e l'efficienza del sistema, favorendo un utilizzo maggiormente integrato delle competenze professionali e delle dotazioni tecnologiche disponibili e ottimizzandone le potenzialità operative sull'intero territorio regionale.

La Rete pediatrica toscana si è quindi basata sui seguenti principi:

1. Garantire un approccio integrato ai percorsi pediatrici nelle singole realtà territoriali:
 - a. facilitare il corretto accesso ai percorsi nelle singole strutture che compongono la rete;
 - b. attuare modalità di approccio clinico integrato alla patologia pediatrica con la definizione di percorsi interspecialistici ospedalieri e con un raccordo sempre più stretto con i Pediatri di Famiglia;
 - c. assicurare, all'interno del network, tutte le attività clinico assistenziali attribuite specificamente alla Rete, mediante percorsi fortemente integrati.
2. Garantire il migliore utilizzo delle competenze professionali:
 - a. predisporre la logistica, i percorsi e l'organizzazione per gestire le patologie

- pediatriche di maggiore impegno clinico assistenziale;
 - b. facilitare il passaggio di informazioni, conoscenze, metodologie e protocolli all'interno della rete regionale;
 - c. coordinare le attività sanitarie dei professionisti non specialisti in pediatria che concorrono funzionalmente ai percorsi intra ed interaziendali di pediatria.
3. Garantire una efficace valutazione quali/quantitativa delle attività svolte:
- a. utilizzo di un sistema informativo integrato;
 - b. valutazione della qualità delle prestazioni erogate e dell'applicazione dei percorsi e dei protocolli clinici ed operativi adottati dalla rete.

La rete pediatrica toscana ha agito per superare la frammentazione dei servizi pediatrici e per favorire l'integrazione tra la medicina primaria, la pediatria territoriale e la medicina specialistica. La pratica dei gruppi multidisciplinari a direzione clinica risulta, allo stato attuale, una delle soluzioni più efficaci, e ciò significa contemplare una forte integrazione tra i poli della rete con l'obiettivo di garantire una definizione chiara dei percorsi assistenziali. Tale integrazione si basa su un continuo processo di condivisione delle decisioni cliniche ed un sistema costante di feedback tra il territorio e gli ospedali ai diversi livelli della rete pediatrica regionale. In questa ottica può essere ripensato il corretto dimensionamento delle degenze ospedaliere della rete, puntando al miglioramento dei tassi di occupazione dei posti letto pediatrici ed alla diversificazione delle tipologie di prestazioni che vengono richieste a ciascun nodo della rete, in modo da consentire alle strutture di alto livello specialistico, quali quelle della AOU Meyer IRCCS e dei principali nodi clinici ad alta specialità, di dedicarsi alla gestione di casistiche a maggiore complessità. La riorganizzazione della rete ha inoltre tenuto conto dell'attuale quadro di contesto della pediatria caratterizzato da un lato dal crescente progresso scientifico e tecnologico che richiede un alto livello di specializzazione e dall'altro lato dall'incremento delle patologie croniche e dei pazienti con bisogni assistenziali complessi e di lunga durata che necessitano di una assistenza capillare sul territorio ("back transport"), allorché la fase più acuta del problema clinico risulti sufficientemente controllata.

In tale contesto, al sistema di governo della Rete pediatrica regionale è demandata la definizione:

- a) dei percorsi assistenziali omogenei, anche con l'integrazione ospedale-territorio ed il coinvolgimento dei pediatri di libera scelta, favorendo e sviluppando la presa in carico del paziente in età pediatrica nelle sedi più vicine alla propria abitazione, fatti salvi gli interventi diagnostico-clinico-terapeutici a più elevata complessità;
- b) delle iniziative necessarie per assicurare la continuità assistenziale e cure tempestive ed appropriate;
- c) di percorsi per una precoce presa in carico integrata della grave cronicità in età pediatrica;
- d) dei ruoli dei diversi soggetti che fanno parte della Rete pediatrica;
- e) dello sviluppo delle conoscenze attraverso attività formative rivolte al personale medico e sanitario in ambito pediatrico.

Da ultimo, con la l.r. 8 agosto 2025, n. 44, sono state apportate alcune modifiche alla disciplina della rete pediatrica prevista dalla l.r. 40/2005, in particolare agli articoli 33-bis e 33-ter, con l'obiettivo di rafforzarne l'organizzazione e introdurre alcune integrazioni alla precedente disciplina. In tale ambito è stata disciplinata in modo più puntuale la relativa struttura organizzativa, articolata come segue:

- il Comitato Strategico, organo con funzioni di indirizzo e governo, in cui sono rappresentate tutte le figure apicali della sanità toscana;
- il Comitato Tecnico Organizzativo, organo con funzioni propositive e di supporto tecnico;
- la Consulta Tecnico Scientifica, organo con funzioni consultive e partecipative.

Sono state inoltre inserite alcune disposizioni specifiche sul tema cruciale della continuità assistenziale, prevedendo misure, da adottare, inizialmente, in via sperimentale come avvenuto con

le d.g.r. n. 1417/2025 e 1704/2025.

Alla luce di quanto premesso, si rende pertanto necessario aggiornare la governance della rete pediatrica con le novità normative introdotte dalla l.r. 44/2025.

1. Rete pediatrica: definizione e funzioni

La l.r. 44/2025 ha introdotto nella l.r. 40/2005 la definizione di rete pediatrica con il nuovo art. 33.1. La rete pediatrica toscana è costituita dal complesso delle attività di diagnosi, cura e ricerca in campo pediatrico svolte dall'Azienda ospedaliera universitaria Meyer IRCCS, dalle aziende sanitarie toscane e dagli altri enti del servizio sanitario regionale.

Le funzioni della rete pediatrica toscana sono definite dal nuovo art. 33 bis.

La rete pediatrica toscana, tramite i suoi organi di governo, assicura la funzione di riorganizzazione dell'assistenza sanitaria pediatrica al fine di garantire a tutti i cittadini toscani, indipendentemente dal luogo di residenza:

- a) omogeneità e qualità dell'assistenza pediatrica, favorendo e sviluppando la presa in carico del paziente minore di età nelle sedi più vicine al luogo di residenza, fatte salve le attività diagnostiche e clinicoterapeutiche a più elevata complessità;
- b) la continuità assistenziale e cure tempestive ed appropriate, intervenendo con progetti specifici nei territori interessati da situazioni di carenza assistenziale anche temporanee;
- c) percorsi per una precoce presa in carico integrata della grave cronicità pediatrica;
- d) percorsi per la presa in carico dei pazienti nella fase di transizione dall'età adolescenziale a quella adulta realizzando progettualità e percorsi diagnostici terapeutici assistenziali per favorire tale passaggio;
- e) sviluppo delle conoscenze attraverso attività formative omogenee a livello regionale rivolte al personale medico e delle professioni sanitarie.

2. Governance della Rete pediatrica regionale

Secondo quanto previsto dalla legge, l'Azienda ospedaliera universitaria Meyer IRCCS partecipa a tutti gli organi di governo della rete disciplinati dall'articolo 33 bis.1 e coordina il comitato strategico, organo di indirizzo della rete.

Gli organi della rete pediatrica sono individuati dal comma 1 dell'art. 33 bis.1 e sono il Comitato Strategico, il Comitato Tecnico Organizzativo e la Consulta Tecnico Scientifica.

Gli organi della rete possono avvalersi inoltre della collaborazione dell'Agenzia Regionale di Sanità ed eventualmente di altri enti esterni, se previsto da appositi atti regionali.

La partecipazione agli organi di governo della rete pediatrica non comporta la corresponsione di alcuna indennità di carica o di presenza né rimborso spese (comma 9 art. 33 bis.1).

Ai sensi dell'art. 33 bis.3, con la presente deliberazione sono definiti i rapporti tra gli organi della rete pediatrica toscana e il loro funzionamento interno, per quanto non disciplinato dall'articolo 33 bis.1.

3. Comitato Strategico

Le funzioni del Comitato Strategico sono individuate ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 33 bis.1 e sono declinate come segue.

Il Comitato Strategico della rete pediatrica è costituito dal Direttore generale dell'Azienda ospedaliera universitaria Meyer IRCCS, che assume le funzioni di coordinatore, dai direttori generali delle altre aziende sanitarie e dal direttore della direzione regionale competente in materia sanitaria.

Il Comitato Strategico approva annualmente il documento di programmazione, che viene sottoscritto da tutti i direttori generali delle aziende coinvolte e contiene gli obiettivi che devono essere recepiti nei documenti di programmazione di area vasta ed aziendali.

Per la sua attività il Comitato Strategico si avvale del supporto del Comitato Tecnico Organizzativo e della Consulta Tecnico Scientifica.

Il Comitato Strategico rappresenta quindi lo strumento decisionale per le funzioni di pianificazione (definizione delle linee di programmazione, assegnazione di obiettivi comuni, previsione di investimenti sui progetti condivisi e azioni di comunicazione), monitoraggio, rendicontazione dell'assistenza pediatrica in Toscana.

Il Comitato Strategico è convocato e presieduto dal Coordinatore che ne stabilisce l'ordine del giorno. Le riunioni sono valide se è presente almeno la metà dei componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità decide il voto del Coordinatore.

Il Coordinatore del Comitato Strategico ha il compito di trasmettere i documenti, le linee guida o i protocolli approvati dal Comitato strategico alla direzione regionale competente in materia sanitaria.

Le attività di segreteria del Comitato Strategico sono svolte dal personale dell'AOU Meyer IRCCS.

4. Comitato Tecnico Organizzativo

Le funzioni e la composizione del Comitato Tecnico Organizzativo sono individuate ai commi 5 e 6 dell'art. 33 bis.1 e sono declinate come segue.

Il Comitato Tecnico Organizzativo è composto dai soggetti individuati ai sensi dell'art. 33 bis.1. I direttori generali comunicano alla Direzione della AOU Meyer IRCCS e alla Direzione regionale competente in materia sanitaria i responsabili delle strutture indicate.

Il rappresentante della Pediatria di Famiglia viene designato per la durata della legislatura regionale dal Comitato Regionale per la Pediatria di Libera scelta.

Il Comitato Tecnico Organizzativo è l'organismo tecnico cui compete la predisposizione delle proposte di linee di indirizzo applicativo per la programmazione annuale della rete da sottoporre al Comitato Strategico o su mandato dello stesso. Al Comitato Tecnico Organizzativo è attribuita la funzione di coordinamento organizzativo della rete pediatrica regionale in attuazione delle linee strategiche e di programmazione decise dal Comitato Strategico.

Il Comitato Tecnico Organizzativo è coordinato dal direttore sanitario dell'AOU Meyer IRCCS ed è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale. Resta in carica per la durata della legislatura regionale.

Le riunioni del Comitato Tecnico Organizzativo sono convocate e presiedute dal Coordinatore che ne stabilisce l'ordine del giorno. Le riunioni sono valide se è presente almeno la metà dei componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità decide il voto del

Coordinatore.

Le attività di segreteria del Comitato Tecnico Organizzativo sono svolte dal personale dell'AOU Meyer IRCCS.

Ai fini dell'applicazione delle d.g.r. n. 260/2017 e 737/2020 il Coordinatore del Comitato Tecnico Organizzativo della rete pediatrica partecipa al Comitato Percorso Nascita regionale e alla Rete per il management delle gravidanze a rischio secondo quanto definito nei sopracitati atti ad essi dedicati.

5. Consulta Tecnico scientifica

La Consulta Tecnico Scientifica è costituita da professionisti delle aziende sanitarie regionali, da rappresentanti dei pediatri di libera scelta, da rappresentanti delle associazioni dei genitori individuati dalla direzione regionale della Giunta regionale competente in materia sanitaria, su proposta del Comitato Strategico, nel rispetto dei criteri definiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

Di seguito sono individuati i criteri di composizione della Consulta Tecnico Scientifica:

- due rappresentanti per ogni Azienda Sanitaria e per la Fondazione Toscana Gabriele Monasterio designati dai rispettivi Direttori Generali;
- due rappresentanti della pediatria di famiglia designati dal Comitato Regionale per la Pediatria di Libera Scelta;
- tre rappresentanti (non più di uno per associazione) delle associazioni designati dal Comitato di partecipazione dell'AOU Meyer IRCCS tra le associazioni che ne fanno parte.

La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale e resta in carica per la durata della legislatura regionale.

Le funzioni della Consulta Tecnico Scientifica sono individuate dal comma 8 dell'art. 33 bis.1 e sono declinate come segue.

La Consulta Tecnico Scientifica ha il compito di promuovere la qualità e sicurezza delle attività della rete pediatrica garantendo:

- a) la costruzione e la condivisione dei protocolli operativi per garantire al meglio il bambino nella gestione complessiva della specifica problematica di salute;
- b) la proposta e lo sviluppo di percorsi formativi specifici.

La Consulta può proporre l'attivazione di gruppi di lavoro composti oltre che da componenti della stessa anche da esperti esterni con competenze specifiche rispetto ai temi ritenuti via via di interesse per la produzione di strumenti di governo clinico da sottoporre alla validazione della Consulta. La durata dei gruppi di lavoro è limitata all'assolvimento del mandato per cui sono stati costituiti.

6. Reti cliniche specialistiche

Su mandato del Comitato Strategico per alcuni ambiti a maggiore complessità assistenziale e per i quali è necessario assicurare le migliori garanzie di accessibilità e di continuità della risposta clinica, vengono costituite specifiche reti cliniche specialistiche.

Le reti cliniche specialistiche pediatriche sono focalizzate sull'analisi di specifiche problematiche relative all'assistenza pediatrica con il compito di coordinare i percorsi tra erogatori diversi per assicurare una migliore garanzia di accessibilità, di omogeneità e di continuità della risposta nei confronti delle diverse richieste assistenziali. Possono essere attivate reti di patologia individuate

rispetto a specifici percorsi assistenziali ad alta complessità, alto costo, alto volume per i quali si rende necessario un elevato grado di coordinamento tra le diverse tipologie di servizi. La d.g.r. n. 707/2016 aveva previsto la costituzione in prima applicazione della rete dell'Emergenza, la rete della Neonatologia, e della rete della Oncoematologia.

Per ciascuna rete clinica viene individuato dal comitato strategico, un responsabile che si avvale della collaborazione di un gruppo tecnico composto dagli operatori sanitari coinvolti in base alla tipologia della rete clinica delle diverse realtà assistenziali pediatriche della Toscana, individuati dalle direzioni aziendali di riferimento. Le funzioni di coordinamento della rete clinica non coincidono necessariamente con l'appartenenza ad un nodo a maggiore complessità clinica, ma vengono attribuite in base alle caratteristiche specifiche della rete a professionisti con competenze adeguate.

Il Direttore generale della AOU Meyer IRCCS, che coordina il Comitato strategico, comunica alla Direzione regionale competente in materia sanitaria, la costituzione e la composizione aggiornata delle reti cliniche specialistiche.

Compito della rete clinica è quello di promuovere la qualità e la sicurezza delle attività clinico assistenziali proprie della rete specialistica garantendo:

- la condivisione degli obiettivi della rete clinica tra tutti i professionisti coinvolti;
- la costruzione e la condivisione dei protocolli operativi e l'omogeneità della loro attuazione da parte di tutti i servizi coinvolti, in modo da garantire al meglio il bambino nella gestione complessiva della specifica problematica di salute;
- la corretta distribuzione e gestione delle risorse professionali disponibili ed attribuite alle attività specifiche della rete, in stretta cooperazione con il Comitato Tecnico Organizzativo della rete pediatrica;
- la proposta e lo sviluppo di percorsi formativi specifici in stretta collaborazione con la Consulta.

Il Responsabile della rete clinica, ai fini del monitoraggio delle attività, con periodicità definita chiede riscontro ai referenti aziendali in merito alla congruità organizzativa dei singoli poli della rete rispetto ai percorsi stabiliti e ai protocolli di gestione dei percorsi clinici intra- ed inter-aziendali.

Ai fini dell'applicazione delle d.g.r. n. 260/2017 e 737/2020 il responsabile della rete neonatologica partecipa al Comitato Percorso Nascita regionale e alla Rete per il management delle gravidanze a rischio secondo quanto definito nei sopracitati atti ad essi dedicati.



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 03/08/2026 (punto N 58)

Delibera N 1002 del 03/08/2026

Proponente

MONIA MONNI

DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Michela MAIELLI

Direttore Federico GELLI

Oggetto:

Accordo di collaborazione tra la Regione Toscana e l'Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica per il Master universitario di II livello in "Malattie Rare" con riserva di posti per il personale delle Aziende e degli Enti del SSR e/o della Rete Regionale Malattie Rare. Prenotazione risorse.

Presenti

Eugenio GIANI

Bintou Mia DIOP

David BARONTINI

Filippo BONI

Alberto LENZI

Cristina MANETTI

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Schema di accordo di collaborazione

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi degli artt. 23, co. 1, lett. d) e 26, co. 1., d.lgs. 33/2013

Allegati n. 1

A Schema di accordo di collaborazione
149df4fd864d048789fd023ae320d3afa4bba741c205cc19725c8ee5b0ac0a00

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Vista la legge 10 novembre 2021 n. 175, "Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani";

Visto l'Accordo, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 3, della legge 10 novembre 2021, n. 175, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul "Piano nazionale malattie rare 2023 – 2026" e sul documento per il "Riordino della rete nazionale delle malattie rare";

Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025 approvato con risoluzione di Consiglio regionale n. 239 del 27 luglio 2023;

Visto il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2024-2026 approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 67 del 30 luglio 2025;

Visto il Programma di Governo per la XII legislatura 2025-2030 approvato con risoluzione di Consiglio regionale n. 1 del 19 novembre 2025;

Visti il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2026, approvato con deliberazione di Consiglio regionale n.74 del 31 luglio 2025, e la Nota di Aggiornamento al DEFR (NADEFR) 2026, approvata con deliberazione di Consiglio regionale n.89 del 18 dicembre 2025, con particolare riferimento al Progetto Regionale 26 "Politiche per la salute";

Vista la d.g.r. n. 1519/2017 con cui è stato approvato il Protocollo d'Intesa tra la Regione Toscana e le Università degli Studi di Firenze, Pisa e Siena, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 40/2005, mediante il quale sono disciplinate, all'interno del quadro della programmazione nazionale, regionale e di area vasta, le modalità di collaborazione tra la Regione Toscana e le Università di Firenze, Pisa e Siena, per lo svolgimento delle attività integrate di assistenza, didattica e ricerca, nell'interesse congiunto della tutela della salute della collettività;

Vista la d.g.r. n. 133/2020, "Aggiornamento della Rete Regionale per le Malattie Rare secondo il modello delle reti cliniche regionali e delle reti europee per le malattie rare" e successive modificazioni, con cui si sono individuati gli ambiti di sviluppo della rete che prevedono attività di ricerca, didattica e assistenza a supporto della Rete;

Considerato che a partire dall'anno accademico 2021-2022, l'Università degli Studi di Firenze ha attivato un Master di II livello in Malattie Rare con docenze altamente specializzate di rilievo internazionale per formare professionisti in grado di affrontare e gestire le malattie rare secondo i più aggiornati approcci internazionali in campo diagnostico, terapeutico, di ricerca e di presa in carico del malato;

Richiamate le d.g.r. n. 498/2021, n. 821/2022 e n. 781/2023 con cui la Regione Toscana ha attivato dei bandi per progetti per il miglioramento dell'organizzazione dei percorsi e della gestione di pazienti con malattie rare;

Richiamate le d.g.r. n. 802/2024 e n. 992/2025 con cui sono stati approvati gli accordi di collaborazione tra la Regione Toscana e l'Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica per il Master universitario di II livello in "Malattie Rare" con riserva di posti per il personale delle Aziende e degli Enti del SSR e/o della Rete Regionale Malattie Rare",

rispettivamente per gli a.a. 2024/2025 e 2025/2026;

Considerato che la Regione Toscana ritiene prioritario e strategico continuare ad acquisire e ad investire in competenze che consentano di aumentare le conoscenze e le competenze sulle malattie rare da parte dei professionisti del Sistema Sanitario Regionale, in linea con quanto previsto dal recente Piano Nazionale Malattie Rare 2023-2026. Il Piano, recepito con la d.g.r. n. 1378/2023, ha infatti riconosciuto che “la formazione è un aspetto cruciale nel campo delle malattie rare. Il processo di empowerment di medici specialisti, pediatri e medici di famiglia, di professionisti e di tutte le altre professioni sanitarie, socio-sanitarie, familiari, caregiver e volontari coinvolti nei processi assistenziali ha come obiettivo il corretto orientamento delle persone con il sospetto di malattie rare e delle loro famiglie nella fase della diagnosi, nel percorso di monitoraggio della malattia e delle sue complicanze, specie nel caso di alta complessità assistenziale, nella gestione delle cure domiciliari e nell’integrazione socio sanitaria, oltre che scolastica e lavorativa”;

Considerato che la Regione Toscana e l’Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, hanno condiviso la possibilità di rinnovare l’accordo di collaborazione riservando fino a un numero massimo di 10 posti complessivi a favore del personale delle Aziende e degli Enti del SSR e/o della Rete Regionale toscana delle Malattie Rare per la partecipazione al Master di II livello in “Malattie Rare”;

Considerato che la selezione per i posti riservati avverrà sulla base di un avviso per la presentazione di progetti per il miglioramento dell’organizzazione dei percorsi e della gestione di pazienti con malattie rare, secondo le modalità individuate nell’accordo;

Ritenuto pertanto di approvare l’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente lo schema di accordo di collaborazione tra la Regione Toscana e l’Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica per il Master universitario di II livello in “Malattie Rare” con riserva di posti per il personale delle Aziende e degli Enti del SSR e/o della Rete Regionale Malattie Rare per l’anno accademico 2026/2027;

Ritenuto di precisare che l’accordo di collaborazione entrerà in vigore solo a seguito del suo perfezionamento, ovvero dalla data di sottoscrizione digitale delle parti e sarà valido per tutta la durata del periodo indicato nel relativo articolo;

Ritenuto che la somma totale pari ad euro 25.000,00 a copertura delle spese di iscrizione per l’anno accademico 2026/2027 per massimo 10 candidati secondo quanto disposto nell’allegato accordo, è congrua rispetto ai costi relativi a percorsi formativi di analogo livello;

Ritenuto pertanto di reperire la somma di euro 25.000,00 a favore dell’Università degli Studi di Firenze, per la realizzazione dell’accordo di cui sopra, come segue:

- assegnare per l’anno 2026 euro 12.500,00 a valere sull’impegno ex-lege n. 10039/2015 assunto con DD n. 6752/2015 sul cap U/26176 “Spese per progetti attuativi del piano sanitario nazionale relativi all’assistenza ospedaliera delle malattie rare” del bilancio di previsione 2026-2028;
- assegnare per l’anno 2027 euro 12.500,00 a valere sull’impegno ex-lege n. 10039/2015 assunto con DD n. 6752/2015 sul cap U/26176 “Spese per progetti attuativi del piano sanitario nazionale relativi all’assistenza ospedaliera delle malattie rare” del bilancio di previsione 2026-2028;

Ritenuto di incaricare la competente struttura della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale a porre in essere tutti gli adempimenti necessari per l’attuazione dell’accordo di collaborazione;

Vista la l.r. n. 63 del 29/12/2025, “Bilancio di previsione finanziario 2026 – 2028.”;

Vista la d.g.r. n. 8 del 19/01/2026 “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio di previsione 2026-2028 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028”;

Visto il parere favorevole del CD, espresso nella seduta del 23 luglio 2026;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di approvare l'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente lo schema di accordo di collaborazione tra la Regione Toscana e l'Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica per il Master universitario di II livello in “Malattie Rare” con riserva di posti per il personale delle Aziende e degli Enti del SSR e/o della Rete Regionale Malattie Rare per l'anno accademico 2026/2027;

2. di precisare che l'accordo di collaborazione entrerà in vigore solo a seguito del suo perfezionamento, ovvero dalla data di sottoscrizione digitale delle parti e sarà valido per tutta la durata del periodo indicato nel relativo articolo;

3. di reperire la somma di euro 25.000,00 a favore dell'Università degli Studi di Firenze, per la realizzazione dell'accordo di cui sopra, come segue:

- assegnare per l'anno 2026 euro 12.500,00 a valere sull'impegno ex-lege n. 10039/2015 assunto con DD n. 6752/2015 sul cap U/26176 “Spese per progetti attuativi del piano sanitario nazionale relativi all'assistenza ospedaliera delle malattie rare” del bilancio di previsione 2026-2028;
- assegnare per l'anno 2027 euro 12.500,00 a valere sull'impegno ex-lege n. 10039/2015 assunto con DD n. 6752/2015 sul cap U/26176 “Spese per progetti attuativi del piano sanitario nazionale relativi all'assistenza ospedaliera delle malattie rare” del bilancio di previsione 2026-2028;

4. di autorizzare le eventuali modifiche non sostanziali ritenute necessarie per la sottoscrizione del presente accordo di collaborazione;

5. di incaricare la competente struttura della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale a porre in essere tutti gli adempimenti necessari per l'attuazione dell'accordo di collaborazione;

6. di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte di cui all'accordo di collaborazione è, comunque, subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni e delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

La Dirigente
MICHELA MAIELLI

Il Direttore
FEDERICO GELLI

ALLEGATO A

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
LA REGIONE TOSCANA
E
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE E CLINICA**

per il MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN MALATTIE RARE con riserva di posti per il personale delle Aziende e agli Enti del SSR e/o della Rete Regionale toscana delle Malattie Rare.

Università degli Studi di Firenze (di seguito indicata come l'Università), codice fiscale 01279680480, con sede legale in Firenze, Piazza San Marco n° 4, d'ora in poi denominata "soggetto promotore" rappresentata da.....

Regione Toscana (di seguito indicata come Regione), con sede in Firenze, Palazzo Sacratì Strozzi, Piazza Duomo 10, C.F. e Partita IVA n.01386030488, rappresentata da

PREMESSO CHE

- la Legge 7 Agosto 1990, n. 241, stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- con la deliberazione della Giunta regionale n. 1519 del 27 dicembre 2017 (DGR 1202/2017 - Approvazione Protocollo d'intesa tra la Regione Toscana e le Università degli Studi di Firenze, Pisa e Siena, art. 13 della legge regionale 40/2005) è stato approvato il Protocollo d'Intesa tra la Regione Toscana e le Università degli Studi di Firenze, Pisa e Siena che disciplina all'interno del quadro della programmazione nazionale, regionale e di area vasta, le modalità di collaborazione tra la Regione Toscana e le Università di Firenze, Pisa e Siena, per lo svolgimento delle attività integrate di assistenza, didattica e ricerca, nell'interesse congiunto della tutela della salute della collettività;
- con la deliberazione della Giunta regionale n.133 del 10 febbraio 2020 (Aggiornamento della Rete Regionale per le Malattie Rare secondo il modello delle reti cliniche regionali e delle reti europee per le malattie rare) e successive modificazioni, sono stati individuati gli ambiti di sviluppo della rete che prevedono attività di ricerca, didattica e assistenza a supporto della Rete;
- con le deliberazioni n. 924 del 20 luglio 2020 (Approvazione progetto di collaborazione tra Università di Firenze e Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi per lo svolgimento di attività integrate rivolte allo sviluppo della Rete regionale Malattie Rare) e n. 823 del 17 luglio 2023 (Approvazione progetto per lo svolgimento di attività integrate rivolte allo sviluppo della Rete regionale Malattie Rare) è stato approvato un progetto di collaborazione tra Università di Firenze e Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi per lo svolgimento di attività integrate rivolte allo sviluppo della Rete regionale Malattie Rare. Il progetto è volto a mettere a disposizione della Rete regionale Malattie rare un apporto specifico in termini di personale e competenze professionali finalizzato all'allestimento e all'avvio dell'attività dell'Advisory Board. Il progetto ha visto l'attivazione di un Master sulle Malattie Rare con docenze altamente specializzate di rilievo internazionale per formare professionisti in grado di affrontare e gestire le malattie rare secondo i più aggiornati approcci internazionali in campo diagnostico, terapeutico, di ricerca e di presa in carico del malato;
- con le deliberazioni n. 498 del 10 maggio 2021, n. 821 del 18 luglio 2022 e n. 781 del 10 luglio 2023, la Regione Toscana ha attivato dei bandi per progetti con premi in borse di studio per la

frequenza del citato Master di II livello in Malattie Rare dell'Università degli Studi di Firenze che prevede moduli dedicati alla Rete Regionale delle Malattie Rare tenuti dai responsabili della rete;

- con la deliberazione n.802 dello 8 luglio 2024, è stato approvato l'accordo di collaborazione tra la Regione Toscana e l'Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica per il Master universitario di II livello in “Malattie Rare” con riserva di posti per il personale delle Aziende e degli Enti del SSR e/o della Rete Regionale Malattie Rare;
- con deliberazione n. 3852 del 07 agosto 2025 è stato rinnovato l'accordo di collaborazione tra la Regione Toscana e l'Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica per il Master universitario di II livello in “Malattie Rare” con riserva di posti per il personale delle Aziende e degli Enti del SSR e/o della Rete Regionale Malattie Rare;

CONSIDERATO CHE

- la Regione Toscana ritiene prioritario e strategico acquisire ed investire in competenze che consentano di aumentare le conoscenze e le competenze sulle malattie rare da parte dei professionisti del Sistema Sanitario Regionale, in linea con quanto previsto dal recente Piano Nazionale Malattie Rare 2023-2026. Il Piano, recepito con la d.g.r. n. 1378 del 27 novembre 2023, ha infatti riconosciuto che “la formazione è un aspetto cruciale nel campo delle malattie rare. Il processo di empowerment di medici specialisti, pediatri e medici di famiglia, di professionisti e di tutte le altre professioni sanitarie, socio-sanitarie, familiari, caregiver e volontari coinvolti nei processi assistenziali ha come obiettivo il corretto orientamento delle persone con il sospetto di malattie rare e delle loro famiglie nella fase della diagnosi, nel percorso di monitoraggio della malattia e delle sue complicanze, specie nel caso di alta complessità assistenziale, nella gestione delle cure domiciliari e nell'integrazione socio sanitaria, oltre che scolastica e lavorativa”;

- ai sensi dell'art. 4 del sopramenzionato accordo di collaborazione tra la Regione Toscana e l'Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica lo stesso può essere rinnovato per esplicita e formale intesa tra le parti;

- l'Università attiva, per l'a.a. 2026/27, il Master di II livello in Malattie rare presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica (d'ora in avanti DSMC). Il Master è rivolto a soggetti interessati a sviluppare una concreta professionalità nel campo del riconoscimento delle malattie rare al fine di completare la formazione acquisita durante il percorso di studio universitario. Gli obiettivi formativi del Master sono:

- Le malattie rare e la loro complessità inquadrare nell'ambito dei raggruppamenti delle Reti Europee di Riferimento (ERNs), del contesto normativo nazionale e regionale e collaborare alla gestione e all'implementazione della Rete delle Malattie Rare;
- I gruppi di malattie rare e le loro specificità;
- Definizione e gestione dei percorsi del paziente (PDTA) affetto da malattia rara all'interno del sistema sanitario e del sistema socio-assistenziale;
- Modelli di presa in carico dei pazienti affetti da malattia rara e le loro famiglie all'interno dei percorsi regionali;
- La ricerca sulle malattie rare, e modalità di accesso a specifici bandi;
- Le terapie per le malattie rare, genetica e terapie geniche, ricerca e accesso per i farmaci orfani e sulla ricerca in questo ambito;
- Le nuove tecnologie per implementare la trasversalità dell'approccio verso le malattie rare;

- la Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale e l'Università condividono l'opportunità di rinnovare l'accordo riservando sino a un numero massimo di 10 posti per l'iscrizione al Master di II livello in Malattie rare per l'a.a. 2026/27 a favore delle Aziende e degli Enti del SSR e/o della Rete Regionale toscana delle Malattie Rare, previa copertura dell'ammontare di 2.500,00 euro a persona per una spesa massima di complessivi 25.000,00 Euro;

- Il corso di Master è rivolto a soggetti interessati a sviluppare una concreta professionalità nel campo del riconoscimento delle Malattie Rare al fine di completare la formazione acquisita durante il percorso di studio universitario;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
LE PARTI COME SOPRA
RAPPRESENTATE
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1- Oggetto

Il presente Accordo disciplina il rapporto di Collaborazione tra la Regione e l'Università per la riserva di posti per il personale delle Aziende e agli Enti del SSR e/o della Rete Regionale toscana delle Malattie Rare al Master universitario di II livello in Malattie Rare, a.a. 2026/27.

Art. 2–Impegni della Regione Toscana

La Regione si impegna:

- a sostenere il progetto didattico del Master di cui all'art.1 dandone comunicazione alle Aziende e agli Enti del SSR e/o della Rete Regionale toscana delle Malattie Rare;
- a pubblicare l'avviso per la presentazione di progetti di miglioramento dei percorsi e della gestione di pazienti con malattie rare, i cui criteri di selezione saranno concordati con l'Università. Potranno rispondere all'avviso le Aziende e agli Enti del SSR e/o della Rete Regionale toscana delle Malattie Rare. Ad ogni progetto dovrà essere associato un candidato di riferimento individuato tra i dipendenti delle Aziende e agli Enti del SSR e/o della Rete Regionale toscana delle Malattie Rare in possesso dei requisiti per la partecipazione al Master;
- a trasmettere all'Università le candidature complete dei dati anagrafici dei candidati necessari alla registrazione negli applicativi di ateneo e i progetti ricevuti e ritenuti formalmente ammissibili entro il 30 ottobre 2026. La successiva selezione avverrà entro il 10 novembre 2026 a cura di una Commissione nominata dall'Università, di cui due terzi dei membri scelti tra i componenti del Collegio didattico del Master e un terzo indicato dalla Direzione Sanità, welfare e coesione sociale; la Commissione stilerà una graduatoria di merito dei soggetti idonei a ricevere il contributo. È in capo all'Università la competenza di effettuare verifiche circa il possesso dei titoli necessari all'ammissione al Master da parte dei candidati e trasmetterne notizia a Regione Toscana con riguardo ai candidati ammissibili.
- a finanziare fino a un massimo di 25.000 Euro a copertura delle spese di iscrizione al Master per massimo 10 candidati, fatte salve le imposte di legge che dovranno essere corrisposte dai candidati all'atto dell'iscrizione, assegnati sulla base della graduatoria di merito di cui al punto sopra;
- a effettuare i pagamenti previsti entro i termini concordati con l'Università sulla base del presente accordo.

Art. 3–Impegni dell'Università e del dipartimento DMSC

L'Università e il DMSC si impegnano ad attivare il master di II livello in Malattie rare per l'a.a. 2026/27 riservando fino a un numero massimo di 10 posti al personale delle Aziende e agli Enti del SSR e/o della Rete Regionale toscana delle Malattie Rare selezionato ai fini dell'erogazione del contributo di cui sopra. L'Università si impegna ad attivare il corso a condizione che, in esito alle selezioni delle candidature trasmesse dalla Regione Toscana e delle selezioni per i posti ordinari, risultino iscritti almeno 5 candidati.

Considerato l'interesse dell'Università e del DSMC alla collaborazione in progetti relativi al Piano Nazionale Malattie Rare 2023-2026 citato in premessa, qualora in esito alla selezione di cui sopra risultino progetti idonei ulteriori ai 10 selezionati quali destinatari del contributo regionale, il DMSC potrà finanziare ulteriori iscrizioni di candidati a valere su propri fondi seguendo l'ordine

della graduatoria approvata e dandone comunicazione alla Regione.

L'Ateneo e il DSMC si impegnano a promuovere il Master in Malattie Rare con tutti gli strumenti a propria disposizione.

L'Ateneo e il DSMC si impegnano a effettuare la selezione dei progetti ai fini della stesura di una graduatoria per l'assegnazione del contributo sulla base di quanto disposto dall'articolo 2.

L'Università si impegna a comunicare tramite PEC alla Regione l'esito della selezione entro 5 giorni dalla sua conclusione. La Regione renderà nota la graduatoria finale dei progetti e candidati vincitori tramite decreto dirigenziale.

L'Università si impegna altresì a informare tempestivamente e direttamente i vincitori circa l'esito della selezione e a chiedere agli stessi conferma dell'impegno di procedere all'iscrizione.

Dall'ottavo giorno lavorativo successivo alla comunicazione da parte dell'Università, i vincitori dovranno procedere autonomamente all'iscrizione secondo le procedure previste per l'iscrizione accedendo all'applicativo dedicato attraverso il sito web www.unifi.it. Al fine di perfezionare la procedura di iscrizione il vincitore dovrà effettuare il versamento dell'imposta di bollo prevista; detto versamento è condizione per chiudere con successo la procedura di iscrizione.

L'Ateneo si impegna a comunicare tempestivamente alla Regione l'avvenuta iscrizione dei vincitori, e tutte le eventuali proroghe dei termini di iscrizione laddove risultino opportune. I vincitori che non abbiano confermato l'accettazione del contributo ovvero che non abbiano completato l'iscrizione nei termini previsti saranno considerati rinunciatari. Gli eventuali contributi resi disponibili a seguito di rinuncia dei vincitori, potranno essere assegnati ai soggetti individuati idonei secondo l'ordine della graduatoria di cui all'articolo 2.

L'Università, nell'ambito delle attività didattiche previste dal Master, si impegna ad assegnare agli iscritti selezionati sulla base del presente accordo dei project work coerenti con i progetti presentati ai fini della selezione, di cui all'articolo 2.

L'Università si impegna a non richiedere ulteriori contributi ai vincitori in relazione alle spese di iscrizione e frequenza del Master, ad esclusione di tasse e oneri previsti dalla normativa.

Art. 4- Durata

Il presente accordo si intende stipulato a decorrere dall'apposizione delle firme digitali delle due parti e per tutta la durata del Master, anno accademico 2026/2027.

Potrà essere rinnovato per esplicita e formale intesa tra le parti.

Art.5- Modalità di pagamento

La Regione si impegna a finanziare le quote di iscrizione al Master per i soggetti selezionati sulla base del presente accordo mediante il versamento dell'importo pari a 2.500,00 Euro pro-capite. La somma totale dovuta dovrà essere erogata in due tranches di pari importo previa emissione di una nota di debito da parte del Dipartimento secondo il seguente calendario:

- prima rata entro il 31 dicembre 2026;
- seconda rata, a saldo, entro il 31 dicembre 2027

Il versamento degli importi di cui al precedente capoverso avverrà mediante girofondi Banca d'Italia posizione n. 0036739 intestato a Università degli Studi di Firenze, Piazza San Marco 4 – 50121 Firenze.

L'imposta di bollo per l'iscrizione è a carico del vincitore che provvederà, come detto, al pagamento all'atto dell'iscrizione.

Art.6– Rinuncia

L'università comunicherà alla Regione le eventuali rinunce intervenute prima dell'inizio delle lezioni del Master per consentire di procedere, se possibile, allo scorrimento della graduatoria, senza ulteriori versamenti da parte della Regione rispetto a quanto previsto dal presente accordo. In caso di decadenza del soggetto selezionato dal beneficio, la Regione ne darà tempestiva comunicazione all'Università.

Resta fermo che l'Ateneo provvederà a richiedere il versamento della seconda rata soltanto per gli iscritti che risultino in regola con gli obblighi di frequenza e didattici previsti dal Master. Successivamente al versamento della seconda rata nei termini sopra esposti, l'Università non sarà in nessun caso tenuto al rimborso delle quote di iscrizione alla Regione.

Art.7-Copertura assicurativa

UNIFI, quale sede amministrativa del Master, garantisce la copertura assicurativa per responsabilità civile e contro gli infortuni sia degli studenti iscritti presso la propria sede sia del proprio personale impegnato nelle attività oggetto del presente accordo.

Art.8- Trattamento dei dati personali

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere e applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme in materia di trattamento dei dati personali, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, e in particolare Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "GDPR").

Le Parti tratteranno in via autonoma i dati personali oggetto dello scambio per trasmissione o condivisione, per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo. Le parti, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell'ambito della propria organizzazione, assumeranno, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento ai sensi dell'articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia fra di loro che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

Il trattamento si riferisce ai dati personali: nome, cognome, luogo di nascita, codice fiscale, titolo di studio, indirizzo di residenza/domicilio, contatto telefonico, email, domicilio digitale, per le esigenze di iscrizione al Master di cui sopra.

Le Parti si danno reciprocamente atto che le misure di sicurezza messe in atto al fine di garantire lo scambio sicuro dei dati sono adeguate al contesto del trattamento. Al contempo, le parti si impegnano a mettere in atto ulteriori misure qualora fossero, da almeno una delle due parti, ritenute insufficienti quelle in atto e ad applicare misure di sicurezza idonee ed adeguate a proteggere i dati personali trattati in esecuzione del presente accordo, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi indicate.

Art. 9- Registrazione ed oneri fiscali

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 secondo comma e dell'art. 39 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 a cura e spese di chi ne abbia interesse.

Art. 10 - Imposta di bollo

L'imposta di bollo è posta a carico dell'Università degli Studi di Firenze che assolverà l'imposta in maniera virtuale.

Per l'Università degli Studi di Firenze

.....

Per la Regione Toscana

.....



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 03/08/2026 (punto N 71)

Delibera N 1013 del 03/08/2026

Proponente

ALESSANDRA NARDINI

DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Sara MELE

Direttore Francesca GIOVANI

Oggetto:

Approvazione schema del Protocollo di intesa per la realizzazione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, e in particolare per la programmazione, la costituzione e il funzionamento dei poli per l'infanzia di cui al decreto legislativo n. 65 del 13 aprile 2017

Presenti

Eugenio GIANI

Bintou Mia DIOP

David BARONTINI

Filippo BONI

Alberto LENZI

Cristina MANETTI

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

ALLEGATI N°2

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
1_	Si	Protocollo sistema 0-6
2	Si	Schema di accordo locale Poli per l'infanzia

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013

Allegati n. 2

- 1_ Protocollo sistema 0-6*
a84c986d15ea75271412015e707c276d1b91ea410a83fbfa18ca226bac11c9c5
- 2 Schema di accordo locale Poli per l'infanzia*
4a42e48bff06f9d04306e1d96d33942caa5ad3e6eb7c4cdeb6f18ceebd2899de

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 59/1997 recante “Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regione ed Enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa e in particolare l’art. 21 sull’autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi”;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 avente ad oggetto “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Visto il d.m. n. 254/2012 recante “Indicazioni Nazionali per il curriculum della scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione, a norma dell’art.1 del d.p.r. 89/2009”;

Vista la legge 107/2015, recante “Riforma del Sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

Visto il d.m. n. 797/2016 che approva il Piano nazionale di formazione del personale docente;

Visto il decreto del direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana n. 42 del 2 marzo 2016 che definisce gli ambiti territoriali di cui all’art. 1 comma 66 della L. n. 107 del 13 luglio 2015;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n.107” e in particolare:

- l’art. 3 comma 2, che stabilisce che le Regioni, d’intesa con gli Uffici scolastici regionali, tenuto conto delle proposte formulate dagli Enti Locali e ferme restando le loro competenze e la loro autonomia, programmano la costituzione di poli per l’infanzia, definendone le modalità di gestione,
- l’art. 4 comma 1, lettera f), che individua la formazione in servizio tra gli obiettivi strategici del Sistema di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni,
- l’art. 5, comma 1, lettera c), che prevede che lo Stato promuova azioni mirate alla formazione del personale del Sistema Integrato di educazione e istruzione anche nell’ambito del Piano Nazionale di formazione di cui all’art.1, comma 124 della legge 107/2015, come previsto dal d.m. 797/2016,
- l’art.6, comma 1, lettera b), che stabilisce che le Regioni definiscano le linee di intervento per il supporto professionale al personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, per quanto di competenza e in raccordo con il Piano nazionale di formazione di cui alla legge 107/2015,
- l’art. 6 comma 1, lettera c), che stabilisce che le Regioni promuovano i coordinamenti pedagogici territoriali del sistema integrato di educazione e di istruzione, d’intesa con gli Uffici scolastici regionali e le rappresentanze degli Enti Locali,
- l’art. 7, comma 1, lettera f), che prevede che gli Enti Locali promuovano iniziative di formazione in servizio per tutto il personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, in raccordo con il Piano nazionale di formazione di cui alla legge 107/2015;

Visto il decreto ministeriale del 22 novembre 2021, n. 334 di adozione delle “Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei” di cui all’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 2022, n. 43 di adozione degli “Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l’infanzia” di cui all’articolo 5, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

Visto il decreto ministeriale del 9 dicembre 2025, n. 221 di adozione del “Regolamento recante indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”;

Visto la circolare ministeriale n. 1312 del 12 marzo 2026 che recepisce il Decreto Ministeriale del 9 dicembre 2025, n. 221 di adozione del “Regolamento recante indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”;

Vista la l.r. 26 luglio 2002, n. 32, recante “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”;

Visto il d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 47/R recante “Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32”;

Visto il d.p.g.r. 30 luglio 2013, n. 41/R che approva il Regolamento in materia di servizi educativi per la prima infanzia;

Visto il d.p.g.r. 237 del 5 dicembre 2025, avente ad oggetto “Delega per la sottoscrizione di accordi di programma, protocolli d’intesa, convenzioni e altri accordi comunque denominati”;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 821 del 29/06/2026, che approva le Linee guida per la governance del sistema di Educazione e Istruzione”, di cui alla d.g.r n. 584 del 13/05/2024;

Visto il Documento di Economia e Finanza Regionale DEFR 2026, con il quale prosegue l’impegno della Regione Toscana nell’ambito dell’educazione, istruzione e formazione e si rafforza la necessità di intervenire per favorire la più ampia partecipazione al sistema di educazione all’infanzia, nonché per promuovere, più in generale, il successo scolastico e contrastare la dispersione scolastica;

Visti il Programma di governo 2025-2030, approvato con Risoluzione del Consiglio regionale n. 1 del 19 novembre 2025 e il Programma regionale di sviluppo (PRS) 2021-2025, approvato con Risoluzione del Consiglio regionale n. 239 del 27 luglio 2023;

Vista la Nota di Aggiornamento al DEFR (NADEFR) 2026, approvata con Deliberazione del Consiglio regionale n. 89 del 18 dicembre 2025;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 870/2022, avente ad oggetto “Protocollo d’intesa per il riconoscimento dei percorsi di formazione congiunta per educatori dei servizi educativi per l’infanzia e docenti della scuola dell’infanzia nell’ambito della qualificazione del personale in servizio nel sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni”;

Considerato che sul territorio toscano si realizzano da anni molteplici esperienze di continuità educativa dalla nascita sino a sei anni, attraverso la collaborazione e l’integrazione delle competenze tra i Comuni, i soggetti titolari e gestori dei servizi e le Istituzioni scolastiche autonome, anche in attuazione delle indicazioni e della programmazione stabilita nel tempo dalla Regione Toscana;

Tenuto conto che l'analisi di tali esperienze pone in evidenza una visione coerente con quanto recentemente previsto dal citato d. lgs. 65/2017 e dalle Linee pedagogiche per il sistema integrato "zerosei" (approvate dal citato d.m. 334/2021), trovando piena realizzazione in molteplici pratiche progettuali che esemplificano vari livelli di approfondimento della continuità educativa;

Considerato che in numerosi casi le esperienze di continuità educativa sopra richiamate hanno dato luogo alla realizzazione e all'organizzazione anche di strutture dedicate all'educazione e all'istruzione di bambine e bambini da zero a sei anni (Poli per l'infanzia), che costituiscono una pratica concreta da valorizzare, promuovere e disciplinare nel quadro del d.lgs. 65/2017, nonché alla necessità di una maggiore qualificazione dei Poli stessi nei procedimenti definiti nell'ambito della regolamentazione regionale di riferimento;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 579 del 22/05/2023: " Approvazione schema del Protocollo di intesa per la realizzazione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, e in particolare per la programmazione, la costituzione e il funzionamento dei poli per l'infanzia di cui al decreto legislativo n. 65 del 13 aprile 2017";

Ritenuto opportuno pertanto procedere, in continuità con il protocollo approvato con la citata d.g.r. 579/2023, ad approvare un nuovo "Protocollo d'intesa per la realizzazione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni e in particolare per la programmazione, la costituzione e il funzionamento dei Poli per l'infanzia di cui al Decreto Legislativo n. 65 del 13 aprile 2017" tra la Regione Toscana, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e ANCI Toscana, secondo lo schema contenuto in Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto opportuno approvare altresì uno schema tipo di "Accordo locale fra Comune e Istituto comprensivo per la programmazione e attuazione delle attività dei Poli per l'infanzia" secondo quanto contenuto in Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che il nuovo Protocollo di intesa per la realizzazione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, e in particolare per la programmazione, la costituzione e il funzionamento dei poli per l'infanzia, di cui all'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, è stato trasmesso ai sensi dell'art. 14 (Procedure semplificate) del Protocollo d'intesa del 6 febbraio 2006 in materia di concertazione istituzionale;

Preso atto che dalla sottoscrizione del Protocollo non derivano oneri a carico del bilancio regionale;

Visto il parere favorevole del Comitato di Direzione, espresso nella seduta del 23 luglio 2026;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il nuovo "Protocollo d'intesa per la realizzazione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni e in particolare per la programmazione, la costituzione e il funzionamento dei Poli per l'infanzia di cui al decreto legislativo n. 65, del 13 aprile 2017" tra la Regione Toscana, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e ANCI Toscana, secondo quanto contenuto in Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto e lo schema tipo di "Accordo locale fra Comune e Istituto

comprensivo per la programmazione e attuazione delle attività dei Poli per l'infanzia", secondo quanto contenuto nell'Allegato 2, parte integrale e sostanziale del presente atto.

2. Di dare atto che dalla sottoscrizione del "Protocollo d'intesa per la realizzazione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni e in particolare per la programmazione, la costituzione e il funzionamento dei Poli per l'infanzia di cui al decreto legislativo n. 65 del 13 aprile 2017" e dall'approvazione dello schema tipo di "Accordo locale fra Comune e Istituto comprensivo per la programmazione e attuazione delle attività dei Poli per l'infanzia" non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

3. Di autorizzare eventuali modifiche di carattere non sostanziale ai documenti di cui al punto 1 che dovessero rendersi necessarie.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

La Dirigente Responsabile
SARA MELE

La Direttrice
FRANCESCA GIOVANI

Allegato 1**PROTOCOLLO D'INTESA**

PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI E IN PARTICOLARE PER LA PROGRAMMAZIONE, LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI POLI PER L'INFANZIA DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 65 DEL 13 APRILE 2017

TRA

REGIONE TOSCANA,

ANCI TOSCANA

E

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA

VISTI:

- la legge 59/1997 recante “Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regione ed Enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa e in particolare l’art. 21 sull’autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi”;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 avente ad oggetto “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- il d.m. n. 254/2012 recante “Indicazioni Nazionali per il curriculum della scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione, a norma dell’art.1 del D.P.R. 89/2009”;
- la legge 107/2015, recante “Riforma del Sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- il d.m. n. 797/2016 che approva il Piano nazionale di formazione del personale docente;
- il decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana n. 42 del 2 marzo 2016 che definisce gli ambiti territoriali di cui all’art. 1 comma 66 della L. n. 107 del 13 luglio 2015;
- il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n.107”;
- il decreto ministeriale del 22 novembre 2021, n. 334 di adozione delle “Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei” di cui all’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
- il decreto ministeriale del 24 febbraio 2022, n. 43 di adozione degli “Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l’infanzia” di cui all’articolo 5, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

- il decreto ministeriale del 9 dicembre 2025, n. 221 di adozione del “Regolamento recante indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione”;
- la circolare ministeriale n. 1312 del 12 marzo 2026 che recepisce il decreto ministeriale del 9 dicembre 2025, n. 221 di adozione del “Regolamento recante indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione”;
- la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32, recante “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”;
- il decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R, recante “Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 luglio 2013, n. 41/R che approva il Regolamento in materia di servizi educativi per la prima infanzia;
- il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 237 del 5 dicembre 2025, avente ad oggetto la delega per la sottoscrizione di accordi di programma, protocolli di intesa, convenzioni e altri accordi comunque denominati;
- dato atto che il Documento di Economia e Finanza Regionale DEFR 2026, prosegue l’impegno della Regione Toscana nell’ambito dell’educazione, istruzione e formazione e rafforza la necessità di intervenire per favorire la più ampia partecipazione al sistema di educazione all’infanzia, nonché per promuovere, più in generale, il successo scolastico e contrastare la dispersione scolastica.

CONSIDERATO CHE:

il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n.107”:

- all’art. 3 comma 2, stabilisce che le Regioni, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali, tenuto conto delle proposte formulate dagli Enti Locali e ferme restando le loro competenze e la loro autonomia, programmano la costituzione di poli per l’infanzia, definendone le modalità di gestione;
- all’art. 4 comma 1, lettera f), individua la formazione in servizio tra gli obiettivi strategici del Sistema di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni;
- all’art. 5, comma 1, lettera c), prevede che lo Stato promuova azioni mirate alla formazione del personale del Sistema Integrato di educazione e istruzione anche nell’ambito del Piano Nazionale di formazione di cui all’art.1, comma 124 della legge 107/2015, come previsto dal d.m. 797/2016;
- all’art. 6, comma 1, lettera b), stabilisce che le Regioni definiscano le linee di intervento per il supporto professionale al personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, per quanto di competenza e in raccordo con il Piano nazionale di formazione di cui alla legge 107/2015;
- all’art. 6 comma 1, lettera c), stabilisce che le Regioni promuovano i coordinamenti pedagogici territoriali del sistema integrato di educazione e di istruzione, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali e le rappresentanze degli Enti Locali;
- all’art. 7, comma 1, lettera f), prevede che gli Enti Locali promuovano iniziative di formazione in servizio per tutto il personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, in raccordo con il Piano nazionale di formazione di cui alla legge 107/2015.

PRESO ATTO CHE:

- è necessario garantire pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali alle bambine e ai bambini, dalla nascita fino ai sei anni, per sviluppare potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, in un adeguato contesto affettivo, ludico e cognitivo, così come previsto all'art. 1 del decreto legislativo n. 65/2017;
- nella loro autonomia e specificità i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia costituiscono, ciascuno in base alle proprie caratteristiche funzionali, la sede primaria dei processi di cura, educazione ed istruzione per la completa attuazione delle finalità, così come viene esplicitato all'art. 2 del decreto legislativo n. 65/2017;
- sul territorio toscano si realizzano da anni molteplici percorsi di continuità dalla nascita sino a sei anni, attraverso la collaborazione e l'integrazione delle competenze tra i Comuni, i soggetti titolari e gestori dei servizi e le Istituzioni scolastiche autonome, anche in attuazione delle indicazioni e della programmazione stabilita nel tempo dalla Regione Toscana;
- l'analisi di tali esperienze pone in evidenza una visione coerente con quanto previsto dal decreto legislativo n. 65/2017 (istitutivo del sistema integrato di educazione e di istruzione) e dalle Linee pedagogiche per il sistema integrato "zerosei" (approvate con decreto ministeriale 22 novembre 2021, n. 334), trovando piena realizzazione in molteplici pratiche progettuali che esemplificano vari livelli di approfondimento della continuità educativa;
- in numerosi casi i percorsi di continuità educativa sopra richiamati hanno dato luogo alla realizzazione e all'organizzazione anche di strutture dedicate all'educazione e all'istruzione di bambine e bambini da zero a sei anni (i Poli per l'infanzia), che costituiscono una pratica concreta da valorizzare, promuovere e disciplinare attraverso il presente Protocollo nel quadro del decreto legislativo n. 65/2017;
- è necessaria una maggiore qualificazione e sistematizzazione dei percorsi di continuità e in particolare dei Poli per l'infanzia nei procedimenti definiti nell'ambito della regolamentazione regionale di riferimento.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:**Art. 1****Oggetto e finalità**

1. Il presente protocollo intende consolidare, ma anche sviluppare e sostenere il sistema integrato di educazione e di istruzione toscano il quale ha l'obiettivo, come previsto dal decreto legislativo n. 65/2017, di:

- a) promuovere la continuità del percorso educativo e scolastico, con particolare riferimento al primo ciclo di istruzione, sostenendo lo sviluppo delle bambine e dei bambini in un processo unitario, in cui le diverse articolazioni del sistema integrato di educazione e di istruzione collaborano attraverso attività di progettazione, di coordinamento e di formazione comuni;
- b) concorrere a ridurre gli svantaggi culturali, sociali e relazionali e favorire ogni forma di inclusione, nell'ambito dei Bisogni Educativi Speciali, di tutte le bambine e di tutti i bambini attraverso interventi personalizzati e individualizzati secondo un'adeguata organizzazione degli spazi e delle attività;
- c) rispettare e accogliere le diversità ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione della Repubblica

italiana;

d) sostenere la primaria funzione educativa delle famiglie, anche attraverso organismi di rappresentanza, favorendone il coinvolgimento, nell'ambito della comunità educativa e scolastica;

e) promuovere la qualità dell'offerta educativa avvalendosi di personale educativo e docente qualificato e attraverso la formazione continua in servizio, la dimensione collegiale del lavoro e il coordinamento pedagogico territoriale.

2. Il presente protocollo nello specifico definisce le modalità per coordinare, in maniera integrata, la programmazione e le modalità di gestione dei percorsi di continuità, tra questi la realizzazione dei Poli per l'infanzia, così come previsto dall'art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 65/2017.

3. Questi processi sono accompagnati e realizzati in coerenza con le "Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei", che individuano nello specifico i Poli per l'infanzia come servizi complessi che accolgono bambine e bambini fino a sei anni di età, nel quadro di uno stesso percorso educativo, caratterizzandosi quali laboratori permanenti di ricerca, innovazione e apertura al territorio, così come previsto dall'art. 3, comma 1 del citato d.lgs. 65/2017 e dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo di cui al d.m n. 221 del 2025, Allegato 1.

4. Costituiscono finalità del presente protocollo, come meglio declinate nei successivi articoli:

a) il rafforzamento del sistema integrato 0-6 toscano, attraverso il pieno coinvolgimento degli enti locali, le Istituzioni scolastiche del primo ciclo e i soggetti titolari e gestori operanti nel territorio toscano;

b) la realizzazione della continuità educativa orizzontale e verticale;

c) il funzionamento e la gestione dei Poli per l'infanzia;

d) la definizione delle funzioni di coordinamento del sistema integrato 0-6;

e) l'elaborazione di indicazioni circa le azioni di formazione congiunta per personale educativo e docente, al fine di implementare il sistema integrato per l'educazione e l'istruzione dalla nascita sino a 6 anni, nel contesto di una programmazione condivisa sia a livello regionale che territoriale per i quali si rimanda al successivo art.6;

f) azioni di monitoraggio volte all'accompagnamento e al miglioramento del sistema integrato 0-6.

Art. 2

La continuità educativa

1. Continuità e discontinuità sono condizione essenziale per accompagnare il percorso di crescita delle bambine e dei bambini e rappresentano il principio pedagogico che garantisce un percorso unitario, coerente e progressivo di crescita, cura, educazione e apprendimento delle bambine e dei bambini dalla nascita ai sei anni, valorizzando le esperienze maturate nei diversi contesti educativi e favorendo il raccordo tra i servizi educativi per l'infanzia (0-3), la scuola dell'infanzia (3-6), la famiglia e il territorio.

2. Le Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei individuano valori pedagogici comuni che devono orientare tutti i servizi educativi e le scuole dell'infanzia del sistema integrato 0-6 anni. Tali valori mettono al centro la bambina e il bambino, riconosciuto come protagonista attivo del proprio percorso di crescita. Educazione e cura sono considerate inseparabili e mirano a promuovere il benessere, lo sviluppo e l'apprendimento in un ambiente accogliente e sicuro. Grande importanza è attribuita all'inclusione, alla valorizzazione della persona e al diritto di tutte le bambine e di tutti i bambini a un'educazione di qualità. Il gioco rappresenta la modalità di apprendimento privilegiata e

lo sviluppo di relazioni positive tra bambine, bambini, personale educativo e docente e famiglie favorisce la crescita armonica. Infine, il sistema promuove la continuità educativa tra servizi educativi e scuola dell'infanzia, la collaborazione con le famiglie e la professionalità del personale educativo e docente attraverso il lavoro di équipe e la formazione continua.

Art. 3 Formazione in servizio

1. Attraverso la formazione in servizio si costruisce un linguaggio professionale condiviso, si rafforza la collaborazione tra i diversi servizi e si garantisce maggiore continuità e qualità nell'offerta educativa rivolta alle bambine, ai bambini e alle loro famiglie.
2. La formazione in servizio è un elemento fondamentale del sistema integrato 0-6 perché permette al personale educativo e docente di aggiornare continuamente le proprie competenze e di condividere valori, obiettivi e pratiche educative.
3. In relazione all'art. 4, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 65/2017 la formazione in servizio è uno degli obiettivi strategici del sistema di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni.
4. La Regione Toscana promuove annualmente la formazione congiunta tra personale educativo e docente, programmata sulla base di accordi tra le Conferenze Zonali e le Istituzioni scolastiche, nella cornice dell'apposita intesa stipulata tra la Regione e l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana (di seguito USR), a seguito della deliberazione della Giunta regionale n. 870/2022, avente ad oggetto "Protocollo d'intesa per il riconoscimento dei percorsi di formazione congiunta per educatori dei servizi educativi per l'infanzia e docenti della scuola dell'infanzia nell'ambito della qualificazione del personale in servizio nel sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni". Tale intesa stabilisce le modalità e le caratteristiche per la realizzazione delle iniziative di formazione congiunta, inserite nei piani di formazione di ambito.

Art. 4

Il coordinamento del sistema integrato 0-6

1. La delibera della Giunta regionale n. 821 del 29 giugno 2026 che approva le "Linee guida per la *governance* del sistema di educazione e istruzione", stabilisce composizione e funzioni degli organismi del sistema di *governance* toscano 0-6.
2. Il Coordinamento gestionale e pedagogico Zonale Infanzia rappresenta uno degli strumenti fondamentali della *governance* del sistema 0-6, in quanto ha il compito principale di costruire percorsi di coerenza educativa tra i servizi per l'infanzia (0-3) e le scuole dell'infanzia (3-6), promuovendo una cultura pedagogica condivisa a livello territoriale.
3. All'interno dell'organismo partecipano le Coordinatrici e i Coordinatori comunali, le Coordinatrici e i Coordinatori dei soggetti titolari dei servizi privati, le Coordinatrici e i Coordinatori dei soggetti gestori dei servizi in appalto, le Dirigenti Scolastiche e i Dirigenti Scolastici delle scuole dell'infanzia o loro delegate/delegati che costituiscono il sistema integrato 0-6 territoriale.
Tale organismo si relaziona con gli Uffici Scolastici Territoriali dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, per quanto di loro competenza.
4. Il coordinamento gestionale e pedagogico comunale ha il compito di istituire sul proprio territorio

contesti di confronto del sistema integrato 0-6 attraverso la costituzione di incontri di rete tra i servizi per condividere i valori educativi e buone pratiche che possono rappresentare al meglio la cultura pedagogica del territorio.

5. Il coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi ha il compito di collaborare per l'attuazione degli indirizzi definiti dai coordinamenti gestionali e pedagogici comunali e zonali, di promuovere il collegamento tra il personale educativo e docente, contribuendo alla progettazione, al monitoraggio e alla continuità educativa. Rileva e restituisce agli altri livelli di coordinamento bisogni, criticità, esiti e proposte utili alla qualificazione del sistema integrato 0-6. Partecipa agli incontri di rete dei servizi e contribuisce alla progettazione delle attività formative.

Art. 5

Cabina di regia e tavolo interistituzionale

1. La cabina di regia interistituzionale è composta da una/un referente designata/designato da ognuna delle parti, riconoscendo alla componente Regione il coordinamento. Tale organismo individua le modalità necessarie per il monitoraggio e la valutazione dell'applicazione del presente Protocollo e può avvalersi della eventuale collaborazione di esperti.

2. La Regione Toscana ha istituito con decreto dirigenziale n. 12192/2026 un tavolo interistituzionale del quale fanno parte referenti di USR, Centrali Cooperative e Comuni, con l'obiettivo di creare contesti di confronto finalizzati alla redazione di azioni e documenti di orientamento per il sistema integrato 0-6.

3. I soggetti firmatari del presente protocollo, anche nell'ambito delle attività della cabina di regia interistituzionale e del tavolo interistituzionale di confronto, promuovono anche azioni di accompagnamento con i territori finalizzate alla costituzione, al consolidamento e alla qualificazione del sistema integrato 0-6 con particolare riferimento ai Poli per l'infanzia.

Art. 6

La Rete di scopo regionale del sistema integrato 0-6

1. E' costituita una Rete di scuole regionale del sistema 0-6 toscano nell'ambito delle disposizioni del Ministero dell'Istruzione e del Merito in materia di autonomia scolastica, come previsto dall'art.7 del d.p.r. 275/1999. Tale Rete di scuole, coordinata da una scuola capofila regionale, vede come aderenti le Istituzioni scolastiche che hanno attivato o vogliono attivare un Polo per l'infanzia.

2. La *governance* della Rete prevede, nel suo assetto organizzativo, l'individuazione, a livello territoriale, del coordinamento di una scuola capofila provinciale. Tale Rete è supportata dall'USR e da Regione Toscana con l'obiettivo di realizzare contesti di confronto, di condivisione, di diffusione, di innovazione e percorsi di formazione.

Art. 7

Organizzazione dei Poli per l'infanzia

1. I Poli per l'infanzia accolgono, in un unico plesso o in edifici vicini o contigui, almeno una delle tipologie di servizio educativo per la prima infanzia previste all'art. 2 del d.p.g.r. n. 41/R/2013 e almeno una scuola dell'infanzia.

2. Per quanto attiene la gestione, i Poli per l'infanzia si riconducono alle forme e modalità previste rispettivamente per i servizi educativi e per le scuole dell'infanzia, così come indicato all'art. 2,

commi 4 e 5 del decreto legislativo 65/2017.

3. I Poli per l'infanzia condividono servizi generali, spazi collettivi e risorse professionali così come previsto all'art. 3, comma 1 del decreto legislativo 65/2017, nei limiti delle possibilità organizzative dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia coinvolte e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

Art. 8

Costituzione, programmazione strategica, gestione educativa e didattica dei Poli per l'infanzia

1. I Poli per l'infanzia accolgono bambine e bambini da 0 a 6 anni, nell'ambito delle possibilità organizzative delle strutture, nel quadro di un progetto educativo coerente e articolato in considerazione dell'età, nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ogni bambina e di ogni bambino e delle specifiche finalità di ciascuna Istituzione.

2. La realizzazione di un ecosistema formativo e dell'integrazione tra i servizi educativi e le scuole dell'infanzia coinvolte all'interno del Polo necessita dell'elaborazione e attuazione di un progetto pedagogico ed educativo proprio di ciascun Polo per l'infanzia. Il progetto educativo e pedagogico viene trasmesso alle rispettive Conferenze zonali e, per loro tramite, agli organismi di monitoraggio di cui al successivo art. 12.

3. Nel caso in cui la costituzione del Polo avvenga fra soggetti gestori diversi, i medesimi gestori sottoscrivono accordi tra le parti sulla base delle indicazioni contenute all'interno del presente Protocollo d'intesa e della bozza di accordo all'Allegato 2. Le Istituzioni scolastiche procedono alle delibere necessarie alla proposta di costituzione del Polo per l'infanzia. Nell'ambito del procedimento di approvazione del piano regionale del dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa, i soggetti proponenti la costituzione del Polo trasmettono alle rispettive Conferenze Zonali, per le determinazioni di loro competenza, la proposta di costituzione del Polo unitamente agli accordi sottoscritti e al progetto educativo e pedagogico previsto al comma 2 del presente articolo. Detti documenti sono predisposti congiuntamente dai soggetti che propongono la costituzione del Polo, secondo le rispettive modalità, prerogative e competenze, prevedendo e organizzando, altresì, periodici momenti di progettazione e verifica congiunti.

4. I Poli per l'infanzia avviano iniziative ed esperienze di continuità anche in relazione alla scuola primaria.

5. L'intenzionalità del processo unitario sta sia nell'Atto di indirizzo della Dirigente Scolastica o del Dirigente Scolastico e nelle priorità strategiche dell'Istituzione scolastica descritte ed esplicate nel PTOF, che nei documenti e negli atti di programmazione educativa degli Enti locali e/o Enti gestori.

6. Il processo di monitoraggio e miglioramento della progettualità dei Poli per l'infanzia si realizza, in modo sinergico, con il RAV e il Piano di Miglioramento posti in essere dalle Istituzioni scolastiche e il Sistema qualità di Regione Toscana.

Art. 9

Coordinamento gestionale e pedagogico dei Poli per l'infanzia

1. I soggetti sottoscrittori del presente protocollo promuovono il coordinamento gestionale e pedagogico dei Poli, così come previsto dalle "Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei".

2. Il coordinamento di ciascun Polo per l'infanzia è costituito da un gruppo di lavoro integrato interistituzionale composto dal Coordinamento gestionale e pedagogico per i servizi educativi per la prima infanzia comunale, dal Coordinamento di servizio dell'eventuale soggetto gestore e dalla

Dirigente Scolastica o dal Dirigente Scolastico – ovvero dalla Coordinatrice o dal Coordinatore didattico per le scuole paritarie - o sua Delegata o suo Delegato per quanto riguarda la scuola dell'infanzia. Tale gruppo di lavoro definisce la programmazione, l'organizzazione e il coordinamento delle attività del Polo, nonché le modalità e la tempistica per il proprio funzionamento.

3. Il Coordinamento del Polo attua gli orientamenti del Coordinamento gestionale e pedagogico Comunale e Zonale e dell'Istituto comprensivo di riferimento.

4. Il Coordinamento gestionale e pedagogico del Polo svolge le seguenti funzioni:

- a) Definizione degli obiettivi generali del Polo per l'infanzia, dei criteri di utilizzo degli spazi e la progettualità generale di relazione con le famiglie e il territorio;
- b) Pianificazione dell'offerta educativa per le diverse età e utilizzo ottimale delle risorse materiali, ambientali e professionali;
- c) Supervisione sull'attuazione del progetto pedagogico, educativo e didattico;
- d) Realizzazione del progetto pedagogico, educativo e didattico;
- e) Monitoraggio e valutazione del progetto pedagogico, educativo e didattico;
- f) Promozione dell'innovazione organizzativa e pedagogica del Polo;
- g) Coordinamento delle iniziative di partecipazione delle famiglie;
- h) Organizzazione della formazione continua del personale;
- i) Costruzione della continuità orizzontale con gli Enti del territorio;
- l) Promozione di processi di autovalutazione e miglioramento, attraverso strumenti osservativi e auto-osservativi specifici e la riflessione collegiale sul proprio agire educativo;
- m) Raccordo fra le attività gestionali e le attività pedagogiche.

Art. 10

Spazi condivisi

1. Il contesto concorre alla determinazione della qualità dell'esperienza offerta alle bambine e ai bambini e ne è elemento cardine. Un ambiente accogliente, curato, esteticamente gradevole garantisce e supporta opportunità di crescita e di apprendimento ed è espressione delle scelte pedagogiche del gruppo di lavoro con il sostegno e la supervisione delle figure di coordinamento pedagogico.

2. Al fine di realizzare un percorso educativo coerente ed integrato dalla nascita sino a sei anni, in riferimento all'art. 3, comma 1 del decreto legislativo 65/2017, che prevede condivisione di spazi collettivi all'interno dei Poli per l'infanzia, sono previsti spazi di utilizzo comune.

3. La progettazione condivisa individua gli spazi comuni interni ed esterni, e ne definisce le modalità di utilizzo, anche in relazione alla sperimentazione di nuovi ambienti di apprendimento, tenuto conto delle norme di sicurezza vigenti.

Tale progettazione è esplicitata insieme agli altri aspetti educativi e organizzativi nel progetto pedagogico ed educativo.

Art. 11

Azioni per favorire la diffusione dei contenuti del Protocollo

1. I soggetti firmatari del Protocollo intraprenderanno, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, apposite azioni informative per favorire la massima diffusione e condivisione del protocollo e dei principi in esso contenuti.

Art. 12

Monitoraggio, valutazione e azioni di accompagnamento

1. Il presente protocollo sarà oggetto di costante monitoraggio e valutazione da parte dei soggetti sottoscrittori del presente atto, anche ai fini di un eventuale adeguamento, attraverso la cabina di regia interistituzionale e il tavolo interistituzionale di confronto previsti all'art. 5 che possono riunirsi contestualmente.
2. I soggetti firmatari del presente protocollo assicurano la massima collaborazione per il superamento delle criticità che dovessero emergere in ragione della sua applicazione.

Art. 13

Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali emergenti a seguito della sottoscrizione del presente accordo di collaborazione ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
2. Le Parti tratteranno in via autonoma i dati personali oggetto del presente accordo e, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell'ambito della propria organizzazione, assumeranno, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento ai sensi dell'articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia fra di loro che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

Art. 14

Durata

1. Il presente protocollo ha una durata triennale a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto fino all'anno educativo/scolastico 2028-2029 compreso, fatti salvi gli eventuali interventi di modifica che si rendessero necessari a causa di nuove disposizioni normative e/o di necessità di adeguamento riscontrate a seguito delle attività di monitoraggio, di cui all'art. 12 e può essere rinnovato con apposito atto di comune accordo tra le parti.

Letto e sottoscritto

Firenze, _____

Per la Regione Toscana

Per l'ANCI Toscana

Per l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Allegato 2**Schema tipo di accordo locale**

fra Comune _____ e Istituto Comprensivo _____ per la programmazione e attuazione delle attività del Polo per l'infanzia _____

Nell'anno 20__addi__ del mese di _____ presso il Palazzo Comunale del Comune di _____

TRA

Il Comune di _____ (C.F.: _____) legalmente rappresentato dalla/dal Responsabile del Settore _____ dott.ssa./dott. _____ nominato con provvedimento della/del Sindaca/Sindaco n° ____ del _____;

e

L'Istituto Comprensivo _____ (C.F.: _____) rappresentato dalla/dal Dirigente Scolastica/Dirigente Scolastico _____ nata/o a _____ (____) la/il legale rappresentante dell'Istituto Comprensivo " _____";

VISTI:

- la legge 59/1997 recante “Delega la governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regione ed Enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa e in particolare l’art. 21 sull’autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi”;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 avente ad oggetto “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- il d.m. n. 254/2012 recante “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione, a norma dell’art.1 del D.P.R. 89/2009”;
- la legge 107/2015, recante “Riforma del Sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- il d.m. n. 797/2016 che approva il Piano nazionale di formazione del personale docente;
- il decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana n. 42 del 2 marzo 2016 che definisce gli ambiti territoriali di cui all’art. 1 comma 66 della L. n. 107 del 13 luglio 2015;
- il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n.107”;
- il decreto ministeriale del 22 novembre 2021, n. 334 di adozione delle “Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei” di cui all’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

- il decreto ministeriale del 24 febbraio 2022, n. 43 di adozione degli “Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l’infanzia” di cui all’articolo 5, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
- decreto ministeriale del 9 dicembre 2025, n. 221 di adozione del “Regolamento recante indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”;
- circolare ministeriale n. 1312 del 12 marzo 2026 che recepisce il decreto ministeriale del 9 dicembre 2025, n. 221 di adozione del “Regolamento recante indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”;
- la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32, recante “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e successive modifiche;
- il decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R, recante “Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 luglio 2013, n. 41/R che approva il Regolamento in materia di servizi educativi per la prima infanzia;
- il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 136 del 28 ottobre 2020 avente ad oggetto la delega per la sottoscrizione di accordi di programma, protocolli di intesa, convenzioni e altri accordi comunque denominati;
- dato atto che il Documento di Economia e Finanza Regionale DEFR 2026, prosegue l’impegno della Regione Toscana nell’ambito dell’educazione, istruzione e formazione e si rafforza la necessità di intervenire per favorire la più ampia partecipazione al sistema di educazione all’infanzia, nonché per promuovere, più in generale, il successo scolastico e contrastare la dispersione scolastica;
- il Protocollo d’Intesa tra Regione Toscana, l’Anci e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana per la realizzazione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita a sei anni e in particolare per la programmazione, la costituzione e il funzionamento dei Poli per l’Infanzia.

PRESO ATTO CHE:

- è necessario garantire pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali alle bambine e ai bambini, dalla nascita fino ai sei anni, per sviluppare potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, in un adeguato contesto affettivo, ludico e cognitivo, così come previsto all’art. 1 del decreto legislativo n. 65/2017;
- nella loro autonomia e specificità i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia costituiscono, ciascuno in base alle proprie caratteristiche funzionali, la sede primaria dei processi di cura, educazione ed istruzione per la completa attuazione delle finalità, così come viene esplicito all’art. 2 del decreto legislativo n. 65/2017;
- sul territorio toscano si realizzano da anni molteplici percorsi di continuità dalla nascita sino a sei anni, attraverso la collaborazione e l’integrazione delle competenze tra i Comuni, i

soggetti titolari e gestori dei servizi e le Istituzioni scolastiche autonome, anche in attuazione delle indicazioni e della programmazione stabilita nel tempo dalla Regione Toscana;

- l’analisi di tali esperienze pone in evidenza una visione coerente con quanto previsto dal decreto legislativo n. 65/2017 (istitutivo del sistema integrato di educazione e di istruzione) e dalle Linee pedagogiche per il sistema integrato “zerosei” (approvate con decreto ministeriale 22 novembre 2021, n. 334), trovando piena realizzazione in molteplici pratiche progettuali che esemplificano vari livelli di approfondimento della continuità educativa;
- in numerosi casi i percorsi di continuità educativa sopra richiamati hanno dato luogo alla realizzazione e all’organizzazione anche di strutture dedicate all’educazione e all’istruzione di bambine e bambini da zero a sei anni (i Poli per l’infanzia), che costituiscono una pratica concreta da valorizzare, promuovere e disciplinare attraverso il presente Protocollo nel quadro del decreto legislativo n. 65/2017;
- è necessaria una maggiore qualificazione e sistematizzazione dei percorsi di continuità e in particolare dei Poli per l’infanzia nei procedimenti definiti nell’ambito della regolamentazione regionale di riferimento.
- nel Comune di _____ esistono le condizioni strutturali per la realizzazione del Polo per l’infanzia Zerosei, nella località di _____, in quanto il servizio educativo a titolarità comunale e la scuola dell’infanzia a titolarità statale risultano ubicate in un’unica struttura (o – in alternativa – in contiguità con spazi ad uso comune); (INSERIRE BREVE DESCRIZIONE DEL CONTESTO)
- le strutture dispongono di ampi spazi utilizzabili come luoghi comuni di apprendimento, creando occasioni al personale educativo e docente per progettare, sperimentare insieme la proposta educative integrate 0-6 anni;
- Il personale educativo e docente dei servizi educativi per l’infanzia e delle Scuole dell’Infanzia del Comune di _____ partecipano annualmente alla formazione congiunta proposta dalla Conferenza Zonale Educativa e dell’Istruzione della Zona _____;
- il Coordinamento pedagogico territoriale del Sistema integrato di educazione e istruzione, previsto dal Decreto Legislativo n.65/2017, art. 6 comma l, lettera c) per la Regione Toscana, in base a quanto stabilito dal Protocollo d’Intesa tra Regione Toscana, l’Anci e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana per la realizzazione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita a sei anni e in particolare per la programmazione, la costituzione e il funzionamento dei Poli per l’Infanzia, coincide con il Coordinamento gestionale e pedagogico zonale di cui all’art.8 del D.P.G.R.30-0-2013 n.41/R.
- la stesura del presente Accordo fra l’Istituto Comprensivo “_____” di _____ ed il Comune di _____, ha l’obiettivo di definire le linee di indirizzo generali per la programmazione, costituzione e il funzionamento del sopra indicato Polo per l’infanzia.

PRESO ATTO ALTRESÌ

- della delibera del Consiglio di Istituto n. _____ del _____ e del Collegio dei Docenti n. _____ del _____ dell’Istituto Comprensivo Statale “_____” di _____ con cui è stato approvato il presente schema di Accordo

- della delibera della Giunta Comunale n. _____ del _____ con cui è stato approvato il presente schema di Accordo

TUTTO CIÒ PREMESSO SI STABILISCE:

Art. 1- Oggetto

1. Il presente accordo definisce le modalità di gestione, di funzionamento e coordinamento del Polo per l'infanzia, così come previsto dall'art.3, comma 2 del Decreto legislativo n. 65/2017.
2. Il Comune di _____ e l'Istituto Comprensivo " _____", con il presente Accordo, in coerenza con il Decreto legislativo n. 65/2017 e le "Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei", nonché individuando i Poli per l'infanzia come servizi complessi che accolgono bambine e bambini fino a sei anni di età, nel quadro di uno stesso percorso educativo, caratterizzandosi quali laboratori permanenti di ricerca, innovazione e apertura al territorio, così come previsto dall'art. 3, comma 1 del Decreto legislativo n. 65/2017, definiscono le linee d'indirizzo generali per la realizzazione, programmazione e il funzionamento del Polo per l'infanzia nella località di _____, nel rispetto delle rispettive competenze e responsabilità.
3. L'integrazione tra servizi educativi per la prima infanzia e scuola dell'infanzia deriva dalla necessità di migliorare l'utilizzo di spazi e risorse professionali, di trarre benefici, in termini di benessere e di formazione delle bambine e dei bambini in età compresa tra 0-6 anni, realizzando specifici progetti e sperimentando esperienze educative di alta qualità.

Art. 2- Finalità

1. Il presente Accordo si pone le seguenti finalità:
 - a) Rafforzare il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni per garantire a tutte le bambine e a tutti i bambini pari opportunità di sviluppo delle proprie potenzialità sociali, cognitive, emotive, affettive, relazionali in un ambiente professionalmente qualificato, superando disuguaglianze e barriere fisiche, territoriali, economiche, sociali e culturali.
 - b) Valorizzare e sostenere esperienze di progettazione coerente e/o integrata che consentano di sperimentare nei fatti la prospettiva 0/6.
 - c) Attuare una proposta curricolare coerente, unitaria e integrata, così come previsto dalle "Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei" (DM 334/2021) e da quanto definito negli "Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia" (DM 43/2022) e nelle "Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione" (2025);

Art. 3- Caratteristiche costitutive del Polo per l'infanzia

1. Il Polo per l'infanzia si contraddistingue per le seguenti caratteristiche:
 - a) Accoglie strutture educative di diverso tipo, come servizi educativi per la prima infanzia (nidi e servizi integrativi) e sezioni di scuola per l'infanzia in una stessa struttura edilizia o in aree vicine.
 - b) Sostiene, nel rispetto delle competenze istituzionali, una progettazione curricolare condivisa tra personale educativo e docente, in cui è possibile trovare una chiara definizione dei valori e

delle finalità pedagogiche a cui fa riferimento il progetto educativo, organizzativo e gestionale dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia;

c) Costituisce un punto di incontro per le famiglie, per il sostegno alla genitorialità, contribuendo alla diffusione della cultura dell'infanzia e caratterizzandosi come un vero e proprio "centro risorse" educative.

2. A tale scopo, il Polo:

a) Prevede un coordinamento gestionale e pedagogico integrato.

b) Sviluppa iniziative ed esperienze di continuità sia nell'orizzonte 0/6 che in relazione alla scuola primaria.

c) Inserisce il documento costitutivo del Polo per l'infanzia nei documenti di programmazione territoriale dei servizi educativi, nel PTOF e in relazione con il RAV delle Istituzioni Scolastiche coinvolte.

Art. 4- Coordinamento gestionale e pedagogico del Polo per l'infanzia

1. I soggetti sottoscrittori del presente Accordo promuovono il coordinamento gestionale e pedagogico dei Poli, così come previsto dalle Linee guida pedagogiche per il sistema integrato zero-sei e dal Protocollo d'Intesa tra Regione Toscana, l'Anci e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana per la realizzazione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita a sei anni e in particolare per la programmazione, la costituzione e il funzionamento dei Poli per l'Infanzia.

2. Il coordinamento organizzativo e pedagogico è costituito da due figure professionali, oltre alla Coordinatrice/al Coordinatore dell'eventuale soggetto gestore. In particolare:

a) nel caso del nido le funzioni di coordinamento sono affidate a personale con requisiti professionali corrispondenti a quelli previsti dall'art. 15 del DPGR 41/R/2013 e ss.mm.ii.

b) nel caso della scuola dell'infanzia le funzioni di coordinamento sono svolte da figura qualificata individuata e delegata dalla Dirigente Scolastica o dal Dirigente Scolastico.

3. Il Coordinamento gestionale e pedagogico del Polo opera in stretto raccordo con il Coordinamento gestionale e pedagogico Comunale e Zonale, nonché con la Direzione dell'Istituto comprensivo di riferimento.

4. Il Coordinamento gestionale e pedagogico del Polo svolge le seguenti funzioni:

a) Definizione degli obiettivi generali del Polo per l'infanzia, i criteri di utilizzo degli spazi e la progettualità generale di relazione con le famiglie e il territorio;

b) Pianificazione dell'offerta educativa per le diverse età e un utilizzo ottimale delle risorse materiali, ambientali e professionali;

c) Supervisione sull'attuazione del progetto pedagogico, educativo e didattico;

d) Realizzazione del progetto pedagogico, educativo e didattico;

e) Monitoraggio e valutazione del progetto pedagogico, educativo e didattico;

f) Promozione dell'innovazione organizzativa e pedagogica del Polo;

g) Coordinamento delle iniziative di partecipazione delle famiglie;

h) Organizzazione della formazione continua del personale;

i) Costruzione della continuità orizzontale con gli Enti del territorio;

- l) Promozione di processi di autovalutazione e miglioramento, attraverso strumenti osservativi e auto-osservativi specifici e la riflessione collegiale sul proprio agire educativo;
- m) Raccordo fra le attività gestionali e le attività pedagogiche.

Art. 5- Spazi condivisi

1. Al fine di realizzare un percorso educativo coerente ed integrato dalla nascita sino a sei anni, in riferimento all'art. 3 del Decreto legislativo n.65/2017 comma 1 che prevede condivisione di spazi collettivi, all'interno del Polo per l'infanzia sono previsti spazi di utilizzo comune. La progettazione condivisa individua gli spazi comuni interni ed esterni e ne definisce le modalità di utilizzo, anche in relazione alla sperimentazione di nuovi ambienti di apprendimento. Tale progettazione è esplicitata insieme agli altri aspetti educativi e organizzativi nel progetto pedagogico e educativo.
2. Gli spazi comuni possono essere impiegati sia in maniera integrata, ovvero accogliendo la compresenza di bambine e bambini frequentanti i servizi educativi e la scuola dell'infanzia, sia in modi e tempi diversi.
3. Il Comune di _____, e l'Istituto Comprensivo _____ elaborano un piano di sanificazione, igiene e pulizia degli spazi comuni a rotazione programmata salvo i casi in cui le zone ad uso comune siano impiegate ad uso esclusivo dalle attività del nido o della scuola dell'infanzia.

Art. 6- Formazione in servizio

1. La formazione è realizzata secondo la progettualità condivisa nell'ambito della Conferenza Zonale Educativa e dell'Istruzione della Zona _____ secondo le linee guida della Regione Toscana e in accordo con il Decreto legislativo n.65/2017 e il Piano Nazionale della formazione del Personale Docente, previsto dal comma 124 dell'art. 1 della legge 107/2015.
2. Il coordinamento gestionale e pedagogico si occupa della rilevazione dei bisogni, della progettazione e organizzazione della formazione continua del personale, in sinergia con le iniziative di formazione congiunta organizzate dalla Zona _____, e le iniziative inserite nei piani di formazione di ambito.

Art.7- Impegni delle parti

1. Il Comune di _____ e l'Istituto Comprensivo _____, con il presente Accordo definiscono, nel rispetto delle reciproche competenze, responsabilità, funzioni e compiti di ciascuno, secondo quanto segue:
 Comune di _____:
 [...]
 Istituto Comprensivo _____:
 [...]

Art. 8 – Azioni per favorire la diffusione dei contenuti dell'Accordo

1. Il Comune di _____ e l'Istituto Comprensivo _____ intraprendono, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, apposite azioni

informative per favorire la massima diffusione e condivisione del presente Accordo e dei principi in esso contenuti.

Art.9 - Monitoraggio e valutazione

1. Il presente Accordo sarà oggetto di costante monitoraggio e valutazione, anche ai fini di un eventuale adeguamento, da parte dei soggetti sottoscrittori del presente atto.
2. I soggetti sottoscrittori costituiscono un comitato di monitoraggio e valutazione composto da un referente designato da ognuna delle parti.
3. Il Comune garantisce le funzioni di coordinamento e segreteria.

Art.10- Durata dell'Accordo

1. Il presente Accordo sottoscritto tra il Comune di _____ e l'Istituto Comprensivo " _____ ha una durata triennale a decorrere dall'anno educativo/scolastico _____/_____, fatti salvi gli eventuali interventi di modifica che si rendessero necessari a causa di nuove disposizioni normative e/o di necessità di adeguamento riscontrate a seguito delle attività di monitoraggio, di cui all'art. 10) e può essere rinnovato con apposito atto di comune accordo tra le parti.

Letto e sottoscritto.

Luogo, _____, data _____

Per il Comune di _____ (la/il Responsabile del settore)

Per l'Istituto Comprensivo _____ (Dirigente Scolastica/Dirigente Scolastico)



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI E AUTORITA' DI AUDIT

SETTORE VIA

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 11458 del 25-05-2026

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 17520 - Data adozione: 04/08/2026

Oggetto: [ID 2627] Verifica assoggettabilità ex decreto legislativo 152/2006, articolo 19 e legge regionale 10/2010, articolo 48. Progetto di modifica dell'impianto esistente di gestione di rifiuti non pericolosi e attività di prima lavorazione di inerti naturali da cava, ubicato in Località Ceriolo, Comune di Castiglion Fiorentino (AR); proponente e gestore: Effe 5 Costruzioni S.r.l. Provvedimento conclusivo

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/08/2026

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2026AD019640

LA DIRIGENTE

Visti:

la Direttiva VIA 2011/92/UE come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

la parte seconda del d.lgs. 152/2006, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale (VIA);

il d.m. 30.3.2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

la l.r. 10/2010, in materia di valutazione di impatto ambientale;

il regolamento di cui al d.p.g.r. 19/R/2017, in materia di valutazione di impatto ambientale;

la d.g.r. n.1083 del 30.9.2024, recanti disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visti altresì:

il d.p.r. 59/2013, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA), con riferimento agli impianti di recupero rifiuti autorizzati in procedura semplificata, di cui agli artt. 214 e 216 del d.lgs.152/2006;

l'art.208 del d.lgs.152/2006, in materia di autorizzazione ordinaria per gli impianti di gestione rifiuti;

il vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati. Piano regionale dell'economia circolare, approvato con d.c.r. n. 2/2025;

Dato atto che:

la EFFE 5 Costruzioni Srl svolge, all'interno dell'impianto ubicato in loc. Ceriolo attività di gestione di rifiuti non pericolosi e attività di prima lavorazione di inerti naturali (da cava) che rientrano - ai fini della normativa in materia di VIA - tra quelle di cui al punto 7.zb) dell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006;

l'impianto in relazione a procedimenti in materia di VIA è stato oggetto:

- di un procedimento di verifica di assoggettabilità postuma con modifiche, in occasione della richiesta di autorizzazione unica ambientale, ex art. 43 comma 6 della l.r. 10/2010; il procedimento si è concluso con provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA con prescrizioni (decreto regionale n. 5940 del 20.04.2018). Oggetto del procedimento di verifica di assoggettabilità è stata l'attività di gestione rifiuti, in quanto rientrante nel campo di applicazione della normativa VIA; è stata inoltre presa in esame l'attività di lavorazione di inerti di cava svolta nello stesso perimetro impiantistico, in considerazione del fatto che le due attività condividono attrezzature e presidi impiantistici comuni, nonché per ragioni afferenti agli impatti cumulativi;

- del decreto regionale n. 15291 del 14.07.2023, afferente ad attività di controllo – ai fini della normativa VIA – in merito alle modalità di gestione dell'impianto;

- della valutazione preliminare di cui alla nota n. 790761 del 08.10.2025, per alcune modifiche rispetto all'assetto impiantistico valutato nel provvedimento di verifica n. 5940/2018, tenuto conto del decreto regionale n. 15291 del 14.07.2023. Le modifiche nel loro complesso sono state giudicate non sostanziali, con le seguenti specificazioni:

“- sono fatti salvi gli esiti del procedimento di bonifica in corso, con riferimento alla contaminazione delle acque sotterranee;

- per quanto attiene il piazzale della particella 211 del foglio 68, si ricorda la necessità della acquisizione dei titoli comunali in materia edilizia e paesaggistica e del rispetto delle condizioni ivi impartite;

- nell'area produttiva ospitata nella suddetta particella 211 non potranno essere svolte attività di gestione rifiuti connesse alle attività dell'impianto in oggetto”;

- della valutazione preliminare di cui alla nota n. 115731 del 06.02.2026, per alcune modifiche rispetto all'assetto impiantistico valutato nel provvedimento di verifica n. 5940/2018 e l'assetto produttivo attualmente autorizzato con AUA, tenuto conto delle indicazioni di cui al decreto n.15291/2023 e di cui

all'atto di ARPAT n.32/2025 del 14.02.2025; le modifiche sono state giudicate sostanziali ai fini VIA, tali da richiedere lo svolgimento di uno specifico procedimento di verifica di assoggettabilità;

con riferimento all'autorizzazione unica ambientale - AUA:

- con decreto regionale n.1031 del 29.01.2020 è stata rilasciata all'impianto in oggetto l'autorizzazione unica ambientale (AUA) per lo svolgimento delle operazioni di recupero (R5) e messa a riserva (R13) rifiuti, ai sensi dell'art. 214 e 216 del d.lgs. 152/2006, che ricomprende i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di acque reflue meteoriche contaminate e assimilate a domestiche di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in altro recapito: acque reflue meteoriche contaminate in corpo idrico superficiale (controfosso dei Rii Castiglionesi), acque reflue meteoriche assimilate a domestiche sul suolo;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Iscrizione al Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero in procedura semplificata con numero AR_125_AUA;

- il decreto regionale n. 10629 del 22.05.2023 è afferente ad attività di controllo sull'impianto ai fini AUA;

con riferimento agli aspetti idraulici e concessori:

- con decreto regionale n.7160 del 14.05.2018 del competente Genio Civile, è stata rilasciata al proponente concessione di occupazione di suolo demaniale del Torrente Vingone (Allacciante dei Rii Castiglionesi) in Comune di Castiglion Fiorentino (AR) per l'accesso a fondo intercluso di proprietà;
- con decreto regionale n. 23571 del 07.11.2023 del competente Genio Civile, è stata rilasciata al proponente l'autorizzazione idraulica e concessione demaniale per lo scarico S1 nel Canale Allacciante dei Rii Castiglionesi, facente parte del reticolo idrografico regionale;
- l'utilizzo dei due pozzi (P1 e P2) a servizio dell'impianto è in regime di concessione preferenziale (CSP1994_05527), ai sensi dell'art. 4 del R.D. 1775/1933; il prelievo oggetto della concessione preferenziale è di 1.250 mc/anno (650 mc per il pozzo nella p.lla 32 -P2 e 600 mc per quello nella p.lla 20 – P1);

Premesso che:

il proponente EFFE 5 Costruzioni Srl (sede legale in località Cozzano 22/E, Comune di Castiglion Fiorentino – AR; P.IVA: 01114800517), con istanza depositata in data 03.04.2026 (n. 275015), ha richiesto alla Regione Toscana, Settore VIA, l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 48 della l.r. 10/2010 e dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006, relativamente al progetto di modifica dell'impianto esistente di gestione di rifiuti non pericolosi e attività di prima lavorazione di inerti naturali da cava, ubicato in Località Ceriolo, Comune di Castiglion Fiorentino (AR);

il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori di cui all'art. 47 ter della l.r. 10/2010, come da attestazione agli atti;

il proponente ha ottemperato all'assolvimento dell'obbligo in materia di imposta di bollo (d.lgs. 123/2025);

il proponente, ai sensi dell'art. 19 comma 7 del d.lgs. 152/2006, ha chiesto che il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ove necessario, rechi specifiche condizioni ambientali (prescrizioni);

il progetto di modifica presentato, oggetto del presente provvedimento, ricade – ai fini della normativa VIA - al punto 8 lettera t) dell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 (modifica sostanziale di impianto esistente di cui al punto 7.zb);

ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. 152/2006, in data 09.04.2026, la documentazione afferente al procedimento, insieme ad un avviso al pubblico, è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza; contestualmente, il Settore VIA ha comunicato l'avvio del procedimento e ha richiesto (nota prot. 0285078), i contributi tecnici istruttori degli Uffici regionali, di ARPAT, della competente Azienda USL e degli altri Soggetti interessati. Il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 09.04.2026;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di: Autorità di Bacino distrettuale Appennino Settentrionale (prot. n. 356722 del 11.05.2026), Arpat (prot. n. 361702 del 12.05.2026), Azienda Usl Toscana sud est (prot. n. 365810 del 13.5.2026) e dei Settori regionali Autorizzazioni rifiuti (prot. n. 307979 del 20.04.2026), Bonifiche e Siti Orfani PNRR (prot. n. 0343414 del 05.05.2026), VAS e VincA (prot. n. 362701 del 12.5.2026);

tenuto conto degli esiti istruttori, il Settore VIA, in data 19.05.2026 (prot.n. 379938), ha chiesto al proponente integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione depositata all'avvio del procedimento;

in data 26.05.2026 con nota prot. n. 390726, è pervenuto il contributo di Nuove Acque Spa;

il proponente ha provveduto a depositare le integrazioni ed i chiarimenti richiesti, in data 18.06.2025, con (prot. n. 485981); detta documentazione è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

a seguito della nota prot. n. 508110 del 25.06.2026 inviata dal Settore VIA, sono pervenuti i seguenti contributi tecnici istruttori: Arpat (prot. n. 591497 del 22.07.2026) e dei Settori regionali Bonifiche e siti orfani PNRR (prot. n. 578264 del 16.07.2026) e VAS e VincA (prot. n. 589972 del 21.07.2026);

ai sensi dell'art. 19, comma 12 del d.lgs. 152/2006, la documentazione afferente al procedimento è stata pubblicata sul sito *web* della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

durante il procedimento non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico.

Dato atto che la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati progettuali ed ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento, depositata in data 03.04.2026 e dalle integrazioni e dai chiarimenti depositati in data 18.06.2025;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente ed alla documentazione agli atti del Settore scrivente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

per quanto riguarda le caratteristiche dell'impianto allo stato attuale

la EFFE 5 Costruzioni Srl svolge, all'interno dell'impianto ubicato in loc. Ceriolo attività di gestione di rifiuti non pericolosi e attività di prima lavorazione di inerti naturali (da cava);

il sito produttivo risulta suddiviso in due distinte aree funzionali:

- l'area ad Ovest (55.000 m2) dove sono presenti gli impianti, il deposito inerti vergini, il deposito rifiuti, il deposito EoW, il box uffici e la pesa. Gli impianti presenti includono quello di frantumazione e prima lavorazione di inerti naturali (da cava) ed un impianto di trattamento per frantumazione e vagliatura per rifiuti inerti non pericolosi. L'area risulta catastalmente identificata al Foglio n.68 particelle catastali: n. 31, 32, 128, 136, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 146, 147, 182, 183, 195 e 196 del Comune di Castiglion Fiorentino,
- l'area ad Est (42.000 m2) dove sono presenti due vasche di sedimentazione inerti (V4 e V5), catastalmente identificata al Foglio n.68, particella n.210 del Comune di Castiglion Fiorentino;

per quanto attiene all'attività di gestione di rifiuti non pericolosi, l'impianto è autorizzato a gestire, tramite le operazioni R13 ed R5, i seguenti quantitativi di rifiuti sia a livello di quantitativo annuale che di stoccaggio istantaneo:

- tipologia 7.1 (inerti da costruzione e demolizione) operazioni R13 e R5: 120.000 t/a e 5.000 t di stoccaggio;
- tipologia 7.6 (conglomerato bituminoso, fresato di asfalto) operazioni R13 e R5: 97.870 t/a e 8.500 t di stoccaggio;
- tipologia 7.11 (pietrisco tolto d'opera) operazioni R13 e R5: 5.000 t/a e 1.500 t di stoccaggio;
- tipologia 7.31 bis (terre e rocce da scavo) operazione R13: 47.7600 t/a e 4.000 t di stoccaggio.

Complessivamente l'impianto è autorizzato a trattare 270.630 t/a (delle quali 222.870 t/a in R5), con una capacità massima di stoccaggio istantaneo di 19.000 t; l'attività di recupero rifiuti è svolta per circa 220 giorni/anno.

La superficie impiantistica complessivamente autorizzata per la gestione dei rifiuti, risulta pari a circa 14.000 mq; al momento, la superficie effettivamente utilizzata occupata, anche in esito all'atto ARPAT n. 32/2025 del 14.02.2025, risulta ridotta a circa 7.500 mq;

l'impianto non è allacciato alla fognatura; le AMD raccolte nell'area dell'impianto recapitano, dopo trattamento, in corpo idrico superficiale (Rii Castiglionesi) e di reflui assimilati ai domestici su suolo. Il gestore del servizio idrico integrato – Nuove Acque Spa – si è espresso nel merito con nota con nota prot. n. 390726 del 26.05.2026;

per quanto riguarda il procedimento di bonifica del Sito AR-1282

con riferimento all'art.242 del d.lgs.152/2006, l'area di impianto ricade nel sito identificato dal codice SI-SBON AR-1282, interessato da una contaminazione delle acque sotterranee. Il Soggetto competente per quanto attiene il procedimento di bonifica è il Comune. Al riguardo, sia con la nota di avvio del procedimento del 09.04.2026, sia con la successiva richiesta di contributi sulle integrazioni del 25.06.2026, è stato chiesto al Comune di Castiglion Fiorentino di fornire un aggiornamento sull'iter di bonifica e messa in sicurezza in corso per il sito di bonifica. Il Comune di Castiglion Fiorentino non ha fornito riscontri;

per quanto riguarda gli interventi che compongono il progetto di modifica in esame

le modifiche proposte sono da riferirsi all'assetto impiantistico valutato nel provvedimento di verifica n. 5940/2018, e l'assetto produttivo attualmente autorizzato con AUA, nonché tenuto conto delle modifiche apportate al lay-out impiantistico a seguito delle indicazioni del decreto n.15291/2023 ed alle prescrizioni contenute nell'atto ARPAT n.32/2025 del 14.02.2025;

sono previsti i seguenti interventi:

1. *chiusura dell'invaso artificiale "B" di raccolta acque piovane in area Ovest* - la chiusura dell'invaso "B" è prevista mediante il riempimento dell'intero volume con inerti stabilizzati conformi ai requisiti indicati nella norma UNI EN 13242 e conformi ai requisiti dell'Allegato 5 parte IV D.Lgs. 152/2006 e Allegato 3 D.M. 5.02.1998 o Allegato 3 D.Lgs. 186/2006; l'area sarà livellata per il ripristino della quota originaria della pavimentazione e saranno allestiti pozzetti di raccolta delle AMD ai fini dell'utilizzo dell'area per lo stoccaggio degli inerti riciclati EoW, prevista nella modifica descritta al successivo punto 6.

La raccolta delle acque piovane per il loro recupero sarà garantita dall'adiacente vaso artificiale "A", con capacità di accumulo di circa 25.000 mc, ritenuta dal proponente adeguata al fabbisogno idrico per l'alimentazione dell'impianto di lavorazione inerti ed irrigazione per l'abbattimento polveri;

2. *aggiunta di una pista di accesso all'area rifiuti per facilitare la viabilità interna con un percorso ad anello* – secondo il proponente la modifica del percorso ad anello consentirà la regolazione della viabilità a senso unico di marcia, in luogo dell'attuale doppio senso di marcia, migliorando la fruibilità delle aree e favorendo la sicurezza all'interno del sito. La nuova pista sarà realizzata in analogia alla viabilità interna esistente mediante spianamento e livellazione delle superfici e stesura di uno strato superficiale di finitura di materiale stabilizzato/terroso, che permetterà di garantire un sottofondo con portanza idonea al passaggio dei mezzi di accesso al cantiere;

3. *riorganizzazione dell'area di stoccaggio e lavorazione rifiuti e disposizione rifiuti nell'area da 7.500 m2* - la modifica prevede:

- la rimozione delle baie di separazione e dei contenitori scarrabili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso (n. 5 baie/scarrabili) e per gli inerti riciclati EoW (n. 10 baie/scarrabili);
- la divisione dell'area in 4 macro aree (tramite new jersey amovibili e rimodulabili sulla base delle quantità effettivamente stoccate in sito per ciascuna tipologia di rifiuto) distinte per ciascuna delle quattro tipologie di rifiuti approvate nella AUA vigente (tipologie 7.1, 7.6, 7.11, 7.31 bis);

4. *integrazione dell'autorizzazione per la gestione delle terre e rocce da scavo TRS (EER 170504)* – per tale tipologia di rifiuto, la modifica introduce le operazioni di recupero R5 ed R10, ad integrazione della già assentita operazione R13. Il potenziale complessivo a recupero (R5 e R10) dell'impianto ammonterà così a 270.630 t/anno, risultante dalla somma tra la capacità attuale (222.870 t/anno) e la nuova quota di EER 170504 pari a 47.760 t/anno;

5. *estrazione inerti sedimentati nei laghetti di decantazione 4 e 5 ed utilizzo in produzione e/o vendita* - è prevista la rimozione dei materiali limosi decantati nei laghetti in relazione alle esigenze aziendali e di mercato e nelle quantità ritenute necessarie. Tali operazioni sono richieste senza il vincolo temporale attualmente previsto nel titolo autorizzativo (cadenza non superiore ai 4 anni);

6. *realizzazione di aree di stoccaggio inerti EoW esterni all'area di trattamento rifiuti* - è prevista la realizzazione di n.3 aree di stoccaggio una delle quali sopra all'attuale invaso B del quale è previsto il tombamento (modifica al p.to 1); nelle n. 3 aree è previsto uno stoccaggio complessivo di 3.500 t di materiali; è prevista la modifica della gestione delle AMD in relazione alla realizzazione delle nuove aree di stoccaggio che andranno ad occupare una superficie complessiva di circa 1.900 mq;

7. *aggiornamento delle strumentazioni presenti in sito utilizzate per il recupero rifiuti* - è prevista l'aggiunta di un nuovo frantumatore modello "GCR 106"; il proponente nella tabella delle mitigazioni relativa alla modifica in oggetto, dichiara che l'utilizzo dei due frantumatori avverrà in modo alternativo e non contemporaneo;

il proponente specifica che la documentazione presentata in allegato all'istanza è stata redatta per valutare le modifiche operative previste e i loro potenziali impatti nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA. Ritene che l'istanza non proponga modifiche sostanziali alle attuali autorizzazioni in materia ambientale (AUA vigente), in particolare nessuna modifica per quanto attiene alle tipologie di rifiuti di cui alla comunicazione in materia di recupero (art. 215 e 216, D.Lgs. 152/2006); la riorganizzazione delle procedure operative proposta persegue anche l'obiettivo di superare gli aspetti segnalati nei decreti regionali n. 15291 del 14.07.2023 e n. 10629 del 22.05.2023;

Dato inoltre atto che:

il proponente prende in esame i piani ed i programmi, nonché il regime vincolistico, pertinenti con il progetto in esame;

l'area impiantistica:

- con riferimento ai Beni Paesaggistici, è tutelata paesaggisticamente, ai sensi della lettera b), del comma 1, dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004;
- non ricade all'interno né di aree naturali protette, né di Siti della Rete Natura 2000, siti proposti - pSIC o siti di interesse regionale;
- nel PGRA (Piano di gestione rischio alluvioni del Distretto Appennino Settentrionale) ricade in pericolosità media P2;
- per il PAI - Dissesti (Piano di Assetto Idrogeologico del Distretto Appennino settentrionale) l'area non risulta classificata in alcuna classe di pericolosità da frana;
- ha destinazione produttiva secondo gli strumenti urbanistici comunali;
- nel piano di classificazione acustica (PCCA) del Comune di Castiglion Fiorentino, è inserita parte in classe IV, e parte in classe III, mentre i recettori circostanti sono ubicati in Classe III;

Dato atto che, con riferimento ai contributi istruttori pervenuti nell'ambito del presente procedimento, emerge - tra l'altro - quanto segue:

ARPAT, nel contributo reso il 12.05.2026 analizza il progetto per gli aspetti di propria competenza e ritiene necessaria l'acquisizione di documentazione integrativa e di chiarimenti, con specifico riferimento alle componenti emissioni in atmosfera e rumore; nelle conclusioni formula ulteriori indicazioni estese anche ad altre componenti ambientali, come di seguito riportate: .

"[...] Per quanto attiene la sezione "Aspetti idrogeologici e AMD", pur ritenendo possibile un rinvio alla fase autorizzativa dei chiarimenti segnalati come necessari, si rimanda al Settore in indirizzo valutare l'opportunità di richiedere fin da questo procedimento i chiarimenti di cui trattasi.

Si rappresenta, come evidenziato nei paragrafi "Osservazioni" della sezione "Aspetti di gestione rifiuti", che gli aspetti più propriamente di gestione rifiuti siano da rimandare alla fase autorizzativa.

Dall'applicativo SISBON 2.0, il sito in esame risulta presente all'identificativo unico regionale AR-1282 (modulo A di notifica di attivazione del procedimento ai sensi del Dlgs. 152/2006, art. 245). Si richiama come importante, per la successiva fase autorizzativa, la disponibilità di un quadro aggiornato dello stato del procedimento di bonifica, al fine di poter valutare eventuali interferenze".

Nel successivo contributo reso il 22.07.2026, presa visione della documentazione integrativa e di chiarimento, rileva quanto segue.

Con riferimento alle *emissioni diffuse* espone nella sezione *osservazioni* le seguenti considerazioni:

- dà atto che il proponente ha presentato il calcolo aggiornato per il nuovo percorso non asfaltato e per le nuove operazioni di recupero relative al codice EER 170504;

- rileva tuttavia che rispetto alla relazione sulle emissioni diffuse esaminata nel precedente contributo, risulta invariato il contributo dovuto al transito su strada non pavimentata, pari a 1.087 g/h, mentre è stato rivalutato quello relativo alle nuove operazioni di recupero, pari a 24 g/h rispetto ai 134 g/h, così che la stima del rateo emissivo totale risulta pari a 1.923 g/h, invece di 2.033 g/h;
- dà atto che il proponente ha fornito l'evidenza grafica richiesta per il percorso non asfaltato di 100 metri (destinato ad area di manovra);
- rileva che *“il nuovo calcolo conferma tuttavia la non conformità alle soglie di emissione della tabella 16 del PRQA3, per cui il proponente avrebbe dovuto, sulla base delle indicazioni del precedente contributo, depositare un elaborato apposito, con tutti i dettagli delle stime (ratei emissivi, caratteristiche delle sorgenti, dati meteo utilizzati, ecc.), allegando i file di input forniti al codice di calcolo prescelto”*;
- rileva che *“il proponente continua a far riferimento per dare conto della compatibilità ambientale, ad un “valore ammissibile di 3.487,08 g/h approvato con Decreto regionale n. 5940 del 20.04.2018 ed AUA n. 1031 del 29.01.2020”*;

- con riferimento a quanto approvato in sede autorizzativa, Arpat evidenzia che:

- “- gli atti autorizzativi citati non risultano approvare alcun valore di rateo emissivo ammissibile, nella Relazione tecnica del 8.10.2018 presentata in sede di istanza di AUA, veniva valutato un rateo emissivo pari a 3.487 g/h poi utilizzato in un modello diffusionale che restituirebbe, in base a quanto riportato dal proponente, una compatibilità relativamente alla qualità dell'aria presso i recettori”*;

e pertanto rileva che:

“- la valutazione delle emissioni di polveri diffuse effettuata come indicato nel PRQA 2025, parte I, all. 5, sez. 9 restituisce un rateo emissivo, pari a 1.923 g/h, superiore alla soglia di compatibilità della pertinente tabella 16 (per il recettore più vicino, a distanza <100 m, ma anche per eventuali recettori a distanza > 150 m)

- il precedente studio diffusionale di cui alla relazione tecnica del 8.10.2018 (prot. RT 508206 del 6.11.2018) richiamato dal proponente, potrebbe non essere più valido al fine di dimostrare la compatibilità ambientale delle emissioni diffuse nello stato di progetto, considerato che lo stato dell'impianto risulta modificato, in particolare risulta variata l'ampiezza della pista e rivalutata in 80 m la distanza del recettore 2 che nel 2018 risultava stimata pari a circa 190 m”.

Con riferimento agli *Aspetti idrogeologici e AMD*, espone nella sezione *osservazioni* le seguenti considerazioni:

- in relazione al dimensionamento della vasca di sedimentazione, Arpat rileva che la formula di calcolo utilizzata dal proponente risulta dimensionalmente errata. Riscontra altresì incoerenze tra i test di infiltrazione eseguiti che sembrano rispondere alla richiesta dell'atto ARPAT n.32/2025 del 14.02.2025, ed il coefficiente di deflusso 0,3 utilizzato per i calcoli;
- in relazione all'utilizzo di circa 7.500 mq a fronte dell'area rifiuti complessivamente autorizzata pari a circa 14.000 mq), Arpat prende in esame l'incidenza delle AMD provenienti dall'esterno all'area di trattamento rifiuti (AMD “spurie”) su quelle da trattare;
- ARPAT rileva che, sebbene il proponente dichiari un funzionamento in continuo per l'impianto di trattamento dell'area rifiuti, la posizione della pompa rappresentata nella tavola 5 è incoerente, richiamando un sistema discontinuo; riscontra inoltre incongruenze nei dati idraulici e geometrici, con la portata in ingresso e il volume proposto non coerenti con le superfici di progetto dichiarate;
- con riferimento alla realizzazione del sistema di caditoie e collettamento delle AMD dalle aree di stoccaggio *end of waste - EoW* all'impianto di trattamento, Arpat rileva che il proponente non chiarisce se tale sistema sia superficiale (mediante canalette) o interrato (mediante tubazioni) con sversamento nell'area lavorazione e quindi poi raccolte dalle caditoie dell'area stessa; Arpat ritiene che qualora il sistema non preveda tale sversamento, è necessario che sia rappresentato chiaramente il tracciato e le modalità con cui tali AMD vengono condotte all'impianto.

A conclusione della disamina per punti, Arpat rileva che la richiesta formulata *“nel precedente contributo era relativa ad una ripresentazione aggiornata del Piano di gestione delle AMD, comprensiva di tavole complete delle indicazioni relative a: stato di permeabilità delle diverse aree, pendenze, reti idriche (in ingresso e uscita), elementi dei sistemi di trattamento chiaramente distinguibili anche sulla tavola, che tenesse conto della risoluzione delle ambiguità e incongruenze evidenziate.*

Il proponente ha dato conto di alcuni chiarimenti, non sempre del tutto esaustivi, come risulta dalle Osservazioni ai singoli punti sopra riportati.

Richiamato che nel precedente contributo si riteneva di poter rimandare gli aspetti progettuali e di gestione alla fase autorizzativa, in quanto con opportuno aggiornamento della prevista gestione delle AMD può raggiungersi un'adeguata mitigazione dell'impatto sull'ambiente idrico, si conferma che quanto atteso (sopra

riportato evidenziato con sottolineatura, invitando il proponente a risolvere le incoerenze ancora constatate) possa essere presentato nella successiva fase autorizzativa”.

Con riferimento all'*impatto acustico*:

- la campagna di misura è stata eseguita a luglio 2023, ma i certificati di taratura allegati decorrono dall'11.06. 2026, risultando quindi invalidi per il periodo dei rilievi;
- mancano alcuni dei contenuti specifici previsti dalla DGR 857/2013, tra cui l'ubicazione dei punti di misura, le sorgenti attive durante i rilievi e l'analisi delle componenti impulsive/tonali (DM 16/03/98);
- i livelli sonori misurati sono critici per il rispetto dei limiti di immissione ed emissione previsti per la classe III del PCCA, in cui ricade la quasi totalità dei recettori;
- non essendo stato quantificato il rumore residuo presso i recettori, non è garantito il rispetto del limite differenziale di immissione; i livelli dichiarati (fino a 61,2 dBA al recettore più prossimo e intorno a 58,4 dBA per gli altri) superano infatti la soglia diurne di applicabilità del criterio differenziale per il periodo diurno, pari a 50 dBA;
- l'attenuazione di 10 dBA attribuita alle “superfici opache” non è supportata da dati di riferimento o misure; in generale si indica cautelativamente un valore tipico di 6 dBA a finestre aperte;
- le misure effettuate in ogni caso non tengono conto delle modifiche previste dal procedimento in oggetto; richiama quanto già evidenziato nel precedente parere;
- l'impianto si trova in classe III del PCCA di Castiglion Fiorentino, ma il DPGR 2R/2014 prevede che le attività connesse all'industria estrattiva siano collocate in classi superiori (IV, V o VI); rimanda al Comune di valutarne il suo collocamento nella opportuna classe in occasione della revisione del PCCA.

Nelle conclusioni del contributo del Settore Agenti Fisici dell'Agenzia si legge che “*i chiarimenti presentati non risultano esaurienti, in quanto la documentazione esaminata manca di elementi che consentano di desumere il rispetto dei limiti normativi ai sensi della DGRT 857/2013.*

Risulta necessario che venga presentata un'integrazione alla documentazione previsionale di impatto acustico a firma di TCAA ENTECA, aggiornata alla configurazione di progetto, che confermi la fattibilità e l'efficacia delle soluzioni gestionali dichiarate per la configurazione attuale.

Laddove il progetto venga escluso dalla VIA, quanto sopra dovrà essere trasmesso nella fase di autorizzazione unica; si anticipa che l'impianto non potrà essere messo in funzione fino ad avvenuta attestazione del rispetto dei limiti di legge”.

Nelle conclusioni del contributo Arpat: “*Vista la documentazione presentata e l'istruttoria condotta, dal momento che dalle informazioni fornite emerge una potenziale non compatibilità ambientale del progetto per gli aspetti delle emissioni diffuse di polveri, per le motivazioni sopra riportate in grassetto, a meno che il proponente non fornisca elementi per supportare la validità del precedente studio diffusionale anche per lo stato modificato, si propone che il progetto non possa essere escluso da VIA.*

Si raccomanda, nell'eventuale procedimento di VIA, che per la simulazione modellistica venga depositato un elaborato apposito, con tutti i dettagli delle stime (ratei emissivi, caratteristiche delle sorgenti, dati meteo utilizzati, ecc.), allegando i file di input forniti al codice di calcolo prescelto.

Per gli aspetti del rumore, in base alle conclusioni del contributo specialistico allegato, nel caso di rinvio alla procedura di VIA, il proponente dovrebbe rispondere anche a quanto richiesto nelle Conclusioni dello stesso contributo.

Per gli aspetti delle AMD, cui il proponente, su invito della RT ha risposto, si rileva che quanto fornito non corrisponde a quanto richiesto nel precedente contributo; si rimanda alla RT la valutazione se richiedere di contemplare anche questi aspetti nell'eventuale procedimento di VIA.

Si ricorda anche la segnalazione nel precedente contributo in merito al procedimento di bonifica di cui all'identificativo unico regionale AR1282 (modulo A di notifica di attivazione del procedimento ai sensi del Dlgs. 152/2006, art. 245)”;

il Settore Autorizzazioni rifiuti, nel contributo reso in data 20.04.2026 per quanto di competenza, in relazione all'attività che la ditta intende svolgere a seguito delle modifiche richieste, rileva quanto segue:

- Per l'esecuzione delle operazioni di recupero, è previsto il trasferimento del materiale in ingresso “rifiuto” dall'area di messa a riserva alla tramoggia di carico del vagliatore/frantumatore (par. 2.3.7), che provvede alla riduzione volumetrica del materiale, qualora necessario, oppure mediante il processo di vagliatura meccanica, rendendolo idoneo all'utilizzo per la formazione di rilevati e sottofondi stradali. Preliminarmente è prevista la cernita manuale e le analisi di conformità ai sensi del D.M. 5.02.1998 come di seguito indicato:
- non saranno accettate in ingresso le terre e rocce (EER 170504) con CSC > dei limiti di Tab. 1B33;
- le terre e rocce saranno sottoposte all'attività di frantumazione sulla base delle granulometrie in ingresso e, successivamente alla attività di vagliatura, saranno destinate alla formazione dei lotti da

commercializzare con le granulometrie richieste dai clienti, anche miscelate con altre tipologie di rifiuti inerti per l'ottenimento di aggregati riciclati destinabili alla realizzazione di rilevati e sottofondi stradali;
- una volta assunta la qualifica di EoW gli aggregati saranno commercializzati sulla base di schede tecniche prestazionali che includeranno le verifiche analitiche per tal quale (tabella 1 allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006) e test di cessione (DM 5.02.1998).

L'attività riportata al punto 7.31 bis del D.M. 5/2/98 è invece 7.31-bis.3 Attività di recupero:

- a) industria della ceramica e dei laterizi [R5];
- b) utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10];
- c) formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto)

7.31-bis.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: prodotti ceramici nelle forme usualmente commercializzate

L'attività ivi descritta prevede pertanto l'utilizzo del solo codice EER 170504 (e non in miscela con altri rifiuti) e, salvo il caso dell'industria ceramica, non si arriva alla commercializzazione di un EOW, ma il recupero si sostanzia nella realizzazione del rilevato o del recupero ambientale.

Quest'ultima attività è sottoposta anche a quanto previsto dall'art 5 del DM stesso.

Per quanto evidenziato sopra, si ritiene che l'attività richiesta dalla ditta sia diversa da quella prevista nel DM 5/2/98 e quindi non effettuabile sulla base dell'iscrizione ai sensi dell'art 216 del D.Lgs 152/2006 ma necessiti di autorizzazione ordinaria.

Da una veloce verifica della documentazione allegata emerge che l'azienda è autorizzata in Aua al recupero R5 di diversi punti del DM 5/2/98. Si segnala che l'elenco dei codici EER riportato per il punto 7.1 per la situazione attuale non corrisponde a quello presente nel DM 127/2024, cui l'impianto avrebbe dovuto presentare adeguamento entro il 25 Marzo 2025. La ditta dichiara di aver trasmesso la nota in data 18/02/2026 in tempi non utili per continuare l'attività senza soluzione di continuità”;

il Settore Bonifiche e siti orfani PNRR, nel contributo reso in data 05.05.2026, rileva che, in base alla documentazione presente su SISBON 2.0, per il sito AR-1282 è presente la notifica di potenziale contaminazione ai sensi dell'art. 245 del d.lgs. 152/2006, registrata in atti regionali al prot. n. 537695 del 27.11.2023, nella quale si evidenzia il superamento delle CSC per le acque sotterranee in alcuni piezometri:

- PzS3a Mn 110 µg/l (CSC 50 µg/l),
- PzS3b Mn 5800 µg/l (CSC 50 µg/l), Fe 1200 µg/l (CSC 200 µg/l), Solfati 410 mg/l (CSC 250 mg/l),
- PzS4 Mn 1700 µg/l (CSC 50 µg/l), B 1040 µg/l (CSC 1000 µg/l).

Il Settore a tal proposito “precisa che un'area inserita nell'elenco dei siti da bonificare determina le condizioni di vincolo e/o limitazione all'esecuzione degli interventi e opere ai sensi degli artt. 13 e 13-bis l.r. 25/1998 e s.m.i. e dell'art. 242-ter del d.lgs. 152/2006, recentemente modificato dal d.l. 19/2026 convertito con l. 50/2026, e sua norma tecnica applicativa di cui alla d.g.r.t. 157 del 21/02/2022 - Linee guida di prima applicazione per l'attuazione dell'art. 242-ter del d.lgs. 152/2006 “Interventi ed opere in siti oggetto di bonifica”, come tra l'altro previsto nella la modulistica regionale, riferita alla richiesta di titolo abilitativo alla realizzazione (permesso a costruire) di cui alla l.r. 65/2014, oltre al d.m. 45/2023; mentre per i siti con procedimento di bonifica concluso, si possono configurare prescrizioni riferiti al modello concettuale di cui all'Analisi di Rischio approvata nell'ambito del procedimenti che possano determinare vincoli per le trasformazioni future.

Pertanto, si rimanda al comune di Castiglion Fiorentino per eventuali aggiornamenti non inseriti in banca dati di cui fosse a conoscenza per le competenze art. 242 del d.lgs. 152/2006 e l.r. 35/2024”.

Nel contributo reso il 16.07.2026, presa visione della documentazione integrativa e di chiarimento, conferma il precedente contributo;

il Settore VAS e VincA, nel contributo reso in data 12.5.2026, “conferma il contributo già rilasciato in occasione dell'Assoggettività a VIA postuma del 2018, evidenziando come il trattamento delle acque reflue e di pioggia costituisca il parametro principale da gestire per evitare la contaminazione del ciclo naturale delle acque e dei corsi d'acqua in particolare, che costituiscono corridoi ecologici. A tal fine, quale raccomandazione per migliorare l'inserimento ambientale dell'impianto, si propone di piantumare una fascia di vegetazione naturale autoctona, composta da alberi ed arbusti della flora locale, lungo il perimetro delle aree dell'impianto ed in particolare nei terreni in prossimità dei corsi d'acqua recettori diretti e indiretti degli scarichi dell'impianto, in modo da potenziare l'effetto tampone e depurativo che viene svolto dalla vegetazione sulle acque che sono drenate dai corsi d'acqua e di costituire una barriera vegetale per la diffusione delle polveri.

La localizzazione del progetto rispetto ai Siti Natura 2000 è tale da non far ritenere necessaria l'attivazione del procedimento di Valutazione di Incidenza".

Nel contributo reso il 21.07.2026, presa visione della documentazione integrativa e di chiarimento, rileva che il proponente propone di integrare la vegetazione esistente con specie autoctone per creare una barriera contro le polveri e migliorare l'effetto depurativo sugli scarichi. La documentazione fornita, tuttavia, ripete obiettivi generali senza specificare dettagli operativi quali specie, numero di individui, sesto d'impianto e pratiche di cura. Il Settore VAS e VincA, ritiene quindi opportuno fornire alcune indicazioni:

"a) specie arboree: privilegiare specie rosacee, utili anche per l'alimentazione della fauna e in particolare dell'avifauna, come ciliegio selvatico (Prunus avium), melastro (Malus sylvestris), pero selvatico (Pyrus pyramida), sorbo domestico (Sorbus domestica), sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia), ma anche specie forestali come acero campestre (Acer campestre), cerro (Quercus cerris), roverella (Quercus pubescens). Nelle aree prossime ai corsi d'acqua o ad aree umide privilegiare specie di ambienti ripariali, quali salici (es. Salix alba), pioppi (Populus nigra), ontani (Alnus glutinosa), che peraltro possiedono una buona rapidità di attecchimento e vegetativa;

b) analogamente per le specie arbustive, sono da favorire specie da frutto quali il biancospino (Crataegus monogyna), il prugnolo (Prunus spinosa), il corniolo (Cornus mas e C. sanguinea), ma anche leguminose come la ginestra (Spartium junceum), di rapido attecchimento, che arricchisce il suolo di composti azotati;

c) va invece evitata la propagazione di specie alloctone invasive quali ad esempio Robinia pseudoacacia e Ailanthus altissima, che spesso sono favorite da movimenti terra: al fine di contenerne la propagazione, adottare tecniche che indeboliscano la vitalità degli individui presenti (es. capitozzatura, rilascio del pollone più debole e sottomesso, etc.) e asportando e smaltendo il terreno vegetale che possa contenere propaguli (es. semi, talee, rizomi);

d) riguardo l'utilizzazione di specie vegetali per opere a verde delle aree in oggetto, si richiamano le disposizioni di cui all'art. 80 della L.R. 30/2015:

- c. 7. Ai fini della realizzazione di opere di riforestazione, rinverdimento e consolidamento, è vietata l'utilizzazione di specie vegetali non autoctone o autoctone ma particolarmente invasive, ed in particolare delle seguenti specie: Ailanto (Ailanthus altissima), Fico degli Ottentotti (Carpobrotus sp.), Fico d'India (Opuntia ficus-indica), Amorra (Amorpha fruticosa), Robinia (Robinia pseudoacacia) ed Eucalipto (Eucalyptus). (...); in ogni caso, andranno utilizzati ecotipi locali scegliendo le specie in relazione agli specifici contesti di intervento;

- c. 9. Negli interventi di ingegneria naturalistica, in quelli di rinverdimento e di consolidamento, nonché, in generale, negli interventi di recupero ambientale di siti degradati, sono utilizzati prioritariamente ecotipi locali;

e) utilizzare un sesto di impianto casuale, più naturaliforme, alternando le diverse essenze arboree arbustive lungo le aree da ripiantumare, con una densità tale da consentire un buono sviluppo vegetativo delle essenze arboree ed arbustive per la fascia schermante;

f) preparare il letto di impianto con concimazioni organiche naturali (letame) evitando il ricorso a preparati chimici; nei tre anni successivi all'impianto effettuare cure colturali come ad esempio irrigazioni di soccorso, ulteriori concimazioni e risarcimento delle fallanze";

L'Azienda USL Toscana sud est, nel contributo reso in data 13.5.2026, prende in esame gli aspetti relativi al rumore ed alle emissioni in atmosfera;

L'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, nel contributo pervenuto il 11.05.2026, rileva che per la tipologia di intervento non è prevista l'espressione di parere o nulla osta dell'Ente, tuttavia ricorda che il progetto deve essere realizzato nel rispetto dei quadri conoscitivi e dei condizionamenti contenuti nei Piani di bacino vigenti per l'area di interesse; ricorda inoltre che ai sensi del PGA, le opere in progetto non dovranno recare pregiudizio agli stati di qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei individuati dal PGA;

Nuove Acque Spa, nel contributo del 26.05.2026, rileva che l'impianto è in possesso di AUA che comprende l'autorizzazione agli scarichi di AMD in corpo idrico superficiale (Rii Castiglionesi) e di reflui assimilati al domestico su suolo; specifica inoltre che:

- nei pressi della ditta in oggetto non è presente né la pubblica fognatura né il pubblico acquedotto;

- non sono presenti nel raggio di 200 m dal sito produttivo in oggetto fonti di approvvigionamento idropotabile in utilizzo o mantenute come approvvigionamento di riserva;

Dato atto che:

i riferimenti per la valutazione delle modifiche impiantistiche previste sono stati l'assetto impiantistico valutato nell'ambito del procedimento di verifica del 2018 e l'assetto produttivo attualmente autorizzato con AUA, tenuto conto delle modifiche apportate al lay-out impiantistico a seguito delle indicazioni del decreto del Settore scrivente n.15291/2023 e dell'atto ARPAT n.32/2025 del 14.02.2025;

attualmente, in relazione all'impianto sono in corso procedimenti amministrativi relativi: alla bonifica con riferimento alla contaminazione delle acque sotterranee (codice SISBON AR-1282); attività di controllo in materia di VIA e di AUA;

nell'assetto impiantistico al momento operativo, lo stoccaggio dei rifiuti occupa solo 7.500 mq dei 14.000 mq autorizzati, in ottemperanza alle indicazioni dell'atto ARPAT n.32/2025 del 14.02.2025;

in merito alle previste modifiche è possibile svolgere le seguenti considerazioni:

- il progetto di modifica comporta il potenziamento dell'impianto a seguito dell'introduzione dell'operazione R5 per il rifiuto terre e rocce da scavo (EER 170504), determinando un significativo incremento dei quantitativi trattati con tale operazione di recupero;
- sono previste variazioni logistiche e gestionali del funzionamento e delle caratteristiche impiantistiche, in relazione – ad esempio - alla diversa disposizione delle aree dedicate ai rifiuti in ingresso, ai materiali EoW, alla viabilità interna;
- alcune delle modifiche gestionali previste sono finalizzate ad adeguare l'impianto alle disposizioni del d.m.127/2024;
- le modifiche previste e l'assetto produttivo complessivo allo stato modificato devono consentire lo svolgimento delle attività di bonifica/messa in sicurezza che si renderanno necessarie;
- il cambiamento nella disposizione delle materie presenti (rifiuti, EoW in attesa certificazione e/o certificati) in impianto deve garantire un'adeguata pavimentazione delle aree interessate;
- l'effettuazione in impianto dell'operazione R5 sulle terre e rocce da scavo comporta la necessità di acquisire l'autorizzazione ordinaria art.208 del d.lgs.152/2006;

Rilevato che:

il Settore regionale VIA, tenuto conto del contributo ARPAT di avvio procedimento, ha chiesto integrazioni al proponente in merito, tra l'altro, alle emissioni in atmosfera, alle emissioni acustiche, alla corretta gestione delle acque meteoriche dilavanti (AMD) ed alle caratteristiche della pavimentazione di alcune porzioni dell'impianto, ai fini della tutela delle acque e del suolo. Tuttavia il proponente, nella documentazione integrativa e di chiarimento richiesta, non ha dato piena risposta a quanto richiesto e quindi non vi è alcuna certezza che la gestione impiantistica allo stato modificato garantisca adeguata tutela della qualità dell'aria, rispetto dei valori limite acustici, la tutela della qualità delle acque e dei suoli. Anche a seguito della presentazione della documentazione integrativa e di chiarimento non sono stati forniti – da parte del proponente – i seguenti elementi:

- nuovo studio diffusionale delle polveri, aggiornato al nuovo assetto impiantistico allo stato di progetto, supportato da un apposito elaborato tecnico che espliciti nel dettaglio tutte le stime adottate (ratei emissivi, caratteristiche delle sorgenti, dati meteo utilizzati, ecc.) e corredato dai file di input forniti al codice di calcolo prescelto; risoluzione delle criticità emerse dalla valutazione delle emissioni di polveri diffuse eseguita secondo le indicazioni del Piano regionale qualità dell'aria - PRQA 2025 (Parte I, Allegato 5, Sezione 9), la quale restituisce un rateo emissivo pari a 1.923 g/h, superiore alla soglia di compatibilità della Tabella 16 (per il recettore più vicino, a distanza <100 m, ma anche per eventuali recettori a distanza > 150 m); definizione di idonee soluzioni progettuali o sistemi di mitigazione atti a garantire il rispetto dei limiti normativi per le polveri;
- corretto dimensionamento della vasca di sedimentazione, correggendo la formula utilizzata che risulta dimensionalmente errata; risoluzione delle incoerenze riscontrate tra i test di infiltrazione eseguiti (in riscontro all'atto ARPAT n.32/2025 del 14.02.2025) e il coefficiente di deflusso (pari a 0,3);
- quantificazione analitica dell'incidenza delle Acque di Meteore Dilavanti provenienti dall'esterno rispetto all'area di trattamento rifiuti (AMD "spurie") su quelle effettivamente destinate al trattamento, a fronte di un utilizzo effettivo al momento di circa 7.500 mq, rispetto all'area rifiuti complessivamente autorizzata, pari a circa 14.000 mq;

- definizione dell'esatto regime d'esercizio (continuo o discontinuo) dell'impianto di gestione delle AMD; risolvere le incongruenze nei dati idraulici e geometrici (portata in ingresso e volume proposto non coerenti con le superfici di progetto dichiarate); fornire a corredo una chiara rappresentazione grafica aggiornata;
- per quanto riguarda il sistema di caditoie e collettamento delle AMD provenienti dalle aree di stoccaggio EoW verso l'impianto di trattamento, presentazione di rappresentazione di tale sistema, se sia di tipo superficiale (tramite canalette) o interrato (tramite tubazioni); chiara rappresentazione del tracciato e delle modalità con cui tali AMD vengono recapitate;
- per quanto attiene alle emissioni acustiche, approfondimenti previsionali di impatto acustico, a firma di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (TCAA) iscritto all'elenco ENTECA, con riferimento alla configurazione di progetto, che supporti l'efficacia delle soluzioni gestionali praticate; se del caso, presentazione di idonee soluzioni progettuali o sistemi di mitigazione atti a garantire il rispetto dei limiti normativi; nel documento di approfondimento tenere conto dei contenuti specifici della DGR 857/2013, indicare l'ubicazione dei punti di misura, le sorgenti attive e svolgere l'analisi delle componenti impulsive e tonali (D.M. 16/03/1998); risolvere le criticità emerse, legate alla taratura degli strumenti utilizzati;

l'area impiantistica è oggetto di procedimento di bonifica ai sensi dell'art. 242 del d.lgs.152/2006 (codice SISBON AR-1282), in quanto interessata dalla contaminazione delle acque sotterranee;

non sono ad oggi noti gli interventi necessari alla bonifica o messa in sicurezza dell'area interessata dalla contaminazione e la loro compatibilità o meno con il progetto di modica dell'impianto in esame;

Visti i contributi tecnici istruttori acquisiti dai Soggetti interessati, con particolare riferimento ad: ARPAT, Settore Autorizzazioni rifiuti e Settore regionale competente per la bonifica dei siti contaminati;

Visto che la procedura di verifica di assoggettabilità si svolge con riferimento al livello preliminare della progettazione e che lo scopo della procedura non è il rigetto o meno di un progetto ma la sua eventuale sottoposizione alla procedura di VIA;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3-ter del d.lgs. 152/2006;

Visti l'art. 19, commi 5 ed 8, e l'allegato V alla parte seconda del d.lgs. 152/2006;

Preso atto della documentazione complessivamente presentata dal proponente;

Visti i contributi tecnici istruttori acquisiti dai Soggetti competenti in materia ambientale;

Visto che, con riferimento all'allegato V alla parte seconda del d.lgs. 152/2006:

- caratteristiche del progetto: in termini di inquinamento e disturbi ambientali, con riferimento all'esercizio dell'impianto allo stato modificato, sono emersi impatti negativi significati con riferimento alle componenti o fattori ambientali "aria", "rumore", "suolo" ed "acqua";
- localizzazione del progetto: il progetto interessa aree caratterizzate da corpi idrici superficiali e da falde idriche sotterranee; deve essere perseguita la tutela qualitativa di tali acque; il progetto interessa un'area caratterizzata da potenziale contaminazione delle acque di falda;
- tipologia e caratteristiche dell'impatto potenziale: l'impatto determinato dal progetto in esame è di intensità e complessità elevate in termini di conseguenze ambientali di un possibile incremento delle emissioni di polveri diffuse in atmosfera e dei livelli di inquinamento acustico presso i recettori circostanti nonché in termini di possibile inquinamento dei suoli e delle acque superficiali e sotterranee; l'impatto è probabile; la possibilità del verificarsi dell'impatto si protrarrà per tutta la durata in esercizio dell'impianto; l'impatto è immediatamente reversibile per quanto attiene al rumore; è reversibile nel breve periodo per quanto attiene alle polveri; è reversibile nel lungo periodo, in caso di contaminazione dei suoli e delle acque; l'istruttoria, con riferimento al livello di progettazione attualmente disponibile, non ha evidenziato modalità per ridurre l'impatto in modo efficace (mitigazioni);

Rilevato che l'istruttoria svolta, tenuto conto della documentazione presentata dal proponente e dei contributi istruttori pervenuti, ha evidenziato come non sia possibile escludere che il progetto in esame determini impatti negativi significativi sulle componenti o fattori ambientali "aria", "rumore", "suolo" ed "acqua", per le motivazioni e le considerazioni riportate in precedenza; tali impatti dovranno essere approfonditi nell'ambito di uno studio di impatto ambientale, riferibile ad un livello di progettazione maggiormente

dettagliato, in relazione al quale svolgere una nuova specifica fase di consultazione del pubblico e dei Soggetti competenti in materia ambientale;

Ritenuto quindi necessario sottoporre il progetto in esame alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale, di cui agli artt. 23 e seguenti del d.lgs 152/2006 ed agli artt. 52 e seguenti della l.r. 10/2010. A tal fine il proponente, ove ritenuto opportuno, dovrà presentare al Settore VIA regionale una istanza di rilascio di provvedimento autorizzatorio unico regionale, ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 e dell'art.73-bis della l.r. 10/2010, nonché delle considerazioni e delle valutazioni di cui al presente atto;

Ritenuto inoltre opportuno, ai fini della presentazione della eventuale istanza di cui al capoverso precedente, raccomandare al proponente: di tenere conto degli aspetti evidenziati in tutti i contributi tecnici istruttori acquisiti nel corso del presente procedimento;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di sottoporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006, alla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di modifica dell'impianto esistente di gestione di rifiuti non pericolosi e attività di prima lavorazione di inerti naturali da cava, ubicato in Località Ceriolo, Comune di Castiglion Fiorentino (AR), proposto da EFFE 5 Costruzioni S.r.l. (sede legale: località Cozzano 22/E, Comune di Castiglion Fiorentino – AR; Partita IVA: 01114800517), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa;

2) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

3) di notificare il presente decreto alla proponente EFFE 5 Costruzioni S.r.l.;

4) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati e di segnalare al Settore regionale Autorizzazioni uniche ambientali quanto emerso in sede istruttoria, con riferimento alla gestione attuale dell'impianto in oggetto, in applicazione del d.m.127/2024 (contributo tecnico istruttorio del Settore Autorizzazioni rifiuti n. 307979 del 20.04.2026).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

SETTORE ASSISTENZA OSPEDALIERA, QUALITA' E RETI CLINICHE

Responsabile di settore Michela MAIELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 16272 del 15-07-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 17549 - Data adozione: 03/08/2026

Oggetto: Cancellazione dall'elenco regionale di cui all'art. 76 quinquies della l.r. 40/2005 dell'associazione Confraternita Misericordia di Castagno d'Andrea

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/08/2026

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2026AD019616

LA DIRIGENTE

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e ss.mm.ii.;

Vista la legge regionale 31 dicembre 2019, n. 83 “Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario”;

Visto l’art. 76 quinquies della l.r. 40/2005 che istituisce l’elenco regionale nel quale inserire i soggetti, associazioni di volontariato e comitati della CRI, deputati ad esercitare l’attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza sul territorio regionale;

Visto l’art. 76 undecies della l.r. 40/2005 che demanda ad apposito regolamento di attuazione la disciplina dell’elenco regionale delle associazioni di volontariato e dei comitati della CRI che svolgono attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza sul territorio regionale;

Richiamato il regolamento di attuazione dell’art. 76 undecies della l.r. 40/2005 in tema di riorganizzazione del sistema sanitario di emergenza urgenza emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 gennaio 2012, n. 1/R e successivamente modificato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 27 aprile 2012, n. 15/R;

Visto il decreto dirigenziale n. 3964 del 3/9/2012 con il quale si è approvato, in conformità alla legge regionale n. 40/2005 ed al DPGR n. 1/R/2012, l’elenco regionale dei soggetti, associazioni di volontariato e comitati della CRI, deputati ad esercitare l’attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza sul territorio regionale;

Visto il decreto dirigenziale n. 26604 del 19/12/2025, con il quale si è provveduto, in attuazione dell’art. 7, co. 1 del DPGR n. 1/R/2012, alla pubblicazione sul BURT, per l’anno 2025, dell’elenco regionale di cui all’art. 76 quinquies della l.r. 40/2005;

Visto l’art. 6 del DPGR n. 1/R/2012 che stabilisce che sono cancellati dall’elenco regionale di cui all’art. 76 quinquies della l.r. 40/2005 le associazioni di volontariato ed i comitati della CRI che hanno fatto richiesta di cancellazione o di cui sia stata accertata la perdita dei requisiti anche a seguito delle verifiche effettuate dalla Commissione di vigilanza e controllo di cui all’articolo 10 della sopra richiamata l.r. 83/2019;

Dato atto che l’art. 6, co. 2 del DPGR n. 1/R/2012 stabilisce che il provvedimento di cancellazione dall’elenco regionale di cui all’art. 76 quinquies della l.r. 40/2005 sia pubblicato sul BURT e sia comunicato alle associazioni di volontariato, ai comitati della CRI ed alle Aziende sanitarie interessate;

Dato atto altresì che ai sensi dell’art. 6, co. 3 del DPGR n. 1/R/2012 la cancellazione di una associazione di volontariato o di un comitato della CRI dall’elenco regionale di cui all’art. 76 quinquies della l.r. 40/2005 comporta la sua esclusione dal sistema toscano territoriale di soccorso;

Vista la nota PEC ns. prot. n. AOOGRT/608191/Q.080 del 28/7/2026, con la quale l’associazione Confraternita Misericordia di Castagno d’Andrea chiede, alla Regione Toscana, la cancellazione dall’elenco regionale di cui all’art. 76 quinquies della l.r. 40/2005, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a) del sopra richiamato DPGR 1/R/2012;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla cancellazione dall'elenco regionale di cui all'art. 76 quinquies dell'associazione Confraternita Misericordia di Castagno d'Andrea;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa:

- di procedere alla cancellazione dall'elenco regionale di cui all'art. 76 quinquies della l.r. 40/2005 dell'associazione Confraternita Misericordia di Castagno d'Andrea;
- di procedere, in attuazione dell'art. 6, co. 2 del DPGR n. 1/R/2012, a trasmettere il presente provvedimento all'associazione Confraternita Misericordia di Castagno d'Andrea, all'Azienda USL Toscana centro e alla Federazione regionale delle Misericordie della Toscana.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

La Dirigente



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Francesco PIANI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 14348 del 30-06-2026

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 17561 - Data adozione: 04/08/2026

Oggetto: Finanziamento attività di manutenzione straordinaria e interventi di difesa del suolo sul reticolo idrografico realizzati ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. 36/2023 (accordi quadro) - Genio Civile Valdarno Superiore - Lotto 1 - Sedi di Firenze ed Empoli - Perizia Attuativa n. 1 - Demolizione ponte in Loc. La Soterna lungo il Torrente Bosso nel Comune di Borgo San Lorenzo - CUP: D81J24000250002, CIG derivato: BC55BAA3F7 - Decreto di occupazione temporanea area di cantiere Art. 49 DPR 327/2001

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati A, B nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 05/08/2026

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2026AD019270

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 8 giugno 2001, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;

VISTA la Legge Regionale n. 30 del 18 febbraio 2005, “Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità”;

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 10468 del 18 ottobre 2016, “Modalità operative dell’ufficio regionale espropriazioni”, così come aggiornato con Decreto del Direttore Generale n. 7514 del 28/04/2021;

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

Visto il Decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”;

Vista la Legge Regionale del 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”, limitatamente alle disposizioni compatibili con il D.Lgs. 36/2023;

CONSIDERATO che il Settore Genio Civile Valdarno Superiore, per l’esecuzione delle opere necessarie all’attuazione di lavori di manutenzione straordinaria da svolgersi lungo i corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrografico di propria competenza, ha ritenuto di procedere alla conclusione di un Accordo Quadro (diviso in due lotti) di durata triennale per l’individuazione di un operatore economico che effettui tali manutenzioni;

DATO ATTO che con Decreto Dirigenziale n. 24435 del 18/11/2025, è stato individuato quale Responsabile Unico del Progetto dell’Accordo Quadro in oggetto il Tecnico indicato nell’Allegato C, parte integrante e sostanziale del presente atto, così come i successivi allegati;

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n. 14091 del 27/06/2025 con il quale è stata indetta, ai sensi dell’articolo 71 del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, la procedura aperta per l’affidamento di un “Accordo Quadro per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria e interventi di difesa del suolo sul reticolo idrografico di competenza del Settore Genio Civile Valdarno Superiore (Lotto 1 - Area Firenze - Empoli CUP D81J24000250002) - (Lotto 2 - Area Arezzo -Siena CUP D21J24000420002), da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 108 del D. Lgs. 36/2023 individuata sulla base dell’elemento prezzo con l’inversione dell’apertura delle offerte ed esclusione automatica delle offerte anomale;

DATO ATTO che con decreto n. 3749 del 25/02/2026 è stata disposta l’aggiudicazione efficace della procedura di gara per l’affidamento dei lavori relativi all’intervento “Accordo Quadro - Lavori di manutenzione straordinaria e interventi di difesa del suolo sul reticolo idrografico di competenza. Lotto 1 Territori afferenti alle sedi di Firenze ed Empoli” delle opere idrauliche nel reticolo idrografico afferente al Settore Genio Civile Valdarno Superiore all’operatore: INGEOS SRL con sede legale in Acri (CS), Via Aldo Moro n. 496, C.F. e P. IVA 02271670784, che ha offerto un ribasso del 24,367% per un importo pari ad € 2.065.172,91, oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso compresi e al netto dell’IVA, per il Lotto 1 (CUP D81J24000250002 e CIG: B7786EB847);

CONSIDERATO che il contratto inerente il Lotto 1 è stato stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante in data 01/04/2026 e registrato in data 02/04/2026 al n. 13042 serie 1/T;

VISTA la necessità di procedere a realizzare l’intervento denominato “Perizia Attuativa n. 1 Demolizione ponte in Loc. La Soterna lungo il Torrente Bosso nel Comune di Borgo San Lorenzo ” - afferente all’area del Lotto 1;

VISTE le comunicazioni di avvio al procedimento Prot. 0352273 del 07/05/2026 inviate alle società ed ai privati direttamente interessati dagli interventi di cui alla suddetta perizia, alle quali non sono seguite alcune osservazioni;

VISTO il decreto n. 17020 del 15/07/2026 con il quale è stato approvato l'intervento denominato "Perizia Attuativa n. 1 Demolizione ponte in Loc. La Soterna lungo il Torrente Bosso nel Comune di Borgo San Lorenzo" - afferente all'area del Lotto 1, dell'importo complessivo di € 158'500,00 (CIG derivato: BC55BAA3F7);

DATO ATTO che il piano particellare allegato alla suddetta perizia prevede occupazioni temporanee di aree private non soggette ad esproprio ai sensi dell'art. 49 D.P.R. 327/2001;

RITENUTO necessario approvare l'Allegato A) che contiene le identificazioni grafiche e catastali delle particelle oggetto di occupazione;

DATO ATTO che nel quadro economico della perizia attuativa approvata con decreto n. 17020 del 15/07/2026 sono previste somme sufficienti per l'indennizzo di eventuali occupazioni necessarie in corso d'opera;

PRECISATO, ai sensi del D.P.R. 327/2001, che:

- le indennità in oggetto indicate vengono corrisposte esclusivamente al proprietario del bene o all'enfiteuta ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. 327/2001, mentre i titolari di altri diritti reali o personali sui beni possono far valere i propri diritti sull'indennità nei confronti di tali soggetti;
- il proprietario che condivide / accetti l'indennità offerta e che dichiara l'assenza di diritti di terzi sul bene è tenuto a depositare nei 60 giorni successivi alla notificazione del presente decreto la documentazione comprovante, anche mediante attestazione notarile, la piena e libera proprietà del bene. In tal caso, l'intera indennità sarà corrisposta nei termini di legge;
- ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 327/2001, il proprietario ha facoltà di sostituire il deposito della documentazione comprovante la piena e libera proprietà del bene con un'autocertificazione resa sul modello distribuito dall'Amministrazione, tenendo conto che la legge prevede sanzioni penali in caso di false dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000;
- se il bene è gravato da ipoteca, al proprietario è corrisposta l'indennità previa esibizione di una dichiarazione del titolare del diritto di ipoteca, con firma autentica, che autorizza la riscossione della somma;
- a favore del proprietario che non condivide / accetti l'indennità offerta, o che non dichiara l'assenza di diritti di terzi o che non abbia depositato la documentazione comprovante la libera e piena proprietà del bene, l'indennità sarà depositata presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze. Ugualmente si procederà se il titolare del diritto di ipoteca non autorizza la riscossione o se il bene è gravato da altri diritti reali;
- le occupazioni disposte con il presente decreto saranno eseguite nei modi di legge e con l'intervento di almeno uno dei tecnici, dipendenti di questa Amministrazione, in contraddittorio con il proprietario o, nel caso di sua assenza o rifiuto, alla presenza di almeno due testimoni; inoltre, se presenti, saranno ammessi al contraddittorio tutti i titolari di diritti reali o personali sui beni. Il proprietario, prima della data prevista per l'immissione in possesso, ha facoltà di asportare a sue spese i materiali e tutto ciò che può essere tolto senza pregiudizio dell'opera da realizzare;

ACCERTATO che, ai sensi dell'art. 35 D.P.R. 327/01, alcune superfici private soggette ad occupazione temporanea finalizzata all'esecuzione dei lavori, ricadono in aree omogenee di tipo D come definite dagli strumenti urbanistici comunali, pertanto le indennità saranno soggette a ritenuta d'acconto, mentre resta esclusa l'applicazione dell'IVA in quanto non ne ricorrono le condizioni;

DECRETA

1. di approvare l'elaborato Allegato A) che contiene le identificazioni grafiche e catastali dei terreni oggetto di occupazione;

2. di disporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.P.R. 327/01, l'occupazione temporanea per mesi 5 a decorrere dalla data di immissione nel possesso, dei beni per i quali, al successivo punto 2, viene determinata

l'indennità di occupazione temporanea ex art. 49 e seg., per l'intervento "Perizia Attuativa n. 1 Demolizione ponte in Loc. La Soterna lungo il Torrente Bosso nel Comune di Borgo San Lorenzo";

3. di stabilire l'indennità, provvisoriamente determinata, da corrispondere agli aventi diritto, per occupazione temporanea dei beni immobili sotto descritti, posti nel Comune di Borgo San Lorenzo, all'Allegato B) al presente decreto e che la stessa sarà ricalcolata in base all'effettiva occupazione sia in termini temporali che di superficie, mediante verbale di restituzione delle aree interessate;

4. di dare atto che l'esecuzione del presente decreto dovrà avvenire entro e non oltre tre mesi dalla sua emanazione previa redazione e sottoscrizione dello Stato di Consistenza e del Verbale di Immissione in possesso redatto ai sensi del D.P.R. 327/2001 e precisato in premessa;

5. di dare, altresì, atto che:

- a) i proprietari degli immobili indicati all'Allegato B) al presente decreto possono, nei trenta giorni successivi alla notificazione del presente decreto, comunicare alla Regione Toscana, con dichiarazione irrevocabile, resa esclusivamente mediante apposito modello fornito dall'amministrazione, che accettano l'indennità;
- b) in caso di silenzio si intende rifiutata l'indennità offerta;
- c) di dare atto che le somme dovute, condivise o non condivise, saranno corrisposte o depositate presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze nei modi e nei tempi indicati dal D.P.R. 327/2001;

6. di dare atto che, in caso di mancata accettazione, la Regione Toscana provvederà a richiedere la determinazione definitiva delle indennità alla competente commissione provinciale;

7. di dare atto, inoltre, che le indennità indicate all'Allegato B) al presente decreto sono soggette a ritenuta d'acconto prevista dall'art. 35, comma 2, del D.P.R. 327/2001, per le motivazioni indicate in premessa, mentre non sono soggette ad IVA in quanto non ne ricorrono le condizioni;

8. di dare atto che il Responsabile unico del procedimento di espropriazione competente alla realizzazione dei lavori in oggetto citati, ai sensi del Decreto del Direttore Generale della Regione Toscana n. 10468/2016 e il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del suolo e Protezione civile n. 8656 del 21/05/2021 è il Dirigente Responsabile del Settore Genio Civile Valdarno Superiore, individuato nell'Allegato C) al presente decreto;

9. di notificare il presente decreto a coloro che risultino proprietari secondo i registri catastali, così come previsto dall'art. 3, comma 2, del D.P.R. 327/2001, precisando che coloro i quali ricevano la notificazione e non siano più proprietari sono tenuti a comunicarlo alla Regione Toscana, indicando altresì il nuovo proprietario e fornendo copia degli atti utili a ricostruire le vicende dell'immobile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso presso le competenti sedi giudiziarie nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 3

A Planimetria occupazioni

1bf663c5c7c65d8abba2dd8c276815ef319f1156e90b11a5778ff03f8a7ec73a

B Particellare occupazioni

41fcfd1e6faa59b047084ac88d1e6ad076712190af1698e0bd1c903596da363e

C Dati personali

6a8e515bcf767b002292ad257388e827498c5da63da4eb4eae90d63322c37103

ALLEGATO C – Dati personali (D.Lgs. n. 33/2013)

Dirigente Responsabile del Settore Genio Civile Valdarno Superiore, nonché
Dirigente Responsabile del Contratto: Ing. FRANCESCO PIANI

Responsabile Unico del Progetto:

Ing. LORENZO BECHI (Decreto Dirigenziale n. 24435 del 18 novembre 2025)



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Direttore Roberto SCALACCI

Incarico: DECRETO PRESID. GIUNTA REGIONALE n. 50 del 31-03-2026

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 17605 - Data adozione: 03/08/2026

Oggetto: Assetto posizioni di elevata qualificazione della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale ex CCNL 16/112022. Revisioni

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 05/08/2026

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2026AD019622

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale” e richiamato in particolare l’articolo 7 concernente le funzioni del “Direttore”;

Viste e richiamate le delibere di giunta regionale n. 156 del 16 febbraio 2026 e n. 270 del 9 marzo 2026, con le quali si costituiscono le strutture di vertice dell’amministrazione a supporto degli organi di governo della Regione nell’attuale XII legislatura, con definizione delle relative competenze;

Richiamato il decreto del presidente della Giunta Regionale n. 50 del 31 marzo 2026 con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di Direttore della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale, con decorrenza dal 13 aprile 2026, data indicata nel contratto di incarico di direzione;

Visto e richiamato il proprio decreto n. 6889 del 28 aprile 2021 e successive modifiche ed integrazioni, con i quali si ridefinisce, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera f) della L.R. n. 1/2009, l’assetto organizzativo della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale;

Visto e richiamato altresì il proprio decreto n. 8623 del 20 maggio 2021, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale si attribuiscono ai dirigenti a tempo indeterminato ivi indicati gli incarichi di responsabilità dei settori afferenti alla Direzione Agricoltura e sviluppo rurale, per la durata di tre anni;

Visto e richiamato il proprio decreto n.10139 del 14 maggio 2024, modificato con proprio decreto n. 11090 del 24 maggio 2024, con cui sono stati rinnovati gli incarichi di responsabilità dei settori afferenti alla Direzione Agricoltura e sviluppo rurale ai sensi dell’articolo 17 della L.R. 8 gennaio 2009, n. 1 per la durata di due anni;

Visto e richiamato il proprio decreto n. 10110 del 12 maggio 2026 con il quale sono stati prorogati al 30 settembre 2026 gli incarichi di responsabilità dei settori afferenti alla Direzione Agricoltura e sviluppo rurale ai dirigenti a tempo indeterminato, in scadenza al 23 maggio 2026;

Visti e richiamati i propri decreti:

- n. 15006 del 27 luglio 2022 “Interventi di riordino ex delibera di Giunta n. 726 del 27 giugno 2022”;
- n. 19325 del 30 settembre 2022 con il quale si ridefinisce ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera f) della l.r. 8 gennaio 2009 n. 1 l’assetto organizzativo della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale a far data dal 1° ottobre 2022;
- n. 18168 del 7 agosto 2024 e n. 26209 del 28 novembre 2024 con i quali sono state ridefinite parziali revisioni dell’assetto organizzativo della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale;
- n. 3806 del 25 febbraio 2025 “Revisioni dell’assetto organizzativo della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale”;

Visti gli articoli del Titolo III, Capo II (artt. 16-20) del CCNL del personale del comparto “Funzioni locali” per il triennio 2019-2021 sottoscritto in data 16 novembre 2022, recanti la disciplina degli incarichi di elevata qualificazione;

Visto il Contratto Collettivo Integrativo per il personale non dirigente della Regione Toscana per il triennio 2024 – 2026 – integrazione anno 2025 sottoscritto l’8/05/2025 il quale dispone l’incremento della retribuzione di posizione delle posizioni di elevata qualificazione di primo, secondo e terzo livello;

Visti i decreti del Direttore Generale n. 12626 del 05 giugno 2026 e n. 17237 del 30 luglio 2026 con i quali si ridetermina il budget di competenza delle strutture di vertice della Giunta regionale, di Artea, di Ente Terre Regionali di Toscana, dell'Autorità Portuale Regionale e del Segretariato del Consiglio regionale;

Visto il decreto del Direttore Generale n. 20866 del 2 ottobre 2025 con il quale si aggiornano i criteri generali di regolamentazione e gestione dell'istituto delle posizioni di elevata qualificazione;

Richiamato il paragrafo 8 del disciplinare "Istituto posizioni di elevata qualificazione" adottato con il richiamato decreto del Direttore Generale n. 20866/2025;

Dato atto del rispetto del budget di competenza;

Richiamate le Posizioni di elevata qualificazione (EQ) denominate "Funzioni relative alle filiere olivooleica, ortofrutticola, cerealicola, colture industriali e alle rispettive organizzazioni comuni di mercato UE (OCM), tecnici ed esperti degli oli di oliva" afferente al settore "Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione. Sostegno agli investimenti delle imprese agricole e agroalimentari" e "Forestazione e gestione forestale sostenibile" afferente al settore "Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici";

Ritenuto sulla base di esigenze organizzative e funzionali della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale di revisionare, ai sensi del paragrafo 8 del disciplinare di cui al n. 20866/2025, rubricato "Interventi di modifica", le seguenti posizioni di elevata qualificazione (EQ), a decorrere dal 15 agosto 2026, come dettagliatamente riportato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto:

- PEQ denominata "Funzioni relative alle filiere olivooleica, ortofrutticola, cerealicola, colture industriali e alle rispettive organizzazioni comuni di mercato UE (OCM), tecnici ed esperti degli oli di oliva" afferente al settore "Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione. Sostegno agli investimenti delle imprese agricole e agroalimentari" al fine di ricomprenderne le competenze relative all'attuazione e gestione degli interventi di Sviluppo Rurale relativi al sostegno e costituzione di nuove Organizzazioni di Produttori, all'attuazione dei Piani Nazionali di settore (olivicolo, frutta da guscio ecc) e infine, nel settore olivicolo, le attività comprendono la nuova funzione autorizzativa dei corsi regionali per assaggiatori di olio d'oliva dando atto che l'accrescimento di funzioni comporta il passaggio del livello di graduazione da "3° livello", valutato in fase di individuazione, a "2° livello" confermandone l'incarico alla dipendente attualmente titolare;

- PEQ denominata "Forestazione e gestione forestale sostenibile" afferente al settore "Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici" al fine di ricomprenderne le competenze relative all'analisi e alla valutazione di documenti e progetti relativi alla produzione di energia da impianti a biomassa e nell'ambito della gestione del Sistema Informativo per la Gestione delle Attività Forestali (SIGAF), anche in collegamento con la formazione professionale obbligatoria dando atto che l'accrescimento di funzioni comporta il passaggio del livello di graduazione da "2° livello", valutato in fase di individuazione, a "1° livello" confermandone l'incarico alla dipendente attualmente titolare;

Dato atto della partecipazione a fini conoscitivi resa alle rappresentanze sindacali dei lavoratori dell'Ente;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1) di provvedere alla revisione, ai sensi del paragrafo del disciplinare di cui al decreto del Direttore generale n. 20866/20258, rubricato "Interventi di modifica", a decorrere dal 15 agosto 2026 delle seguenti posizioni di elevata qualificazione (EQ) denominate:

- PEQ denominata “Funzioni relative alle filiere olivooleica, ortofrutticola, cerealicola, colture industriali e alle rispettive organizzazioni comuni di mercato UE (OCM), tecnici ed esperti degli oli di oliva” afferente al settore “Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione. Sostegno agli investimenti delle imprese agricole e agroalimentari” al fine di ricomprenderne le competenze relative all’attuazione e gestione degli interventi di Sviluppo Rurale relativi al sostegno e costituzione di nuove Organizzazioni di Produttori, all’attuazione dei Piani Nazionali di settore (olivicolo, frutta da guscio ecc) e infine, nel settore olivicolo, le attività comprendono la nuova funzione autorizzativa dei corsi regionali per assaggiatori di olio d'oliva dando atto che l'accrescimento di funzioni comporta il passaggio del livello di graduazione da “3° livello”, valutato in fase di individuazione, a “2° livello”

- PEQ denominata “Forestazione e gestione forestale sostenibile” afferente al settore “Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici” al fine di ricomprenderne le competenze relative all’analisi e alla valutazione di documenti e progetti relativi alla produzione di energia da impianti a biomassa e nell’ambito della gestione del Sistema Informativo per la Gestione delle Attività Forestali (SIGAF), anche in collegamento con la formazione professionale obbligatoria dando atto che l'accrescimento di funzioni comporta il passaggio del livello di graduazione da “2° livello”, valutato in fase di individuazione, a “1° livello”; Il tutto come meglio dettagliato nell’allegato A al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di confermare la responsabilità delle suddette posizioni di elevata qualificazione (EQ), oggetto di modifica con il presente atto, alle dipendenti attualmente incaricate;

3) di far decorrere gli effetti del presente provvedimento dal 15 agosto 2026.

Il Direttore

Allegati n. 1

A

Allegato al decreto

1fb8609073727cb0c6181b1b1bea745cc13fd0fb7d26547fd7a39000492fc085

Allegato al Decreto

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
15-08-2026

STRUTTURE MODIFICATE

Denominazione: (06646) FORESTAZIONE E GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE

Attuale tipologia: POSIZIONE DI EQ DI DIREZIONE DI U. O. DI PARTICOLARE COMPLESSITA' (2° LIVELLO)

Nuova tipologia: **POSIZIONE DI EQ DI DIREZIONE DI U. O. DI PARTICOLARE COMPLESSITA' (1° LIVELLO)**

Padre: (05961) FORESTAZIONE. AGROAMBIENTE, RISORSE IDRICHE NEL SETTORE AGRICOLO. CAMBIAMENTI CLIMATICI.

Attuale declaratoria: Coordinamento dell'applicazione della normativa forestale. Supporto nei rapporti con i Carabinieri Forestali. Gestione del Sistema Informativo per la Gestione delle Attività Forestali (SIGAF). Supporto alla Direzione Difesa del suolo e protezione civile per l'applicazione della legge forestale con riferimento alle funzioni di sala operativa antincendi boschivi. Collaborazione nella predisposizione degli atti amministrativi relativi all'attuazione della programmazione sullo sviluppo rurale per la parte attinente le fonti energetiche rinnovabili. Supporto tecnico e raccordo con la Direzione Ambiente ed energia per per il rilascio di pareri in relazione alle norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza. Supporto nella gestione delle risorse inerenti le maestranze forestali degli Enti competenti. Adeguamento normativa forestale regionale e presenza nei tavoli Nazionali. Coordinamento Progetti Europei specifici del settore.

Nuova declaratoria: **Coordinamento dell'applicazione della normativa forestale. Supporto nei rapporti con i Carabinieri Forestali. Gestione del Sistema Informativo per la Gestione delle Attività Forestali (SIGAF), anche in collegamento con la formazione professionale obbligatoria. Supporto alla Direzione Difesa del suolo e protezione civile per l'applicazione della legge forestale con riferimento alle funzioni di sala operativa antincendi boschivi. Collaborazione in analisi e valutazione di documenti e progetti relativi alla produzione di energia da impianti a biomassa e nella predisposizione degli atti amministrativi relativi all'attuazione della programmazione sullo sviluppo rurale per la parte attinente le fonti energetiche rinnovabili. Supporto tecnico e raccordo con la Direzione competente per il rilascio di pareri in relazione alle norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza. Supporto nella gestione delle risorse inerenti le maestranze forestali degli Enti competenti. Adeguamento normativa forestale regionale e presenza nei tavoli Nazionali. Coordinamento Progetti Europei specifici del settore.**

Missione: (16) AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Programma: (03) POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA (SOLO PER LE REGIONI)

Responsabile: (0015976) GRAVANO ELISABETTA

Data fine incarico: 31-10-2026

Incarico: TITOLARE INCARICO EQ

Allegato al Decreto

Denominazione: (06838) FUNZIONI RELATIVE ALLE FILIERE OLIVOLEICA, ORTOFRUTTICOLA, CEREALICOLA, COLTURE INDUSTRIALI E ALLE RISPETTIVE ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO UE (OCM), TECNICI ED ESPERTI DEGLI OLI DI OLIVA.

Attuale tipologia: POSIZIONE DI EQ DI DIREZIONE DI U. O. DI PARTICOLARE COMPLESSITA' (3° LIVELLO)

Nuova tipologia: **POSIZIONE DI EQ DI DIREZIONE DI U. O. DI PARTICOLARE COMPLESSITA' (2° LIVELLO)**

Padre: (05004) PRODUZIONI AGRICOLE, VEGETALI E ZOOTECHNICHE. PROMOZIONE. SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DELLE IMPRESE AGRICOLE E AGROALIMENTARI.

Attuale declaratoria: Gestione delle competenze in materia di Organizzazioni Comuni di Mercato UE (OCM) e delle Organizzazioni di produttori, afferenti alle filiere olio, ortofrutta, cereali e tabacco. Gestione dell'articolazione regionale dell'elenco nazionale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva.

Nuova declaratoria: **Gestione delle competenze in materia di Interventi Settoriali dello Sviluppo Rurale e delle Organizzazioni di Produttori, afferenti alle filiere olio, ortofrutta, cereali e tabacco.**

Attuazione e gestione degli interventi di Sviluppo Rurale relativi al sostegno e alla costituzione di nuove Organizzazioni di Produttori. Attività inerenti l'attuazione dei piani nazionali di settore (olivicolo, frutta a guscio ecc.). Gestione dell'articolazione regionale dell'elenco nazionale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva e attività relativa all'autorizzazione regionale dei corsi per assaggiatori degli oli di oliva.

Missione: (16) AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Programma: (03) POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA (SOLO PER LE REGIONI)

Responsabile: (0014314) BAGLIONI TIZIANA

Data fine incarico: 30-06-2028

Incarico: TITOLARE INCARICO EQ



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Direttore Giovanni MASSINI

Incarico: DECRETO PRESID. GIUNTA REGIONALE n. 55 del 31-03-2026

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 17708 - Data adozione: 05/08/2026

Oggetto: Parziale riassetto delle strutture della Direzione Difesa del suolo e Protezione civile.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 06/08/2026

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2026AD019743

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale” e richiamato in particolare l’articolo 7 concernente le funzioni del “Direttore”;

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale n. 156 del 16/02/2026 e n. 270 del 09/03/2026, con le quali con riferimento all’attuale XII legislatura 2025-2030, vengono individuate le direzioni di cui all’articolo 4 ter della sopra richiamata L.R. n. 1/2009 e ne vengono definite le relative competenze;

Visti e richiamati i propri decreti:

- n. 6877 del 28 aprile 2021, e successive modifiche ed integrazioni con il quale si ridefinisce, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera f) della L.R. n. 1/2009, l’assetto organizzativo della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile con decorrenza dal 24 maggio 2021;
- n. 8656 del 21 maggio 2021, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale si attribuiscono ai dirigenti a tempo indeterminato ivi indicati gli incarichi di responsabilità dei settori afferenti alla Direzione Difesa del suolo e protezione civile;
- n. 10159 del 14 maggio 2024, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale si rinnovano ai dirigenti a tempo indeterminato ivi indicati gli incarichi di responsabilità dei settori afferenti alla Direzione Difesa del suolo e protezione civile, con decorrenza dal 24 maggio 2024 per la durata di due anni;
- n. 10939 del 20 maggio 2026, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata disposta la proroga ai dirigenti a tempo indeterminato ivi indicati degli incarichi di responsabilità dei settori afferenti alla Direzione Difesa del suolo e protezione civile, fino al 30 settembre 2026;

Visto e richiamato il proprio decreto n. 14348 del 30/06/2026 con il quale è stato attribuito l’incarico di responsabilità del Settore Genio Civile Valdarno Superiore;

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta Regionale D.P.G.R. n. 55 del 31 marzo 2026 con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di Direttore della Direzione Difesa del Suolo e protezione civile, con decorrenza dal 13 aprile 2026, data indicata nel contratto di incarico di direzione;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 726 del 27/06/2022 come revisionata con deliberazione della Giunta Regionale n.1365 del 27/11/2023 con la quale si adotta la metodologia per la graduazione delle strutture dirigenziali e gli indirizzi in materia di istituzione di nuovi settori;

Rilevata la necessità di procedere ad un parziale riordino dell’assetto organizzativo della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, al fine di garantire la piena funzionalità ed efficacia e l’ottimale presidio delle funzioni di competenza, in vista delle scadenze degli incarichi di dirigenti e posizioni di Elevata Qualificazione previste per il 2026, operando, con decorrenza dal 1 ottobre 2026, gli interventi di seguito specificati e dettagliatamente riportati nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- a) Modifica della declaratoria di funzioni del Settore “Idrologico e geologico regionale e centro funzionale regionale” confermandone il livello di graduazione;
- b) Modifica della declaratoria di funzioni del Settore “Sismica” confermandone il livello di graduazione della posizione dirigenziale modificata con il presente atto, ricondotto a quello di

“Settore di 1° livello”, secondo l’applicazione della metodologia di cui alla succitata delibera GR n. 1365/2023;

c) Modifica della declaratoria di funzioni del Settore “Genio Civile Valdarno Superiore” con conseguente riallineamento del livello di graduazione delle funzioni presidiate da “Settore di 2° livello” a “Settore di 1° livello”;

d) Modifica della declaratoria di funzioni del Settore “Tutela acqua e costa” confermandone il livello di graduazione;

Ritenuto necessario, conseguentemente alla diversa ripartizione delle competenze presidiate dalla Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, secondo gli interventi definiti con il presente provvedimento, procedere a ricollocare presso il Settore “Genio civile valdarno superiore” così come modificato nella declaratoria di funzioni con il presente atto, la Posizione di Elevata Qualificazione:

a) Procedure tecnico autorizzative in materia di acque. Valdarno Superiore, attualmente a riferimento del Settore Idrologico e geologico regionale e centro funzionale regionale;

Dato atto che le modifiche sopra richiamate sono riportate nel dettaglio nell’allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto dell’analisi istruttoria preliminare svolta, come previsto dalla richiamata DGR n. 1365/2023, con riguardo agli interventi di modifica di cui sopra, con esiti confermati agli atti degli uffici della Direzione;

Dato atto del parere favorevole del Direttore generale reso ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera f), della L.R.1/2009;

Dato atto, sentito il dirigente interessato, della modifica ai sensi dell’art. 18, comma 2 lett. c) della L.R. n. 1/2009 all’incarico di responsabilità del Settore “Genio Civile Valdarno Superiore” oggetto degli interventi di revisione disposti dal presente provvedimento, confermandone la durata dell’incarico assegnato con decreto n. 14348 del 30/06/2026;

Ritenuto di rinviare a successivo atto il conferimento degli incarichi di responsabile dei rimanenti settori oggetto del presente atto, secondo quanto disposto all’art. 17, comma 1, della L.R. 1/2009, con la medesima decorrenza del 01/10/2026, tenuto conto della nota prot. n. 540475/2023 recante procedure e criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali, compresi quelli ad interim presso la Giunta Regionale;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 585 del 4 giugno 2018 recante "Regolamento (UE)2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (GDPR) - Indicazioni alle strutture regionali per la formulazione di linee guida in materia di protezione dati al fine di garantire la compliance dei trattamenti al GDPR" con la quale sono stati delegati per l’esercizio delle proprie competenze in materia di protezione dei dati i dirigenti responsabili delle strutture presso le quali si svolgono i trattamenti;

Dato atto che saranno acquisite, entro la decorrenza del presente atto, le dichiarazioni da rendersi ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, nonché della comunicazione degli interessi finanziari da rendersi ai sensi dell’articolo 6, comma 1, e art.13, comma 3, del decreto del presidente della repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165” e della delibera Giunta regionale n. 978/2019

“Aggiornamento del codice di comportamento per il personale della Giunta regionale della Toscana (art. 54, comma 5, d.lgs.165/2001)”;

Dato atto della partecipazione a fini conoscitivi resa alle rappresentanze sindacali dei lavoratori dell'Ente;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1) di ridefinire l'assetto organizzativo della Direzione Difesa del Suolo e Protezione civile operando gli interventi di seguito specificati e dettagliatamente riportati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- a) Modifica della declaratoria di funzioni del Settore “Idrologico e geologico regionale e centro funzionale regionale” confermandone il livello di graduazione;
- b) Modifica della declaratoria di funzioni del Settore “Sismica” confermandone il livello di graduazione della posizione dirigenziale modificata con il presente atto, ricondotto a quello di “Settore di 1° livello”, secondo l'applicazione della metodologia di cui alla succitata delibera GR n. 1365/2023;
- c) Modifica della declaratoria di funzioni del Settore “Genio Civile Valdarno Superiore” con conseguente riallineamento del livello di graduazione delle funzioni presidiate da “Settore di 2° livello” a “Settore di 1° livello”;
- d) Modifica della declaratoria di funzioni del Settore “Tutela acqua e costa” confermandone il livello di graduazione;

2) ricollocare, in relazione alla diversa ripartizione delle competenze presidiate dalla Direzione difesa del suolo e Protezione civile disposta al punto 1, presso il Settore “Genio civile Valdarno superiore” così come modificato nella declaratoria di funzioni con il presente atto, la Posizione di Elevata Qualificazione:

- a) “Procedure tecnico autorizzative in materia di acque. Valdarno Superiore”, confermandone la titolarità al dipendente attualmente incaricato;

3) dare atto, sentito il dirigente interessato, della modifica ai sensi dell'art. 18, comma 2 lett. c) della L.R. n. 1/2009 all'incarico di responsabilità del Settore “Genio civile valdarno superiore” oggetto degli interventi di revisione disposti dal presente provvedimento, confermandone la durata dell'incarico assegnato con decreto n. 14348 del 30/06/2026;

4) di rinviare a successivo atto il conferimento degli incarichi di responsabile dei rimanenti settori oggetto del presente atto, secondo quanto disposto all'art. 17, commi 1, della L.R. 1/2009, con la medesima decorrenza del 01/10/2026, tenuto conto della nota prot. n. 540475/2023 recante procedure e criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali, compresi quelli ad interim presso la Giunta Regionale;

5) dare atto che saranno acquisite, entro la decorrenza del presente atto, le dichiarazioni da rendersi ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, nonché della comunicazione degli interessi finanziari da rendersi ai sensi dell'articolo 6, comma 1, e art.13, comma 3, del decreto del presidente della repubblica 16 aprile 2013, n. 62

“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e della delibera Giunta regionale n. 978/2019 “Aggiornamento del codice di comportamento per il personale della Giunta regionale della Toscana (art. 54, comma 5, d.lgs. 165/2001)”;

6) di far decorrere gli effetti del presente provvedimento a far data dal 1 ottobre 2026.

Il Direttore

Allegati n. 1

A **ALLEGATO A**
d57cfe51299eedd4cacd860883101f87df23bb47b4b44a88cdd1917e9ba4a8b

Allegato al Decreto

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE
01-10-2026**STRUTTURE MODIFICATE**

Denominazione: (05115) IDROLOGICO E GEOLOGICO REGIONALE E CENTRO FUNZIONALE REGIONALE

Tipologia: SETTORE DI 1° LIVELLO

Padre: (50119) DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Attuale declaratoria: Raccolta, certificazione, pubblicazione, elaborazione, ricerca e diffusione dei dati in materia idrologica, idraulica, idrogeologica, ondametria e mareografica regionale. Gestione tecnica operativa per la tutela della risorsa idrica e relativi monitoraggi dati. Supporto alla programmazione in materia di tutela della risorsa idrica. Pareri, autorizzazioni e ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di tutela dell'acqua superficiale e sotterranea, gestione del demanio idrico con riferimento alle aree Toscana Nord e Valdarno Superiore. Raccordo regionale delle procedure di concessione acqua. Rapporti con le Amministrazioni dello Stato, delle Autorità di Bacino Distrettuali, della Conferenza delle Regioni, delle Università e Centri di ricerca per le materie di competenza. Gestione della rete di monitoraggio. Coordinamento, gestione e attività del Centro Funzionale Regionale. Attività di coordinamento geologico connesso alle materie di competenza della Direzione compresa l'attività di raccordo con il livello nazionale. Sviluppo, coordinamento e gestione degli applicativi e delle infrastrutture dati della Direzione. Sviluppo di webgis dedicati per le materie di competenza della Direzione. Rilascio dichiarazioni di immunità da valanghe ai sensi del D.M. 392/2003. Supporto alle attività tecniche di competenza della direzione.

Nuova declaratoria: Raccolta, certificazione, pubblicazione, elaborazione, ricerca e diffusione dei dati in materia idrologica, idraulica, idrogeologica, ondametria e mareografica regionale. Gestione tecnica operativa per la tutela della risorsa idrica e relativi monitoraggi dati. Supporto alla programmazione in materia di tutela della risorsa idrica. Pareri, autorizzazioni e ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di tutela dell'acqua superficiale e sotterranea, gestione del demanio idrico con riferimento all' area Toscana Nord. Coordinamento regionale delle procedure di concessione acqua. Rapporti con le Amministrazioni dello Stato, delle Autorità di Bacino Distrettuali, della Conferenza delle Regioni, delle Università e Centri di ricerca per le materie di competenza. Gestione della rete di monitoraggio. Coordinamento, gestione e attività del Centro Funzionale Regionale. Attività di coordinamento geologico connesso alle materie di competenza della Direzione compresa l'attività di raccordo con il livello nazionale. Sviluppo, coordinamento e gestione degli applicativi e delle infrastrutture dati della Direzione. Sviluppo di webgis dedicati per le materie di competenza della Direzione. Rilascio dichiarazioni di immunità da valanghe ai sensi del D.M. 392/2003. Supporto alle attività tecniche e amministrative di competenza della direzione.

Missione: (09) SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programma: (01) DIFESA DEL SUOLO

Responsabile:

Data fine incarico:

Incarico:

Allegato al Decreto

Denominazione: (05123) GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Attuale tipologia: SETTORE DI 2° LIVELLO

Nuova tipologia: **SETTORE DI 1° LIVELLO**

Padre: (50119) DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Attuale declaratoria: Progettazione e realizzazione interventi di difesa del suolo e di tutela della risorsa idrica e presidio sulla realizzazione degli interventi realizzati da altri soggetti attuatori ricadenti nel territorio di competenza. Manutenzione delle oo.ii. di seconda categoria nonché delle opere idrogeologiche di competenza regionale. Supporto alla programmazione in materia di difesa del suolo. Supporto alla definizione della conoscenza idrologica e idraulica del territorio. Classificazione delle opere idrauliche. Pareri, autorizzazioni, omologazioni e ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di idraulica, idrogeologia. Raccordo regionale delle procedure di concessione suolo. Presidio territoriale idraulico, servizio di vigilanza e di piena, pronto intervento idraulico, polizia idraulica e polizia delle acque, polizia in materia di invasi. Supporto alle attività di protezione civile. Gestione dei procedimenti amministrativi e tecnici sugli invasi e le opere di sbarramento. Gestione dei rapporti con i Consorzi di Bonifica regionali e Interregionali afferenti al territorio di competenza. Presidio territoriale per la difesa del territorio e la tutela della risorsa idrica e per le altre attività tecniche di competenza della direzione. Attività tecnico-amministrativa e di controllo delle indagini geologiche relative agli strumenti urbanistici comunali, rapporti con gli enti locali, le amministrazioni dello stato e le autorità di Bacino distrettuali per gli aspetti di competenza del settore.

Nuova declaratoria: **Progettazione e realizzazione interventi di difesa del suolo e di tutela della risorsa idrica e presidio sulla realizzazione degli interventi realizzati da altri soggetti attuatori ricadenti nel territorio di competenza. Manutenzione delle oo.ii. di seconda categoria nonché delle opere idrogeologiche di competenza regionale. Supporto alla programmazione in materia di difesa del suolo e di tutela della risorsa idrica. Supporto alla definizione della conoscenza idrologica e idraulica del territorio. Classificazione delle opere idrauliche. Pareri, autorizzazioni, omologazioni e ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di idraulica, idrogeologia, tutela dell'acqua superficiale e sotterranea. Gestione del demanio idrico. Raccordo regionale delle procedure di concessione suolo. Presidio territoriale idraulico, servizio di vigilanza e di piena, pronto intervento idraulico, polizia idraulica e polizia delle acque, polizia in materia di invasi. Supporto alle attività di protezione civile. Gestione dei procedimenti amministrativi e tecnici sugli invasi e le opere di sbarramento. Gestione dei rapporti con i Consorzi di Bonifica regionali e Interregionali afferenti al territorio di competenza. Presidio territoriale per la difesa del territorio e la tutela della risorsa idrica e per le altre attività tecniche di competenza della direzione. Attività tecnico-amministrativa e di controllo delle indagini geologiche relative agli strumenti urbanistici comunali, rapporti con gli enti locali, le amministrazioni dello stato e le autorità di Bacino distrettuali per gli aspetti di competenza del settore.**

Missione: (09) SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programma: (01) DIFESA DEL SUOLO

Responsabile: (0016764) PIANI FRANCESCO

Data fine incarico: 30-06-2029

Incarico: RESPONSABILE DI SETTORE

Denominazione: (05126) TUTELA ACQUA E COSTA

Tipologia: SETTORE DI 1° LIVELLO

Padre: (50119) DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Allegato al Decreto

Attuale declaratoria: Tutela e gestione della risorsa idrica. Tutela della costa. Definizione e gestione dei relativi atti normativi, di indirizzo, programmazione, pianificazione, raccordo, coordinamento e monitoraggio. Rapporti con le Amministrazioni dello Stato, delle Autorità di Bacino Distrettuali, della Conferenza delle Regioni, delle Università e Centri di ricerca. Coordinamento in materia di sicurezza sul lavoro per le materie di competenza della Direzione. Supporto per le attività tecniche e amministrative di competenza della Direzione

Nuova declaratoria: **Tutela della risorsa idrica. Tutela della costa. Predisposizione atti normativi di programmazione, pianificazione, raccordo e monitoraggio in materia di tutela della risorsa idrica e tutela della costa. Accordi con i Grandi Utenti ai sensi della L.R. 3/2025. Rapporti con le Amministrazioni dello Stato, delle Autorità di Bacino Distrettuali, della Conferenza delle Regioni, delle Università e Centri di ricerca. Supporto per le attività tecniche e amministrative di competenza della Direzione.**

Missione: (09) SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programma: (06) TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE

Responsabile:

Data fine incarico:

Incarico:

Denominazione: (05864) SISMICA

Attuale tipologia: SETTORE COMPLESSO

Nuova tipologia: **SETTORE DI 1° LIVELLO**

Padre: (50119) DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Attuale declaratoria: Prevenzione sismica e gestione relativi finanziamenti. Autorizzazione, accertamento di conformità in sanatoria. Attestazione di conformità e accertamento delle violazioni. Controlli e monitoraggio dei versanti interessati da edificato.

Nuova declaratoria: **Prevenzione sismica e gestione relativi finanziamenti. Autorizzazione, accertamento di conformità in sanatoria. Attestazione di conformità e accertamento delle violazioni. Controlli e monitoraggio dei versanti interessati da edificato. Supporto alle attività di protezione civile e alle attività tecniche e amministrative di competenza della direzione.**

Missione: (09) SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programma: (01) DIFESA DEL SUOLO

Responsabile:

Data fine incarico:

Incarico:

Denominazione: (06351) PROCEDURE TECNICO AUTORIZZATIVE IN MATERIA DI ACQUE. VALDARNO SUPERIORE

Tipologia: POSIZIONE DI EQ DI DIREZIONE DI U. O. DI PARTICOLARE COMPLESSITA' (2° LIVELLO)

Attuale padre: (05115) IDROLOGICO E GEOLOGICO REGIONALE E CENTRO FUNZIONALE REGIONALE

Nuovo padre: **(05123) GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE**

Allegato al Decreto

Declaratoria: Istruttorie acque. Rilascio autorizzazioni, pareri e concessioni inerenti alla tutela delle acque.

Missione: (09) SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programma: (01) DIFESA DEL SUOLO

Responsabile: (0019853) CACCIATORE CARMELO

Data fine incarico: 09-05-2027

Incarico: TITOLARE INCARICO EQ



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE BENI, ISTITUZIONI E ATTIVITA' CULTURALI

Direttore Gabriella FARSI

Incarico: DECRETO PRESID. GIUNTA REGIONALE n. 49 del 31-03-2026

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 17716 - Data adozione: 05/08/2026

Oggetto: Parziale riassetto Direzione Beni, Istituzioni e Attività culturali

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 06/08/2026

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2026AD019757

LA DIRETTRICE

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e richiamati in particolare gli articoli 2, 7;

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale n. 156 del 16/02/2026 e 270 del 09/03/2026 con le quali, con riferimento all'attuale XII legislatura 2025-2030, vengono individuate le direzioni di cui all'articolo 4 ter della sopra richiamata L.R. n. 1/2009 e ne vengono definite le relative competenze, con decorrenza dal 1° aprile 2026;

Richiamato il DPGR n. 14 del 18/02/2026 con cui si dà atto che, al fine di garantire la regolare prosecuzione dell'attività amministrativa, gli incarichi di direzione di cui allegato A al provvedimento, in scadenza il 28 febbraio 2026 così come disposto con DPGR n. 234/2025, proseguono ai sensi dell'art. 16, comma 1, della l.r. 1/2009, in regime di prorogatio ex lege, per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi di direzione di cui all'art. 14 della l.r. 1/2009 e, comunque, non oltre la data di decorrenza degli stessi;

Visto il DPGR n. 49 del 31/03/2026 con il quale viene nominato il Direttore della Direzione "Beni, istituzioni, attività culturali e sport" della Giunta regionale, con decorrenza dalla data indicata nel relativo contratto di lavoro, dando atto che, ai sensi dell'art. 14, comma 6 della l.r. n. 1/2009, per i soggetti esterni al ruolo dirigenziale regionale provenienti dal settore pubblico, l'incarico è conferito, previo collocamento in aspettativa o fuori ruolo, secondo l'ordinamento dell'amministrazione di provenienza;

Richiamata la delibera di Giunta regionale n. 920 del 27/07/2026 con la quale si dispone una modifica delle competenze e della denominazione della direzione Beni, istituzioni e attività culturali e sport in Beni, istituzioni e attività culturali, con decorrenza 01/08/2026;

Considerato che la sottoscritta ha preso servizio in data 3 agosto 2026;

Richiamato il decreto n. 21757 del 27 settembre 2024 con oggetto: "Attribuzione incarichi di responsabilità del Settore "Fondazioni Regionali per la Cultura, Istituzioni Culturali e siti Unesco. Valorizzazione del patrimonio culturale. Rievocazioni storiche. Politiche per i giovani" afferente alla Direzione Beni, Istituzioni, Attività culturali e Sport";

Visto e richiamato il decreto n. 4631 del 9 marzo 2026 avente ad oggetto l'attribuzione dell'incarico di responsabilità ad interim del Settore "Spettacolo dal vivo e riprodotto. Festival. Promozione della cultura musicale. Politiche per lo sport";

Visto il decreto n. 6802 del 1 aprile 2026 che dispone la modifica della denominazione e della declaratoria di competenze del sopracitato Settore "Fondazioni regionali per la cultura. Istituzioni culturali e siti Unesco. Valorizzazione del patrimonio culturale. Rievocazioni storiche. Politiche per i giovani" secondo la dicitura attuale "Fondazioni regionali per la cultura. Istituzioni culturali e Siti unesco. Valorizzazione del patrimonio culturale. Rievocazioni storiche";

Visto e richiamato il decreto n. 10636 del 18 maggio 2026 avente ad oggetto la proroga dell'incarico di responsabile del Settore "Patrimonio culturale, museale e documentario. Arte contemporanea. Investimenti per la cultura" della Direzione "Beni, istituzioni, attività culturali e sport" al sottoscritto;

Visto il decreto del direttore generale n. 17237 del 30/07/2026 con il quale si dà attuazione alla sopra richiamata delibera di Giunta regionale n. 920 del 27/07/2026;

Considerato opportuno definire una diversa organizzazione della Direzione al fine di un più efficace perseguimento delle attività regionali di competenza e procedere altresì a revisionare parzialmente i Settori di seguito indicati, e come meglio specificato in dettaglio nell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a far data dal 01/10/2026;

- "Fondazioni regionali per la cultura. Istituzioni culturali e siti unesco. Valorizzazione del patrimonio culturale. Rievocazioni storiche.", modifica della relativa denominazione in "Fondazioni regionali per la cultura. Turismo culturale e siti unesco. Valorizzazione del patrimonio culturale. Celebrazioni e rievocazioni storiche.", nonché della declaratoria di competenze;
- "Spettacolo dal vivo e riprodotto. Festival. Promozione della cultura musicale." modifica della relativa denominazione in "Spettacolo", nonché della declaratoria di competenze;
- "Patrimonio culturale, museale e documentario. Arte contemporanea. Investimenti per la cultura." modifica della relativa denominazione in "Patrimonio culturale, museale e documentario. Istituzioni culturali. Arte contemporanea. Investimenti per la cultura." nonché della declaratoria di competenze;

Dato atto dell'analisi istruttoria preliminare svolta, come previsto dalla DGR n. 726/2022, successivamente modificata con DGR n. 1365/2023, con riguardo agli interventi di modifica dei settori afferenti alla Direzione Beni, Istituzioni, Attività culturali disposti con il presente provvedimento, con esiti conservati agli atti degli uffici della direzione competente in materia di organizzazione e personale;

Dato atto del parere favorevole del Direttore Generale reso ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera f) della L.R.1/2009, rilasciato in data 03 agosto 2026;

Dato atto, sentita la dirigente interessata, della modifica ai sensi dell'art. 18, comma 2 lett. a) della L.R. n. 1/2009 all'incarico di responsabilità del settore "Fondazioni regionali per la cultura. Istituzioni culturali e siti unesco. Valorizzazione del patrimonio culturale. Rievocazioni storiche" oggetto degli interventi di revisione disposto dal presente provvedimento, confermandone la durata degli incarichi assegnati con il decreto n. 21757 del 27 settembre 2024;

Ritenuto di rinviare a successivo atto il conferimento degli incarichi di responsabile dei settori Patrimonio culturale, museale e documentario. Arte contemporanea. Investimenti per la cultura." e "Spettacolo dal vivo e riprodotto. Festival. Promozione della cultura musicale." oggetto di modifica con il presente decreto, secondo quanto disposto all'art. 17, commi 1, della L.R. 1/2009, con la medesima decorrenza del 01/10/2026, tenuto conto della nota prot. n. 540475/2023 recante procedure e criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali, compresi quelli ad interim presso la Giunta regionale;

Ritenuto di confermare l'allocazione delle posizioni di elevata qualificazione attualmente afferenti ai settori oggetto di modifica, nelle more del completamento del processo di conferimento dei relativi incarichi di posizione di elevata qualificazione, in scadenza al 31.10.2026;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 585 del 4 giugno 2018 recante "Regolamento (UE)2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (GDPR) - Indicazioni alle strutture regionali per la formulazione di linee guida in materia di protezione dati al fine di garantire

la compliance dei trattamenti al GDPR" con la quale sono stati delegati per l'esercizio delle proprie competenze in materia di protezione dei dati i dirigenti responsabili delle strutture presso le quali si svolgono i trattamenti;

Viste le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190", con cui la dirigente responsabile del settore "Fondazioni regionali per la cultura. Istituzioni culturali e siti unesco. Valorizzazione del patrimonio culturale. Rievocazioni storiche" oggetto di modifica con il presente decreto ha dichiarato l'insussistenza delle cause di inconferibilità previste dalla medesima norma, nonché della comunicazione degli interessi finanziari resa ai sensi dell'articolo 6, comma 1, e art.13, comma 3, del decreto del presidente della repubblica 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e della delibera Giunta regionale n. 978/2019 "Aggiornamento del codice di comportamento per il personale della Giunta regionale della Toscana (art. 54, comma 5, d.lgs.165/2001);

Dato atto della partecipazione a fini conoscitivi alle rappresentanze sindacali dei lavoratori dell'Ente;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e come specificato in dettaglio nell'allegato A) al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale:

di procedere, a far data dal 01/10/2026, a revisionare parzialmente l'assetto organizzativo della Direzione Beni, istituzioni, attività culturali, secondo gli interventi di seguito sinteticamente riportati:

- "Fondazioni regionali per la cultura. Istituzioni culturali e siti unesco. Valorizzazione del patrimonio culturale. Rievocazioni storiche.", modifica della relativa denominazione in "Fondazioni regionali per la cultura. Turismo culturale e siti unesco. Valorizzazione del patrimonio culturale. Celebrazioni e rievocazioni storiche.", nonché della declaratoria di competenze;
 - "Spettacolo dal vivo e riprodotto. Festival. Promozione della cultura musicale" modifica della relativa denominazione in "Spettacolo", nonché della declaratoria di competenze;
 - "Patrimonio culturale, museale e documentario. Arte contemporanea. Investimenti per la cultura." modifica della relativa denominazione in "Patrimonio culturale, museale e documentario. Istituzioni culturali. Arte contemporanea. Investimenti per la cultura." nonché della declaratoria di competenze;
1. dare atto, sentita la dirigente interessata, della modifica ai sensi dell'art. 18, comma 2 lett. a) della L.R. n. 1/2009 all'incarico di responsabilità del settore "Fondazioni regionali per la cultura. Istituzioni culturali e siti unesco. Valorizzazione del patrimonio culturale. Rievocazioni storiche" oggetto degli interventi di revisione disposto dal presente provvedimento, confermandone la durata dell'incarico assegnato con il decreto n. 21757 del 27 settembre 2024;
 2. di rinviare a successivo atto il conferimento degli incarichi di responsabile dei settori Patrimonio culturale, museale e documentario. Istituzioni culturali. Arte contemporanea. Investimenti per la cultura." e "Spettacolo dal vivo e riprodotto. Festival. Promozione della

cultura musicale.” oggetto di modifica con il presente decreto secondo quanto disposto all’art. 17, commi 1, della L.R. 1/2009, con la medesima decorrenza del 01/10/2026, tenuto conto della nata prot. n. 540475/2023 recante procedure e criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali, compresi quelli ad interim presso la giunta regionale ;

3. di confermare l’allocazione delle posizioni di elevata qualificazione attualmente afferenti ai settori oggetto di modifica nelle more del completamento del processo di conferimento dei relativi incarichi di posizione in scadenza al 31.10.2026;
4. di dare atto delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, con cui la dirigente responsabile del settore Fondazioni regionali per la cultura. Istituzioni culturali e siti unesco. Valorizzazione del patrimonio culturale. Rievocazioni storiche ha dichiarato l'insussistenza delle cause di inconfiribilità previste dalla medesima norma, nonché della comunicazione degli interessi finanziari resa ai sensi dell'articolo 6, comma 1, e art.13, comma 3, del decreto del presidente della repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165” e della delibera Giunta regionale n. 978/2019 “Aggiornamento del codice di comportamento per il personale della Giunta regionale della Toscana (art. 54, comma 5, d.lgs.165/2001)”.

LA DIRETTRICE

Allegati n. 1

A

Allegato

39bbc80f0cea0651b561792020d302078ef9bbaa935fd666fb18fd10238e4a32

Allegato al Decreto

DIREZIONE BENI, ISTITUZIONI E ATTIVITA' CULTURALI
01-10-2026

STRUTTURE MODIFICATE

Attuale denominazione: (03825) FONDAZIONI REGIONALI PER LA CULTURA. ISTITUZIONI CULTURALI E SITI UNESCO. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE. RIEVOCAZIONI STORICHE.

Nuova denominazione: **FONDAZIONI REGIONALI PER LA CULTURA. TURISMO CULTURALE E SITI UNESCO. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE. CELEBRAZIONI E RIEVOCAZIONI STORICHE.**

Tipologia: SETTORE DI 2° LIVELLO

Padre: (50124) BENI, ISTITUZIONI E ATTIVITA' CULTURALI

Attuale declaratoria: Sostegno alle Fondazioni istituite e/o partecipate dalla Regione Toscana in materia di beni culturali e spettacolo dal vivo. Progetti di residenze teatrali, artistiche e culturali. Manifestazioni e rievocazioni storiche. Valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale, iniziative culturali e celebrazioni. Istituzioni culturali e siti Unesco. Progetti di Art Bonus. Gestione progetti di competenza finanziati dal Fondo sociale europeo.

Nuova declaratoria: **Sostegno alle Fondazioni istituite e/o partecipate dalla Regione Toscana in materia di beni culturali e spettacolo dal vivo. Progetti di residenze teatrali, artistiche e culturali. Interventi a sostegno del turismo culturale e della valorizzazione dei siti Unesco. Celebrazioni, manifestazioni e rievocazioni storiche. Valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale, iniziative culturali e progetti di Welfare culturale per quanto di competenza. Progetti di Art Bonus. Gestione progetti di competenza finanziati dal Fondo sociale europeo.**

Missione: (05) TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

Programma: (02) ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Responsabile: (0021787) TEMPESTINI MARGHERITA

Data fine incarico: 30-09-2027

Incarico: RESPONSABILE DI SETTORE

Attuale denominazione: (04950) PATRIMONIO CULTURALE, MUSEALE E DOCUMENTARIO. ARTE CONTEMPORANEA. INVESTIMENTI PER LA CULTURA.

Nuova denominazione: **PATRIMONIO CULTURALE, MUSEALE E DOCUMENTARIO. ISTITUZIONI CULTURALI. ARTE CONTEMPORANEA. INVESTIMENTI PER LA CULTURA.**

Tipologia: SETTORE DI 1° LIVELLO

Padre: (50124) BENI, ISTITUZIONI E ATTIVITA' CULTURALI

Attuale declaratoria: Valorizzazione e promozione di Musei ed Ecomusei. Conservazione, gestione e valorizzazione del museo regionale "Casa Siviero". Valorizzazione e promozione di Biblioteche, Archivi . Progetti per l'arte contemporanea. Interventi per la conservazione, valorizzazione e promozione degli spazi e dei luoghi destinati alla cultura. Ecosistema digitale della cultura. Gestione misure PNRR di competenza.

Gestione progetti di competenza finanziati dal FSE e FESR. Coordinamento per la direzione delle misure finanziate dal Fondo sociale europeo in ambito cultura. Allegato al Decreto

Nuova declaratoria: Valorizzazione e promozione di Musei ed Ecomusei. Conservazione, gestione e valorizzazione del museo regionale "Casa Siviero". Valorizzazione e promozione di Biblioteche, Archivi. Istituzioni culturali. Progetti per l'arte contemporanea. Interventi per la conservazione, valorizzazione e promozione degli spazi e dei luoghi destinati alla cultura. Ecosistema digitale della cultura. Gestione misure PNRR di competenza. Gestione progetti di competenza finanziati dal FSE e FESR. Coordinamento per la direzione delle misure finanziate dal Fondo sociale europeo in ambito cultura.

Missione: (05) TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

Programma: (02) ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Responsabile:

Data fine incarico:

Incarico:

Attuale denominazione: (06766) SPETTACOLO DAL VIVO E RIPRODOTTO. FESTIVAL. PROMOZIONE DELLA CULTURA MUSICALE.

Nuova denominazione: SPETTACOLO

Tipologia: SETTORE DI 3° LIVELLO

Padre: (50124) BENI, ISTITUZIONI E ATTIVITA' CULTURALI

Attuale declaratoria: Sostegno al cinema e all'audiovisivo e alle relative attività di Fondazione Sistema Toscana. Festival e progetti di musica popolare. Formazione musicale di base e alta formazione. Sostegno agli enti e ai progetti per lo spettacolo dal vivo, danza, prosa, musica. Gestione progetti di competenza finanziati dal FSE e dal FESR.

Nuova declaratoria: Sostegno al cinema e all'audiovisivo e alle relative attività di Fondazione Sistema Toscana. Festival e progetti di musica popolare. Formazione musicale di base e alta formazione. Sostegno agli enti e ai progetti per lo spettacolo dal vivo, danza, prosa, musica. Sostegno alla produzione di spettacolo. Gestione progetti di competenza finanziati dal FSE e dal FESR.

Missione: (05) TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

Programma: (02) ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Responsabile: (0021787) TEMPESTINI MARGHERITA

Data fine incarico: 16-10-2026

Incarico: RESPONSABILE DI SETTORE - INCARICO A SCAVALCO



REGIONE TOSCANA

**DIREZIONE COMPETITIVITA' TERRITORIALE DELLA TOSCANA E AUTORITA'
DI GESTIONE**

Direttore Paolo Ernesto TEDESCHI

Incarico: DECRETO PRESID. GIUNTA REGIONALE n. 54 del 31-03-2026

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 17717 - Data adozione: 05/08/2026

Oggetto: Incarichi responsabili di settore della Direzione Competitività Territoriale della Toscana e Autorità di Gestione ai sensi dell'articolo 17 della L.R. 8 gennaio 2009, n. 1. Rimodulazione tecnica di alcuni settori

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 06/08/2026

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2026AD019788

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale” e richiamato in particolare l’articolo 7 concernente le funzioni del “Direttore”;

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale n. 156 del 16/02/2026 e n. 270 del 09/03/2026, con le quali con riferimento all’attuale XII legislatura 2025-2030, vengono individuate le direzioni di cui all'articolo 4 ter della sopra richiamata L.R. n. 1/2009 e ne vengono definite le relative competenze;

Richiamato il decreto del presidente della Giunta Regionale DPGR n. 54 del 31 marzo 2026 con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di Direttore della Direzione Competitività Territoriale della Toscana e Autorità di Gestione;

Visti e richiamati i propri decreti:

- n. 8572 del 20 maggio 2021, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale si attribuiscono ai dirigenti a tempo indeterminato ivi indicati gli incarichi di responsabilità dei settori afferenti alla Direzione Competitività Territoriale della Toscana e Autorità di Gestione, parimenti con decorrenza dal 24 maggio 2021 per la durata di tre anni;

- n. 10057 del 13/05/2024, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale sono stati rinnovati ai dirigenti a tempo indeterminato gli incarichi di responsabilità dei settori afferenti alla Direzione Competitività Territoriale della Toscana e Autorità di Gestione, con decorrenza dal 24 maggio 2024 per la durata di due anni e scadenza 23 maggio 2026;

- n. 10009 dell’11 maggio 2026 con il quale sono stati prorogati gli incarichi di responsabilità dei settori afferenti alla Direzione Competitività Territoriale e Autorità di Gestione ai dirigenti a tempo indeterminato di cui all’allegato A al medesimo provvedimento a far data dal 24 maggio 2026 fino al 30 settembre 2026;

Considerato, che l’attuale assetto organizzativo di questa Direzione prevede alcuni settori la cui denominazione e declaratoria recano esplicito riferimento ai programmi regionali finanziati con i fondi strutturali europei;

Preso atto del passaggio al ciclo di programmazione 2021-2027 e del conseguente superamento della precedente terminologia riferita ai predetti programmi all'interno dei documenti programmatici e gestionali dell'Ente;

Rilevata, pertanto, la necessità di aggiornare la denominazione e le declaratorie delle strutture interessate, al fine di garantire la coerenza formale con l’attuale quadro programmatico di riferimento nonché di apportare alcune modifiche lessicali;

Ritenuto opportuno, per le ragioni sopra esposte, procedere a un riallineamento meramente tecnico della macrostruttura della Direzione, limitatamente all’aggiornamento dei riferimenti ai programmi regionali nelle denominazioni e nelle declaratorie dei settori specificamente individuati nell'Allegato A al presente provvedimento, con decorrenza dal 1° ottobre 2026;

Dato atto che le modifiche apportate rivestono carattere puramente formale e tecnico-ricognitivo, non comportando alcuna variazione di competenze sostanziali, né modifiche nell'attribuzione di risorse umane, finanziarie o strumentali assegnate ai singoli settori;

Preso atto dell'avvenuta informativa al Direttore Generale;

Dato atto della partecipazione a fini conoscitivi resa alle rappresentanze sindacali dei lavoratori dell’Ente;

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, le modifiche meramente tecniche alla denominazione e alla declaratoria dei settori della Direzione, così come dettagliate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, con decorrenza 1°ottobre 2026;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta modifiche sostanziali alle competenze istituzionali dei settori interessati, configurandosi come mero riallineamento formale.

IL DIRETTORE

Allegati n. 1

A *nuove denominazioni e declaratorie*
9fe324fc0339464d4550c6ea541000b9efd924e05dfc7e55a7aea5edf1ed3534

Allegato al Decreto

**DIREZIONE COMPETITIVITA' TERRITORIALE
DELLA TOSCANA E AUTORITA' DI GESTIONE
01-10-2026**

STRUTTURE MODIFICATE

Attuale denominazione: (05836) ATTIVITA' INTERNAZIONALI E DI ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Nuova denominazione: **ATTIVITA' INTERNAZIONALI ED ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI**

Tipologia: SETTORE COMPLESSO

Padre: (50131) COMPETITIVITA' TERRITORIALE DELLA TOSCANA E AUTORITA' DI GESTIONE

Declaratoria: Identificazione, valorizzazione ed animazione dell'offerta localizzativa regionale, anche in rapporto con gli enti locali. Promozione e ricerca diretta di investitori nazionali ed internazionali in raccordo con i soggetti nazionali competenti in materia di internazionalizzazione passiva ed attrazione investimenti. Facilitazione ed assistenza a potenziali investitori e ad attività economiche già localizzate. Coordinamento della rete territoriale per l'attrazione degli investimenti e raccordo con soggetti del sistema Italia. Supporto alle strutture regionali nella definizione di politiche per il rafforzamento della competitività dei territori. Supporto alle strutture regionali nella promozione a livello internazionale dell'immagine della Regione e delle opportunità di investimento nell'economia territorio. Supporto alle strutture regionali nella promozione delle opportunità connesse con la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale. Supporto alle strutture regionali in materia di attività di rilievo internazionale, in raccordo con i soggetti regionali competenti in materia di promozione internazionale e rapporti con le associazioni europee internazionali di regioni ed enti locali. Gestione del programma di cooperazione transfrontaliera " Italia Francia Marittimo", coordinamento delle azioni regionali relative alla cooperazione territoriale europea e svolgimento delle funzioni di punto di contatto nazionale del programma transnazionale MED. Promozione delle azioni regionali in materia di cooperazione internazionale ed interventi umanitari e delle attività a favore dei cittadini toscani residenti all'estero.

Missione: (14) SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Programma: (05) POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' (SOLO PER LE REGIONI)

Responsabile:

Data fine incarico:

Incarico:

-.-.-.-.-

Attuale denominazione: (05870) AUTORITA' DI GESTIONE DEL POR FSE

Nuova denominazione: **AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO**

Tipologia: SETTORE COMPLESSO

Padre: (50131) COMPETITIVITA' TERRITORIALE DELLA TOSCANA E AUTORITA' DI GESTIONE

Attuale declaratoria: GESTIONE DEL FONDO SOCIALE EUROPEO: NORMATIVE E PROCEDURE PER LA PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE, GESTIONE DELL'IMPIEGO DEL FONDO E

RELATIVI COFINANZIAMENTI. PROGRAMMI COMUNITARI CON FINANZIAMENTI F.S.E.. ^{Allegato al Decreto} RACCORDO CON ALTRI STRUMENTI COMUNITARI; INTERFACCIA CON ENTI E ORGANISMI EUROPEI, NAZIONALI E LOCALI. COORDINAMENTO DEI RESPONSABILI DI ATTIVITA' E DEGLI ORGANISMI INTERMEDI DEL P.O.R.; RESPONSABILITA' DELLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE RISORSE DEL POR F.S.E.. SISTEMI INFORMATIVI RELATIVI ALLA MATERIA DI COMPETENZA. MISURE DI SISTEMA. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DELLE MISURE DEL FONDO SOCIALE EUROPEO E OPZIONI DI SEMPLIFICAZIONE. PROGETTI INTERREGIONALI. COMUNICAZIONE E VALUTAZIONE DEL F.S.E. COORDINAMENTO TECNICO AUTORITA' DI GESTIONE FSE ALL'INTERNO DELLA IX COMMISSIONE. COLLABORAZIONE CON ORGANISMO INTERMEDIO GARANZIA GIOVANI PER RENDICONTAZIONE ASSISTENZA TECNICA (PON SPAO).

Nuova declaratoria: GESTIONE DEL FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE): INDIRIZZI E PROCEDURE PER LA PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE, GESTIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL FONDO E RELATIVI COFINANZIAMENTI. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CHIUSURA DEI PROGRAMMI REGIONALI FSE. RACCORDO CON ALTRI STRUMENTI COMUNITARI E NAZIONALI; RAPPORTI CON ENTI E ORGANISMI EUROPEI, NAZIONALI E LOCALI. COORDINAMENTO DEI RESPONSABILI DI ATTIVITA' E DEGLI ORGANISMI INTERMEDI DEI PROGRAMMI. SISTEMI INFORMATIVI RELATIVI ALLA MATERIA DI COMPETENZA. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DELLE MISURE DEL FONDO SOCIALE EUROPEO E OPZIONI DI SEMPLIFICAZIONE DEI COSTI. COMUNICAZIONE E VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI FSE. COORDINAMENTO TECNICO AUTORITA' DI GESTIONE REGIONALI FSE ALL'INTERNO DELLA COMMISSIONE COMPETENTE. PROGETTI INTERREGIONALI.

Missione: (14) SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Programma: (05) POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' (SOLO PER LE REGIONI)

Responsabile:

Data fine incarico:

Incarico:

Attuale denominazione: (05986) AUTORITA' DI GESTIONE DEL POR FESR

Nuova denominazione: AUTORITÀ DI GESTIONE DEL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

Tipologia: SETTORE COMPLESSO

Padre: (50131) COMPETITIVITA' TERRITORIALE DELLA TOSCANA E AUTORITA' DI GESTIONE

Attuale declaratoria: AUTORITÀ DI GESTIONE POR FESR 2007-2013 E POR FESR 2014-2020. GESTIONE DEI POR: COORDINAMENTO DELL'ATTUAZIONE, SORVEGLIANZA, MONITORAGGIO. GESTIONE FINANZIARIA E CONTROLLO DEI POR: COORDINAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO, CONTROLLI DI PRIMO LIVELLO, CONTROLLI DI SISTEMA. VALUTAZIONE DEI POR, COMPRESA LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA. PIANI DI COMUNICAZIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI. SISTEMI INFORMATIVI RELATIVI ALLE MATERIE DI COMPETENZA, COMPRESA LA BANCA DATI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEGLI AIUTI DI STATO. RESPONSABILE COORDINAMENTO REGIONALE DELLA STRATEGIA DI SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE E DELLA STRATEGIA PER LE AREE INTERNE. COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI INERENTI IL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO CONCESSI DA TUTTE LE DIREZIONI REGIONALI SIA CON RISORSE DEI FONDI SIE CHE CON RISORSE STATALI E REGIONALI

Allegato al Decreto

***Nuova declaratoria:* AUTORITÀ DI GESTIONE DEI PROGRAMMI COFINANZIATI CON IL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR). GESTIONE DEI PROGRAMMI: COORDINAMENTO, DELL'ATTUAZIONE , SORVEGLIANZA, MONITORAGGIO, GESTIONE FINANZIARIA E SISTEMA DEI CONTROLLI. RACCORDO CON ENTI E ORGANISMI EUROPEI, NAZIONALI E LOCALI. COORDINAMENTO DEI RESPONSABILI DI AZIONE E DEGLI ORGANISMI INTERMEDI DEI PROGRAMMI. VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI, COMPRESA LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA. ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE. SISTEMI INFORMATIVI RELATIVI ALLE MATERIE DI COMPETENZA. COORDINAMENTO REGIONALE DELLA STRATEGIA DI SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE. COORDINAMENTO REGIONALE DELLA STRATEGIA PER LE AREE INTERNE. COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI INERENTI IL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO.**

Missione: (14) SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Programma: (05) POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' (SOLO PER LE REGIONI)

Responsabile:

Data fine incarico:

Incarico:



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI E AUTORITA' DI AUDIT

SETTORE VIA

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 11458 del 25-05-2026

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 17735 - Data adozione: 05/08/2026

Oggetto: [ID 2596] - Art. 19 del d.lgs. 152/2006 ed art. 48 della L.R. 10/2010. Verifica di assoggettabilità a VIA relativa al progetto di "Impianto agrivoltaico avanzato denominato "Grosseto" di potenza pari a 20,81 MWp e relative opere di connessione ricadenti nel Comune di Grosseto (GR)."
Proponente: IREN GREEN GENERATION TECH S.r.l. Provvedimento conclusivo.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 06/08/2026

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2026AD019775

LA DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale (VIA);

Visto il D.M. 30/03/2015, in materia di procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;

Vista la L.R. 10/2010, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Visto il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 19/R del 11/04/2017, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Vista la d.g.r. n. 1083 del 30/09/2024, recanti disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale, come modificata dalla d.g.r. n.469 del 20/4/2026;

Visti altresì, in materia energetica:

il D.Lgs. 387/2003 *“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”*;

il D.Lgs. 28/2011 *“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”*;

il D.Lgs. 199/2021, in materia di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

il D.Lgs. 190/2024, in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

le *“Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”* emanate con D.M. 10/09/2010;

la L.R. 39/2005 *“Disposizioni in materia di energia”*;

la L.R. 11/2011 *“Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia”*, nonché la deliberazione del Consiglio regionale n. 68 del 26/10/2011 e la deliberazione della Giunta regionale n. 107 del 20/02/2012;

il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 (PNIEC);

il Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) approvato dal Consiglio Regionale, con deliberazione n. 10 del 11/02/2015;

la deliberazione del Consiglio regionale n. 15 del 11/02/2013, in materia di criteri e modalità di installazione degli impianti fotovoltaici a terra;

Visto inoltre il Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22/12/2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, come modificato dal Regolamento (UE) 2024/223;

Visti infine:

il D.Lgs.42/2004, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio ed il vigente Piano regionale di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico (PIT-PPR), approvato con deliberazione Consiglio regionale n.37 del 27/03/2015;

l'art.5 del d.p.r. 357/1997, l'art.88 della l.r. 30/2015 e le Linee Guida pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.303 del 28/12/2019, con riferimento alla valutazione di incidenza sui Siti della Rete Natura 2000;

Premesso che:

il proponente IREN Green Generation Tech S.r.l. (sede legale: corso Svizzera n.95, Torino; C.F.: 10576731003), con istanza presentata in data 06/02/2026 n. 116601 e perfezionata in data 25/02/2026 n. 173197 e 03/03/2026 n. 0187738, ha richiesto allo scrivente Settore Valutazione Impatto Ambientale (Settore VIA) l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 48 della L.R. 10/2010, relativamente al progetto di realizzazione di impianto agrivoltaico avanzato denominato "Grosseto" da 20,81 MWp e relative opere di connessione, nel Comune di Grosseto, depositando la prevista documentazione;

il proponente ha ottemperato all'assolvimento dell'obbligo in materia di imposta di bollo (D.Lgs. 123/2025), con riferimento alla presentazione dell'istanza;

il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47-ter della L.R. 10/2010 in applicazione della D.G.R. 1083/2024 allegato A, come da attestazione agli atti;

ai fini VIA, il progetto in esame rientra tra quelli di cui all'allegato IV, parte seconda, D.Lgs. 152/2006, punto 2. d-ter);

il presente procedimento di verifica, in applicazione dell'art.10 comma 3 del d.lgs.152/2006, comprende la valutazione di incidenza, presentata a livello di *screening*, sul Sito della Rete Natura 2000 ZSC IT51A0009 "Monte Leoni";

ai fini autorizzativi, il progetto rientra nel campo di applicazione della autorizzazione unica, di cui al d.lgs.190/2024, art.9;

la documentazione depositata dal proponente è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 04/03/2026;

in data 04/03/2026, sul sito web della Regione Toscana è stato pubblicato il previsto avviso al pubblico e contestualmente è stata effettuata la comunicazione (prot. n. 193956) ai Soggetti competenti in materia ambientale, di cui all'art. 19 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, chiedendo ai medesimi il proprio contributo istruttorio;

in esito alla richiesta del Settore VIA del 04/03/2026 sono pervenuti i contributi istruttori di:

- Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud (prot. n. 0217962 del 13/03/2026);
- Comando dei Vigili del Fuoco di Grosseto (prot. n. 0217695 del 13/03/2026);
- Acquedotto del Fiora (prot. n. 0231070 del 18/03/2026);
- Terna Rete Italia S.p.A. (prot. n. 0235899 del 20/03/2026);
- Autorità Idrica Toscana (prot. n. 0252298 del 26/03/2026);
- Comune di Grosseto - Servizio Ciclo dei Rifiuti e Tutela Ambientale (prot. n.0274775 del 03/04/2026);
- Comune di Grosseto - Servizio Pianificazione Urbanistica (prot. n.0276456 del 07/04/2026);
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (prot. n. 0282512 del 09/04/2026);
- Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (prot. n.0284211 del 09/04/2026);

e dei seguenti settori regionali:

- Settore VAS e VINCA (prot. n. 0230841 del 18/03/2026);
- Settore Attività gestionale in agricoltura sul livello territoriale di Siena e Grosseto - Gestione Programmazione LEADER - Usi Civici (prot. n. 0234134 del 19/03/2026);
- Settore Autorità di gestione FEASR (prot. n. 0266803 del 01/04/2026);
- Settore Genio Civile Toscana sud (prot. n. 0269779 del 01/04/2026);

- Settore Transizione Ecologica e sostenibilità ambientale (prot. n. 0289281 del 13/04/2026);
- Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio (prot. n. 0290292 del 13/04/2026).

il Settore VIA, sulla base degli esiti istruttori, con nota del 17/04/2026 (prot. 0304126), ha avanzato al proponente una richiesta di integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata all'avvio del procedimento;

in data 15/05/2026 al n. 0371418, è stato acquisito il contributo tecnico di ARPAT sulla documentazione di avvio procedimento;

il proponente, con note acquisite il 14/05/2026 prot. 0368345, il 15/05/2026 prot. 371154, il 20/05/2026 prot. 0381221 e 0381225, ha provveduto a depositare le integrazioni ed i chiarimenti in esito alla richiesta del Settore VIA; detta documentazione è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

in merito alla documentazione integrativa e di chiarimento depositata, il Settore VIA ha chiesto, con nota del 21/05/2026 (prot. n. 0241801) un contributo tecnico istruttorio dei Soggetti interessati;

circa la documentazione integrativa e di chiarimento depositata sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di:

- Acquedotto del Fiora Spa (prot. n. 0493236 del 22/06/2026);
 - Autorità Idrica Toscana (prot. n. 0515846 del 26/06/2026);
- e dei seguenti settori regionali:
- Settore Genio Civile Toscana sud (prot. n. 0479567 del 18/06/2026);
 - Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio (prot. n. 0482696 del 18/06/2026).
 - Settore Transizione Ecologica e sostenibilità ambientale (prot. n. 0514474 del 26/06/2026);

in data 10/06/2026 con nota prot. 449481 il proponente ha inviato le proprie considerazioni in merito al contributo tecnico di ARPAT del 15/05/2026. In merito è stato acquisito il contributo tecnico istruttorio di ARPAT (prot. n. 0633616 del 05/08/2026);

durante il procedimento non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

il proponente ha richiesto che, nell'eventuale provvedimento di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, il Settore VIA indichi, se necessario, le eventuali condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi, ai sensi dell'art. 19 comma 7 del D.Lgs. 152/2006;

Dato atto che la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati progettuali ed ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento del 06/02/2026, 25/02/2026 e 03/03/2026, dalla documentazione integrativa e di chiarimento del 14/05/2026, 15/05/2026 e 20/05/2026 e dai documenti forniti il 10/06/2026 in risposta alle richieste di ARPAT;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

il progetto prevede la realizzazione di un impianto agrivoltaico, nel Comune di Grosseto, nei pressi della frazione Braccagni, dalla quale dista circa 700 metri, in località denominata "Gerlette";

l'impianto, denominato "Grosseto", ha una potenza di picco pari a 20,81 MWp e verrà realizzato in un'area a destinazione agricola. L'area agricola interessata ha una superficie catastale di 35,07 ha, con un'orografia pianeggiante con quote che variano da 8 a 12 m s.l.m.. L'area di impianto sarà suddivisa in n. 5 sotto-aree, con superficie recintata complessiva pari a 30,20 ha;

la componente energetica dell'impianto agrivoltaico sarà costituita da 31.536 moduli fotovoltaici bifacciali in silicio monocristallino di potenza unitaria pari a 660 Wp, posizionati su inseguitori monoassiali (*trackers*), orientati ('azimut') a 17° Sud, con inclinazione variabile rispetto all'orizzontale ('tilt') di +50°/-50°. Gli inseguitori solari saranno montati su pali infissi direttamente nel terreno, senza l'uso di fondazioni.

L'interasse fra gli inseguitori sarà di 5,5 m, lasciando un passaggio utile fra le fila dei pannelli variabile tra i 2,1 e i 3,9 m (alla massima inclinazione dei pannelli).

La massima altezza raggiungibile dai moduli fotovoltaici in normali condizioni di esercizio sarà pari a 4,1 m; l'altezza minima sarà di 2,1 m.

Il generatore fotovoltaico sarà dotato di impianti ausiliari e di servizio quali illuminazione esterna, impianto antintrusione, impianto di videosorveglianza, oltre ai sistemi di monitoraggio prestazionale e di controllo dell'impianto stesso. E' prevista inoltre la realizzazione di una viabilità interna e perimetrale di larghezza di 5 metri con strato di usura di spessore di 15 cm composto da materiale anidro;

il proponente stima una producibilità per l'impianto in esame di circa:

- producibilità specifica 1868 kWh/kWp/anno;
- producibilità annua 38.889 Mwh/anno;

l'impianto sarà collegato in antenna a 132 kV su una nuova stazione elettrica (SE Braccagni) a 132 kV della rete di trasmissione nazionale (RTN), da inserire in entra – esce alle linee RTN 132 kV “Grosseto - Menga” e “Giuncarico Al - Grosseto”. Per collegare la prevista sottostazione elettrica utente (SSEU) alla SE della RTN verrà realizzato un breve tratto di linea interrata a 132 kV della lunghezza di circa 200 m. Il tracciato del cavidotto si svilupperà interamente su strada e sarà realizzato tramite scavo.

In impianto è prevista la realizzazione di 9 cabine utente di trasformazione (di dimensioni pari a 6,05 m x 2,34 m), in cui è concentrata l'energia elettrica proveniente dagli *inverter* del campo fotovoltaico, 9 magazzini (di dimensioni pari a 6,5 m x 2,9m), la *control room* (di dimensioni pari a 4,7 m x 2,4 m) e 1 cabina di raccolta (di dimensioni pari a 15 m x 3 m), in cui sono convogliate 4 linee elettriche media tensione (MT) provenienti dalle cabine utente; dalla cabina di raccolta si diparte la linea MT a 30 kV di collegamento con la sottostazione elettrica utente SSEU;

i terreni interessati dal progetto hanno destinazione agricola. La componente agricola del progetto agrivoltaico prevede:

- coltivazione perimetrale: costituisce la fascia di mitigazione visiva, collocata all'interno della recinzione metallica eretta a protezione del generatore fotovoltaico. La coltivazione perimetrale occuperà una superficie complessiva di circa 22.410,37 mq e sarà costituita da olivo varietà leccino e da piante arbustive quali lentisco e corbezzolo;
- area interna all'impianto: è la superficie coltivabile tra le file dei tracker e negli spazi non occupati dalla componentistica elettrica. Il piano colturale prevede erba medica per i primi 4 anni, avvicendata con colza per i successivi 2 anni, con l'ultimo avvicendamento, della durata di 1 anno, effettuato con delle colture di copertura (mix di senape e veccia). L'erba medica, tagliata a mezzo di falcia-condizionatrice e raccolta con rotopressa-fasciatore, sarà impiegata negli allevamenti zootecnici di zona;
- aree sottostanti le strutture di sostegno: saranno utilizzate come fasce di impollinazione seminando un miscuglio costituito da trifoglio bianco, sulla e colza. Sono previste 20 arnie di api, suddivise in modo omogeneo nelle 5 sotto-aree di progetto, per la produzione di miele biologico. Il proponente stima una capacità produttiva di circa 45 Kg di miele ad arnia.

Con riferimento alle disposizioni del d.lgs.190/2024, il proponente segnala di mantenere – allo stato di progetto - almeno l'80% della produzione lorda vendibile, che allo stato di fatto ammonta a 30.050,12 €; il proponente intende svolgere produzioni agricole conformi ai principi dell'agricoltura biologica.

Riguardo alla conduzione agricola, nella Relazione agronomica presentata viene specificato che la gestione delle superfici agricole sarà affidata ad un'azienda agricola operante nel settore biologico sin dal 2018, con esperienza consolidata nella conduzione di coltivazioni biologiche olivicole ed orticole, regolarmente assoggettata al sistema di controllo e certificazione biologica. Nelle integrazioni, il proponente specifica di essere proprietario del fondo agricolo oggetto dell'intervento e, in quanto tale, titolare del diritto di condurlo direttamente. Nella ragione sociale della società proponente, statutariamente disciplinata, è previsto anche lo svolgimento delle attività agricole in generale ai sensi dell'art. 2135 c.c. In alternativa, il proponente potrà affidare la conduzione agricola a operatori agricoli terzi;

le superfici interessate dal progetto saranno dotate di recinzione perimetrale e relative opere a verde per la mitigazione visiva. La recinzione sarà realizzata in rete metallica di colore verde, fissata su pali di sostegno alti 2 m, infissi nel terreno ad una profondità di 1,25 m. La rete sarà installata in modo da consentire il passaggio della piccola e media fauna terrestre, lasciando un varco di circa 15 cm in altezza rispetto al piano di campagna, per una lunghezza di 2 m, ad intervalli regolari di 100 m l'uno dall'altro;

per la mitigazione visiva è prevista la piantagione di una siepe arboreo-arbustiva perimetrale, interna alla recinzione, di larghezza pari a 5 m. Il sesto d'impianto sarà finalizzato alla creazione di una macchia boscata naturaliforme. La scelta delle specie arboree e arbustive sarà effettuata fra quelle tipiche della zona, garantendo un'integrazione armoniosa con il paesaggio e favorendo lo sviluppo di un habitat stabile e resiliente. Nello specifico, si prevede di impiantare circa 1120 piante di olivo della varietà leccino e 3734 piante arbustive appartenenti alle specie *Pistacia lentiscus* (lentisco) e *Arbutus unedo* (corbezzolo). Le piante di olivo verranno messe a dimora in un unico filare, collocate a una distanza di 2,5 m dalla recinzione e distanziate di 4 metri l'una dall'altra lungo il filare. Le piante arbustive saranno disposte in 2 file, la prima costituita da lentisco sarà collocata a circa 1,25 m di distanza dalla recinzione, mentre l'altra, costituita da corbezzolo sarà collocata a una distanza di 3 m dalla prima. Le piante saranno allevate con un portamento espanso e naturalmente globoso. Soprattutto nei primi anni sono previste cure colturali quali diradamenti, potature, irrigazione di soccorso (con autobotte) al fine di tutelare la fascia di mitigazione;

con riferimento al d.lgs.190/2024, sono previste delle opere di laminazione delle acque piovane, al fine di garantirne l'accumulo e lo scarico controllato. Le acque meteoriche, una volta concentrate in una rete di collettamento interfilare saranno invase in fossi di guardia perimetrali, comunicanti tra loro e confluenti mediante regolazione della portata uscente, nel reticolo idrografico principale;

alla dismissione dell'impianto, il proponente prevede la disinstallazione di ognuna delle parti dell'impianto con mezzi e utensili appropriati. Successivamente procederà selezionando, secondo le normative vigenti, i componenti:

- riutilizzabili;
- riciclabili;
- da rottamare;
- da trattare secondo la natura dei materiali.

Per quanto riguarda la fascia di mitigazione, il proponente specifica come dopo trent'anni sia ormai *“un elemento consolidato del paesaggio rurale”* e che pertanto *“salvo espressa esigenza di ripristino totale dello stato ante operam, evenienza ritenuta altamente improbabile, tali elementi vegetazionali saranno mantenuti e valorizzati, in quanto pienamente compatibili con l'uso agricolo del suolo e con il mosaico paesaggistico locale”*;

il cronoprogramma di cantiere per la realizzazione del progetto prevede un arco temporale di circa 17 mesi;

la durata stimata in esercizio dell'impianto (vita utile), prima di registrare una diminuzione dell'efficienza di produzione, è di circa 30 anni;

relativamente all'occupazione di suolo agricolo, i terreni interessati continueranno ad essere coltivati e ne sarà quindi conservata la fertilità agronomica.

relativamente al monitoraggio dei suoli, è prevista una serie di attività: dall'analisi del suolo pre-impianto, alle successive analisi a cadenza annuale, fino ad uno studio del terreno post coltivazione e una fase di bioattivazione, utile per ripristinare le caratteristiche idonee del terreno per accogliere la nuova coltura.

Nella Relazione agronomica è specificato che nei primi anni dopo l'impianto saranno effettuate 5/6 irrigazioni all'anno, divise in 4 turnazioni, di cui 2 post trapianto, scadenze a circa 10 giorni e due nei periodi più caldi e siccitosi dell'anno. Il monitoraggio dell'attività agricola comprenderà relazioni a cadenza annuale, nelle quali saranno riportati i piani annuali di coltivazione, con indicazione delle specie coltivate, delle condizioni di crescita delle piante, delle tecniche di coltivazione;

lo studio sugli effetti cumulativi del progetto agrivoltaico in esame, ha riguardato un'area compresa nel raggio di 10 km dal sito di progetto, nella quale sono stati individuati i seguenti impianti:

- impianto agrivoltaico Le Rogaie nel Comune di Grosseto, valutato positivamente in sede di VIA ministeriale;
- impianto agrivoltaico in loc. Braccagni nel Comune di Grosseto, da 38,47 MWp, in fase di VIA ministeriale;
- impianto agrivoltaico avanzato da 39 MWp, con sistema di accumulo BESS nel Comune di Gavorrano, in fase di VIA ministeriale;

- impianto eolico “Parco Eolico Grosseto”, in fase di VIA ministeriale;
- impianto agrivoltaico in loc. “il Poggione” nel Comune di Grosseto da 44 MWp, in fase di VIA ministeriale;
- impianto agrivoltaico “GR Gavorrano” nel Comune di Gavorrano, Roccastrada e Grosseto, di 44,29 MWp, con sistema di accumulo da 22 MW, in fase di VIA ministeriale;
- impianto agrivoltaico “Grosseto Alfepo”, nel Comune di Grosseto, da 68 MWp, in fase di VIA ministeriale;
- impianto fotovoltaico “GR Rugginosella” nel Comune di Grosseto, da 84,89 MWp, con sistema di accumulo da 80,34 MW, in fase di VIA ed autorizzazione energetica regionale;
- impianto agrivoltaico avanzato “La Maremmana” nel Comune di Grosseto, da 49 MWp, con sistema di accumulo da 18 MW, proposto da Naturgy Rinnovabili Srl; il procedimento di verifica di assoggettabilità regionale si è concluso con decisione di assoggettamento a VIA (decreto n.9501 del 4.5.2026);

l'area dell'impianto risulta nella disponibilità del proponente;

il proponente rileva che il progetto rispetta i requisiti A, B, C, D delle “*Linee guida in materia di impianti agrivoltaici*”, Ministero Transizione Ecologica – MITE, giugno 2022; l'impianto ha quindi le caratteristiche per rientrare nella definizione di “impianto agrivoltaico avanzato”. A tale proposito, il proponente segnala la coerenza dell'impianto in esame con le disposizioni del comma 2 dell'art.11-bis del D.lgs. 190/2024;

il proponente ha preso in esame le norme, i piani ed i programmi pertinenti con l'impianto in esame e a tal riguardo evidenzia quanto segue:

con riferimento al Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PIT-PPR), il progetto interessa la Scheda d'Ambito n. 18 “*Maremma grossetana*”;

l'area interessata dall'impianto non ricade e non interessa Beni culturali di cui alla parte seconda o con Beni paesaggistici tutelati ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004;

l'area di progetto non ricade in Aree naturali protette, Siti della Rete Natura 2000, Siti proposti - pSIC o Siti di interesse regionale (sir);

l'area di impianto non ricade in area soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923 e della l.r.39/2000;

in riferimento alla Pianificazione di bacino del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale:

- con riferimento al Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA 2021-2027), l'impianto ricade all'interno della classe di pericolosità bassa P1;
- nel Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI), l'impianto agrivoltaico ricade all'interno della classe di pericolosità bassa (P1);

dal Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) della Provincia di Grosseto, approvato con D.C.P. n. 7 del 29/02/2024, le opere in progetto ricadono all'interno di aree perimetrate come “*Aree di Bonifica Idraulica*”, normate dall'art. 5.5 della Disciplina del Piano;

in riferimento al Piano Strutturale di Grosseto, approvato con D.C.C. n.89/2025, l'area di progetto ricade in area disciplinata nella tavola ST04 “*Invariante IV- i caratteri morfotipologici dei paesaggi rurali*” al punto 08. “*Morfotipo dei seminativi semplificati delle aree di bonifica*” di cui all'art.26 della Disciplina di Piano; I cavidotti che dall'impianto arrivano fino alla SSEU che verrà realizzata andranno ad intercettare ambiti di strade pubbliche o altri attraversamenti interessati, in larga misura, dalle invarianti strutturali;

in riferimento al Regolamento Urbanistico del Comune di Grosseto, adottato con D.C.C. n. 77 del 28/03/2011, il progetto ricade in *Aree ad esclusiva funzione agricola* (Art. 123 NTA);

dal punto di vista acustico, secondo il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) del Comune di Grosseto, le aree interessate dal progetto in esame ricadono all'interno della classe III e IV;

con riferimento alla L.R.11/2011 e relative disposizioni attuative ed all'Allegato 3 alla Scheda A.3 del Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER), l'impianto è localizzato in una “area non idonea” per

l'installazione degli impianti fotovoltaici a terra, caratterizzata dalla *“Diversa perimetrazione all'interno delle aree DOP e IGP regionali”* e da *“Zone all'interno di con visivi e panoramici”*;

il proponente ha preso in esame le componenti ambientali interessate dal progetto in esame, i relativi impatti e le misure di mitigazione e monitoraggio:

il proponente per la componente rumore ha presentato una valutazione previsionale di impatto acustico (VIAC) relativa sia alla fase di cantiere che alla fase di esercizio.

L'impianto agrivoltaico e la SSE saranno collocati nelle zone di classe III del PCCA del Comune di Grosseto, così come anche i 34 recettori individuati ad eccezione dei recettori R5, R6, R18, R19 e R27 che si trovano in zona di classe IV.

I recettori più prossimi alle opere di progetto saranno R28 a 10 m, R34 a 25 m e i recettori R2, R3, R16 ed R17 distanti 30 m.

Relativamente alla fase di esercizio il proponente ha stimato le sorgenti di rumore potenzialmente impattanti presso il campo fotovoltaico e la SSE, fornendo le mappe acustiche dello scenario *post operam* calcolate ad un'altezza dal piano di campagna pari a 2,5 m.

Relativamente alla fase di cantiere, di durata stimata 17 mesi, il proponente ha ipotizzato le macchine utilizzate nelle diverse lavorazioni e considerato il superamento della soglia di 70 dBA per definire aree critiche dei recettori presso cui saranno previsti superamenti dei limiti.

Dopo aver segnalato l'esistenza di barriere di isolamento acustico di $R_w=24-27$ dB, il proponente riporta che *“l'impresa esecutrice dei lavori potrà avvalersi di barriere acustiche da cantiere, di altezza e lunghezza appropriata”* ed indica la necessità di deroga acustica da richiedere al Comune;

con riferimento alla componente atmosfera in fase di esercizio, il proponente, sulla base della producibilità stimata dell'impianto (oltre 38.800 MWh/anno), ha fornito una disamina dei potenziali impatti positivi dovuti alla produzione di energia da fonte rinnovabile, in luogo di impianti da tradizionale fonte fossile. In particolare risulta che in fase di esercizio l'impianto permetterà di evitare l'emissione di 9,88 t di CO_2 ogni anno, assumendo come riferimento un fattore di emissione pari a 254,0 g/kWh.

Per quanto concerne la fase di cantiere, il proponente ha stimato il potenziale impatto da emissioni pulverulente come “basso”, indicando comunque una serie di misure di mitigazione, tra cui le bagnature della viabilità sterrate di progetto.

All'interno della documentazione integrativa, il proponente ha fornito un dettaglio relativamente alle operazioni che in fase di cantiere possono generare emissioni di polveri, effettuato una ricognizione dei potenziali ricettori presenti nelle vicinanze delle attività cantieristiche ed una stima degli impatti secondo quanto indicato nelle *“Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali pulverulenti”*, facenti parte del Piano regionale della qualità dell'aria PRQA 2025;

il proponente, all'interno delle integrazioni, ha effettuato una valutazione sul possibile effetto sul *microclima* in base alle Linee Guida ARPA Veneto (versione 2.6, anno 2023), che prevede un monitoraggio microclimatico attraverso l'installazione di una centralina ed un set di sonde e sensori remoti per le misure in campo per il rilevamento della temperatura dell'aria, temperatura radiante e umidità relativa. La durata del monitoraggio è prevista da maggio a settembre, ovvero al periodo dell'anno più critico per gli impatti termici;

il proponente ha valutato l'impatto elettromagnetico dovuto alle componenti elettriche del progetto in esame, calcolando la Distanza di Prima Approssimazione (DPA) delle cabine di trasformazione, considerando la potenza dei trasformatori. La DPA delle cabine di trasformazione varia tra 4,5 m a 8,5 m, quella degli elettrodotti interni all'impianto è massimo 1,5 m, quella dell'elettrodotto esterno è pari a 2 m;

con riferimento alla gestione delle terre e rocce da scavo, il proponente ha presentato il Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'art. 24, comma 3 del D.P.R. 120/2017, aggiornato nel corso del procedimento con le integrazioni di Giugno 2026.

In base a tale documento è previsto il reimpiego in sito delle terre e rocce per operazioni di rinterri, riporti e regolarizzazioni plano-altimetriche.

Le principali attività che comporteranno movimentazione di terre riguardano gli scavi per la posa dei cavidotti interrati, la realizzazione delle fondazioni dei cabinati, la costruzione della viabilità interna e la sistemazione dei canali di scolo.

È inoltre prevista l'esecuzione di trivellazioni orizzontali controllate (TOC) per il superamento delle interferenze con i cavidotti in progetto.

Sulla base delle stime fornite, il volume complessivo di materiale prodotto ammonta a 32.768,28 m³, con un esubero pari a 2.291,82 m³, che sarà gestito come rifiuto e conferito ad impianto.

Il piano di indagine per la caratterizzazione dei terreni distingue correttamente tra opere areali e lineari, prevedendo complessivamente il prelievo di 152 campioni.

Per le opere areali, il proponente fa riferimento alla Tabella 8.1 dell'Allegato 2 al D.P.R. 120/2017, che definisce il numero di punti di indagine in funzione dell'estensione dell'area, individuando così 66 punti di campionamento, indicando l'acquisizione di due campioni per ciascun punto di indagine.

Per le opere lineari, il campionamento è previsto mediante un punto di indagine ogni 500 m di sviluppo del tracciato.

Il proponente specifica che, qualora i materiali non soddisfino i requisiti per il riutilizzo in sito, ovvero nel caso in cui i risultati della caratterizzazione non confermino il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) in relazione alla destinazione d'uso, le terre e rocce da scavo saranno gestite come rifiuti e avviate a recupero o smaltimento presso impianti autorizzati;

con riferimento alle possibili incidenze sui Siti Rete Natura 2000, il proponente ha presentato uno *screening* di incidenza con riferimento alla ZSC IT51A0009 "Monte Leoni", posta a circa 2,4 km dall'impianto. Il progetto prevede che la recinzione dell'area di installazione dei pannelli fotovoltaici sia sollevata da terra di circa 15 cm, per una lunghezza pari a 2 m, ogni 100 m. Tale misura consente il passaggio della fauna selvatica;

con riferimento al suolo ed al sottosuolo, il proponente ha effettuato indagini geognostiche nell'area di studio dalle quali emerge una stratigrafia complessivamente omogenea, tipica di depositi alluvionali recenti, con alternanza di limi, sabbie e argille limose, generalmente moderatamente addensati e con sporadica presenza di ghiaietto.

Il proponente ha inoltre fornito alcune sezioni geologiche rappresentative, che illustrano la possibile configurazione litostratigrafica dell'area, evidenziando sia la successione dei terreni sia le variazioni laterali dei principali orizzonti stratigrafici.

Dal punto di vista idrogeologico, l'area di progetto ricade su terreni caratterizzati da permeabilità primaria elevata con coefficienti di permeabilità nell'intervallo 10^{-8} - 10^{-9} m/s, tipici di terreni a bassa permeabilità, riconducibili a litologie limose-argillose.

I dati sperimentali indicano condizioni di permeabilità significativamente inferiori rispetto a quanto descritto nell'inquadramento generale, suggerendo la necessità di una più attenta coerenza interpretativa del modello idrogeologico del sito.

Per l'analisi piezometrica il proponente fa riferimento ai dati messi a disposizione dal Servizio Idrologico Regionale, riportando in particolare le misure della stazione piezometrica C-Braccagni.

I dati del punto di monitoraggio evidenziano oscillazioni stagionali del livello piezometrico comprese tra circa 1,00 m dal piano di campagna nei periodi piovosi e 5,00 m dal piano di campagna nei periodi estivi secchi, indicando la presenza di una falda freatica soggetta a variazioni stagionali significative.

Il proponente nelle integrazioni di Giugno 2026 ha puntualizzato che *"qualora durante le operazioni di scavo vengano intercettate acque sotterranee si procederà con l'impiego di sistemi di aggottamento, così da abbassare temporaneamente il livello della falda acquifera per poter eseguire le opere su suolo asciutto."* Provvederà alla caratterizzazione piezometrica basata su misure freaticometriche da effettuare in sito ed alla presentazione della carta idrogeologica dell'area di progetto con le quote piezometriche.

Alla luce del contesto geologico e idrogeologico, nonché della tipologia dell'opera in progetto, il principale fattore di rischio per le componenti ambientali è riconducibile alla potenziale contaminazione durante la fase di cantiere. Tale rischio è in particolare associato a possibili sversamenti accidentali di sostanze inquinanti, derivanti da perdite dei mezzi d'opera o da una gestione non adeguata dei materiali e delle sostanze stoccate nelle aree operative.

Nella documentazione integrativa di Giugno 2026 il proponente riporta alcune delle misure da mettere in atto per evitare eventuali contaminazioni in caso di sversamenti;

il percorso del cavidotto interrato di collegamento tra l'impianto e la SSEU risulta interferire con alcuni corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico e di gestione di cui alla L.R. 79/2012:

- attraversamento in subalveo (TOC) del corso d'acqua privo di denominazione TS48264;
- attraversamento in subalveo (TOC) dell'Allacciante Superiore degli Acqui (TS48263);
- parallelismo con il corso d'acqua privo di denominazione individuato con codici TS49638 e TS50303;
- attraversamento in subalveo (TOC) dell'Allacciante Superiore degli Acqui (2) (TS49649);
- parallelismo con il corso d'acqua privo di denominazione individuato con codice TS50270;
- attraversamento in subalveo (TOC) del Fosso Bottegone (TS53347);
- occupazione di area appartenente al Demanio del Bonificazione della Maremma (Foglio 35, p.lla 41);
- attraversamento in subalveo (TOC) del corso d'acqua privo di denominazione TS53017.

Il cavidotto risulta inoltre attraversare la linea ferroviaria Pisa-Roma L.L. al Km 199+106; per tale attraversamento il progetto prevede un attraversamento con canaletta laterale al cavalcavia esistente (R.F.I. Spa ha valutato tale soluzione non conforme con la normativa nazionale ed indicato come soluzione progettuale corretta l'alloggiamento in intradosso dell'esistente cavalcavia);

con riferimento alle acque superficiali, il progetto prevede un sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche che prevede la realizzazione un'opera di laminazione di un volume pari a 1503,36 mc e la realizzazione di un sistema di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche.

Nell'area di impianto è prevista di una rete di regimazione delle acque meteoriche mediante la realizzazione di canalette interfilarie di dimensioni 1,2 x 0,9 m e di fossi di guardia perimetrali all'impianto, aventi dimensione di 1,2 x 1 m. Le acque raccolte da tali canali verranno convogliate verso un unico punto di scarico, ubicato lungo la sponda destra dell'Allacciante Superiore degli Acqui, previo passaggio attraverso un manufatto di regolazione delle portate, tarato ad una portata massima di 5 l/s x ha. Il proponente ha calcolato la portata recapitante nei vari lotti dell'impianto ed infine quella dello scarico, fornito sezioni dello scarico ed i particolari costruttivi;

la qualità dei corpi idrici superficiali è rappresentata dalla stazione più vicina a Nord: MAS - 456 SOVATA con stato ecologico "scarso" e stato chimico "non buono" (per Nichel);

relativamente alla gestione delle acque meteoriche nell'area adibita a stazione elettrica utente è previsto un convogliamento nella rete di captazione costituita da caditoie di tipo griglia in ghisa a bocca larga, con profondità di posa 50 cm da p.c. e successivamente mediante pozzetto ad una condotta PVC DN630 scaricando previo trattamento delle acque di prima pioggia alla vasca di laminazione posta a nord ovest della Sottostazione Elettrica Utente. Infine mediante scarico fondo tarato le acque verranno reimmesse nel reticolo adiacente. Lo scarico delle acque meteoriche avverrà nel corpo idrico esistente (Fosso Bottegone) confinante a nord con l'area di progetto.

All'interno delle integrazioni progettuali il proponente ha fornito la planimetria di dettaglio della SSEU, i particolari costruttivi dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia e una sezione quotata con settagli relativi allo scarico nel Fosso Bottegone (TS52075).

Il proponente ha fornito una planimetria con il layout di cantiere e quantificazione di alcune aree;

il proponente specifica, in merito al consumo idrico per la gestione dell'impianto agrivoltaiico, che è progettato per operare in regime di asciutta, senza ricorso a fonti irrigue, e per quanto riguarda la coltivazione perimetrale è prevista irrigazione solo nelle stagioni più siccitose ed in alcune fasi fenologiche della pianta in cui sarà necessario integrare l'acqua con una soluzione nutritiva biologica; per tale evenienza indica anche i consumi annui previsti.

All'interno della documentazione integrativa il proponente ha specificato che per l'allevamento delle api, per il lavaggio dei pannelli e per la coltivazione perimetrale la fonte di approvvigionamento idrico sarà garantita dall'utilizzo di un pozzo presente nei terreni oggetto di studio. Qualora quest'ultimo non possa essere utilizzato, la presenza della fonte idrica sarà garantita tramite autobotte.

In merito ai fabbisogni idrici in fase di cantiere, viene dichiarato che l'eventuale approvvigionamento sarà effettuato mediante autobotte; non sono previsti prelievi diretti da acque superficiali o da pozzi.

In merito ad eventuali impatti cumulativi in ambito idrico, il proponente, tenuto conto degli accorgimenti progettuali che verranno messi in atto per l'impianto, ha escluso impatti cumulativi significativi sulla rete idrografica esistente, proponendo di adottare misure di mitigazione, sia per la fase di cantiere che di esercizio;

in merito alla componente paesaggio e beni culturali, il proponente riporta le analisi condotte relativamente al regime vincolistico insistente sulle aree di intervento ed al PIT-PPR, segnalando la compatibilità – a suo avviso - delle opere con le prescrizioni e le vigenti normative di settore. Dall'analisi vincolistica rileva che l'area di intervento non rientra nelle aree tutelate per immobili di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004, non ricade neppure nelle aree tutelate ai sensi dell'art.142.

Il proponente considera la componente visiva dell'impatto paesaggistico, rispetto alla quale viene evidenziato che nei confronti dei parchi eolici l'impatto cumulativo sia trascurabile e che rispetto agli altri campi fotovoltaici, esistenti e di progetto, le misure di mitigazione previste, l'andamento pianeggiante della zona, la distanza tra i vari campi e la non contemporaneità di esecuzione degli stessi, riducano sostanzialmente la percezione visiva *“ad un ristretto numero di osservatori, per cui si ritiene che l'impatto cumulativo possa essere considerato trascurabile”*, mettendo comunque in evidenza come il campo fotovoltaico non sia *“percepibile all'osservatore da terra che percorre la viabilità limitrofa per effetto dello schermo che si determina con le fasce coltivate lungo il perimetro esterno all'impianto, visibile solo in condizioni di sorvolo per l'effetto schermo, che a regime raggiunge i 3,5 - 4 m di altezza”*.

Lo Studio Preliminare Ambientale evidenzia che il cavidotto di progetto si muove principalmente su percorsi fondativi riconosciuti tali nella Carta dei Caratteri del paesaggio, in particolare sulla S.P. 152 Aurelia Vecchia;

in merito agli effetti cumulativi, il proponente ha considerato il raggio di 10 Km con riguardo agli impianti esistenti e in corso di autorizzazione di sua conoscenza, sia fotovoltaici che eolici;

il proponente ha presentato elaborati specialistici sugli elementi di rilievo per l'impianto in esame, sia a carattere progettuale che ambientale;

il proponente ha analizzato i possibili impatti sulle componenti ambientali interessate dalla realizzazione dall'esercizio dell'impianto e le relative misure di mitigazione; ha descritto la fase di dismissione; ha analizzato le possibili alternative; ha preso in esame gli impatti cumulativi; ha preso in esame i benefici del progetto in termini di produzione di energia da fonte rinnovabile, di emissioni evitate di gas climalteranti e di inquinanti atmosferici;

Visti i contributi tecnici istruttori acquisiti dai Soggetti competenti in materia ambientale, nell'ambito del presente procedimento, con riferimento – rispettivamente – alla documentazione presentata all'avvio del procedimento ed alla documentazione integrativa e di chiarimento;

Visto che il Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio, nel contributo di avvio del procedimento del 13/04/2026, prende in esame le caratteristiche del progetto presentato, nelle sue componenti energetica ed agricola nonché i previsti interventi di mitigazione mediante messa a dimora di fasce vegetali perimetrali. Mette in evidenza i beni paesaggistici presenti nell'area vasta circostante l'impianto, la Scheda d'Ambito n. 18 *“Maremma grossetana”* ed i relativi valori ed indirizzi, le invarianti strutturali I, II e IV del PIT-PPR nonché i relativi valori, criticità ed indicazioni. Il competente Settore rileva fin dal primo contributo che: *“l'impianto presenta un'estensione tale da costituire un importante elemento di alterazione nella percezione del paesaggio rurale, a prescindere dalla qualifica “agrivoltaico”, tutto ciò in un contesto già fortemente interessato da numerosi impianti FER, esistenti e in itinere, in cui si assiste alla progressiva trasformazione dei caratteri del paesaggio della bonifica, i cui elementi valoriali e distintivi, diventano recessivi rispetto alla funzione primaria di produzione di energia.*

Si rileva inoltre che i manufatti a corredo dell'impianto risultano tutt'altro che irrilevanti a livello di consumo di suolo, sia nel numero che nella consistenza, e contribuiscono essi stessi all'alterazione complessiva dei caratteri tipici del paesaggio rurale in cui sono localizzati”; conclude richiedendo integrazioni in merito alla analisi di coerenza con il PIT PPR, agli impatti cumulativi, una revisione delle opere di mitigazione paesaggistica, approfondimenti sulla analisi di intervisibilità, sul progetto e sul piano agronomico.

Nel successivo contributo del 18/06/2026, a seguito delle integrazioni depositate dal proponente, il Settore Paesaggio rileva quanto segue, in relazione alle richieste avanzate nel precedente contributo:

“Punto 1) Risposta non esaustiva.

Si prende atto che non vengono prodotte analisi e approfondimenti ulteriori rispetto a quanto già agli atti, confermando sostanzialmente quanto già contenuto nella documentazione originaria: l'occupazione di suolo è limitata alle sole cabine di campo e viabilità, la fascia perimetrale garantisce la permeabilità ecologica, le

reti scolanti non verranno alterate e se ciò avverrà saranno ripristinate – tutto ciò a fronte della realizzazione di opere idrauliche per garantire l'invarianza idraulica del sito- il mantenimento della maglia agraria è garantito dal fatto che l'impianto è un agrivoltaico (...). Anche se il riferimento alla trasformazione della percezione del paesaggio indotta dall'impianto non risulta mai esplicitato, dalle considerazioni prodotte è evidente che la qualifica di "agrivoltaico" è ritenuta compensativa di ogni aspetto legato alla suddetta trasformazione e ciò, sotto il profilo paesaggistico, non è assolutamente condivisibile, soprattutto con riguardo alle componenti ecosistemiche e della preservazione dei caratteri rurali, non esauribile nella mera coltivazione dei suoli.

Punti 2 e 4) Risposta parzialmente esaustiva.

Sono state prodotte ulteriori fotosimulazioni, sia da punti di vista ravvicinati all'impianto che di area vasta (da percorsi viari e Montepescali), queste ultime includono sempre e soltanto l'impianto in esame e non anche gli impianti in corso di autorizzazione. La ricognizione degli impianti FER esistenti e in corso di autorizzazione è stata estesa ad un raggio di 10 km, pervenendo alla conclusione che "gli approfondimenti effettuati evidenziano come il contesto territoriale di riferimento risulti già interessato da una pluralità di impianti FER distribuiti all'interno della pianura grossetana, configurando un quadro trasformativo di area vasta non riconducibile al solo impianto in progetto. In tale contesto, il contributo percettivo del progetto deve pertanto essere valutato in termini incrementali, ovvero quale elemento aggiuntivo inserito all'interno di un sistema territoriale già caratterizzato dalla presenza di infrastrutture energetiche esistenti e/o in itinere".

In merito alle integrazioni prodotte sugli impatti cumulativi il Settore rileva che: "le valutazioni circa gli "effetti cumulativi" in termini paesaggistici non devono limitarsi solo all'apporto incrementale indotto dall'impianto in esame ma come quest'ultimo sommato a tutti gli altri, esistenti e di progetto, modifichi la percezione complessiva del paesaggio, inoltre il fatto che già sia riscontrabile "una pluralità di impianti FER distribuiti all'interno della pianura grossetana", non costituisce una facilitazione ma semmai una pregiudiziale, non potendo qualificare positivamente, sotto il profilo paesaggistico, le "dinamiche evolutive e trasformatrici di scala vasta legate alla produzione di energia da fonti rinnovabili". Si rileva che le fotosimulazioni non evidenziano mai gli altri impianti in corso di autorizzazione, né una differenziazione tra lo scenario post operam e quello a 10 anni dalla conclusione dei lavori."

In merito al Punto 3), relativo alla richiesta di modifica della fascia perimetrale, il Settore ha ritenuto le integrazioni non esaustive, in quanto le opere di mitigazione non sono state revisionate (non è stata elaborata una nuova planimetria né un nuovo piano di manutenzione), confermando i contenuti della Relazione agronomica originaria, compreso lo sviluppo perimetrale lungo la recinzione e fornendo solo alcune precisazioni sul numero di esemplari da piantare e le distanze.

Anche in merito al Punto 5), relativo alla richiesta di approfondimenti progettuali sulle dimensioni, colori, materiali e sistemazioni esterne dei diversi manufatti in progetto, il Settore ha ritenuto le integrazioni non esaustive in quanto le informazioni fornite in fase di integrazioni non aggiungono sostanziali elementi aggiuntivi rispetto a quanto già in atti e analizzato.

Infine, il Settore rileva che: "Per quanto sopra rappresentato le integrazioni presentate non forniscono risposta a quanto richiesto, non indagando sufficientemente gli aspetti connessi alla visibilità e minimizzando gli impatti sul paesaggio conseguenti la realizzazione dell'impianto. Si rileva soprattutto come non siano stati sufficientemente indagati gli effetti cumulativi indotti dalla presenza di impianti analoghi, esistenti e in corso di autorizzazione, nell'intorno, non approfonditi gli aspetti progettuali dei manufatti, cabine in primis, e come sia stata confermata la rigida geometria delle "opere di mitigazione". Si ritiene pertanto che permangano gli elementi di criticità paesaggistica già evidenziati in fase di prima istruttoria, prevalentemente in relazione ai possibili effetti cumulativi con altri impianti FER e alla irreversibile alterazione percettiva del paesaggio rurale, indotta sia dalla dimensione e dal layout dell'impianto proposto che dalla rigida geometria della fascia di vegetazione perimetrale ad esso."

Rilevato che la normativa vigente in materia di verifica di assoggettabilità a VIA, recata dalla parte seconda del d.lgs.152/2006, allegato V, punto 1.b), prevede l'obbligo della valutazione degli impatti cumulativi del progetto in esame esclusivamente con riferimento ad altri progetti esistenti o approvati; la normativa non prevede l'obbligo di tale valutazione con riferimento agli altri progetti per i quali è in corso una procedura in materia VIA oppure una procedura abilitativa;

Ritenuto tuttavia necessario, a livello cautelativo ed in linea con il principio di precauzione di cui all'art.3-ter del d.lgs.152/2006, tenere di conto di scenari (worst case scenario) in cui alcuni o tutti gli altri impianti a fonte solare, per i quali è in corso una procedura valutativa o abilitativa, possono essere assenti;

Ritenuto di condividere le considerazioni, le valutazioni e le conclusioni in materia paesaggistica evidenziate nel contributo del Settore regionale Paesaggio, per quanto attiene l'impatto negativo significativo sulla componente paesaggio, per estensione e configurazione progettuale, tenuto conto degli impatti cumulativi con gli altri impianti a fonte solare, anche alla luce delle misure di mitigazione previste al perimetro, tenuto conto di quanto previsto dal vigente Piano paesaggistico regionale;

Visto che il Comune di Grosseto, Settore Servizi per le Imprese ed il Territorio, nel proprio contributo di avvio procedimento del 07/04/2026, esprime una posizione critica, lamentando la perdita di potere pianificatorio locale di fronte ad al proliferare di progetti di impianti FER nel proprio territorio.

Richiama i vigenti strumenti urbanistici comunali. Segnala che da un punto di vista paesaggistico inoltre il progetto ricade in aree tutelate come *"sistema insediativo della bonifica"* e *"sistema vegetazionale"*, aree che richiedono la salvaguardia degli elementi storici e paesistici (filari alberati, reticolo idraulico, ecc.). Il Comune rileva preoccupazioni riguardanti l'impatto cumulativo *"l'analisi effettuata, che già si basa su una carente rappresentazione degli impianti effettivamente esistenti e/o in autorizzazione, si limita all'analisi di impatti cumulativi limitrofi all'impianto di progetto, che già rileva criticità per la fruizione visiva del paesaggio. Si dovrebbe tenere in considerazione un'area vasta e il territorio del Comune di Grosseto dove, ad oggi, si ha un proliferare di numerose richieste di installazione di questa tipologia di impianti con procedure di autorizzazione comunale, regionale e statale, delle quali non si ha la percezione poiché le analisi sono legate ad ambiti limitrofi."* Il Comune sostiene che la proliferazione di tali impianti stia causando uno snaturamento del paesaggio rurale e della tipica maglia agraria della bonifica storica; teme una "saldatura" incoerente tra aree rurali e periurbane, alterando il rapporto città/campagna.

Nelle conclusioni il Comune di Grosseto elenca una serie di approfondimenti ritenuti necessari quali: un progetto puntuale che dimostri come verranno tutelate le invarianti strutturali, l'adozione di misure compensative (ambientali e sociali) da concordare con l'amministrazione, attualmente assenti nel progetto e un piano di dismissione idoneo al ripristino ambientale al termine dell'esercizio.

Il Settore comunale suddetto non si è espresso in merito alla documentazione integrativa e di chiarimento presentata dal proponente;

Visto che gli altri Soggetti consultati, nei loro contributi istruttori, non hanno manifestato motivi ostativi alla esclusione del progetto in esame dalla procedura di VIA; in alcuni casi hanno suggerito la necessità di approfondimenti e l'apposizione di condizioni ambientali al provvedimento di verifica;

il Consorzio di Bonifica 6 Medio Valdarno nel contributo del 13/03/2026 esprime un contributo favorevole in merito alle interferenze del progetto con i corsi d'acqua del reticolo in gestione; tale contributo risulta comunque subordinato al rilascio del parere idraulico da parte del competente Genio Civile e alla condizione di percorribilità dei corsi d'acqua per i mezzi di manutenzione straordinaria;

il Comando dei Vigili del Fuoco di Grosseto nel contributo del 13/03/2026 informa che gli impianti fotovoltaici non rientrano fra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. n.151/2011;

il Settore regionale VAS e VINCA nel contributo del 18/03/2026 ha ritenuto che le opere di mitigazione proposte dal proponente siano corrette per il superamento di ogni possibile incidenza significativa sul sito ZSC IT51A0009 "Monte Leoni", a circa 2,4 km dall'impianto, con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione, riconosciuti dalla L.R. 30/2015;

Acquedotto del Fiora Spa, dopo aver richiesto integrazioni in merito alle interferenze del progetto con le condotte di propria gestione nel contributo del 18/03/2026, ha espresso con il contributo del 22/06/2026 posizione favorevole sulle integrazioni, formulando condizioni ambientali per la risoluzione delle interferenze;

il Settore regionale "Attività gestionale in agricoltura sul livello territoriale di Siena e Grosseto- Gestione Programmazione LEADER - Usi Civici" nel contributo del 19/03/2026 ha specificato che il progetto non interferisce con terreni del demanio collettivo civico del Comune di Grosseto;

TERNA Rete Italia Spa nel contributo del 20/03/2026, dopo aver evidenziato interferenze tra il progetto e le linee AT “CP GHIRLANDA – GROSSETO cd GIUNCARICO” e “MENGA – GROSSETO RT” ha trasmesso il proprio nulla osta per la realizzazione dell’opera, formulando alcune condizioni ambientali in merito;

Autorità Idrica Toscana nel contributo del 26/03/2026 ha rilevato che l’intervento non ricade nelle “zone di rispetto” delle captazioni delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano ed erogate da terzi mediante impianto di acquedotto. Nel successivo contributo del 26/06/2026, alla luce delle integrazioni fornite dal proponente sulla risoluzione delle interferenze ha rimandato al contributo del gestore del Servizio idrico integrato e non ha ravvisato necessità di ulteriori approfondimenti;

il Settore regionale Autorità di gestione FEASR nel contributo del 01/04/2026 ha richiesto integrazioni e chiarimenti riguardo alla conduzione dell’attività agricola ed all’approvvigionamento idrico necessario. Il Settore non si è espresso in merito alla documentazione integrativa e di chiarimento;

il Settore regionale Genio Civile Toscana Sud, nel contributo del 01/04/2026, ha richiesto integrazioni e chiarimenti in merito alle modalità di gestione o regimazione delle AMD, agli scarichi per la SSEU, modalità di attraversamento dei corsi d’acqua, approvvigionamento idrico, Nel successivo contributo del 17/06/2026, ha ritenuto di poter escludere impatti significativi del progetto in esame sui corsi d’acqua pubblici subordinatamente ad alcune condizioni ambientali. In merito alla risorsa idrica ha fatto presente la categoria di utilizzo e la quantità di risorsa idrica attualmente concessionati potrebbero non essere compatibili con quanto in progetto, prospettandosi la necessità di una variazione della concessione per cambio di destinazione d’uso della risorsa, o per variazione in aumento della risorsa utilizzata;

il Comune di Grosseto - Servizio Ciclo dei Rifiuti e Tutela Ambientale nel contributo del 03/04/2026 ha richiesto integrazioni in materia di acustica. Il Settore comunale suddetto non si è espresso in merito alla documentazione integrativa e di chiarimento;

Rete Ferroviaria Italiana Spa nel contributo del 09/04/2026, in merito a all’attraversamento linea ferroviaria Pisa-Roma L.L. al Km 199+106, tramite cavalcavia, del cavidotto di progetto per il collegamento dell’impianto con la SSEU ha espresso posizione favorevole all’opera, sulla quale dovrà essere rilasciata specifica autorizzazione ai sensi del DPR 753/80 in fase di progettazione esecutiva; la soluzione progettuale prevista dal proponente dovrà essere modificata;

il Settore regionale Transizione ecologica nel contributo del 13/04/2026 ha richiesto integrazioni e chiarimenti in merito alla soluzione progettuale di allacciamento alla RTN ed alla eventuale idoneità dell’area ai sensi del comma 1 dell’art. 11-bis del D.Lgs. 190/2024. Nel successivo contributo del 26/06/26, alla luce dei chiarimenti forniti, ha completato l’inquadramento del progetto nella normativa delle aree non idonee regionali e aree idonee nazionali; ha preso in esame le casistiche per l’installazione di fotovoltaici a terra sancite dal comma 2 dell’art. 11-bis del D.lgs. 190/2025 e per gli impianti in Siti Unesco, art. 11-quinquies del D.lgs. 190/2025;

ARPAT nel contributo del 15/05/2026 ha richiesto integrazioni relativamente ad approfondimenti sulle componenti ambientali suolo e sottosuolo, terre e rocce da scavo, microclima, impatti da polveri diffuse, rumore, elettromagnetismo ed ha indicato alcune condizioni ambientali sulle acque superficiali, elettromagnetismo e rumore.

Nel successivo contributo del 05/08/2026 sulle integrazioni e sui chiarimenti forniti, ARPAT ritiene che il progetto possa essere escluso dal procedimento di VIA qualora siano impartite determinate prescrizioni (condizioni ambientali). In particolare formula prescrizioni sulle seguenti componenti ambientali:

- suolo e sottosuolo – ARPAT ritiene soddisfacenti i chiarimenti forniti ma prescrive il deposito, della documentazione di approfondimento richiesta, prima dell’avvio di qualsiasi attività di cantiere;
- ambiente idrico – ARPAT prende atto di quanto dichiarato dal proponente e mantiene valida la prescrizione indicata nel precedente contributo del 15/05/2026;
- atmosfera “*impatti da polveri diffuse*”- ARPAT rileva la non puntuale ricognizione dei recettori presenti nelle vicinanze delle attività di cantiere, alcune incongruenze e assunti poco cautelativi rispetto ai parametri utilizzati e pertanto prescrive che, prima dell’inizio dei lavori, si proceda ad una revisione delle stime

effettuate e ad una conseguente riconsiderazione delle misure di mitigazione da adottare oltre ad eventuali monitoraggi da effettuare nel caso ne emerga la necessità;

- agenti fisici “*rumore:fase di esercizio e fase di cantiere*” ed “*elettromagnetismo*”;

Sulla componente atmosfera “*impatti sul microclima*” – ARPAT auspica che l’ubicazione del punto di monitoraggio n.3 venga spostato nelle vicinanze del ricettore posto a circa 200 m ad est dell’impianto;

Considerato che l’impianto agrivoltaico in esame - così come definito dal proponente, anche alla luce della documentazione integrativa e di chiarimento depositata – presenta, per estensione e configurazione progettuale, per le misure di mitigazione previste al perimetro, per gli impatti cumulativi con gli altri impianti a fonte solare, considerate le caratteristiche rurali del territorio in cui si andrebbe a collocare, significative criticità di inserimento paesaggistico, tenuto conto di quanto indicato nel Piano paesaggistico regionale (PIT-PPR), come evidenziate dal competente Settore regionale;

Dato atto che, con riferimento alla normativa ed alla programmazione in materia di fonti energetiche rinnovabili:

il progetto in esame contribuisce ad incrementare la quota parte di energia prodotta da fonti rinnovabili nonché ad ottemperare ai relativi obblighi in capo alla Regione Toscana, previsti dalla normativa nazionale (*burden sharing*); la realizzazione e l’esercizio dell’impianto sono quindi in linea con gli obiettivi della pianificazione energetica nazionale e regionale, in termini di riduzione delle emissioni di gas serra e di incremento della quota di energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile; il progetto è in linea con il principio europeo della massima diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, nonché con il Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22/12/2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, come modificato dal Regolamento (UE) 2024/223; l’esercizio dell’impianto consentirebbe inoltre di evitare l’emissione di alcuni inquinanti atmosferici, rispetto alle fonti energetiche convenzionali;

con riferimento alla normativa nazionale in materia di aree idonee per l’installazione di impianti a fonte energetica rinnovabile, art.11-bis comma 1 del d.lgs.190/2024, l’impianto in esame non ricade in area idonea. Tuttavia l’assenza di idoneità dell’area interessata dall’impianto non pregiudica la sua valutazione positiva e la sua autorizzazione;

con riferimento all’art. 11-bis, comma 2 del d.lgs. 190/2024, l’impianto in esame si qualifica quale agrivoltaico avanzato e pertanto è coerente con la norma, fatta salva la necessità della conservazione di almeno l’80% della PLV attuale, allo stato futuro;

relativamente all’art. 11-quinquies del d.lgs 190/2025,l’impianto non ricade all’interno di Siti UNESCO;

il progetto non è coerente con la normativa regionale specifica per gli impianti fotovoltaici (L.R. 11/2011 e relative disposizioni attuative) e con il Piano ambientale ed energetico regionale (PAER), in quanto il previsto impianto ricade in area non idonea per la installazione di impianti fotovoltaici a terra (fattispecie: “*Zone all’interno di con visivi e panoramici*” e “*Diversa perimetrazione in aree DOP e IGP*”). A tal proposito è tuttavia necessario rilevare che:

- l’impianto a fonte solare in oggetto ha natura agrivoltaica e non meramente fotovoltaica;

- l’inserimento di un sito all’interno del perimetro delle suddette aree non idonee regionali per la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra non comporta il divieto in assoluto di localizzarvi impianti, ma comporta bensì una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni; in sede valutativa occorre verificare in concreto, caso per caso, se il singolo progetto sia o meno realizzabile in considerazione delle sue caratteristiche e delle caratteristiche del sito interessato;

l’area dell’impianto non è interessata dalla presenza di beni culturali o paesaggistici, di cui alle parti seconda e terza del d.lgs.42/2004;

Dato atto delle criticità paesaggistiche evidenziate in premessa al presente atto e ritenuto quindi che la realizzazione del progetto in esame determini impatti negativi significativi, non adeguatamente mitigabili allo stato attuale delle conoscenze, sulla componente (o fattore) ambientale “paesaggio”;

Visto che la soluzione proposta per le fasce di mitigazione, seppur descritta come elemento di ricomposizione ecologica, ne configura la natura perimetrale che, a livello paesaggistico, determina un effetto barriera e una trasformazione del paesaggio rurale della bonifica, caratterizzato da orizzonti aperti e seminativi semplici;

Considerato che la natura agrivoltaica del previsto impianto è rilevante in termini di coesistenza delle produzioni energetica ed agricola, nonché in termini di conservazione della fertilità agronomica dei suoli; tuttavia, la componente impiantistica del progetto – ed in particolare i moduli fotovoltaici e le cabine elettriche – determina comunque effetti significativi sul paesaggio interessato, a carattere agricolo e rurale;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3-ter del d.lgs. 152/2006;

Visti l'art. 19, commi 5 ed 8, e l'allegato V alla parte seconda del d.lgs. 152/2006;

Preso atto della documentazione complessivamente presentata dal proponente;

Visti i contributi tecnici istruttori acquisiti dai Soggetti competenti in materia ambientale;

Visto che, con riferimento all'allegato V alla parte seconda del d.lgs. 152/2006:

- il progetto presenta, quali caratteristiche di rilievo, le dimensioni (in termini di estensione); la sua concezione di insieme (in termini di ampie superfici artificiali specchiate all'interno di un'area caratterizzata dalla matrice agroecosistemica di pianura dalla tipica maglia dei seminativi della aree della bonifica);
- con riferimento alla localizzazione, il progetto si inserisce in un'area vasta a carattere agricolo e rurale e di rilevanza paesaggistica;
- con riferimento alla tipologia ed alle caratteristiche dell'impatto potenziale, il progetto determina impatti estesi, sia in termini di superficie occupata che di territorio posto in relazione visiva con l'impianto; l'impatto paesaggistico è certo ed intenso e – seppur reversibile - si protrae con costanza nel lungo termine (per tutta la durata di esercizio dell'impianto, fino a 30 anni); l'istruttoria svolta, con riferimento al livello preliminare della progettazione, non ha accertato la possibilità di ridurre o mitigare l'impatto paesaggistico in modo efficace;

Visto che la procedura di verifica di assoggettabilità si svolge con riferimento al livello preliminare della progettazione e che lo scopo della procedura non è il rigetto o meno di un progetto ma la sua eventuale sottoposizione alla procedura di VIA;

Rilevato che l'istruttoria svolta, tenuto conto della documentazione presentata dal proponente e dei contributi istruttori pervenuti, ha evidenziato come non sia possibile escludere che il progetto in esame determini impatti negativi significativi sulla componente (o fattore) ambientale "paesaggio", per le motivazioni e le considerazioni riportate in precedenza; tali impatti e le relative misure di mitigazione dovranno essere approfonditi nell'ambito di uno studio di impatto ambientale, riferibile ad un livello di progettazione maggiormente dettagliato, in relazione al quale svolgere una nuova specifica fase di consultazione del pubblico e dei Soggetti competenti in materia ambientale;

Ritenuto quindi necessario sottoporre il progetto in esame alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale di cui agli artt. 23 e seguenti del d.lgs 152/2006, secondo le modalità di cui al d.lgs. 190/2024 art.9, all'art. 13-ter della l.r.39/2005 ed all'art.73-quinques della l.r.10/2010;

Ritenuto opportuno, ai fini della presentazione della eventuale istanza di cui al capoverso precedente, raccomandare al proponente di tenere conto degli aspetti evidenziati nel presente provvedimento, nonché di quanto rilevato in tutti i contributi tecnici istruttori acquisiti nel corso del presente procedimento;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di sottoporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, alla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di realizzazione di impianto agrivoltaico avanzato denominato "*Grosseto*" da

20,81 MWp , nel comune di Grosseto, proposto da IREN Green Generation Tech S.r.l. (sede legale: corso Svizzera n.95, Torino; C.F.: 10576731003), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa;

2) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana n.1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

3) di notificare il presente decreto alla proponente IREN Green Generation Tech S.r.l.;

4) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE**AVVISO**

Il Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, con decreto n. 165 del 04 agosto 2026, ai sensi dell'articolo 68, commi 4-*bis* e 4-*ter*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ha proposto l'aggiornamento delle fasce fluviali e delle zone a rischio di esondazione dei fiumi Paglia, Chiani ed affluenti - Comuni di Chianciano Terme, Chiusi, Cetona, Sarteano, Abbadia San Salvatore, Radicofani, Piancastagnaio, San Casciano dei Bagni (Regione Toscana) - Comuni di Città della Pieve, Fabro, Monteleone d'Orvieto, Montegabbione, Ficulle, Parrano, San Venanzo, Orvieto, Castel Viscardo, Alleroni (Regione Umbria) - Comuni di Acquapendente, Proceno (Regione Lazio), del Piano di bacino del fiume Tevere – VI stralcio funzionale P.S. 6 per l'Assetto Idro-geologico P.A.I., come da cartografia allegata al decreto.

Ai sensi della delibera n. 67 del 26 maggio 2026 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, il quadro conoscitivo di pericolosità e rischio del PAI distrettuale idraulico è conseguentemente allineato alle risultanze della presente proposta di aggiornamento.

Sino all'approvazione dell'aggiornamento del Piano ai sensi dell'articolo 68, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono adottate le misure di salvaguardia immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione dell'aggiornamento del Piano di cui all'articolo 68, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Il suddetto decreto è pubblicato nel sito *web* dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, al seguente link:

https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=n1202633&IdDelibere=3329

È possibile consultare le nuove mappe di pericolosità e/o rischio e la relazione tecnica sul portale *webGIS* dell'Autorità al seguente *link*:

<https://webgis.abdac.it/portal/apps/experiencebuilder/experience/?id=c59f7b386ca24729852cf2dcf8e2f936>

selezionando nel Layer mappa **"11. Proposte di aggiornamento PAI"** e poi selezionando -> **"Strati in modifica"**.

Le disposizioni di cui all'articolo 1 del citato decreto costituiscono proposta di modifica del Piano medesimo, ai sensi dell'articolo 68, commi 4-bis e 4-*ter*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Del predetto decreto è stata richiesta la pubblicazione di avviso per estratto nei Bollettini Ufficiali delle Regioni Lazio, Toscana e Umbria e ne viene trasmessa copia alle Regioni Toscana, Umbria e Lazio, alle Province di Siena, Perugia, Terni e Viterbo e ai Comuni territorialmente interessati.

Per trenta giorni decorrenti dalla data della pubblicazione dell'avviso per estratto nei Bollettini Ufficiali delle Regioni citate, la documentazione relativa alla proposta di aggiornamento è disponibile per la consultazione del pubblico presso le sedi dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale e degli enti territoriali di cui al comma 2, nonché sul sito istituzionale dell'Autorità.

Entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della pubblicazione dell'avviso per estratto nei Bollettini Ufficiali delle Regioni citate, possono essere presentate osservazioni alla presente proposta di aggiornamento del PAI di cui all'articolo 1, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, da inviare tramite PEC all'indirizzo: protocollo@pec.autoritadistrettoac.it.

Il Segretario generale
Prof. Ing. Marco Casini

Esente bollo ai sensi dell'art. 16
Allegato B del D.P.R. n. 642 del
26.10.1972, modificato dall'art. 28
del D.P.R. n. 955 del 30.12.1982

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE

Comunicato relativo all'adozione della deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n.64 del 21 luglio 2026 relativa all'estensione della durata di applicazione delle disposizioni di cui alla deliberazione n.40 del 28 marzo 2024, adottate, ai sensi degli articoli 65, commi 7 e 8, e 67, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006 e relative al "Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica (PAI dissesti)", approvato con d.p.c.m. 29 gennaio 2026.

In attuazione dell'articolo 1 e dell'articolo 21-bis della legge 241/1990, si rende noto che, con deliberazione n. 64 del 21 luglio 2026 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, ai sensi dell'art. 65 comma 6 del d.lgs. 152/2006, è stata estesa la durata di applicazione delle disposizioni di cui alla deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 40 del 28 marzo 2024, adottate, ai sensi degli articoli 65, commi 7 e 8, e 67, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e relative al "*Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica (PAI dissesti)*" approvato con d.p.c.m. 29 gennaio 2026.

In particolare, ai sensi dell'art. 1 della citata deliberazione n. 64/2026, nelle more dell'emanazione delle disposizioni regionali di cui all'art. 65 comma 6 del d.lgs. 152/2006, le misure di cui alla deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 40 del 28 marzo 2024 continuano ad applicarsi sull'intero territorio distrettuale fino al termine massimo di 9 mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2026 del d.p.c.m. di approvazione del PAI dissesti. Le regioni, entro il termine del 31 dicembre 2026, provvedono quindi a dare attuazione all'art. 65 comma 6 del d.lgs. 152/2006 emanando, ove necessario, le disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico.

La sopracitata delibera n. 64 del 21 luglio 2026 è pubblicata sul sito web istituzionale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale all'indirizzo https://www.appenninosettentrionale.it/it/?page_id=3112

Delle disposizioni della suddetta è data notizia anche mediante la pubblicazione del presente avviso nei Bollettini Ufficiali delle Regioni territorialmente competenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Gaia Checcucci)

**AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE
DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE**

Comunicato relativo all'avvio della consultazione e osservazione su proposte di riesame e modifica locale della mappa di pericolosità dei comuni di San Gimignano (SI) e Montemignaio (AR) ai sensi dell'art. 15, comma 2 della disciplina del Piano di bacino stralcio Assetto idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica del distretto dell'Appennino Settentrionale (PAI Dissesti) approvato con dpcm 29 gennaio 2026.

Ai sensi della legge n. 241/1990 e di quanto previsto dall'art. 15, comma 2 della disciplina del Piano di bacino stralcio Assetto idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica del distretto dell'Appennino Settentrionale (PAI Dissesti) approvato con dpcm 29 gennaio 2026, sono state elaborate proposte di riesame e modifica della mappa di pericolosità PAI Dissesti, relative alle seguenti località:

Comune	Località
San Gimignano (SI)	ex cava Sferracavalli
Montemignaio (AR)	Fossatello

La documentazione inerente le proposte di riesame e modifica è disponibile per 30 giorni, decorrenti dalla pubblicazione del presente comunicato sul BURT, sul sito dell'Autorità di bacino, nella sezione Piano Assetto Idrogeologico / PAI – modifiche (https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=3901), ai fini di eventuali osservazioni.

Durante il periodo di pubblicazione chiunque sia interessato può partecipare al procedimento per acquisire informazioni e presentare osservazioni scritte sulle proposte di riesame e modifica con le seguenti modalità:

- a mezzo posta ordinaria, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, via dei Servi, 15, 50122 – Firenze;
- per mail: info@appenninosettentrionale.it;
- per posta elettronica certificata: protocollo@pec.appenninosettentrionale.it.

Al termine della fase di partecipazione si procederà all'approvazione delle modifiche della mappa di pericolosità del PAI dissesti con decreto del Segretario Generale, valutando le eventuali osservazioni pervenute.

Il responsabile del procedimento in oggetto è il Dirigente dell'Area Pianificazione assetto idrogeologico e frane, dott. geol. Lorenzo Sulli (L.sulli@appenninosettentrionale.it).

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Gaia Checcucci



Prot. n. 0009329/2026 del 05/08/2026

CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO

“INTERVENTI DI RIPRISTINO ARGINE SINISTRO FIUME BISENZIO TRA IL PONTE VECCHIO DI CAPALLE E LA VIA BARBERINESE”- ID GLP 1634 RIF. 13_1_1588 – Codice regionale: D2023ENOV0089 – CUP C88H25001250007.

AVVISO DI PROPOSTA DI VARIANTE URBANISTICA

Art. 11 D.P.R. 327/2001 – artt. 14 comma 5 e dell’art. 7 L. 241/1990

Art. 38 commi 7 e ss. D.Lgs. 36/2023.

I sottoscritti, in qualità di Responsabile del procedimento espropriativo e Responsabile unico del progetto per la realizzazione delle opere in oggetto, premesso che:

- gli “Interventi di ripristino argine sinistro Fiume Bisenzio tra il Ponte Vecchio di Capalle e la Via Barberinese”- ID GLP 1634 RIF. 13_1_1588 – Codice regionale: D2023ENOV0089 – CUP C88H25001250007, sono compresi nell’elenco di cui all’Ordinanza Commissariale n. 168 del 05/12/2025 “D.C.M. 3/11/2023 - O.C.D.P.C. 1037/2023 – D.C.M. 5/12/2023 – D.C.M. 11/09/2025 - Approvazione del Piano degli interventi urgenti ex lett. d) e delle relative disposizioni attuative.”, che individua il Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno quale Ente attuatore degli interventi in questione e stabilisce che per la loro attuazione si applicano le disposizioni di cui all’allegato B dell’Ordinanza stessa;

- tali disposizioni approvate come parte integrante e sostanziale della suddetta Ordinanza, all’art.1 specificano che “L’individuazione quale soggetto attuatore, comporta la competenza di quest’ultimo, nel rispetto della normativa vigente e delle presenti disposizioni, in ordine a tutte le fasi procedurali finalizzate alla realizzazione dell’opera o dell’attività comprese nel Piano, con la conseguente titolarità dei poteri e delle responsabilità ad esse connesse.”;

- in data 29/04/2026 è stata emessa l’ordinanza Commissariale n. 43 avente ad oggetto “D.C.M. 3/11/2023 - O.C.D.P.C. 1037/2023 – D.C.M. 5/12/2023 – DL 159/2025 – Eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato e per le ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi dal 29 ottobre 2023 nel territorio delle province di Massa Carrara e Lucca. Rimodulazione e integrazione dei Piani stralcio degli interventi urgenti, approvazione disposizioni integrative e modifica ai settori regionali di riferimento.”.

- l’art. 38 comma 10 del D.Lgs. n. 36 del 31-3-2023, stabilisce, tra l’altro, che la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, “approva il progetto e perfeziona ad ogni fine urbanistico ed edilizio l’intesa tra gli enti territoriali interessati anche ai fini della localizzazione dell’opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell’intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensatrici. L’intesa tra gli enti interessati, in ordine alla localizzazione dell’opera, ha effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti. Essa comprende il provvedimento di valutazione di impatto ambientale, la valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell’interesse archeologico, i titoli abilitativi necessari, la dichiarazione di pubblica utilità e indifferibilità delle opere nonché il vincolo preordinato all’esproprio e consente la realizzazione di tutte le opere e attività previste nel progetto approvato. A tal fine, le comunicazioni agli interessati di cui all’articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all’articolo 11 del testo unico delle disposizioni legislative e

CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO

Sede legale: Viale della Toscana, 21 - 50127 - Firenze - N. Verde 800 672 242 - Tel. 055 244366 - Fax. 055 0882898
E-mail: info@cbmv.it - PEC: info@pec.cbm.it - Sito internet: www.cbm.it - Codice Fiscale: 06432250485



regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001”.

Ritenuto di mettere in condizione tutti i soggetti interessati alla procedura di variante in oggetto di partecipare al procedimento attraverso la presentazione di osservazioni all'Amministrazione scrivente prima che venga approvato il progetto di fattibilità tecnico economica;

AVVERTONO

- che il progetto di fattibilità tecnico economica degli “Interventi di ripristino argine sinistro Fiume Bisenzio tra il Ponte Vecchio di Capalle e la Via Barberinese”- ID GLP 1634 RIF. 13_1_1588 – Codice regionale: D2023ENOV0089 – CUP C88H25001250007, che costituisce proposta di variante urbanistica è depositato presso la sede di questo Consorzio sita in Firenze Viale della Toscana, 21 dove può essere preso in visione previo appuntamento (referente geom. Antonella Cafissi tel. 055 0882844 mail a.cafissi@cbmv.it);
- che la presente proposta di variante rimarrà pubblicata per 15 giorni sul sito internet del Consorzio, su quello della Regione Toscana, all'Albo del Comune di Campi Bisenzio (FI) nonché sul BURT e che chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni entro 30 giorni dalla data di pubblicazione a Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno Viale della Toscana, 21 - 50127 Firenze Pec: info@pec.cbm.v.it Fax 055 0882898;
- che decorso il termine di cui sopra per proporre osservazioni, si terrà la conferenza dei servizi indetta ai sensi dell'art. 14 e ss. della L. 241/1990 ai fini dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica delle opere;
- che l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica ai sensi dell'art. 38 comma 10 del D.Lgs. n. 36 del 31-3-2023 comporta la dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale e/o apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sui terreni interessati dall'intervento;
- che le osservazioni saranno controdedotte nell'ambito della conferenza dei servizi e costituiranno contributi partecipativi al procedimento di approvazione del progetto in variante agli strumenti urbanistici comunali, apposizione del vincolo espropriativo e dichiarazione di pubblica utilità dell'opera anche ai sensi dell'art. 38 comma 10 D. Lgs. 36/2023.

Si informa infine che il Responsabile del Procedimento di espropriazione ai sensi dell'art. 5, L. 241/90 e del D.P.R. 327/2001 è il Dirigente dell'Area Patrimonio ed Espropri, Dott.ssa Alessandra Deri. Il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, nella qualità di titolare del trattamento tratta i dati, unicamente per le finalità pubbliche previste dal DPR 327/2001. I dati verranno comunicati a terzi esclusivamente nei casi previsti dalla normativa vigente. Informazioni dettagliate anche in ordine al diritto di accesso ed agli altri diritti, sono riportate nell'informativa completa presso le sedi consortili e sul sito <https://www.cbm.v.it/it/page/informative-sui-singoli-trattamenti>.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO

Dott.ssa Alessandra Deri

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Ing. Iacopo Manetti

Documento firmato digitalmente

CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO

Sede legale: Viale della Toscana, 21 - 50127 - Firenze - N. Verde 800 672 242 - Tel. 055 244366 - Fax. 055 0882898
E-mail: info@cbmv.it - PEC: info@pec.cbm.v.it - Sito internet: www.cbm.v.it - Codice Fiscale: 06432250485

Pag. 2 di 2

SEZIONE II

COMUNE DI GROSSETO
Deliberazione Consiliare
n. 64
13/07/2026

"Approvazione della variante al RU per la modifica della destinazione urbanistica di un'area in Località Madonnino a Braccagni, ai sensi dell'art. 19 della LRT 65/2014".

Il Consiglio Comunale

omissis...

DELIBERA

1. **Di approvare** le premesse sopra esposte quali parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di dare atto** che, nei tempi previsti per legge, sono pervenute n. 2 osservazioni alla variante in oggetto adottata con DCC n. 111 del 23/12/2025;
 - **Osservazione n. 1.** Regione Toscana - Settore Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio. Direzione Urbanistica e Sostenibilità - prot. n. 38210 del 19/03/2026 a cui sono allegate le osservazioni dei seguenti Settori regionali:
 - Genio Civile Toscana Sud;
 - Settore Infrastrutture per attività produttive e trasferimento tecnologico;
 - Settore Autorità di gestione FEASR;
 - Settore Transizione ecologica e sostenibilità ambientale;
 - Settore Forestazione, Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici;
 - Settore Turismo, Commercio e Servizi;
 - **Osservazione n. 2.** Soggetti privati vari - prot. 39551 del 21/03/2026
1. **Di controdedurre**, ai sensi dell'art. 19, comma 5, LRT 65/14 alle suddette osservazioni secondo quanto contenuto nel Documento di Controdeduzioni (**Allegato n. 1**) che le riassume, le analizza e che contiene dettagliatamente le motivazioni di accoglimento, di parziale accoglimento e non accoglimento dei diversi punti in cui le stesse si articolano;
3. **di approvare** ai sensi dell'art 19 della LRT 65/2014 la variante al RU per la modifica della destinazione urbanistica di un'area in Località Madonnino a Braccagni, costituita dagli elaborati di seguito indicati, allegati in formato digitale alla presente deliberazione a formarne sua parte integrante e sostanziale:
 - Relazione Illustrativa (**Allegato n. 2**)
 - Scheda normativa (**Allegato n. 3**)
4. **di prendere atto** della Relazione del Responsabile del procedimento (**Allegato n. 4**) redatta ai sensi dell'art. 18 della LRT 65/2014, allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
5. **Di disporre** la pubblicazione del presente atto, completo di allegati sul sito comunale Amministrazione trasparente, dandone contestuale comunicazione alla Regione e alla Provincia, al Garante dell'Informazione e della Partecipazione ed ai Servizi Comunali interessati;
6. **Di disporre** la pubblicazione del presente atto sul BURT decorsi almeno quindici giorni dalla suddetta trasmissione ai sensi dell'art. 19, comma 6, LRT 65/2014;

7. **Di dare atto** che la variante, ai sensi dell'art. 19, comma 7, LRT 65/2014 acquista efficacia decorsi 30 giorni dalla pubblicazione del relativo avviso sul BURT;
8. **Di dare atto** che lo strumento approvato sarà conferito nel sistema informativo regionale, secondo le indicazioni di cui alla tabella in appendice all'allegato 3 della DGRT 201/2025;
9. **Di rendere** il presente atto immediatamente eseguibile con separata ed unanime votazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, stante l'urgenza di procedere.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Elisabetta Frati

Allegati 1

COMUNE DI BAGNO A RIPOLI
(Città Metropolitana di Firenze)

Avviso di deposito in libera visione al pubblico della deliberazione Consiglio Comunale n. 84 del 30 luglio 2026 avente ad oggetto: **Variante alle NTA del Piano Operativo - Adozione ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014**

IL DIRIGENTE
AREA 5 - GOVERNO DEL TERRITORIO

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale del n. 84 del 30 luglio 2026, è stata adottata una **Variante alle NTA del Piano Operativo** vigente, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014, tale variante è stata esclusa da assoggettabilità a V.A.S con provvedimento dell'Autorità Competente richiamato in atti del procedimento.

Entro e non oltre **SESSANTA** (60) giorni decorrenti dalla data della presente pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT), chiunque potrà prendere visione della deliberazione consiliare e presentare le osservazioni ritenute opportune.

La deliberazione Consiglio Comunale n. 84/2026 ed i relativi allegati sono disponibili sul sito internet del Comune al seguente indirizzo:

<https://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/node/33479>

o direttamente nella sezione Pianificazione e Governo del Territorio in Amministrazione Trasparente al seguente link:

<https://trasparenza.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/web/trasparenza/papca-g/-/papca/display/10441709>

Il Dirigente
(Arch. Antonino Gandolfo)

COMUNE DI CAPANNOLI (Pisa)

Oggetto: Variante n. 1 al piano attuativo di iniziativa privata dell'Ambito Unitario di Progetto "Le attività produttive" A.U.P. 2.2, S.P. 26 - Santo Pietro Belvedere, Capannoli. Avviso di adozione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
GOVERNO E GESTIONE DEL TERRITORIO

Visti gli articoli 33 e 111 della L.R. 65/2014 e s.m.i.;

RENDE NOTO CHE

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 31/07/2026, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata adottata la **Variant****e n. 1 al piano attuativo di iniziativa privata dell'Ambito Unitario di Progetto "Le attività produttive" A.U.P. 2.2, S.P. 26 - Santo Pietro Belvedere, Capannoli** ai sensi dell'art. 111 della L.R. 65/2014 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 111, comma 3 della L.R. 65/2014 e s.m.i. la suddetta deliberazione e gli elaborati di progetto adottati sono depositati presso l'Amministrazione Comunale per 30 (trenta) giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso;
- la deliberazione di adozione ed i suoi allegati, tutti in formato digitale, sono pubblicati all'Albo Pretorio e resi accessibili sul sito istituzionale del Comune di Capannoli www.comune.capannoli.pi.it nella sezione [Albo pretorio](#) e nella sezione [Amministrazione Trasparente – Pianificazione e governo del Territorio](#)
- entro e non oltre tale termine chiunque può prendere visione dell'atto di adozione e della documentazione allegata e presentare le osservazioni pertinenti, facendole pervenire al protocollo generale del Comune di Capannoli in Via Volterrana n. 233 oppure tramite pec all'indirizzo comune.capannoli@postacert.toscana.it. Farà fede unicamente la data di ricevimento dell'osservazione al protocollo comunale.

Il Responsabile del Settore I
Governo del Territorio
Geom. Luca Palazzuoli

Pec

COMUNE DI FOLLONICA

Provincia di Grosseto

AVVISO DI APPROVAZIONE

**VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO "IPPODROMO" PER LA MODIFICA DELL'ART 55
COMMA 7 DELLE NTA AI SENSI DELL' ART. 252-TER COMMA A) DELLA LRT 65/2014 -
APPROVAZIONE AI SENSI DELL' ART. 19 LRT 65/2014**

IL DIRIGENTE SETTORE 3 PIANIFICAZIONE

Premesso che con deliberazione C.C. n. 31 del 20.07.2026 l'Amministrazione Comunale ha approvato la Variante in oggetto;

Visto l'art. 19 della L.R.T. n. 65/14 "Norme per il Governo del Territorio";

RENDE NOTO

che il giorno **12.08.2026** il presente avviso di approvazione verrà pubblicato sul B.U.R.T. e che la Variante acquisterà efficacia decorsi trenta giorni da tale data di pubblicazione.

Tutta la documentazione allegata alla D.C.C. 31/2026, quale parte integrante e sostanziale, potrà essere consultata direttamente dal portale del Comune di Follonica al seguente indirizzo:

<https://www.comune.follonica.gr.it/Amministrazione/Documenti-e-dati/Documenti-tecnici-di-supporto/2.b-Varianti-al-Regolamento-Urbanistico>

**IL DIRIGENTE
(Ing. Beatrice Parenti)**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici del Comune.

COMUNE DI LATERINA PERGINE VALDARNO
PROVINCIA DI AREZZO

PIANO OPERATIVO COMUNALE
ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 19 L.R.T. 65/2014 E ART. 8 DELLA L.R.T. 10/2010

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GESTIONE DEL TERRITORIO EDILIZIA E URBANISTICA
Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014 – art. 8, 25 L.R. 10/2010

Vista la L.R. 65/2014 e ss.mm.ii.;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 05.06.2026, esecutiva, con la quale è stato adottato il Piano Operativo comunale ai sensi dell'art. 19 L.R.T. 65/2014 e art. 8 della L.R.T. 10/2010;

Considerato che l'avviso di adozione è stato pubblicato sul BURT n. n. 25 del 25 giugno 2026;

Visto che nella seduta del 29 Luglio 2026 il Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità l'ordine del giorno presentato dal Sindaco con il quale viene deciso di prorogare la data di scadenza delle osservazioni al Piano Operativo;

RENDE NOTO

- che il termine per la presentazione delle osservazioni al Piano Operativo Comunale è posticipato al giorno **11 Settembre 2026**;
- che la documentazione relativa all'atto adottato è depositata presso l'Ufficio Urbanistica del Comune di Laterina Pergine Valdarno;

Tale documentazione è pubblicata altresì sul sito web del Comune di Laterina Pergine Valdarno sul link:

[DOCUMENTI PIANO OPERATIVO](#)

Entro il termine del **11 Settembre 2026**, chiunque può prendere visione di detta documentazione e può presentare proprie osservazioni e pareri all'autorità competente con le seguenti modalità:

- In forma cartacea, mediante consegna a mano presso gli uffici Protocollo del Comune di Laterina Pergine Valdarno (AR), posti in Laterina Corso Italia n.° 61 e Pergine Piazza Don Adelelmo da Pergine;
- Spedita a mezzo raccomandata A/R ovvero mediante invio a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo comune.laterinaperginevaldarno@postacert.toscana.it in entrambi i casi fa fede la data di ricezione al protocollo dell'ente.

Il presente avviso è pubblicato sul BURT ai sensi del citato art. 19 comma 2 della L.R. 65/2014 e smi e art. 8, 25 L.R. 10/2010 smi.

Il Responsabile del Settore
Geom. Stefano Crestini



COMUNE DI MASSAROSA
Provincia di Lucca

Avviso di deposito e pubblicazione della delibera di Consiglio Comunale del 30.07.2026 n° 59 “IV Variante di Manutenzione - Variante anticipatrice al Piano Operativo in conformità al Piano Strutturale adottato con Deliberazione n° 82 del 27.12.2025 redatta ai sensi dell’art 252 ter della L.R. 65/2014 -APPROVAZIONE-”,

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

AREA PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO

Ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n. 65 del 10.11.2014 e successive modificazioni ed integrazioni.

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale del 30.07.2026 n° 59 “IV Variante di Manutenzione - Variante anticipatrice al Piano Operativo in conformità al Piano Strutturale adottato con Deliberazione n° 82 del 27.12.2025 redatta ai sensi dell’art 252 ter della L.R. 65/2014 -APPROVAZIONE-”, esecutiva nei termini di legge, è stata approvata la variante semplificata in oggetto.

La variante è consultabile presso l’ufficio Urbanistica-Edilizia Privata del Comune di Massarosa, Via Papa Giovanni XXIII, nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

La delibera di approvazione è consultabile per via telematica sul sito ufficiale del Comune di Massarosa.

La variante diventa efficace dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Michele Lazzari)
firmato digitalmente

COMUNE DI MONTALCINO (Prov. di Siena)

Avviso di approvazione con Delibera di Consiglio Comunale ai sensi del comma 4 dell'art. 111 e dell'art. 74 della L.R. 65/2014 del P.A.P.M.A.A./P.A. n. 379/2022 presentato dall'azienda SIRO PACENTI DI PACENTI GIANCARLO (pratica SUAP n. 324-2022)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 c.5 della L.R. Toscana n. 65/2014

RENDE NOTO CHE

- con Delibera di Consiglio Comunale n. n.24 del 30 Aprile 2026 immediatamente eseguibile è stato adottato, ai sensi dell'art. 111 della L.R.n.65/2014, il P.A.P.M.A.A./P.A. n. 379/2022 presentato dall'azienda SIRO PACENTI DI PACENTI GIANCARLO;

- ai sensi dell'art 111 c. 3 della L.R. 65/2014, dopo l'adozione:

- il piano attuativo è stato trasmesso alla Provincia di Siena in data 06/05/2026 (prot. 10162);
- l'avviso dell'avvenuta adozione è stato pubblicato sul BURT PARTE II n. 19 del 13.05.2026;
- gli elaborati del P.A.P.M.A.A./P.A. sono stati depositati presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Montalcino per trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul BURT e sono stati resi accessibili anche sul sito istituzionale del comune;

- entro il termine stabilito dal comma 3 dell'art. 111 della L.R. 65/2014 (12/06/2026) non sono pervenute osservazioni;

- ai sensi dell'art 25 della L.R. 10/2010, dopo l'adozione:

- il piano attuativo, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica sono stati trasmessi ai soggetti competenti in materia ambientale (prot. 10580 del 12/05/2026);
- sul BURT Parte II n_19 del 13/05/2026 è stato pubblicato l'avviso contenente il termine (45 giorni dalla pubblicazione) entro il quale era consentito presentare osservazioni e contributi allo stesso piano;

- entro il termine stabilito dal comma 3 dell'art 25 della L.R. 10/2010 sono giunti i contributi dei seguenti soggetti:

- AUSL Toscana Sud-Est prot. 12159 del 27/05/2026;
- Acquedotto del Fiora prot. 12231 del 28/05/2026;
- Regione Toscana - Genio Civile prot. 12357 del 29/05/2026;

- in data 08/07/2026 (prot. 15606) i contributi sono stati inviati all'Autorità Competente;

- nella seduta del 14/07/2026 l'Autorità Competente ha elaborato Parere Motivato FAVOREVOLE, come previsto dall'art. 26 della L.R. 10/2010;

- con Delibera n. 49 del 30 Luglio 2026 il Consiglio Comunale di Montalcino ha approvato il P.A.P.M.A.A./P.A. n. 379/2022, prendendo atto della mancata presentazione di osservazioni a seguito dell'adozione avvenuta con D.C.C. 24 del 30/04/2026 e della Dichiarazione di Sintesi finale del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.);

- ai sensi dell'art. 111 comma 5 della L.R. Toscana n. 65/2014 con s.m., il piano attuativo suddetto diventa efficace dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso.

- tutta la documentazione inerente il P.A.P.M.A.A./P.A. è visionabile sul sito istituzionale del Comune di Montalcino al seguente indirizzo:

https://drive.google.com/drive/folders/1cMQ9P_xstzNbiJ9QG5oykExAzR9SYFUx?usp=sharing

Il Responsabile Area 6

Geom. Marco Ferretti

in sostituzione del Geom. Claudio Bindi

COMUNE DI MONTALCINO (Siena)**AVVISO DI ADOZIONE PAPMAA/PA N. 395/2023 PRESENTATO DALL'AZIENDA
AGRICOLA UCCELLIERA DI ANDREA CORTONESI**

Si informa che ai sensi dell'art. 111 della L.R. 65/2014 e s.m. il Consiglio Comunale di Montalcino con la Deliberazione n. 48 del 30 Luglio 2026 ha adottato il PAPMAA, con valore di Piano Attuativo, presentato dall'Azienda Agricola Uccelliera di Andrea Cortonesi.

Gli elaborati allegati alla deliberazione sopracitata sono stati depositati alla pubblica consultazione presso l'Ufficio Urbanistica del Comune di Montalcino e pubblicati:

-nella sezione "Pianificazione e governo del territorio" dell'Amministrazione Trasparente del Comune;

-sul sito del Comune di Montalcino al seguente indirizzo:

<https://drive.google.com/drive/folders/1IvxxH7IqL6Y-ZjSOWRNPQIS213uNkZ4?usp=sharing>

Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURT (prevista in data 12/08/2026) e quindi entro il 11/09/2026, chiunque può presentare osservazioni in merito ai piani adottati ai sensi del comma 3 dell'art. 111 della L.R. 65/2014

il Responsabile Area 6

Geom. Marco Ferretti

In sostituzione del Geom. Claudio Bindi

COMUNE DI MONTE ARGENTARIO**(Provincia di Grosseto)**

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DIRUTA DI VIA DELL'ASILO IN PORTO SANTO STEFANO COMPORTANTE DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ, CON CONTESTUALE ADOZIONE DI VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO, AI SENSI DELL'ART. 34 DELLA L.R. TOSCANA N. 65/2014 PER L'APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO - CUP D17B26000000004.

AVVISO**IL DIRIGENTE**

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 31/07/2026, esecutiva nei termini di legge, è stata deliberata l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione dell'area diruta di Via dell'Asilo in Porto Santo Stefano comportante dichiarazione di pubblica utilità, con contestuale adozione di variante al regolamento urbanistico, ai sensi dell'art. 34 della L.R. Toscana n. 65/2014 per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio - CUP D17B26000000004 ai sensi dell'Art. 7 della L.R. 25 giugno 2020 n. 45;

RENDE NOTO

che il presente Avviso relativo all'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione dell'area diruta di Via dell'Asilo in Porto Santo Stefano comportante dichiarazione di pubblica utilità, con contestuale adozione di variante al regolamento urbanistico, ai sensi dell'art. 34 della L.R. Toscana n. 65/2014 per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio - CUP D17B26000000004 è pubblicato per la durata di 30 giorni consecutivi.

Gli atti sono disponibili per la consultazione al seguente link (Albo Pretorio Comune di Monte Argentario, Pubblicazione n.1369/2026):

<https://monteargentario.halleyegov.it/redirect.html?F=MC09>

Entro e non oltre tale termine chiunque ha facoltà di prenderne visione e presentare le osservazioni che ritenga opportune.

Responsabile del procedimento é l'Ing. Alessandro Villani.

Monte Argentario lì, 05/08/2026

Il Funzionario Responsabile del Servizio
Dott. Luigi Lucignani



COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
PROVINCIA DI GROSSETO
PUBBLICAZIONE N. 1369/2026

COMUNE DI MONTEMURLO (prov. Prato)

Deliberazione consiliare

N° 34

31/07/2026

**PIANO DI RECUPERO PIANO DI RECUPERO DEL COMPLESSO EDILIZIO
DENOMINATO VILLA SAN CARLO, SCHEDA AT1_19 - UMI 2. ADOZIONE**

Il Responsabile Area Programmazione e Sviluppo

rende noto

che il Consiglio Comunale, con deliberazione n° 34 del 31.07.2026 ha adottato, ai sensi dell'articolo 111 della legge regionale 10 Novembre 2014, n. 65, "Norme per il governo del territorio", il piano di recupero di iniziativa privata del complesso edilizio denominato VILLA SAN CARLO, scheda AT1_19 - umi 2, che ne prevede il recupero a funzioni residenziali.

avvisa

che gli atti costituenti l'adozione del Piano di Recupero, sono depositati presso la Segreteria Generale e presso l'Ufficio Urbanistica in Via Toscanini n. 1, per 30 giorni dalla data del presente avviso, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione e presentare osservazioni.

La deliberazione, completa di allegati è pubblicata sul sito internet all'indirizzo www.comune.montemurlo.po.it nella sezione servizi on line – Sistema Informativo Territoriale – News del sito al seguente link <https://cloud.ldpgis.it/montemurlo/node/320>

La Dirigente d'Area B
Programmazione e Sviluppo
Arch. Sara Tintori

COMUNE DI MONTEMURLO (prov. Prato)

Piano di Recupero di porzione di ex edificio colonico siti in Via Oglio

La Dirigente dell' Area Programmazione e Sviluppo

Ai sensi dell'art. 111 comma 5 della LR 65/2014 e succ. mod. e integr.

RENDE NOTO

- che il Consiglio Comunale, con deliberazione n°36 del 31/07/2026, ha approvato, ai sensi dell'articolo 111 della legge regionale 10 Novembre 2014, n. 65, "Norme per il governo del territorio", il Piano di recupero Piano di Recupero di porzione di ex edificio colonico siti in Via Oglio.
- che il piano di recupero è stato trasmesso alla Provincia di Prato in data 03/08/2026 e sarà efficace dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURT.
- che gli elaborati tecnici allegati alla delibera sopra richiamata sono altresì pubblicati sul sito internet all'indirizzo www.comune.montemurlo.po.it nella sezione servizi on line – Sistema Informativo Territoriale – News del sito.

La Dirigente d'Area (arch. Sara Tintori)



COMUNE DI PALAIA

Provincia di Pisa

AVVISO AL PUBBLICO

PIANO OPERATIVO COMUNALE ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 19 DELLA L.R. n. 65/2014

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della L.R.T. n. 65/2014
e dell'art. 25, comma 1 della L.R.T. n. 10/2010

RENDE NOTO

Che con deliberazione **n. 24 del 30/07/2026** del Consiglio Comunale del Comune di Palaia:

- è stato adottato ai sensi dell'art. 19 della L.R.T. n. 65/2014 il Piano Operativo Comunale con contestuale adozione, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della L.R.T. n. 10/2010, relativamente alla procedura di VAS, del Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica di cui all'art. 24 della medesima legge;
- ai sensi dell'art. 19 della L.R.T. n. 65/2014 e art. 25 della L.R.T. n. 10/2010, il Piano Operativo del Comune di Palaia adottato, il Rapporto Ambientale e la sintesi non tecnica saranno depositati presso il Servizio Urbanistica e pubblicati sul sito istituzionale del Comune (<https://www.comune.palaia.pi.it>), per la durata di giorni 60 (sessanta), interi e consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione sul BURT del presente avviso;
- entro e non oltre tale termine, chiunque avrà facoltà di prenderne visione e presentare le osservazioni che ritenga opportune, che dovranno pervenire alla PEC del Comune di Palaia o tramite consegna a mano al protocollo generale dell'Ente. Nel caso di invio tramite servizio postale le osservazioni dovranno essere inoltrate a mezzo raccomandata e comunque farà fede la data di ricevimento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Michele Borsacchi

Comune di Pieve a Nievole Prot.0011573-03/08/2026-G636-PG-0001-0006-P

COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE (Pistoia)

Avviso di adozione del Piano Operativo del Comune di Pieve a Nievole, ai sensi della L.R. 65/2014 e s.m.i. con relativa Valutazione Ambientale Strategica ai sensi della L.R. 10/2010 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE, SVILUPPO, SERVIZI E RESILIENZA

RENDE NOTO

Che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 38 del 30 LUGLIO 2026, immediatamente eseguibile, ha adottato il Piano Operativo ai sensi dell'art. 19 della L.R. n° 65/2014 e successive modifiche e integrazioni;

Che, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della L.R. n° 10/2010 e successive modifiche e integrazioni, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica della Valutazione Ambientale Strategica, sono state adottate contestualmente all'adozione del Piano Operativo;

Che le consultazioni di cui all'art. 25 della L.R. n° 10/2010, vengono effettuate contestualmente alle osservazioni al Piano Operativo adottato;

Che dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.u.r.t. e per 60 (sessanta) giorni consecutivi chiunque può presentare osservazioni ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014, e ai sensi dell'art. 25 della L.R. 10/2010;

Che presso il Settore Pianificazione, Sviluppo, Servizi e Resilienza sono depositati, in libera visione, i documenti costituenti il Piano Operativo adottato compreso il Rapporto ambientale e la Sintesi non Tecnica. Il tutto, altresì, pubblicato sul sito istituzionale del comune www.comune.pieve-a-nievole.pt.it

Il Responsabile del Settore Pianificazione, Sviluppo, Servizi e Resilienza
Arch. Marzia Fattori



MARZIA
FATTORI
COMUNE
DI PIEVE A
NIEVOLE
03.08.2026
13:27:38
GMT+02:00

Comune di Pieve a Nievole Prot.0011572-03/08/2026-G636-PG-0001-0006-P

COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE (Pistoia)

Avviso di adozione del Piano Strutturale del Comune di Pieve a Nievole, ai sensi della L.R. 65/2014 e s.m.i. con relativa Valutazione Ambientale Strategica ai sensi della L.R. 10/2010 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE, SVILUPPO, SERVIZI E RESILIENZA

RENDE NOTO

Che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 37 del 30 LUGLIO 2026, immediatamente eseguibile, ha adottato il Piano Strutturale ai sensi dell'art. 19 della L.R. n° 65/2014 e successive modifiche e integrazioni;

Che, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della L.R. n° 10/2010 e successive modifiche e integrazioni, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica della Valutazione Ambientale Strategica, sono state adottate contestualmente all'adozione del Piano Strutturale;

Che le consultazioni di cui all'art. 25 della L.R. n° 10/2010, vengono effettuate contestualmente alle osservazioni al Piano Strutturale adottato;

Che dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.u.r.t. e per 60 (sessanta) giorni consecutivi chiunque può presentare osservazioni ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014, e ai sensi dell'art. 25 della L.R. 10/2010;

Che presso il Settore Pianificazione, Sviluppo, Servizi e Resilienza sono depositati, in libera visione, i documenti costituenti il Piano Strutturale adottato compreso il Rapporto ambientale e la Sintesi non Tecnica. Il tutto, altresì, pubblicato sul sito istituzionale del comune www.comune.pieve-a-nievole.pt.it

Il Responsabile del Settore Pianificazione, Sviluppo, Servizi e Resilienza
Arch. Marzia Fattori

MARZIA
FATTORI
COMUNE
DI PIEVE A
NIEVOLE
03.08.2026
13:27:02
GMT+02:00

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE**AVVISO****DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 28/2026****OGGETTO:** Variante n. 1 al piano operativo comunale ai sensi dell'art. 32 della l.r. 65/2014 e s.m.i. del Comune di Ponte Buggianese**IL RESPONSABILE DELL'AREA 3**

Rende noto che il Comune di Ponte Buggianese con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 29/07/2026 ha adottato la **VARIANTE N. 1 AL PIANO OPERATIVO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 32 DELLA L.R. 65/2014 E S.M.I.**, composta dai seguenti documenti:

- Doc. 1 - Relazione Illustrativa;
- Doc. 2a - Norme Tecniche di Attuazione (testo modificato);
- Doc. 2b - Norme Tecniche di Attuazione (testo sovrapposto);
- Relazione Istruttoria del Responsabile del Procedimento;
- Rapporto del Garante per l'informazione e la partecipazione;

La documentazione è consultabile all'Albo Pretorio, sul sito web dell'Ente e nella sezione dedicata in Amministrazione Trasparente.

Il responsabile del procedimento è l'Arch. Andrea Pintus (e-mail: urbanistica@comune.ponte-buggianese.pt.it).

Il Responsabile dell'Area 3
Arch. Andrea Pintus
Comune di Ponte Buggianese

COMUNE DI PONTREMOLI
Provincia di Massa Carrara

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 30 luglio 2026:
Variante semplificata al piano operativo comunale – Adozione ai sensi dell'art. 32 della L.R. 65/2014 (Variante n. 7)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 65/2014, art. 32 *“Procedimento per l'adozione e l'approvazione delle varianti semplificate al piano strutturale e al piano operativo”*;

RENDE NOTO

che in data 30 luglio 2026, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39, è stata adottata la variante semplificata al Piano Operativo Comunale di Pontremoli (Variante n. 7 al POC), ai sensi degli artt. 30 e 32 della L.R. 10.11.2014 n. 65.

Gli interessati potranno presentare osservazioni nei trenta giorni successivi alla data di pubblicazione.

Copia della suddetta deliberazione consiliare e dei relativi elaborati è depositata, in libera visione, presso l'Ufficio Urbanistica del Comune di Pontremoli e consultabile in formato elettronico nella cartella *“Variante semplificata POC n.7”* sul sito istituzionale dell'ente al seguente link:

<https://comune.pontremoli.ms.it/pagine-informative/piano-operativo-comunale/>

Il Responsabile del Servizio
Arch. Ramona Martinelli



Firmato digitalmente da:
Martinelli Ramona
Firmato il 04/08/2026 08:51
Seriale Certificato: 4780637
Valido dal 06/08/2025 al 06/08/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

COMUNE DI REGGELLO

DELIBERA CC. n. 45 del 30.07.2026

PRESA D'ATTO DELL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO "SP86 KM 13+100-INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEI DISSESTI FRANOSI NELLA FRAZIONE DI TOSI" (CUP B17H25000180003) - CON CONTESTUALE VARIANTE AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA AI SENSI DELL'ART. 34 DELLA L.R.65/2014.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI

Visti gli articoli 109 e 111 della L.R. 10 novembre 2014 n. 65 e ss.mm.ii.

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. **45 del 30.07.2026**, è stata adottata la variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale per il progetto "SP86 KM13+100" per gli interventi di messa in sicurezza dei dissesti franosi nella Frazione di Tosi.

La suddetta deliberazione n. **45 del 30.07.2026** con i relativi allegati è stata trasmessa con prot. n. 19751 in data 04.08.2026 alla Regione Toscana e alla Città Metropolitana di Firenze. Il suddetto atto di pianificazione urbanistica ed i suoi allegati rimarranno depositati presso il Settore Servizi Tecnici del Comune di Reggello – Piazza Roosevelt, 1 e saranno consultabili sul sito internet del Comune di Reggello al seguente link dedicato:

<https://www.comune.reggello.fi.it/novita/avvisi/presa-datto-dellapprovazione-del-progetto-sp86-km-13100-intervento-di-messa-sicurezza>

per la durata di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.) affinché chiunque possa prenderne visione.

Durante detto periodo gli interessati possono presentare osservazioni da trasmettere preferibilmente tramite P.E.C. all'indirizzo comune.reggello@postacert.toscana.it oppure redatte in carta semplice facendole pervenire al protocollo del Comune di Reggello.

Il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Agostino Mastrangelo Dirigente del Settore Servizi Tecnici del Comune di Reggello (Email a.mastrangelo@comune.reggello.fi.it).

Reggello, lì 04.08.2026

AGOSTINO
MASTRANGELO
04.08.2026
13.25.12
Il Dirigente del Settore Servizi Tecnici
Ing. Agostino Mastrangelo



COMUNE DI REGGELLO

DELIBERA CC. n. 46 del 30.07.2026

ADOZIONE PIANO ATTUATIVO SCHEDA NORMA DENOMINATA AT8 AREA DI TRASFORMAZIONE AT8 RELATIVA AI TERRENI POSTI IN REGGELLO, LOCALITÀ RUOTA AL MANDÒ – VIA SANT'ANNA DI STAZZEMA, CON DESTINAZIONE PRODUTTIVA.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI

Visti gli articoli 109 e 111 della L.R. 10 novembre 2014 n. 65 e ss.mm.ii.

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. **46 del 30.07.2026**, è stato adottato il **piano attuativo ai sensi dell'art.111 della L.R 65/2014 - Scheda norma denominata AT8 - Area di trasformazione in Località Ruota al Mandò – Via Sant'Anna di Stazzema**.

La suddetta deliberazione n. **46 del 30.07.2026** con i relativi allegati è stata trasmessa con prot. n. 19734 in data 04.08.2026 alla Regione Toscana e alla Città Metropolitana di Firenze. Il suddetto atto di pianificazione urbanistica ed i suoi allegati rimarranno depositati presso il Settore Servizi Tecnici del Comune di Reggello – Piazza Roosevelt, 1 e saranno consultabili sul sito internet del Comune di Reggello al seguente link dedicato:

<https://www.comune.reggello.fi.it/novita/avvisi/adozione-piano-attuativo-scheda-at8-localita-ruota-al-mando-santanna-di-stazzema-e>

per la durata di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.) affinché chiunque possa prenderne visione.

Durante detto periodo gli interessati possono presentare osservazioni da trasmettere preferibilmente tramite P.E.C. all'indirizzo comune.reggello@postacert.toscana.it oppure redatte in carta semplice facendole pervenire al protocollo del Comune di Reggello.

Il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Agostino Mastrangelo Dirigente del Settore Servizi Tecnici del Comune di Reggello (Email a.mastrangelo@comune.reggello.fi.it).

Reggello, lì 04.08.2026

Il Dirigente del Settore Servizi Tecnici
Ing. Agostino Mastrangelo



COMUNE SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E AMBIENTE

**OGGETTO: VARIANTE SEMPLIFICATA AL PIANO STRUTTURALE E PROCEDIMENTO
DI CONFORMAZIONE AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE AI SENSI DELL'ART. 21
DELLA DISCIPLINA DEL PIT/PPR - .**

AVVISO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti gli atti d'ufficio;

Richiamato il Piano Strutturale Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.77 del 15/11/2021 (BURT n. 7 del 16/02/2022);

Visto l'art. 32 della L.R. n. 65/2014 e successive modificazioni;

RENDE NOTO CHE

- 1) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 27/07/2026 è stata adottata la Variante Semplificata al Piano Strutturale finalizzata ad aggiornare gli studi geologici, idraulici e sismici al Regolamento 5/R/2020 nonché a aggiornare alcuni dati del quadro conoscitivo e correggere alcuni refusi riscontrati successivamente all'approvazione.
- 2) dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale è depositata nella sede comunale, presso il Servizio Urbanistica, Edilizia Residenziale pubblica e Ambiente, per il periodo di giorni trenta (30) consecutivi, a libera visione del pubblico, la variante in oggetto;
- 3) nel periodo di deposito chiunque ha facoltà di prendere visione degli atti nonché di presentare osservazioni all'Ufficio Protocollo del Comune;
- 4) la deliberazione di adozione è trasmessa agli Enti di cui all'art. 32 comma 1 della L.R. 65/2014;
- 5) decorso il termine di trenta (30) giorni sopra detto, la variante è sottoposta alla definitiva approvazione del Consiglio Comunale, che dovrà inoltre assumere le proprie determinazioni sulle eventuali osservazioni;
- 6) qualora non pervenissero osservazioni la variante diventerà efficace a seguito della pubblicazione sul BURT dell'avviso che ne darà atto;
- 7) che il presente avviso sarà pubblicato anche all'Albo Pretorio del Comune.

S. Casciano V.P.,31/07/2026

La Responsabile del Servizio
Arch. Barbara Ronchi

COMUNE DI SANSEPOLCRO (Arezzo)**VARIANTE NORMATIVA PER LA CONFERMA DEGLI OBIETTIVI ED ATTUAZIONE DELLE AREE DI RIQUALIFICAZIONE NELLE MORE DELLA REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO – Presa d’atto di mancate osservazioni alla Delibera di Adozione di C.C. n. 21 del 29/04/2026. Approvazione.****IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO****VISTI:**

- l’art. 32 della L.R.T. n.65/2014;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 29/04/2026 con cui è stato adottato lo strumento urbanistico denominato “VARIANTE NORMATIVA PER LA CONFERMA DEGLI OBIETTIVI ED ATTUAZIONE DELLE AREE DI RIQUALIFICAZIONE NELLE MORE DELLA REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO”;

ACCERTATO CHE:

- l’avviso di adozione dello strumento urbanistico in oggetto è stato pubblicato nel B.U.R.T., Parte seconda, n. 26 del 01/07/2026;
- il periodo per la presentazione di osservazioni si è concluso in data 31/07/2026;
- che nel periodo di pubblicazione non risultano pervenute osservazioni in merito alla suddetta variante;

DÀ ATTO CHE

Lo strumento urbanistico denominato “VARIANTE NORMATIVA PER LA CONFERMA DEGLI OBIETTIVI ED ATTUAZIONE DELLE AREE DI RIQUALIFICAZIONE NELLE MORE DELLA REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO”, adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 29/04/2026, non è stato oggetto di osservazioni nel periodo di pubblicazione e, pertanto, diverrà efficace dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso.

La deliberazione consiliare di adozione ed i relativi elaborati allegati, confermati a seguito del mancato ricevimento di osservazioni, saranno depositati presso il Servizio Urbanistica del Comune di Sansepolcro, a libera visione del pubblico.

Gli atti ed elaborati facenti parte della citata variante saranno inoltre consultabili all’indirizzo:

<https://nextcloud-municipium.maggiolicloud.it/index.php/s/YjdYZpxbjXaD65w?dir=/Varianti%20al%20R.U.%20e%20al%20P.S./Vigenti>

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Massimiliano Baquè

COMUNE DI SCANSANO - PROVINCIA DI GROSSETO

OGGETTO: Piano Operativo con contestuale Variante al Piano Strutturale. Adozione ai sensi dell'art.19 della L.R. 65/2014 e Presa d'atto del Rapporto Ambientale ai sensi dell'art. 24 della LR10/10.

IL RESPONSABILE DELL'AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA

- Visti gli artt. 19-20 della Legge Regionale n° 65/2014

R E N D E N O T O

- Che con Delibera C.C. n. 18 del 09/07/2026, è stato adottato il Piano Operativo con contestuale Variante al Piano Strutturale;
- Che per 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT il provvedimento adottato e i relativi allegati sono depositati presso la Sede Comunale e che entro il termine di 60 giorni chiunque può prenderne visione, presentando le osservazioni che ritenga opportune;
- che la documentazione relativa alla Variante al P.S. è disponibile nella sezione "Garante dell'informazione e della partecipazione"/ PIANO STRUTTURALE/ STR. URB. 4/26 - VARIANTE AL P.S. di adeguamento agli esiti della Conferenza di Copianificazione nell'ambito della formazione del Piano Operativo/ al seguente link:
<https://scansano.halleyweb.it/c053023/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/28>
- che la documentazione relativa al P.O., costituito dagli elaborati di Progetto, Fattibilità e Valutazione è disponibile nella sezione "Garante dell'informazione e della partecipazione"/ FORMAZIONE NUOVO PIANO OPERATIVO al seguente link:
<https://scansano.halleyweb.it/c053023/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/36>

IL RESPONSABILE DELL'AREA

(Arch. Daniela Giura)

GIURA
DANIELA
31.07.2026
09:38:07
GMT+01:00



COMUNE DI SIENA - AAC4766 - REG_UFFICIALE - 0064307 - Uscita - 04/08/2026 - 12:20

COMUNE DI SIENA

PIANO REGIONALE CAVE (PRC) ADEMPIMENTI. ADEGUAMENTO MEDIANTE VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE E OPERATIVO CON CONTESTUALE APPROVAZIONE DEI PROGETTI DI COLTIVAZIONE DELLE CAVE “RONDINELLA” E “RONDINELLA-FERRAIOLO” AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 4 E 9 DELLA L.R.T. 35/2015, ARTT. 21, 22 E 23 DELLA DISCIPLINA DEL PRC E DELL’ART.35 DELLA L.R.T. 65/2014

ADOZIONE

ai sensi dell’art. 35 della L.R.T. 65/2014

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE TERRITORIO

PREMESSO

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 116 del 23.07.2026 è stata adottato l'atto denominato “PIANO REGIONALE CAVE (PRC) ADEMPIMENTI. ADEGUAMENTO MEDIANTE VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE E OPERATIVO CON CONTESTUALE APPROVAZIONE DEI PROGETTI DI COLTIVAZIONE DELLE CAVE “RONDINELLA” E “RONDINELLA-FERRAIOLO” AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 4 E 9 DELLA L.R.T. 35/2015, ARTT. 21, 22 E 23 DELLA DISCIPLINA DEL PRC E DELL’ART.35 DELLA L.R.T. 65/2014”

RENDE NOTO

che la deliberazione sopra citata con i relativi allegati rimarranno depositati per 45 (quarantacinque) giorni consecutivi presso la Segreteria Generale, in Piazza del Campo n. 1 e presso gli Uffici della Direzione Territorio, in Via di Città n. 81, dalla data di pubblicazione del presente avviso;

che chiunque può prenderne visione, nell'orario di apertura al pubblico, presentando le osservazioni che ritenga opportune in merito alla variante urbanistica al Comune di Siena, nei 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso e quindi non oltre al giorno 11.09.2026, e nei 45 (quarantacinque) giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso e quindi non oltre al giorno 26.09.2026, in merito al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell’art. 25 della L.R.T. 10/2010.

che dette osservazioni dovranno essere redatte in carta semplice e fatte pervenire, a mano o tramite servizio postale, al protocollo generale del Comune, oppure mediante PEC al seguente indirizzo comune.siena@postacert.toscana.it;

che i documenti relativi alla variante al Piano Operativo in oggetto sono altresì consultabili anche sul sito web del Comune all'indirizzo:

<https://garanteinformazionepartecipazione.comune.siena.it/2026/08/04/variante-cave-rondinella-e-rondinella-ferraiolo/>

Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Paolo Giuliani, Dirigente della Direzione Territorio, con sede in via di Città n. 81.

Gli uffici sono aperti al pubblico nei giorni di mercoledì e venerdì, con orario 9,00 -13,00, e giovedì con orario 15,00-17,00.

Siena, 12 agosto 2026

II DIRIGENTE
Ing. Paolo Giuliani

	COMUNE DI VAIANO	
	Provincia di PRATO	
	VARIANTE SEMPLIFICATA AL VIGENTE REGOLAMENTO URBANISTICO	
	MEDIANTE APPROVAZIONE DEL PFTE "INTERVENTO DI RIGENERAZIONE	
	URBANA DELL'EX AREA INDUSTRIALE DAINELLI CON MESSA IN SICUREZZA	
	FOSSO TRESCELLERE" –	
	APPROVAZIONE	
	Il responsabile dell'Area 1 Pianificazione e Gestione del Territorio	
	VISTA la Legge Regionale Toscana 10 novembre 2014, n. 65 (<i>"Norme per il governo del</i>	
	<i>territorio"</i>) ed in particolare l'articolo 34 relativo alle varianti agli strumenti urbanistici	
	connesse alla realizzazione di opere pubbliche;	
	VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 29/04/2026, con la quale è stato	
	approvato il progetto dell'opera pubblica in oggetto con contestuale adozione della Variante	
	semplificata al vigente Regolamento Urbanistico;	
	DATO ATTO che l'avviso di adozione è stato pubblicato sul BURT Parte II n. 20 del	
	20/05/2026 e che nei termini di legge sono state esaminate le osservazioni pervenute;	
	RENDE NOTO	
	CHE, a tutti gli effetti di legge, con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 28/07/2026, la	
	Variante semplificata al vigente Regolamento Urbanistico, finalizzata alla localizzazione	
	dell'opera pubblica "Intervento di rigenerazione urbana dell'ex area industriale Dainelli con	
	messa in sicurezza Fosso Trescellere", a seguito dell'esame e della controdeduzione alle	
	osservazioni pervenute, è stata definitivamente approvata;	
	CHE la Variante Urbanistica in oggetto acquista efficacia a decorrere dalla data di	
	pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT), ai	
	sensi del comma 1 dell'art. 34 della L.R. n. 65/2014;	

[illegible]

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA**Approvazione del Piano Strutturale Intercomunale dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana ai sensi dell'art. 23 comma 10 della L.R. n. 65/2014****IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIII
URBANISTICA E PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE****RENDE NOTO**

CHE la proposta di approvazione del Piano Strutturale Intercomunale è stata approvata con deliberazione della Giunta dei Sindaci dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana n. 55 del 25/05/2026.

L'APPROVAZIONE DEFINITIVA è quindi intervenuta mediante i seguenti atti consiliari:

- Comune di ARCIDOSO – D.C.C n. 42 del 09/06/2026
- Comune di CASTELL'AZZARA – D.C.C n. 28 del 10/06/2026
- Comune di CASTEL DEL PIANO – D.C.C n. 21 del 10/06/2026
- Comune di ROCCALBEGNA – D.C.C n. 15 del 09/06/2026
- Comune di SANTA FIORA – D.C.C n. 33 del 03/06/2026
- Comune di SEGGIANO – D.C.C n. 16 del 11/06/2026
- Comune di SEMPRONIANO – D.C.C n. 21 del 10/06/2026

Le deliberazioni sopra citate, sono state pubblicate all' Albo pretorio on line ai sensi del Testo Unico Enti Locali di ciascun Comune aderente, e rese accessibili in via telematica sul sito istituzionale dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana nella sezione Amministrazione Trasparente/Governo del Territorio/ e al [link https://www.uc-amiata.gr.it/it/page/piano-strutturale-intrecomunale-garante-della-partecipazione-165087](https://www.uc-amiata.gr.it/it/page/piano-strutturale-intrecomunale-garante-della-partecipazione-165087).

La documentazione completa del Piano Strutturale Intercomunale organizzata per sezioni tematiche, ivi compresi quelli costituenti il procedimento VAS, è consultabile e scaricabile al seguente link: <https://documenti.uc-amiata.gr.it/s/yLjct5Cdj92bNM7>.

La Conferenza Paesaggistica di cui all'art. 31 della LR 65/2014 e art. 21 della Disciplina di Piano del PIT-PPR, nella seduta del 29/07/2026, con relativo verbale ricevuto in data 30.07.2026 prot. UCMAG 10165 ha espresso parere positivo di conformazione del Piano Strutturale Intercomunale al Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PIT-PPR).

Con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 25 del 30/07/2026 si è preso atto dell'esito della Conferenza Paesaggistica ai sensi dell'art. 21 della Disciplina del PIT/PPR, dell'approvazione definitiva dello strumento della pianificazione territoriale ai sensi dell'art. 23 della L.R.T. n. 65/2014 con contestuale disposizione per la pubblicazione del relativo avviso sul BURT.

Lo Strumento della Pianificazione Territoriale così approvato diviene efficace con la pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 23 comma 10 della l.r. 65/2014.

*Il Responsabile del Servizio VIII
Urbanistica e Piano Strutturale Intercomunale
Arch. Elisabetta Berti*



Aulla - Bagnone - Casola in Lunigiana - Comano - Filattiera - Fivizzano - Fosdinovo - Lucciana Nardi - Mulazzo - Podenzana - Tresana - Villafranca in Lunigiana - Zeri

Unione di Comuni Montana Lunigiana (Massa Carrara)

Adozione Piano Operativo Intercomunale Unione di Comuni Montana Lunigiana ai sensi degli artt.19 e 23 della LR n.65 del 10/11/2014 e s.m.i. e dell'art. 25 della L.R. 10/2010 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO UNICO DI PIANO

Vista la L.R. n.65/2014 e s.m.i;

Visto il D.L. vo 152/06 e s.m.i.;

Vista la L.R. 10/2010 e s.m.i.;

Visto lo Statuto dell'Unione di Comuni Montana Lunigiana;

Vista la Delibera della Giunta dell'Unione di Comuni Montana Lunigiana n. 33 del 11/06/2026;

RENDE NOTO CHE

- Con Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Bagnone n.18 del 23/07/2026;
- Con Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Casola in L. n.28 del 28/07/2026;
- Con Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Comano n.39 del 29/07/2026;
- Con Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Filattiera n.11 del 28/07/2026;
- Con Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Fivizzano n.20 del 31/07/2026;
- Con Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Fosdinovo n.30 del 24/07/2026;
- Con Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Lucciana Nardi n.35 del 27/07/2026;
- Con Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Mulazzo n.25 del 23/07/2026;
- Con Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Podenzana n.14 del 29/07/2026;
- Con Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Tresana n.25 del 31/07/2026;
- Con Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Villafranca in L. n.24 del 30/07/2026;
- Con Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Zeri n.23 del 16/07/2026;

i Comuni di Bagnone, Casola in L., Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Lucciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Tresana, Villafranca in L. e Zeri, hanno adottato il Piano Operativo Intercomunale dell'Unione di Comuni Montana Lunigiana ai sensi degli artt.19 e 23 della LR 65/2014 e s.m.i., il Rapporto Ambientale, la Sintesi non Tecnica e lo Studio di Incidenza di cui al D.L.vo n.152/06 e alla L.R. 10/2010 e s.m.i., come da proposta approvata dalla Giunta dell'Unione di Comuni Montana Lunigiana con delibera di Giunta dell'Unione n.33 dell'11/06/2026.

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014 e s.m.i e dell'art. 25 della L.R. 10/2010 e s.m.i il Piano adottato e le relative valutazioni ambientali sono depositati presso l'Unione di Comuni Montana Lunigiana e consultabili e scaricabili dal seguente link: <https://unionedicomunimontanalunigiana.it/piano-operativo-intercomunale/> per 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Entro e non oltre tale termine, chiunque può prenderne visione presentando le osservazioni che ritenga opportune.

Fivizzano lì 12 agosto 2026

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
UNICO DI PIANO
Arch. Paolo Bestazzoni



AVVISO DI ADOZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 111 DELLA L.R.T. 65/2014 e SS.MM.II. - PIANO ATTUATIVO IN ZONA DM3 "AREA A PREVALENTE CARATTERE COMMERCIALE/PRODUTTIVO DI PERIGNANO" COMPARTO Tu_C.cop5, UBICATO IN FRAZ. PERIGNANO - VIA SICILIA

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RISORSE PER LE IMPRESE E IL TERRITORIO**

Premesso che:

- il comune di Casciana Terme Lari è dotato di Piano Strutturale del Comune di Casciana Terme Lari adottato con Deliberazione di C.C. n. 52 del 30/11/2017, pubblicato sul B.U.R.T. n. 50 del 13/12/2017, approvato con Deliberazione di C.C. n. 20 del 27/03/2019, pubblicato sul B.U.R.T. n. 26 del 26/06/2019;
- il comune di Casciana Terme Lari è dotato di Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera adottato con Deliberazione di C.C. n. 33 del 05/08/2020, pubblicato sul B.U.R.T. n. 35 del 26/08/2020, approvato con Deliberazione di C.C. n. 23 del 22/04/2024 e approvazione definitiva con Deliberazione di Giunta dell'Unione Valdera n. 52 del 20/06/2025, pubblicato sul B.U.R.T. n. 27 del 02/07/2025;
- il comune di Casciana Terme Lari è dotato Piano Operativo adottato con Deliberazione di C.C. n. 20 del 14/05/2021, pubblicato sul B.U.R.T. n. 21 del 26/05/2021, approvato con Deliberazione di C.C. n. 58 del 28/12/2023 e successiva Deliberazione di C.C. n. 13 del 29/01/2024, pubblicato sul B.U.R.T. n. 10 del 06/03/2024;

RENDE NOTO

- che gli atti relativi al piano attuativo in zona DM3 - "Aree a prevalente carattere commerciale/produttivo di Perignano - comparto Tu_C.cop5" ubicato in fraz. Perignano Via Sicilia, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 29/07/2026 sono depositati presso la sede comunale a libera visione del pubblico per la durata di trenta giorni consecutivi a decorrere dal giorno di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e che, entro lo stesso termine, gli interessati possono presentare le proprie osservazioni al Comune:

,
- che gli atti relativi alla procedura in oggetto sono altresì resi accessibili sul sito web istituzionale dell'Ente.

Il Responsabile del Servizio
Risorse per le Imprese e il Territorio
- Dr. Arch. Nicola Barsotti -

NICOLA
BARSOTTI
04.08.2026
08:41:34
GMT+01:00



MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, " , ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**